This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

**Informazioni su questo libro**

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

**Linee guide per l'utilizzo**

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

**Informazioni su Google Ricerca Libri**

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Bibliothèque
de Mr. le comte Riant

Ital 3333.7

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF
COUNT PAUL RIANT

MEMBER OF THE
INSTITUTE OF FRANCE
HISTORIAN OF THE
LATIN EAST

MDCCCC

GIFT OF J. RANDOLPH COOLIDGE
AND ARCHIBALD CARY COOLIDGE

# DELLA SIGNORIA

DI

# GUALTIERI DUCA D'ATENE

IN FIRENZE

MEMORIA COMPILATA SUI DOCUMENTI

DA CESARE PAOLI

---

# DELLA SIGNORIA

DI

# GUALTIERI DUCA D'ATENE

IN FIRENZE

MEMORIA COMPILATA SUI DOCUMENTI

DA CESARE PAOLI

Estr. dal *Giornale Storico degli Archivi Toscani*, Anno VI

FIRENZE

COI TIPI DI M. CELLINI E C.

ALLA GALILEIANA

1862

Ital 3333.7

Harvard College Library
Ital. Collection
Gift of J. Randolph Coolidge
and Archibald Cary Coolidge
Feb. 25, 1893.

La Soprintendenza generale degli Archivi toscani volle che i due alunni apprendisti nel terzo ed ultimo anno del loro tirocinio attendessero a sviluppare un soggetto di storia; ritenendo che quanto negli studi paleografici importa la decifrazione delle carte antiche, tanto nei diplomatici valga l'uso critico dei documenti. Furono pertanto assegnati due temi: *la Signoria di Gualtieri duca d'Atene in Firenze*, e *le Relazioni tra la Repubblica di Firenze e i Conti e Duchi di Savoia;* e questo secondo toccò a Clemente Lupi, a Cesare Paoli il primo: riusciti ambedue felicemente, e, come primo saggio di due giovani appena ventenni, non indegni della pubblica luce vengono accolti in questo Giornale dalla Soprintendenza, la quale chiede e spera per i suoi nuovi ufficiali il compatimento dei dotti.

# PROEMIO.

La breve ma fiera signoria di Gualtieri duca d' Atene in Firenze segna un'epoca memorabile nella storia della nostra Repubblica: mutata la costituzione dello stato; commossi tutti gli ordini dei cittadini; dato modo alle passioni di erompere; e lasciata lunga traccia di sventure e di vergogne. Non meraviglia, quindi, se la memoria di lui vive ancora nel popolo, detestata: chè la tradizione ne andò di padre in figlio, e i cronisti con schietta semplicità, gli storici con lenocinio di stile, mandarono quei fatti e quel nome ai nepoti più lontani.

Il maggiore dei Villani va primo per tempo e per accuratezza fra i cronisti. Come coetaneo, poté narrare secondo verità; come onest'uomo e amatore della patria, lo volle. Vero è, che potè sembrare severo troppo nei giudizi, e nell' enumerare le nefandezze ducali, passionato; ma di ciò non sapremmo fargli rimprovero noi, che la severità contro i vizi non reputiamo mai troppa, nè in libero cittadino possiamo dire mai colpa l' avversione contro lo straniero che opprime la patria. Anche parlano estesamente dei fatti del duca d' Atene l' anonimo autore delle *Storie Pistolesi*, e Marchionne di Coppo Stefani: ma questi non ebbe la nativa grazia del primo cronista, in quelle si desidera l'esattezza. Degne d' esame, segnatamente pei fatti che concernono alle pratiche avute dal duca con Pisa e con Lucca, sono la *Cronaca Pisana*, che sta nel tomo XV degli *Scriptores* del Muratori, e le Storie del Roncioni. Lo stesso Muratori pubblicò nel tomo III delle *Antiquitates* alcuni *Fragmenta historiae Romanae*, dove al capitolo XII del primo libro è riferita una storia popolare del duca d'Atene; curiosa a leggersi, per la vivezza de' modi e per la singolarità del dialetto romanesco.

Niccolò Machiavelli prese a discorrere un tal soggetto nel libro secondo delle sue Storie; e tanto gli parve importante, che lasciò la consueta parsimonia, e con magnificenza di concetti e di stile descrisse. Il discorso, che fa dire dai Priori delle Arti al duca Gualtieri, riassume le cause per cui si videro i Fiorentini così facili a cedere, come pronti a ritogliere la somma autorità dello stato; e di quelle cause assegna da par suo la ragione. L' Ammirato, che venne tanto dopo, ha seguito così strettamente il Villani, che talora ne copia le parole; ma la narrazione corrobora di documenti, e per questi ha pregio.

Modernamente, il nome del duca d' Atene ha attirata più l' attenzione dei letterati che degli eruditi. Teresa Malvezzi scrisse sulla cac-

ciata di Gualtieri un poema, stampato in Bologna nel 1832; e Niccolò Tommaséo, un vivo racconto, che tiene della cronaca e del romanzo, pubblicato prima a Parigi nel 1837, e nuovamente a Milano nel 1858.

Le arti emularono le lettere nel tramandarci la memoria del duca d'Atene. Dicono che Simone da Siena lo ritraesse nella figura del Longino, in quella Crocifissione che si ammira tuttavia nel cappellone detto degli Spagnuoli in Santa Maria Novella [1]. Nel fabbricato, dove fu la prigione delle Stinche, è un affresco che rappresenta la memoranda cacciata. Vi è effigiata Sant'Anna in atto di distribuire le bandiere del Comune e del Popolo ai cittadini armati, accennando loro di difendere il palazzo della Signoria, che presenta nel disegno i lavori di fortificazione fattivi dal duca. In alto è l'Eterno, che con un dardo mette in fuga Gualtieri, vestito in quella foggia francese di che si lamentò il buon Villani: un mostro simboleggiante la frode lo rode nel seno: la sua bandiera e il libro delle leggi sono gettati per terra. In basso del dipinto è un'iscrizione in versi, di cui non si leggono che poche parole, e fra queste, ASPRO TIRANNO: ond'è facile arguire, che esprimesse un giuramento o un'imprecazione dei Fiorentini [2]. Quest'opera, falsamente attribuita a Cennino Cennini (di cui è oggi provato che non fu mai detenuto nelle Stinche), appartiene alla scuola Giottesca. Ultimamente la cacciata di Gualtieri ha dato soggetto a un grande e ormai celebre dipinto di Stefano Ussi. Il duca vi è pieno d'ira e di vergogna; mentre, cedendo al fermo volere degli ambasciatori fiorentini e alle minacce dei suoi stessi soldati, sta per sottoscrivere la renunzia: grandiosa scena, dove i pregi dell'esecuzione uguagliano l'altezza del concetto, e che mirabilmente rappresenta la storia di tante passioni, che agitarono gli animi in quei giorni.

Dirò qui brevemente del modo da me tenuto nel trattare quest'argomento. Ho inteso di illustrare la parte meno osservata fin'ora: voglio dire, la costituzione del governo ducale; stando principalmente ai documenti, ma tenendo pur d'occhio sempre alle cronache contemporanee e ai giudizi degli storici. Ho diviso in capitoli il mio lavoro, seguendo l'ordine razionale piuttosto che il cronologico; sembrandomi metodo più acconcio a esaminare compiutamente le varie parti del reggimento del duca. Come in appendice, ho aggiunto il regesto dei documenti tratti dagli Archivi toscani, pubblicandone alcuni de'più importanti; la quale appendice mi ha giovato a comprovare sempre meglio, coll'esatto riscontro dei documenti stessi, le cose da me esposte, e a dichiarare quelle minute ma pur preziose notizie, che non si potevano inserire nel testo.

[1] BECCHI, *Illustratore Fiorentino*, anno III, pag 41.
[2] BECCHI, *Stinche di Firenze*, Cap. VI.

## Capitolo I.

### *Condizioni politiche ed economiche della Repubblica fiorentina avanti il dominio del duca di Atene.*

Le fazioni guelfa e ghibellina, quantunque coll' andare del tempo venissero meno, avevano però lasciato odii e divisioni tra famiglie e famiglie e nei vari ordini dei cittadini. Chi aveva ingiurie da vendicare, chi voleva ripigliare lo stato tra quelle gare perduto; chi, cresciuto in grandezza, voleva con la violenza mantenersi il suo. Sopra tutto, era una continua guerra tra la parte popolare e i magnati: quella, guelfa e amante del vivere libero; questi, ghibellini e cupidi di dominio. In Firenze queste malnate parti furono più che altrove durevoli, per essere la città retta a stato popolare e liberissimo, e fieramente avversa ai grandi: ma appunto dall' abuso di queste libertà e da tante ire ebbero origine le sventure della patria. Da queste medesime cagioni, se bene si considerino i fatti di quell'epoca, fu preparato il dominio del duca di Atene, di pacifico signore divenuto tiranno: onde, per meglio dichiarare come ebbe principio, mi pare bene di raccontare in breve gli avvenimenti che di poco lo procedettero, ed esporre quali fossero allora le condizioni politiche ed economiche della Repubblica.

Da lungo tempo il comune di Firenze era volto all' acquisto di Lucca, della quale in pochi anni si era fatto da molti turpe mercato, e che finalmente, per trattato segreto, era pervenuta il 20 dicembre 1335 nelle mani di Mastino della Scala signore di Verona. Questi, sebbene per antecedenti patti di lega coi Fiorentini fosse obbligato a ceder loro quella città, volle per sé ritenerla: del che furono essi malissimo contenti, e nel 1338, uniti ai Veneziani, gli mossero guerra. Ma non successe quanto aveano sperato: imperocchè i Veneziani, fatto il loro pro, senza curarsi dei Fiorentini, stabilirono con Mastino un segreto e prematuro accordo, al quale anche il comune nostro, benchè di mala voglia, dovè sottostare. Nel 1341 poi, avendo i Visconti tolto Parma al signore della Scala, questi credè bene di vendere Lucca ai Fiorentini per 250000 fiorini d' oro; dei quali parte gli furono pagati subito, e pel resto consegnati ostaggi. I Pisani, che fino dal 1330 competevano per Lucca coi Fiorentini, sentirono assai male un tale acquisto, e, collegatisi coi Visconti, misero in arme un forte esercito, che si mosse contro quella città il 22 agosto 1341. In questo tempo il comune di Firenze mandò a Lucca, per prenderne il possesso, Giovanni di Bernardino Medici, Naddo Rucellai e Rosso di Ricciardo de' Ricci, e pose

anco in ordine una gran cavalcata, composta di genti proprie e dei suoi collegati, di cui fu dato il comando a Maffeo da Pontecarali di Brescia, allora capitano di guerra nel contado. Questa nobile oste fu vinta e sconfitta il 2 ottobre 1341 da quella dei Pisani, più numerosa e meglio fornita. Ricomposto allora l' esercito sotto il comando di Malatesta da Rimini, non cambiarono tuttavia le sorti della guerra, la quale terminò poi colla resa di Lucca ai Pisani.

L' esito infelice di questa impresa deve principalmente attribuirsi alla imprudenza dei Fiorentini nel condurla, e alle forze preponderanti della rivale repubblica: ma il popolo, forse esagerando, come suole in simili casi avvenire, ne diede tutta la colpa all' ufficio dei Venti, ordinato nel 1341 sopra l' amministrazione di essa guerra. Noi però crediamo che fosse in quegli ufficiali buona volontà; ma da una parte la loro inesperienza in cose di stato, dall' altra gli urgenti e svariati bisogni dell' esercito, facevano parere gretti e insufficienti i loro provvedimenti, e male spese le immense somme di denaro da loro consumate per tale occasione.

Ai danni della guerra si aggiungevano gl' interni mali umori. La intolleranza del popolo verso i grandi trasmodava: e questi, quanto più inaspriti, tanto meno erano disposti a cedere. Firenze era governata dai popolani grassi, i quali soli volevano occupare gli uffici, o li dispensavano a cui loro pareva, « escludendone molto più degni di loro per senno e per virtù, non dando parte a' grandi nè a' mezzani nè a' minori, « come si convenia a buono reggimento di comune [1] ». Ripristinarono nel 1340 l' ufficio di Capitano di guardia e conservatore di pace, già istituito nel 1335, e nuovamente lo dettero a messer Iacopo de' Gabbrielli da Gubbio, il quale crudelmente lo esercitò. I grandi, che ne erano in particolar modo percossi, ordirono congiura contro il comune, essendone a capo i Bardi e i Frescobaldi: ma il popolo, levatosi a romore il dì d' Ognissanti, senza lasciare loro tempo di mettersi in arme, gli assalì e gli sconfisse; sicchè parte ne rimasero uccisi, e gli altri sbanditi. Ma non per ciò le divisioni furono sedate, anzi vieppiù invigorirono; tantochè, terminato l' ufficio di Iacopo, furono creati non più uno solo ma due capitani di guardia, uno per la città e l'altro pel contado, i quali dissanguavano i cittadini ed il pubblico, e tenean vivo il malcontento. Anche i nobili del contado si sollevarono contro il dominio della nostra Repubblica. Profittando delle disavventure della guerra lucchese, i Tarlati d' Arezzo tentarono di ribellare questa città, per lo che da Guglielmo Altoviti furono presi e spediti a Firenze. Gli Ubaldini parimente ruppero fede al comune, e presero per tradimento Firenzuola e Tirli; e gli Ubertini e i Pazzi del Valdarno gli ribellarono i loro castelli di Castiglione, Campogiallo e Treggiaia.

[1] Villani G. *Cronica*, XI, 118.

In questo continuo rivolgimento di cose, non può pensarsi che il pubblico erario dovesse veramente prosperare. A dir vero, se noi consideriamo quello che dice il Villani, nel libro undecimo, del potere, dell' entrata e uscita e della grandezza del comune di Firenze[1], non possiamo non meravigliarci del molto credito che questo doveva godere, per sostenersi con tante spese e fra tante turbolenze: e insieme, della molta ricchezza dei suoi cittadini, che poteano sopportare cotante gravezze. Mentre però tutto questo contribuiva all'apparente grandezza e splendore del comune, riusciva in verità pernicioso, recando non solo rovina di private famiglie, come furono gli Acciaioli, i Bonaccorsi e gli Scali, ma sprecamento del denaro dello stato, e generale malcontento. Molteplici erano le gabelle, e pesavano su tutti gli ordini di persone, sopra le arti, gli edifizi, i salari, e sopra qualunque altro bene e privilegio del quale i cittadini godessero. L' ammontare di esse era annualmente da trecento migliaia e più di fiorini d' oro: e alle gabelle si aggiungeano le prestanze, quando il comune per qualche guerra o altra straordinaria occorrenza si trovava in maggior bisogno di denari. Di questa grande entrata, quarantamila fiorini d' oro almeno si spendevano in salari ordinari degli ufficiali del comune e delle loro famiglie, e nel mantenimento dei fanti, cavalli e bestie da soma condotti al servizio dei principali magistrati della Repubblica, nelle annue elemosine ai luoghi pii, nelle feste, nelle spese di ambascerie e di esploratori; e oltre a queste spese consuete vi erano quelle dei pubblici lavori, dei quali non può determinarsi il numero, e altre straordinarie. Ma la più gran parte del danaro era consumata nelle paghe dei soldati stranieri; nè le somme a ciò destinate tornavano sempre sufficienti. Basti dire, che per la guerra di Lombardia contro Lodovico il Bavaro venne assegnato il provento delle quattro gabelle delle porte, del vino, dell' estimo del contado e del sale; e ciò nonostante si doverono aggravare con nuove prestanze i cittadini. Tanto erano rovinose per le repubbliche coteste compagnie di mercenari, delle quali, specialmente in tempo di guerra non poteva misurarsi il dispendio, convenendo interamente abbandonarsi all' arbitrio dei capitani e alle baratterie dei soldati.

La guerra di Lucca poi fu cagione di nuovi danni di denaro al comune e ai cittadini: e di ciò ebbe colpa la mala amministrazione dei Venti; i quali (stando a un decreto del Duca di Atene concernente al loro ufficio[2]) dal settembre 1341 al febbraio 1342, imposero ai cittadini tre gravissime prestanze: la prima di centomila fiorini d'oro, la seconda di ventiduemila, e l'ultima di ottantamila: e gran parte di questi denari e delle altre rendite del comune profusero, senza render conto a chic-

[1] Capitoli 91, 92, 93, 94.

[2] Vedi nell'Appendice il documento segnato di numero 213.

chessia, in ispese arbitrarie, in ambascerie senza alcun mandato e senza scopo, in soldi esorbitanti ai conestabili e alle loro milizie, e in rimunerazione dei loro parenti, degli amici e dei fautori. Posto ancora che le accuse sopra discorse non tutte sieno giuste, è peraltro certa la dispersione del denaro; attestando le cronache che i Venti, alla fine del loro ufficio, lasciarono un debito di 400000 fiorini d'oro, senza contarvi la spesa occorrente per la compra di Lucca.

Queste erano le condizioni politiche ed economiche della Repubblica fiorentina, quando ebbesi ricorso al re di Napoli e al duca di Atene, nel modo che verremo esponendo nel seguente capitolo.

## Capitolo II.

### *Elezione del duca di Atene in protettore e capitano di guerra del comune di Firenze.*

Dopo la sconfitta toccata alle armi fiorentine nell'ottobre del 1341, Roberto re di Napoli, sollecitato dal comune di Firenze e anche per propria ambizione, mandò nel novembre ambasciatori alla nostra città, chiedendo che gli fosse data la signoria di Lucca, e promettendo dal canto suo di aiutare i Fiorentini nella loro impresa contro quella città. Disse ancora, che manderebbe loro per capitano uno dei suoi figli; poi Gualtieri duca di Atene: ma, colla solita fede dei reali di Napoli, non attenne la promessa.

Il duca però non lasciò fuggirsi di mano una sì bella occasione, come quegli che andava in cerca di uno stato. Era Gualtieri disceso dagli antichi re di Gerusalemme, e congiunto per recenti parentadi alle reali famiglie di Francia e di Napoli. Ad Ugo di Brienne suo avo era pervenuto il possesso del ducato di Atene pel matrimonio con Isabella figlia del signore della Rôcca; ma suo padre, Gualtieri V, lo aveva di poi perduto insieme colla vita, combattendo contro i Catalani sulle rive del Cefisio. Al nostro Gualtieri pertanto non restava più che la gloria del passato, l'ambizione dell'avvenire e una non disutile valentia militare. In queste confidando, cercò fortuna in Italia presso i principi francesi della casa di Angiò, e dalla loro munificenza ottenne la contea di Lecce nella Puglia. Nel 1326 venne vicario in Firenze pel duca di Calabria, e la governò saviamente. Nel 1331 fece una prova sventuratissima a fine di ricuperare il ducato di Atene, e perdè in essa l'unico suo figlio. Poi, nel 1339, combattè in Francia ai soldi di Filippo VI contro gl'Inglesi. Fin là pervennegli la notizia delle nuove turbolenze della Repubblica fiorentina, e mentre era in Avignone per farvi ossequio al papa, fu sollecitato a nome del comune da alcuni mercanti fiorentini suoi amici stabiliti in quella provincia, di andare ad offerirsi per capitano dell'esercito fiorentino. Il duca,

che « era bisognoso, per lo suo vantaggio, e a richiesta dei detti suoi « amici e dei grandi di Firenze [1] », accettò l'impresa propostagli, e recatosi nel reame di Napoli a provvedersi di cavalli e di armati, senza aprire il suo intendimento a quel re, ma dando voce di volere ritentare il racquisto del ducato di Atene, ai 9 di Maggio 1342 pervenne al campo dei Fiorentini con cento cavalieri francesi, condottivi dai nobili Manno e Uguccione Donati.

La nobiltà del suo parentado, la memoria del buon governo che egli avea tenuto nella città, correndo il 1326, le necessità presenti e la opportuna spontaneità del suo aiuto, resero cara ai Fiorentini la venuta di lui; e in prova di buona accoglienza, fu deliberato dai consigli del Popolo e del Comune, che gli fossero regalati tre bei cavalli da guerra [2]. Nello stesso giorno in cui Gualtieri raggiungeva l'oste fiorentina, Malatesta de' Malatesti, che fino dal 27 di marzo aveva posto il campo a Grignano, a sette miglia da Lucca, e vi avea perduto ben quaranta giorni stante la cattiva stagione, mosse nuovamente l'esercito, composto di circa quattromila cavalieri e di molti pedoni, verso la città assediata con l'intendimento di passare il Serchio; ma non potè guadarne che due rami, e pose il campo sul colle di Sanquirico, trattenutovi dalla pioggia; nel qual tempo i nemici sempre più si afforzarono. Il 15 di maggio, il duca di Atene con altri pochi arditamente valicò il fiume e attaccò con buona riuscita i Pisani: se non che, sopravvenuta la notte, Malatesta per troppa circospezione ordinò che si sonasse a raccolta; e pochi giorni appresso, cioè il 19, restauratesi dai nemici le fortificazioni e ricominciata la pioggia, l'esercito nostro fu costretto a tornare al di qua del Serchio. I rettori del comune, con lettera del 22 di maggio [3], ne diedero notizia a Roberto, pregandolo di voler venire in loro soccorso, e di raccomandare i loro interessi allo stesso Gualtieri, affinchè dovessero essergli maggiormente a cuore. Ma n'ebbero una risposta non troppo soddisfacente, nella quale il re gli rimproverava di avere operato senza il suo consiglio e di avere aperto coi Pisani pratiche, che egli riputava perniciose, e li confortava a sperare nel papa, senza fare menzione del duca di Atene [4].

Per le cose sovra esposte è chiaro come il comune fosse venuto a tanto di debolezza, da avere bisogno di un rinnovamento; nè a ciò sarebbero bastati ordinari provvedimenti, conciossiachè il popolo fosse malcontento de' suoi reggitori, non più fidente in Malatesta e nell'esercito, e in fine senza speranze anche da parte del re di Napoli. Non è dunque meraviglia, se tutti gli sguardi fossero volti a Gualtieri, a' cui

[1] Villani G. *Cronica*, XI, 136.
[2] Documento 1.
[3] Documento 2.
[4] Documento 3.

meriti antecedenti si aggiungeva ora quello di avere combattuto con valore nella guerra lucchese. La storia parla di potenti amicizie che egli aveva nella città, di maliziose arti poste in opera da lui e dai suoi fautori: ma qualunque esse fossero, è certo che ebbero principale fondamento nelle urgenti necessità del comune e nella fiducia del popolo; e di queste l'astuto signore seppe fare suo pro. Pertanto, i consigli del Popolo e del Comune, con deliberazioni del 31 maggio e del primo di giugno, lo chiamarono al governo della Repubblica, con dargli titolo e ufficio di conservatore e protettore della città di Firenze e delle sue giurisdizioni, compresevi Arezzo, Pistoia, Lucca e i loro contadi e distretti, dal dì 26 di maggio prossimamente passato fino alla futura pasqua di resurrezione (13 aprile 1343); e insieme anche quello di capitano generale della guerra, da cominciare il primo di agosto, dovendo in quel giorno aver fine l'incarico datone al Malatesti [1]. Ed ecco quali furono i patti di una tale elezione. - Che il duca debba proteggere le città di Firenze, Arezzo, Pistoia e Lucca e i loro distretti, non che le altre terre e castella governate dal comune, conservandone gli uffici e gli ufficiali. Faccia guerra o pace, a piacimento del comune, riservandosi alla deliberazione di lui il conoscerne i modi e la convenienza; e nelle imprese militari osservi quelle regole e goda quei benefizi e privilegi, soliti fermarsi con gli altri capitani generali. Tenga a servizio del comune trecento cavalieri oltramontani con dodici conestabili, e cento pedoni forestieri con quattro capitani, dei quali tutti, e dei loro cavalli e bestie da soma, faccia rassegna agli ufficiali della condotta nei modi consueti. Abbia inoltre presso di sè un giudice, due notari, due suonatori di trombe, un trombetto, e un suonatore di nacchere. Riceva dal comune, di stipendio mensuale, mille cinquecento fiorini d'oro per sè e pe'suoi ufficiali; trenta fiorini, per ciascuno dei conestabili; dieci fiorini, per ciascuno dei cavalieri di corredo, e soli otto fiorini e quindici soldi per gli altri cavalcatori, scemando ad essi la paga in ragione del minor valore dei cavalli; due fiorini per ciascuno dei pedoni, e il doppio ai quattro capitani. Abbia poi giurisdizione sugli stipendiari suoi e su quelli del comune, riservando al Potestà il giudicare quei cittadini o distrettuali dentro dieci miglia da Firenze, i quali avessero lite con alcuno di quei soldati: e parimente possa inquisire i castellani, capitani difensori e custodi delle terre e fortezze del contado, e fare ricerca delle armi che debbono dai cittadini rassegnarsi al comune. Gli è infine vietato di liberare sbanditi, fare estimi o prestanze, aver parte nella elezione degli ufficiali, imporre cavallate vive o morte [2], e immischiarsi nelle assegnazioni di denari del comune a particolari persone, per

[1] Documento 4.

[2] Il testo ha: *Nec etiam possit..... ponere vel imponi facere.... cavalatas vivas vel mortuas, vel equos cavalatarum*. Le cavallate erano un'imposta per

restituzione di debiti. E generalmente s'intenda, che nella esecuzione di questi capitoli siano sempre salvi e riservati i diritti della Signoria.

Certo in questa prima elezione la libertà del comune non venne diminuita; perchè furono cauti i rettori di quello nell'accordare al duca la civile potestà, accettandolo come capitano di ventura, non come nuovo signore. Compiuto appena quell'atto, la Repubblica, con lettera del 2 giugno [1], ne diè notizia a re Roberto che, quantunque le avesse più di una volta rotto fede, veniva da lei riconosciuto come suo naturale protettore; e in questa lettera, volendosi rendere ragione della fiducia che il duca erasi acquistata presso il popolo di Firenze, viene particolarmente segnalato il valore col quale egli aveva combattuto contro i Pisani.

A' 5 di giugno, il duca giurava solennemente nelle mani di Rolando di Giovanni Fantucci, notaio stipulante pel comune, tutti i patti contenuti nella precedente deliberazione, promettendo di osservarli bene e lealmente [2]: bugiarde promesse, perchè non ritennero quell'ambizioso uomo dal romper fede al popolo fiorentino, e dal fare brighe per opprimerne liberamente la libertà.

## Capitolo III.

### *Atti del governo del duca di Atene, dal giugno al settembre 1342.*

Conseguito per tal guisa il governo della città, il duca procurò di conservarsi coll'arte quello che la necessità dei fatti e la spontanea fiducia del popolo avevangli conceduto. E perchè è antico uso degli ambiziosi e dei despoti il dividere a fine di regnare, diedesi a fomentare a suo pro quelle atiche discordie, che lo avevano condotto al potere. Studiò, anzi tutto, quale fosse allora l'animo popolare, quali i lamenti e i desideri, e secondo quelli regolò gli atti del suo governo, intendendo a rimediare i danni della guerra e punire gli uomini che l'avevano così malamente condotta; percuotere i popolani grassi, nei quali risedeva allora l'autorità, e che erano fatti segno alla invidia

cui si obbligavano i cittadini a fornire i cavalli all'esercito del comune: si davano in natura (*equos cavalatarum*), o in denaro. Come si distinsero le *paghe vive* e le *paghe morte*, così crediamo che la stessa distinzione valga per la imposta in denaro delle cavallate, dicendole *vive*, se corrispondevano a un determinato numero di cavalli realmente esistenti nell'esercito; *morte*, se l'imposta era arbitraria.

[1] Documento 5.

[2] Documento 6.

e ai rancori degli altri ordini di cittadini; favorire i grandi e il popolo minuto. In questo egli si adoperò con modi severi e con crudeli giustizie, facendo mozzare il capo a cospicui cittadini, e molti altri condannando in denaro, altri al bando.

Di poche condanne ci danno notizia i cronisti e i documenti che ne avanzano; ma bastano a far giudizio delle altre. Giovanni di Bernardino de' Medici, castellano di Lucca, aveva lasciato fuggire dal castello di Augusta il prigioniero di guerra Tarlato da Pietramala, ribelle e traditore del comune di Firenze. « I più dissono (così il Villani [1]) che « non ne aveva colpa, se non di mala guardia ». Ma il duca procedè contro di lui sopra più gravi incolpazioni, accusandolo di avere fatto fuggire Tarlato maliziosamente, e per denari; di avere rivelato ai Pisani uno strattagemma di guerra di Ghiberto da Fogliano capitano nell'esercito fiorentino [2]; e di avere commesso baratteria nell'amministrare i denari del comune [3]: e per questi fatti, della cui verità non possiamo oggi fare giudizio, gli fece tagliare la testa: la quale pena parve ai più non meritata; mentre videro non molto di poi quel Tarlato ribelle, la cui fuga fu pretesto alla condanna, sedere nei consigli del nuovo signore di Firenze. Non meno crudelmente adoprò contro Rodolfo di Tegghia Pugliesi, che con vari fuorusciti fiorentini aveva tentato di entrare a mano armata in Prato, e di uccidere Bertoldo e Chiolo Guazzalotti signori di quella terra [4]. L' incolpato confessò; e, sebbene pratese, e quindi non soggetto alla giurisdizione di Firenze, ebbe recisa la testa: si disse che il duca aveva per ciò ricevuto moneta dagli stessi Guazzalotti. Fece ancora decapitare Guglielmo Altoviti capitano di Arezzo, che i rettori di codesta città ai primi di giugno avevano remosso dall'ufficio per sospetto di baratteria, e quelli di Firenze consegnatolo poi al duca, perchè ne facesse il sindacato dentro il 15 di luglio [5]. Il Villani [6] crede che fosse questa una vendetta compiutasi a richiesta dei Tarlati, contro i quali avea già l' Altoviti proceduto per ribellione. Naddo di Cenni Rucellai e Rosso de'Ricci, già mandati col Medici a prendere il possesso di Lucca, incolpati essi pure di baratteria, vennero sottoposti a gravissime pene di denaro: perchè niuno fosse risparmiato di quanti ebbero parte nella sciagurata impresa di Lucca.

[1] XII, 2.

[2] Documento 11.

[3] Questo nuovo capo di accusa non si trova nel citato documento 11, che contiene i motivi della inquisizione contro Giovanni, ma in un decreto del duca, del 3 aprile 1343 (documento 289), concernente ai figli di quel condannato.

[4] Documento 12.

[5] Documento 7.

[6] XII, 2.

Noi non diremo che tutte le condanne ducali fossero veramente ingiuste, mancandoci le prove per ben giudicarne; ma, in ogni modo, ci sembrano troppo severe, e alcune per certo furono mosse da personali vendette e da suggestioni altrui, piuttosto che da retto sentimento del pubblico bene. Onde egli « ne fu biasimato dai savi uomini di Fi« renze di crudeltà » [1], e tutti i buoni ne stavano in grande timore. Con tutto ciò, la plebe e i grandi, senza curare i pericoli della patria libertà, si rallegravano di tali condanne: la plebe, perchè fosse in tal modo abbassata la superbia dei suoi rettori e del potente ordine dei popolani grassi; i grandi, per vendetta degli ordinamenti di giustizia già emanati da que'popolani contro di loro. Da ciò procedeva una codarda adulazione verso Gualtieri, non degna di una città libera. Quando egli cavalcava per le vie, era un continuo gridare *Viva il Signore;* e quasi in ogni canto e in ogni porta delle case vedevasi « dipinta l' arma sua per li « cittadini, per avere la sua benivolenza, e chi per paura » [2].

I rettori stessi della Repubblica, che così saviamente avevano procurato di moderare l' autorità del duca nella prima elezione, ora gli davano aiuti per crescere di potenza, avendo in lui riposto ogni speranza della propria salvezza. Appena egli fu accettato agli stipendi del comune, gli anticiparono duemila fiorini d'oro per suo salario, esonerandolo anche dall'obbligo, che s'imponeva a tutti i capitani generali di guerra, di fare dinanzi agli ufficiali a ciò deputati la rassegna dei propri soldati e dei cavalli; e ciò per la ragione che alla guerra di Lucca abbisognavano pronti soccorsi [3]. Poi, a' dì 9 e 11 luglio, fu vinta nei consigli del Popolo e del Comune una nuova deliberazione, per la quale, sotto colore di volere rimediare a certe dubbiezze occorse nella elezione di Gualtieri fatta il 31 maggio, si aggiungeva agli altri uffici da lui tenuti quello di capitano di custodia, cominciando dal 31 di luglio [4]. Per questo nuovo ufficio egli acquistava giurisdizione sugli sbanditi e i condannati e su quelli che facevano congiure contro la integrità dei dominii del comune, senza obbligo di sindacato, salvo il caso di baratteria; cosicchè la sicurezza e la libertà del territorio fiorentino era in suo potere. Gli concessero anche di porre la mano nel denaro del comune, contro il tenore della sua elezione, ma costrettivi dalle grandi spese di quella mal cominciata guerra. Per varie riformagioni del mese di agosto, ebbe licenza di prendere denaro a prestanza fino alla somma di trentamila fiorini d'oro, per pagare i soldati [5]; gli fu dato pieno di-

[1] Villani G., loc. cit.
[2] Lo stesso, XII, 3.
[3] Documenti 8 e 9.
[4] Documento 10.
[5] Documento 13.

ritto di pace e di guerra, purchè operasse di comune accordo coll'ufficio dei Priori e Gonfaloniere di giustizia [1]; aggiuntagli poi facoltà, sotto la stessa condizione, d'imporre nuove gravezze, di vendere le antiche, di sospendere le assegnazioni fatte ai cittadini sulle medesime, dando però loro il dovuto compenso; e tutte queste entrate convertire nel pagamento degli stipendiari [2]. In fine, perchè avesse anche maggiore larghezza e facoltà nell' adempiere al suo ufficio per tanti modi accresciuto, fu, a' dì 17 d' agosto, deliberato, che dovesse tenere un vicario, che in nome di lui esercitasse mero e misto impero [3].

Tutte queste concessioni, nella mente dei rettori del comune, erano considerate come semplici onoranze e provvedimenti di necessità, richiesti dal pubblico bene; nè con ciò intendevasi di mutare nè ampliare la forma della prima elezione [4]; chè, al contrario, la libertà del comune doveva essere salva, come essi avevano apertamente dichiarato [5]. Il duca però seppe astutamente giovarsi di questa loro buona fede, procurando anche, per aver favore da tutte le parti, di guadagnarsi alcuni fra i più cospicui cittadini e i principali capi del popolo; siccome aveva già tra gli ufficiali stessi della Repubblica due confidenti e solerti complici in Guglielmo di Assisi capitano del popolo e in Meliaduso d' Ascoli potestà [6].

## Capitolo IV.

### *Balìa a vita concessa al duca di Atene.*

Come Gualtieri si vide pienamente sicuro, per la debolezza dei rettori del comune, del favore della moltitudine e dell' aiuto dei suoi fedeli, chiese arditamente al supremo magistrato della città, che gli dovesse concedere un' assoluta balìa. E qui è bello il vedere, come in tanta abiezione dei cittadini, e in cospetto della prepotenza del duca, osassero i Priori e il Gonfaloniere nobilmente opporsi all'ingiusta usur-

[1] Documento 14.

[2] Documento 15.

[3] Documento 16.

[4] Si veda a questo proposito il doc. 373, ove è questo passo: *Et deinde eiusdem ducis officium in pluribus casibus expedientibus augmentare decrevimus, semper sub forma et onere Conservationis et Defensionis predicte.*

[5] Documento 15, sulla fine.

[6] Documento 394. Ivi è detto: *Dum ipse* (Meliaduso) *fuit potestas noster, et de quo summam confidentiam pro nostris honoribus tenebamus, nos proditorie summixit dire tirampnidi ducis Athenarum.*

pazione; mantenendo alto l'onore di quella città, che non aveva mai piegato il collo a imperatori nè a re, e aveva fondato la sua grandezza sulle libertà popolari [1]. Ma il duca, che aveva in mano la forza, non tenne conto del diritto; e volendo vincere coll'aiuto della popolare violenza, « la vigilia di Nostra Donna, fece ire uno bando per la città, che « volea fare parlamento la mattina vegnente in sulla piazza di santa « Croce, per bene del comune » [2]. La Signoria allora, quasi sopraffatta da tanta audacia, fu costretta, per minor male, a venire agli accordi; e dopo molto discutere, furono fermati i seguenti patti, che noi riferiamo dalle istorie di Giovanni Villani [3]: « Che il comune di Firenze « gli darebbe la signoria della città e del contado per uno anno, oltre « al tempo che egli l'aveva, con quella giurisdizione e patti e gaggi, « ch' ebbe messer Carlo duca di Calabria gli anni di Cristo 1326. E que- « sto accordo si fermò per vallati e pubblici istrumenti e carte per « più notai dall' una parte e dall' altra, e saramentò in sul messale che « conserverebbe in sua libertà il popolo e l'ufficio dei Priori e gli or- « dini di giustizia, riducendosi il detto ordinato parlamento la mattina « in sulla piazza dei Priori per osservare i patti sopradetti [4] ».

Così dunque, a' dì 8 di settembre, fu adunato in quella piazza generale parlamento. Molto popolo accorse al solenne atto, e abbondavano in specie i minuti artefici già dal duca guadagnati coi benefizi e odiatori del popolo grasso. E perchè il suffragio di quella moltitudine rispondesse più sicuramente ai suoi desiderii, Gualtieri aveva posto in arme intorno a centoventi cavalieri e trecento fanti. I grandi, che avevano tanto maneggiato per sottomettere la libertà del comune, furono in quel giorno parte principale degli avvenimenti. A cavallo ed in gran pompa, essendo primo tra essi messer Giovanni della Tosa, accompagnarono il duca dal convento di Santa Croce, luogo di sua abitazione, alla piazza dei Priori. Deboli, ma pure integerrimi sostenitori di libertà, si assisero insieme con lui sulla ringhiera i Priori e i Collegi: e Francesco Rustichelli, uno dei priori, senza curare le minacce dei grandi e della plebe, nè la moltitudine degli armati, lesse e propose al parlamento l'accordo già prestabilito col duca. Ma ben tosto la sua voce fu

[1] Erano in quel tempo Priori, Corsino di Mozzo Corsini, messer Francesco di messer Giovanni Rustichelli, Bartolommeo di Guccio Siminetti, Paolo di Neri Bordoni, Braccino di Pietro Duranti e Zatto di Gaddo Passavanti; e Gonfaloniere di giustizia, Grazia Guittomanni.

[2] Villani G. *Cronica*, XII, 3.

[3] Lo stesso, loc. cit.

[4] Di questo accordo non restano documenti originali, ma se ne parla nelle lettere scritte dal comune dopo la cacciata del duca. È da vedersi specialmente su questo fatto il documento 373.

ricoperta dagli schiamazzi dei minuti artefici, delle genti d'arme e di alcuni magnati, che tutti proclamarono Gualtieri signore a vita. Allora da Guglielmo di Assisi, capitano del popolo, fu letta la nuova proposta conforme al volere di quel tumultuoso plebiscito, così formulata [1]. — Sembrando insufficiente al governo e alle pubbliche necessità del comune l'ufficio, già concesso al duca, di conservatore e di capitano, gli viene data piena balìa sopra le città di Firenze, Arezzo e Pistoia e sui loro contadi e distretti, e su tutte le terre governate dal comune, colle medesime condizioni poste a Carlo duca di Calabria; ma senz'obbligarvelo, se non in quanto gli piacesse, la quale balìa duri *toto tempore quo vivet idem dominus Gualterius dux, quem diu vivere facere dignetur omnipotens Dominus Deus noster.* — Pochi patti gli vennero imposti, e piuttosto che una diminuzione, importano una nuova dichiarazione dei pieni poteri conferitigli: cioè, di far guerre e paci, e mantenere le rendite del comune. Quando fu posta a partito questa deliberazione, che condannava la patria alla servitù, il parlamento fu unanime nell'approvarla con alte acclamazioni [2], e costituì sindaci i banditori del comune, Bono di Vanni, Domenico di Pasquino e Sandro di Corso, a notificarla all'eletto: il che essi fecero nel giorno medesimo [3]. Il palagio della Signoria fu allora aperto al duca per la violenza dei grandi e per tradimento di Ranieri da Sangimignano, capitano dei fanti dei Priori, che doveva custodirlo: strappato dalla torre il gonfalone del popolo; e su quel maestoso edifizio si vide per la prima volta sventolare la straniera insegna del duca.

La elezione di lui poi fu poi confermata nei giorni 10 e 11 nei consigli del Capitano e del Potestà, nonostante la discordanza nel primo di sette voti contro centonovantadue, e nel secondo, di sessantadue contro centocinquantotto [4]: e a' dì 11 di settembre fu con solennità maggiore rinnovata la presentazione al duca della conferitagli balìa; essendo a ciò deputati del consiglio del Potestà Spinello da Mosciano e Benedetto Gherardi, gonfalonieri di compagnie, e ser Gilio di ser Guido da Empoli notaro dei Priori. I quali lo pregarono, che per amore del popolo fiorentino si degnasse di accettare il dominio e la balìa da quello concessagli: al che il duca, invocati prima Dio, la Vergine e i Santi, rispose di accettarla umilmente, benignamente e devotamente [5].

[1] Documento 17.

[2] Documento 17: *Qui astantes una voce gridaverunt, quod idem dux sit et esse debeat liber et generalis dominus.*

[3] Documento 18.

[4] Documenti 19, 20.

[5] Documento 21.

Dopo Firenze, ottenne facilmente la sottomissione delle città e terre già governate dal comune, e più tardi anche di altre che prima non erano in quella giurisdizione. E questo conseguì non tanto per male arti [1] (di che lo accusano le lettere della Signoria scritte dopo la sua cacciata) quanto pel rispetto che avevano della sua nuova potenza i piccoli comuni toscani, ai quali parve più utile essergli soggetti che emuli. E qui, senza esporre con troppo minuto racconto tutti gli atti di sottomissione di quei comuni al duca di Atene [2], darò piuttosto una generale notizia delle forme che in quelle deliberazioni furono tenute.

Le città che aveano giurisdizione sopra una provincia, come Arezzo, Pistoia e Volterra, adunavano generale parlamento, e per deliberazione di questo sottomettevansi al duca, intendendo ciò fare non solo a nome proprio, ma di tutte le terre comprese nel loro contado e distretto: e questo è notato esplicitamente nelle loro provvisioni. Le terre poi e le castella comprese nella giurisdizione di quelle città, radunavano anch'esse i loro minori parlamenti e i loro consigli, nei quali si costituivano uno o più sindaci a ratificare la deliberazione del parlamento generale, e a fare speciale atto di sottomissione al vicario di esso duca sedente nel capoluogo. Nella città di Arezzo la elezione di Gualtieri fu deliberata con acclamazioni straordinarie [3], e in quel distretto abbondano più che altrove le ratifiche e sottomissioni delle piccole terre e castella, per essere queste in mano di nobili, che trovarono favore presso il duca, e forse anche per essere rimasta odiosa in quel comune la memoria del mal governo di Guglielmo Altoviti. Nelle terre della Versilia e della Garfagnana, avanti la loro sottomissione, Gualtieri inviò come suo ambasciatore e commissario Tommaso Corsini fiorentino, dottore di leggi [4], con piena balìa di riformarle; e stabilì nei capiluoghi di quelle province, due vicari; i quali tutti così bene si adoprarono pel duca, che la elezione di lui fu da quei parlamenti, come altrove, deliberata e approvata, con quasi unanime consentimento: poi fu prestato, così in Pietrasanta come in Barga, il giuramento di fedeltà dagli intervenuti al parlamento e dai pubblici ufficiali; data al Corsini, ricevente in nome del duca, a corporale tenuta di quelle terre e delle loro rôcche; e infine dallo stesso commissario, fatta la conferma degli antichi ufficiali o la

[1] *Malis infidis, et subdolis artibus.* Documento 323.

[2] Il regesto di questi atti, nel loro ordine cronologico, potrà riscontrarsi nell'Appendice.

[3] Documento 24. *Et sic per omnes et singulos adstantes in dicto Parlamento, alta voce et triumphaliter gridantes, nemine discordante: Ita fiat et ita fiat. et vivat dominus noster Gualterius dux Athenarum, et sit dominus noster; exilitit (proposita) per omnia confirmata.*

[4] Documento 323.

elezione di nuovi, e deputati alcuni cittadini, col titolo di statutari, a riformare le leggi [1]. Cadde sotto il dominio del duca la città di Volterra, tra le ultime; la quale fino dal dì 8 di settembre 1342, per violenza e tradimento, era venuta in balìa d'Ottaviano dei Belforti. Costui, volendo accrescere la propria autorità col favore di Gualtieri, adunò il 25 dicembre i consigli della città, i quali, secondo la proposta, elessero il duca a generale signore di Volterra e del suo distretto [2]: con tutto ciò, « messere Ottaviano remase pure lo maggiore de la dicta cità » [3], com'era suo intendimento.

Oltre ai comuni, fecero anche atto di sottomissione, per mezzo di loro sindaci, varie famiglie di magnati posseditori di feudi nel contado; come furono i signori di Pietramala, i Pazzi del Valdarno e gli Ubertini di Gaville; dei quali soli ci restano documenti [4].

## Capitolo V.

### *Relazioni politiche esterne del duca dopo la sua elezione.*

Mentre i comuni e i signori di Toscana venivano così volenterosi a darsi in balìa al duca di Atene, questi, per afforzare sempre più il suo dominio con nuove amistà, poneva ogni cura in fare alleanza colle repubbliche e le signorie più potenti, e guadagnare alla propria causa non solo gli amici, ma eziandio gli antichi nemici del comune fiorentino.

E prima di ogni altra cosa si affrettò a far pace coi Pisani, che già fino dal 6 luglio del 1342 si erano per capitolazione impadroniti di Lucca. A ciò lo consigliava non solo la conosciuta utilità di avere amico quel popolo, forte per potenza marittima e militare, ma ben anco il pessimo stato dell' entrate del comune, così peggiorate dopo la guerra di Lucca per cattiva amministrazione e per enormi dispendi. Le *Storie Pistolesi* raccontano, che prima di conchiudere pubblicamente il trattato, il duca tenne segreti accordi col giovine conte Ranieri Novello signore di Pisa, e con Tinuccio della Rocca suo tutore, e adunò poi in Firenze un grande parlamento di magnati e di popolani per confermare quei patti; ma di ciò non fanno cenno altre cronache, nè i documenti a noi noti. Dai quali invece ricavasi, che le pratiche della pace furono tenute ad un tempo col comune di Pisa e con quello di Lucca;

[1] Documenti 60, 71-76.

[2] Documento 205.

[3] Cronaca del Graziani nell'*Archivio Storico Italiano*, I Serie, tom. XVI, P. I, pag 125.

[4] Documenti 40, 42, 207.

essendo sindaci per questo ser Niccola di Birro e ser Arrigo da Melano lucchesi [1], e per quello, ser Leopardo di Bene da Calci cancelliere [2]: il duca, dal suo canto, vi mandò Giovanni di Assisi, suo giudice collaterale. Il 9 di ottobre 1342 nella chiesa o cappella del palazzo degli Anziani in Pisa fu fermata la pace, da durare cinque anni; e questi ne furono i patti principali [3]. — Che il duca tenesse in Lucca un potestà con mero e misto impero e con salario di milledugento fiorini d'oro per ogni semestre, rimanendo la custodia di quella città e delle sue fortezze e terre ai Pisani: che il comune di Pisa rilasciasse al duca e al comune di Firenze il castello di Laterina e qualunque altra terra tenesse nel contado di Arezzo: che i due comuni di Pisa e di Lucca fossero obbligati di dare al duca sessantamila fiorini d'oro e più fino a centomila, secondo che piacesse al duca Gualtieri e a Tinuccio, da pagarsi dentro quindici anni per rate annue eguali, il giorno di San Giovambatista, purchè Lucca in quei quindici anni restasse in soggezione dei Pisani; e che da ambe le parti fossero restituiti in patria gli sbanditi guelfi di Pisa e i ghibellini di Firenze. Si aggiungono a questi altri patti di minore importanza pel nostro soggetto, i quali possono riscontrarsi nelle Storie dell'Ammirato [4]. — Il 13 di ottobre, fu questa pace ratificata in Firenze dal duca e dai sopraddetti sindaci di Lucca e di Pisa [5], e nello stesso o nel seguente giorno pubblicata. La ratificarono poi molti nobili del contado, ribanditi; come i da Pietramala, i Pazzi del Valdarno, Galeotto del fu Guglielmo conte di Modigliana, Piero conte di Romena, e Francesco e Giovanni figli del conte Bandino da Modigliana [6].

Che questa pace recasse un qualche benefizio al comune fiorentino, non crediamo che possa mettersi in dubbio; poichè e' fu per questo modo liberato dalla paura di un potente nemico e dalle strettezze di una sciaguratissima guerra. Ma meglio giovò ai fini del duca, non potendo egli riordinare lo stato interno, se prima non erano quiete le cose di fuori. Con questo stesso intendimento il 6 marzo 1343 convenne coi due comuni di Pisa e di Lucca in alcuni capitoli di lega: stipulando per esso Pino di Giovanni Rossi cavaliere, Tommaso Corsini giureconsulto e Paolo di Neri Bordoni: e per i due comuni, Francesco Tegrimi e Cellino da Colle, sindaci pisani, e Tolomeo di Bonaccorso e ser Pietro

[1] Documento 29.
[2] Documento 33.
[3] Documento 34.
[4] Libro IX, pag. 460.
[5] Documento 34, citato sopra.
[6] Documenti 40, 41, 42. È singolare la varietà di date e di narrazioni, che trovasi nelle storie, circa a questa pace del duca coi Pisani. Quello che meglio concorda coi documenti è il racconto fattone dall'Ammirato.

di Gallo, sindaci lucchesi. Le condizioni della lega furono le seguenti. — I collegati somministrassero una taglia di duemila cavalli contro qualunque nemico in Toscana; dovendo il duca fornirne mille dugento; e i due comuni, ottocento. Le due parti si aiutassero scambievolmente nei pericoli di guerra ponendosi in campo dal duca quattrocento cinquanta cavalli, e dai due comuni trecento. Quegli poi dovesse somministrare alla taglia secento pavesari; questi, quattrocento balestrieri. Nessuno dei confederati, senza il consenso degli altri, potesse far lega con alcuna signoria o comune: quella delle due parti che contraffacesse ad alcuno dei sopraddetti capitoli, fosse tenuta a pagare all'altra parte diecimila marche d'argento [1]. — Non piacque questa lega ai Toscani guelfi, e specialmente ai Fiorentini; anzi parve loro poco onorevole al comune, perchè, come nota argutamente il Villani, « non era piacevole « mischiato nè buona compagnia [2] ».

Al re di Francia e di Napoli il duca mandò, appena eletto, onorevoli ambascerie; nè è a dubitarsi che da loro gli venissero favori, stante la consanguineità, e l'alto grado che aveva occupato nei loro regni; e sebbene di ciò non ci restino documenti, bastano a farne fede le lunghe querele che mossero quei re ai Fiorentini dopo la cacciata di Gualtieri. Sembra però che non ponessero grande fiducia nella durata di questa sua dominazione. Narrasi infatti, che Filippo VI re di Francia, nel ricevere notizia della elezione di Gualtieri, dicesse ai suoi baroni: *Albergé il est le pelerin, mais il y a mauvais ostel* [3]. Si afferma ancora, che avendo quel re domandato all'ambasciatore fiorentino, quali novità avesse fatto il duca in Firenze, e quegli avendogli risposto che aveva edificato nuove torri e nuove porte; il re lo pregasse di dire a Gualtieri, che si studiasse di essere signore degli animi, non delle torri [4]. Roberto di Napoli gli scrisse una nobilissima lettera ai 19 settembre 1342; dove lo invitava a considerare che non i suoi meriti, ma le discordie dei Fiorentini lo avevano fatto signore della Repubblica: per il che lo consigliava a tenersi amico il popolo che prima reggeva, e a governarlo liberalmente; a rimettere i priori nel palagio, edificato per loro stanza, contentandosi di abitare il palagio del Potestà, dove già dimorò il Duca di Calabria. « E se questo non farai (così concludeva), non ci pare che « tuo stato si possa sostenere innanzi per ispazio di molto tempo » [5].

[1] Documento 272.

[2] XII, 8.

[3] Villani G., *Cronica*, XII, 3.

[4] Vedi il cap. XII dei *Fragmenta historiae Romanae*, citati nel Proemio.

[5] Questa lettera è riferita da Giovanni Villani nella sua *Cronica*, XII, 4: dal Rinuccini nei suoi *Ricordi*, e trovasi pure menzionata nella Storia di Marchionne di Coppo Stefani, alla rubr. 558 del lib. VIII. Il testo del Villani e quello del Rinuc-

Ebbe ancora il duca grande favore da papa Clemente VI, di nazione francese e nelle cose di stato aderente a quella reale dinastia. Il quale, informato della elezione di lui fatta dai Fiorentini, congratulossi con essi per via di lettera (13 gennaio 1343), perchè, quietate le loro antiche discordie, si fossero posti sotto la prudente e valorosa signoria del duca, per favore del quale goderebbero, siccome affermava, i benefizi della pace, della sicurezza e della giustizia [1]. Nè a ciò solo si rimase la propensione del papa per Gualtieri, ma lo raccomandò ben anco a quelli che egli teneva per amici: e infatti nello stesso giorno ne scrisse ai Perugini, promettendo anche a questi con magnifiche parole pace e prosperità dalla dominazione di siffatto signore.

A Gualtieri importava non poco di continuare col comune di Perugia in quell'amicizia, che avevano già con esso i Fiorentini, temendo non se ne allontanasse per sospetto della sua tirannia. Ottenuta pertanto la commendatizia del papa, egli stesso la trasmise, con amorevole lettera, data il 3 di febbraio [2], ai rettori di quel comune. Offerse poi lega ai medesimi, come l'aveva conchiusa coi Pisani e coi Lucchesi: ma il comune di Perugia (se pur vuolsi credere a un'ambasceria mandata da questo a Firenze l'11 agosto 1343) [3] non sembra che accettasse di buon grado quelle profferte, anzi rifiutò la lega, dicendo che aveva già compagnia coi suoi fratelli Fiorentini, dalla quale non intendeva staccarsi, nè farvi novità. Nè di ciò contenti i Perugini, si collegarono invece coi Senesi, per impedire che la tirannide del duca si distendesse ad altre parti di Toscana, e affinchè il popolo di Firenze ripigliasse vigore a ricuperare la sua libertà.

Di pratiche avute dal duca col comune di Siena conosciamo un solo documento [4], che è una provvisione del consiglio generale di quella città, il quale, compiacendo ad una richiesta di esso duca, ordina la liberazione di certi fuorusciti fiorentini. Ma nelle cronache si narra come Gualtieri volgesse il desiderio ad occupare la signoria di Siena, e ab-

cini offrono non poche varianti; ma il primo ci sembra essere più compiuto. Quantunque non se ne trovi l'originale o qualche apografo nei nostri archivi, non possiamo peraltro asserire che sia falsa; ravvisando in essa il costume di Roberto molto propenso a dare consigli e sfoggiare precetti morali; e sembrandoci anche corrispondente alle raccomandazioni più volte fatte dai Fiorentini a quel re, affinchè scrivesse a Gualtieri, e gl'inculcasse di fare il bene e l'onore del comune. (Vedi i documenti 2 e 5.)

[1] Documento 232.

[2] Questa e la succitata lettera del papa, tratte dagli Archivi Perugini, sono stampate nell' *Archivio Storico Italiano*, Serie I, tom. XVI, P. I, pag. 352-53.

[3] Documento 324.

[4] Documento 309.

battere l'officio dei Nove: onde ben s' intende come quel comune dovesse essergli avverso, e fosse poi il primo (come vedremo a suo luogo) ad aiutare Firenze nel cacciarlo.

La scarsezza dei documenti ci impedisce di dare più larghe notizie sulle relazioni del duca con le altre signorie e coi liberi comuni; ma, pei fatti sopra esposti, ci sembra di potere affermare che alla dominazione di Gualtieri si assoggettarono solo quelle città o terre, che già da molto tempo erano devote alla Repubblica fiorentina, o che non avevano forze da conservare la propria libertà, o che vi erano costrette dai loro dominatori. Quei comuni però, che non vi si erano sottomessi, vivevano in continuo sospetto, e se apparentemente se gli mostravano amici, per non eccitarne la vendetta, in segreto preparavano la sua rovina: perocchè quantunque e' lo sapessero guelfo e difensore della parte guelfa, pure, per la troppo cruda severità del suo governo, lo temevano pernicioso a quella parte medesima, che aveva il suo principale sostegno nelle libertà popolari. Al contrario, dalle potenti signorie, a cui non piacevano quelle libertà, ebbe favore.

## Capitolo VI.

### *Ordinamento del governo ducale.*

Fatto sicuro dei pericoli esterni, il duca provvide all' interno reggimento. Le istituzioni repubblicane non gli piacquero, perchè mettevano l'autorità in mano di troppi, e al popolo lasciavano pieno arbitrio di giudicare le leggi dello stato e i suoi rettori. Laonde, arrogatosi il titolo di signore generale di Firenze e delle sue giurisdizioni, intese per ogni maniera a riunire nelle sue mani tutto il potere.

Intorno a sè costituì un consiglio di savi, quasi tutti forestieri, tra i quali erano i vescovi di Arezzo, di Pistoia, di Volterra e di Assisi, messer Tarlato da Pietramala, messer Ottaviano de' Belforti. Un solo fiorentino era compreso in quel consiglio, e questi fu Cerrettieri Visdomini, uomo di vita perversa e interamente venduto al duca, che di scudiere lo aveva indegnamente innalzato agli onori della cavalleria. Insieme con questi consiglieri il duca faceva i provvedimenti spettanti al governo generale dello stato, ed anche esaminava e giudicava quelle istanze di compagnie o di particolari cittadini, che per lo avanti si presentavano ai consigli del Popolo e del Comune. In presenza pure di quei savi spediva i decreti, i quali erano forse talvolta contrassegnati da loro, quantunque ciò non appaia dal registro di quegli atti.

Costituì poi in Firenze quattro giudici, che furono Oddone da Cortona, Ugolino di Assisi, Corrado d'Ascoli e Domenico di Alessandria

collaterale del potestà, commettendo ai medesimi l'ufficio di conoscere, in nome di lui, e senz'altro appello, le decisioni date da altri giudici, e dalle quali era fatto richiamo al duca stesso: pronunziandone sentenza sommariamente e senza solennità di pubblico giudizio. Per questo il Villani li chiama *giudici delle sommaie;* ma nei decreti del duca sono appellati *iudices audientie* [1]. Abitavano da prima nelle case dei Villani da San Procolo, e poi gli furono fatti costruire da Gualtieri appositi edifizi, perchè vi tenessero corte [2].

A'3 marzo 1343, volendo costituire con inusata magnificenza la sua cancelleria, il duca decretò, che Giovanni vescovo di Lecce, suo cancelliere [3], dovesse tenere in custodia il sigillo ducale, e con questo suggellare i decreti, ricevendone dalle persone, cui si riferivano, una retribuzione maggiore o minore, secondo che trattavasi di affari di grazia o di giustizia. Doveva inoltre il cancelliere consultare collegialmente coi savi, circa le istanze spettanti a provvedimenti di giustizia; rimettendo allo stesso duca quelle, nelle quali si chiedeva alcuna grazia [4]. Da questa cancelleria i decreti si pubblicavano con solennità maggiore che non convenisse alla dignità di Gualtieri; e a tanto giunse la costui superbia, da fare aggiungere talora in essi, alla data di Cristo, gli anni del suo dominio, come se egli fosse in Firenze legittimo signore, o si credesse di fondarvi una stirpe di re.

Al governo speciale della città e delle altre terre soggette provvide il duca nel modo seguente. In ogni capoluogo di provincia aveva posto un vicario, che vi rappresentava la sua autorità e vi amministrava giustizia in suo nome, e doveva giurare, appena entrato in ufficio, di esercitarlo per sola esaltazione della ducale signoria [5]. Ad esso obbedivano tutti i comuni soggetti a quel capoluogo e governati dalle medesime leggi: così ebbero vicari Firenze, Arezzo, Volterra, Pistoia, Barga, Colle, Pietrasanta. I vicari avevano potestà di eleggere gli ufficiali, di proporre le leggi nei consigli [6], di giudicare nel civile e nel criminale [7], ed anche di fare cambiamenti negli statuti, in modo però da non diminuire punto l'autorità del duca, e salvo il ricorso al

[1] Il Villani dice che erano tre, non contandovi forse Domenico collaterale del potestà, ma il loro numero ci è chiarito nel documento 228, e i loro nomi si trovano tutti insieme nel documento 262.

[2] Documento 228.

[3] Inesattamente il Villani dice che « suo cancelliere era Francesco il Vescovo « d'Asciesi, fratello del conservatore ». (XII, 8.)

[4] Documento 268.

[5] Documento 304.

[6] Documento 238.

[7] Documento 302.

medesimo dalle loro decisioni [1], e finalmente di fare ai tesorieri le bollette per le spese occorrenti ai vari comuni [2]. Talora riunivano anche l'ufficio di capitani del popolo, come fu in Barga, e sarà stato ancora in altri luoghi [3].

Vicario in Firenze fu Baglione de' Baglioni da Perugia, che tenne insieme l'ufficio di potestà, quando Meliaduso d'Ascoli fu mandato a governare la città di Pistoia. Anche Guglielmo di Assisi, già capitano del popolo, si trova in alcuni documenti nominato vicario generale del duca [4]; ma più generalmente, nei decreti di questo e nelle cronache, conservatore o mantenitore di libertà: qualunque di questi due titoli fosse quello che più veramente gli conveniva, è certo che fu maggiore del Baglioni, e che, dopo il duca, fu il primo fra quelli che reggevano.

In Volterra l'ufficio di vicario, che nelle altre terre rappresentava la suprema autorità, fu sottoposto a quello del capitano di custodia, a cui il duca aveva nominato Ottaviano de' Belforti in premio di avergli sottoposta quella città. Questi ebbe aggiunti due compagni, due notari, otto donzelli, venticinque famigli retti da un conestabile, e quattro ragazzi [5]: e gli fu data facoltà di lasciare morendo nel suo ufficio un suo fratello, e nei casi di assenza, sostituirvi cui volesse. Il salario assegnatogli fu di duemila fiorini d'oro, da pagarsegli in rate mensuali, con l'aggiunta di altri mille cinquecento fiorini da dividersi tra i suoi figli, fintantochè questi pure non fossero a provvisione del duca [6].

Per siffatto ordinamento di uffici venne diminuita d'assai e quasi annientata l'autorità dei Signori e dei Collegi, come ci attestano le storie, ed anche la mancanza negli archivi di atti da loro emanati in questo tempo. Scaddero pure i consigli del Popolo e del Comune: dei quali ci restano deliberazioni fino al 10 di Ottobre 1342, concernenti alcune a vendite di gabelle, e le più a fallimenti di compagnie mercantili. Poi non se ne ha più menzione: chè il duca volle intrudere la sua autorità perfino nei fallimenti, cosicchè, dove per lo avanti si approvavano nei consigli gli ufficiali designati dai creditori, esso volle aggiungere ai medesimi un camarlingo od un giudice, che a nome di lui ne regolasse l'amministrazione, e senza il quale le decisioni degli

[1] Documento 271.
[2] Documenti 238. 243, 286.
[3] Documenti 71, 304.
[4] Documento 37.
[5] I *domicelli* erano famigliari di condizione più onorevole, i *famuli*, berrovieri, e i *ragazzi* si adoperavano nei servizi di fatica.
[6] Documento 238.

altri ufficiali fossero di niun valore [1]. Non si ha memoria certa che convocasse mai il popolo di Firenze a parlamento, restando senza conferma di documenti quello, che le *Storie Pistolesi* narrano fosse adunato, per fermare la pace coi Pisani. Il Villani poi dice [2]: « Coi cittadini aveva di « rado consiglio, e poco gli prezzava e meno gli serviva, ristrignendosi « solo al consiglio di messer Baglione e del conservatore e di messere « Cerrettieri Visdomini, uomini corrotti in ogni vizio, a sua maniera ». Tuttavia i consigli e i parlamenti perdurarono nelle altre terre del dominio; ma quelli che erano eletti ad avervi parte dovevano giurare di mantenere sempre la sua signoria, e di non far mai consiglio per la più piccola diminuzione di quella [3]. Che balìa fosse loro rimasta, può argomentarsi da quella concessa al parlamento di Volterra, il solo che si trovi rammentato nei decreti del duca. I cento consiglieri di Volterra, grandi e popolani, dovevano essere eletti dal vicario per sei mesi; parimente dal vicario, e non da altri, dovevano essere proposte le leggi, per la cui approvazione bastavano due terzi di voti, quando non fossero contrarie ai diritti del duca. Chi poi avesse osato dare consigli contro il medesimo, soggiaceva alla pena capitale [4].

Solo l' ufficio dei potestà, per quanto sembra dal modo della loro elezione, si conservò indipendente dal duca, rimanendo sotto l' autorità dei Priori e del Gonfaloniere di giustizia. Si trova infatti nei documenti, che un Cipolla di Lapo, entrando podestà di Montopoli, dichiarò di esservi venuto per lettera della Signoria di Firenze [5]; e Ruggero Tornaquinci, chiamato precedentemente alla stessa potesteria [6], e un tale Neri di Cipriano, eletto a quella di Castelfranco [7], dichiararono di assumere quell' ufficio in nome del comune, senza fare menzione del duca. Quando però all' ufficio di potestà era congiunto quello di castellano, la elezione di quell' ufficiale veniva da Gualtieri, e l' eletto prestava a lui, nelle determinate forme, il suo giuramento [8]. Oltre poi ai potestà ordinari, il duca ne creò sei straordinari scelti dalle case dei grandi ribelli da lui restituiti in patria, dando loro piena balìa sopra il contado [9].

[1] Documenti 70, 287, 288.
[2] XII, 8.
[3] Documenti 60, 71, 72.
[4] Documento 238.
[5] Arch. Dipl. Fior., provenienza dell' Archivio Generale; carta del 16 maggio 1343.
[6] Ibidem, stessa provenienza; 11 novembre 1342.
[7] Ibidem, provenienza delle Riformagioni; 6 gennaio 1342.
[8] Documento 77.
[9] Villani G., *Cronica*, XII, 8.

## Capitolo VII.

### *Amministrazione del pubblico denaro.*

Nel regolare le entrate del comune, il duca osservò lo stesso modo, che aveva tenuto nel riformare il governo, adoprandosi cioè a ridurre nelle sue mani tutto il denaro, e ad impedire che da parte del popolo gli venisse mosso sindacato o lagnanza sull' uso che gli paresse di farne. Per tal guisa, con decreto del 16 ottobre 1342 [1], dette nuovo ordinamento alla camera del comune. Stabilì che in quella stessero due camarlinghi o tesorieri, i quali furono Aldighiero di ser Gherardo e frate Andrea di Giovanni del monastero di Settimo. Dovevano essi custodire in un'apposita cassetta a doppio serrame il denaro; non pagare alcuna somma, se non mediante una bolletta del duca, ritenendo sopra ogni pagamento dodici denari per lira, e sui salari, due soldi; e al duca medesimo render conto una volta al mese, o quante più a lui piacesse. Erano assistiti da due ragionieri, da due notari registratori dell'entrata e dell'uscita, e da due famigli per il servizio della camera, i quali tutti dovevano essere fedeli del duca e guelfi, e, entrando in quegli uffici, prestargli giuramento. Uno dei notari della camera fu ser Arrigo Fei, che, come dice il Villani, « sapeva trovar modo di avere denari, onde che si venissero », e per lo cui mezzo il duca creò « nuove ed isformate gabelle [2] ». Queste notizie si trovano confermate nei documenti, dai quali ricavasi che Gualtieri lo aveva deputato a riscuotere le rendite delle gabelle [3]; e alcuna volta gli commetteva anche il giudicare di istanze o questioni sulle gabelle medesime [4]. L'altro notaro fu Piero di Vagnolo d'Assisi, per la cui mano è scritto il libro delle riscossioni. Volle poi il duca che tutte le rendite dello stato venissero direttamente a far capo nel suo erario, togliendo di mezzo i troppi ufficiali, già deputati dal comune a riscuoterle; e a tal fine, per decreto del 24 di novembre, ordinò che ogni

[1] Documento 38.

[2] Curiosa a leggersi è la notizia che ne danno i *Fragmenta historiae Romanae*, citati nel Proemio. « Questo sere Herrigo era sopra la gabella, et era « tanto sottile spirito in trovare moneta, che donne esso traieva lo florino. ai- « tri non poteva traiere lo veto de lo miglio. Tuto die divisava gabelle: mai « non bedesti sì diabolico spirito. Più era quesso sottile ne le gabelle, che non « fo Aristotele ne la filosofia ».

[3] Documento 67.

[4] Documenti 250, 259.

pagamento dovesse farsi al solo Aldighiero, uno dei tesorieri, e non ad altri, a pena di nullità [1].

Lo stesso modo che tennesi nella tesoreria fiorentina fu osservato nel riordinare quelle di Volterra e di Arezzo. Il decreto che risguarda la prima è del 26 gennaio 1343 [2]. In virtù di questo tutte le rendite del comune di Volterra dovevano pervenire al tesoriere della camera, e da lui essere amministrate; ordinando però che e' non potesse ricevere denaro senza la presenza di un religioso eletto dal vicario ducale, nè potesse spenderne, senza precedente bolletta munita dei sigilli dello stesso vicario, del capitano di custodia e dei sei buonuomini. Poi, nel febbraio, il duca, sempre inteso a far cessare la moltiplicità degli esattori, inviò in Volterra come ambasciatori Francesco di Bernardo d'Ascoli e Ugo Lotteringhi di Firenze, i quali cassarono tutti gli ufficiali delle gabelle e i custodi delle porte, creando ufficiale generale a riscuotere quelle entrate ser Giovacchino di Giovanni da Pistoia [3]. La tesoreria di Arezzo fu riordinata con decreto del 31 marzo [4], consimile al precedente, se non che vi si aggiunse l'obbligo al tesoriere di render conto al duca ogni due mesi dell'entrata e dell'uscita: condizione omessa, forse per inavvertenza, nell'altro decreto.

Per tali ordinamenti, che certo furono estesi anche alle minori tesorerie, quantunque non ne rimanga memoria, Gualtieri aveva piena notizia di tutte le entrate che si riscuotevano nelle terre di sua giurisdizione; e ne traeva denaro a piacer suo, non bastando alla sua avarizia le rendite della camera fiorentina. Una quietanza da lui fatta al notaro del tesoriere di Colle, che a nome di quel comune gli aveva pagato 305 fiorini d'oro, ci attesta il fatto [5]; rimane tuttavolta in dubbio se cotali pagamenti si facessero per via regolare e ordinaria, o solo in virtù di speciali richieste del duca.

Oltre agli ufficiali che avevano il carico di riscuotere e conservare il denaro, altri, quali furono il giudice delle ragioni, gli ufficiali di Torre e il notaro dei beni dei ribelli, erano stabiliti a ricuperare gli averi e le ragioni del comune; e questi pure il duca seppe guadagnare e ordinare per modo che riconobbero lui solo come arbitro di tutti i diritti, che prima spettavano alla Repubblica.

Fu suo giudice delle ragioni Simone da Norcia [6]: tristo uomo, che giustizia mai non serbò, ma col pretesto di quella, rubò i cittadini e il

[1] Documento 84.
[2] Documento 243.
[3] Documento 264.
[4] Documento 286.
[5] Documento 276.
[6] Nei documenti è chiamato *iudex super revidendis iuribus* (ed anche *super revidendo rationes*) *communis Florentie* ovvero *iudex appellationum et nullita-*

comune, usando frode nel conoscere dei malefizi, e a coloro che dichiarava rei imponendo gravissime multe. E questo ci viene attestato non solo dalle cronache, ma eziandio dai documenti: nè certo parranno troppo acerbe le parole del Villani, che lo dice « più barat- « tiere di coloro che condannava per baratteria »; quando si sappia che il duca stesso dovè più volte, di sua propria autorità, riparare le enormezze di lui, cassandone alcune condanne palesemente ingiuste [1]. Gli ufficiali di Torre, nuovamente creati il 30 novembre 1342, conservarono la stessa autorità dei loro predecessori, che consisteva nel ritrovare e riacquistare i diritti del comune, dovunque essi fossero: salvo che in questo decreto il duca aggiunse, che si potesse fare appello a lui medesimo nelle loro decisioni [2]. Per decreto del 30 marzo 1343 [3], al notaro dei beni dei ribelli sostituì un ufficiale su questi stessi beni, con un notaro e quattro berrovieri, e con incumbenze simili a quelle dell'antico notaro; e di questa istituzione diede una ragione molto onesta, dicendo di non volere estenuare di troppo i cittadini colle prestanze e colle imposte, ma sembrargli più giusto accrescere le rendite dello stato col ricuperare i beni dei banditi e condannati.

Entrando ora a parlare delle gravezze imposte dal duca, è da ricordarsi in prima, che queste erano enormi anche avanti il suo governo, come già fu narrato. Pertanto, laddove i cronisti dicono che Gualtieri ne introdusse delle nuove e le antiche senza misura accrebbe, deve questa notizia intendersi con discrezione: tenendo per fermo che non per l'aumento delle imposte, ma per il modo che si teneva nell'esigerle e nello spendere il pubblico denaro, divennero quelle men comportabili ai cittadini. Imperocchè gli esattori, ristretti in poco numero, esercitarono l'ufficio loro crudelmente e con grave danno dei particolari; senza dire dei lamenti che quindi si suscitarono nei molti cittadini che avevano perduti pubblici uffici. Inoltre dal duca e dai suoi aderenti venivano occupate tutte le rendite dello stato e mandate in gran parte, per maggior sicurtà dell'avvenire, in paesi stranieri: cosicchè poco benefizio ne veniva alla patria, e niuno conosceva come si spendessero: lo che sapeva male al popolo, solito nei tempi di libertà a compensare le strettezze della vita privata e le gravezze dei tributi coll'immischiarsi nelle pubbliche faccende e col sindacare nei consigli l'uso del pubblico denaro.

*tum rationum, ac etiam sindicus communis Florentie;* o semplicemente *iudex rationum.*

[1] Documenti 47, 196, 203. Il documento 196 ha questo preambolo: *Non piget errores nostrorum officialium emendare, qui sumus positi, ut subditorum nobis corrigamus et puniamus defectus.*

[2] Documento 111.

[3] Documento 285.

Ora veniamo ai fatti speciali. Di prestanze imposte dal duca non si ha menzione nei suoi decreti; ma solo di correzioni alle antiche [1]. Incerta notizia ce ne danno pure le cronache, dicendosi dal Villani genericamente, che « gravò i cittadini di prestanze »: ne più esplicite sono le lettere e le provvisioni del comune dopo la cacciata di Gualtieri [2]. Quindi opiniamo, che non ne impose alcuna, o, se ne impose, non furono mai stranamente gravi.

Non vi ha neppure memoria che crescesse le gabelle; se non che all'Arte dei vinai, che aveva comprata quella del vino, diede facoltà di esigere dai venditori di vino a minuto un denaro di gabella sopra tre di stima, dove prima quell'imposta era dell'uno sopra quattro [3]. Delle altre poi seppe opportunamente alleviare il peso. Per decreto del 4 di novembre, fatto a istanza degli esercenti l'arte dei beccai, scemò loro della metà la gabella sulla introduzione della carne in Firenze [4]; e con altro del dì 16, estese questa concessione all'università degli oliandoli, che comprendeva anche le arti dei venditori a minuto di carni fresche e secche [5]. Di più, da un documento del 30 aprile 1343 [6] si ricava, che nel marzo precedente la gabella del macello fu diminuita della metà anche nel contado: nè ai compratori della medesima venne alcun danno, essendo loro rimessa la metà del prezzo, che dovevano pagarne al comune.

Simili agevolezze ottennero altri compratori di gabelle, in special modo uomini del popolo minuto e delle arti minori: tanto premeva al duca di tenersi amica la plebe. Alcuni di questi ebbero prorogato il termine del pagamento al comune: ad altri fu rimesso in gran parte: altri poi ebbero facoltà di esigere proventi di gabelle oltre il tempo concesso loro nell'instrumento di compra, senza che per questo gliene venisse accresciuto il prezzo. Un singolare privilegio ottenne Bettone Cini (favorito del duca, e che fu poi da lui, come narra il Villani, sì malamente straziato): cioè, che i rettori delle terre della Valdinievole, della Valdisieve e del Chianti costringessero quegli abitanti a pagargli la gabella dell'estimo da lui comprata; non potendo, per la lontananza, esigerla egli stesso, e non avendosi da quei popoli rispetto agli esattori di lui [7]. A dir vero, queste grazie ai compratori di gabelle furono più frequenti sotto il duca di Atene che non

[1] Documento 50.
[2] Documenti 323, 344, 356, 360, 376.
[3] Documento 67.
[4] Documento 64.
[5] Documento 78.
[6] Documento 300,
[7] Documento 265.

ne' tempi anteriori: non però sapremmo lodarle, perchè non furono consigliate da pubblica carità, ma fatte in privilegio di pochi.

Intanto il duca, se non metteva gabelle o prestanze di nuovo, cresceva per altro modo il suo tesoro. Quelle poche larghezze invero erano troppo avaro compenso a quel decreto del 20 novembre 1342 [1], col quale ordinò che tutti gli assegnamenti già fatti ai privati sulle gabelle del comune venissero sospesi, e il prezzo delle medesime si pagasse dai compratori al solo suo camarlingo. E questo disse di fare per gran difetto che aveva il comune di denari, e perchè sarebbe men grave ritenere per alcun tempo ai cittadini una restituzione, che esigere da loro nuovi pagamenti. Contuttociò, quest'atto recò grave nocumento alla mercatura; avvegnachè molti, specialmente pei bisogni delle guerre di Lombardia e di Lucca avessero affidato i loro denari al comune, ricevendone compensazione sulle rendite di quelle gabelle: quindi giustamente ne muove lamento il Villani, dicendo che « fu rompi- « mento di fede al comune per molti cittadini, i quali dovevano avere « grossamente dal comune; e ne furono diserti ». A questo decreto vennero poi fatte alcune poche eccezioni, in benefizio di lavori di pubblica utilità. Così, il 6 di dicembre, fu disposto che la gabella dei proventi della piazza di Orsammichele, già destinata alle spese di costruzione del palazzo in quella piazza, fosse consegnata ai consoli di Por Santa Maria, affinchè tuttavia la erogassero per quell'oggetto medesimo [2]. E nel seguente gennaio, a istanza degli operai di Santa Reparata, e a riguardo di questa grande opera, fu ai medesimi restituito il diritto, rimasto da due mesi sospeso dopo il decreto del 20 di novembre, di esigere da ogni compratore di gabelle due soldi sopra ogni lira del prezzo da pagarsi al comune [3].

Una delle più importanti innovazioni fatte dal duca fu la compilazione di un nuovo estimo, che portò una imposta di più che ottantamila fiorini d'oro. Già nel 1327 il duca di Calabria aveva ordinato una correzione degli antichi libri, che dette una somma quasi uguale alla sopraddetta; ma quest'opera venne condotta a mal fine per baratteria o per imperizia degli uomini a ciò deputati. Ora Gualtieri, rifacendo l'estimo, adoperò per la misurazione delle terre moltissimi ufficiali, quasi tutti forestieri [4], che forse non furono meno barattieri di quelli del duca di Calabria [5]: e infatti da prima l'opera loro riuscì piena di

[1] Documento 82.

[2] Documento 159.

[3] Documento 219.

[4] I loro nomi si conservano nel Libro delle riscossioni del duca.

[5] Vedi la lettera scritta nell'ottobre del 1343 dalla Signoria di Firenze al comune di Foligno sopra alcuni misuratori venuti da quella terra. (Documento 348.)

difficoltà e di errori. Ma il duca molto saviamente ne commise la correzione a ser Francesco da Montalcino, esattore di quell'imposta, ingiungendogli per altro che le emende fossero eseguite senza pregiudizio dei diritti suoi e del comune [1]. In ultimo, sembra che quest'estimo riuscisse migliore di tutti i precedenti: e il Villani stesso, costantemente avverso agli atti del governo ducale, mentre si lamenta, perchè era grave ai cittadini e ai distrettuali, non osa però dire che fosse ingiusto.

È ancora notevole un decreto sui prestatori ad usura, promulgato il 10 di gennaio [2]. Innanzi a questo tempo non vi ha negli statuti fiorentini alcuna regola sopra questa sorta di traffico; essendovisi provveduto con riformagioni dei consigli: una delle quali, fatta il 4 aprile 1342, imponeva una tassa di un denaro per lira a chi desse denari a prestanza, *cum vela vel tapeto*, *vel sine* [3]. Il decreto del duca è più amplio e più solenne, premessovi un bel preambolo, dove si dice che spiacevole cosa a Dio e agli uomini è l'usura, e si avvisano i modi di porvi rimedio. Quindi si dispone, che i prestatori abbiano facoltà di dare denari ad usura per un frutto non maggiore di sei denari per ciascuna lira al mese; abbiano obbligo di farsi scrivere da un notaro del comune a ciò deputato, dando al medesimo, nell'atto della iscrizione, dieci soldi; e quindi, un denaro per lira per ogni somma che daranno in prestanza: tengano un registro dei loro crediti, con certi riscontri e guarentigie di autenticità; e chiunque contraffacesse, sia punito in denaro. È data poi facoltà ai Signori delle gabelle di vendere al maggiore offerente la rendita dei tributi e delle pene che loro vengono imposte per questo decreto.

## Capitolo VIII.

### *Fortificazioni e milizie.*

Le durezze del governo e il cumulato denaro non parvero ancora al duca modi bastevoli a mantenersi in sicurtà; poichè sia condizione della tirannide il sospetto; dei popoli oppressi, la vendetta. Laonde, affine di premunirsi contro gli assalti, ordinò che fosse per ogni parte fortificato il palagio del popolo, detto allora palagio ducale, dacchè per forza e per tradimento egli vi aveva posta residenza. Ad Andrea

[1] Documento 299.

[2] Documento 229.

[3] Si distinguevano i prestatori che tenevano banco coperto *cum vela vel tapeto*, da quelli che lo tenevano scoperto (*vel sine*), in questo, che i primi soltanto erano riconosciuti dal comune, e, come veri artefici, scritti sulla matricola dell'Arte del cambio.

Pisano, insigne scultore e architetto, affidò i lavori [1], nominando ufficiali sopra i medesimi ser Salvi Dini, Segne Arrighi e Lapo Cioni, e loro camarlingo, Michele dell'Avvocato [2]. Per opera di quell'artefice, furono gagliardamente ferrate le finestre del primo piano: fatti gli antiporti; costruite dalla parte di San Piero Scheraggio nuove mura a bozzi, che servivano come di antemurale al palagio; e nel vano di questa costruzione, edificata una scala segreta. In questa medesima facciata, aperse una grande porta, con sopravi l'arme del duca, e un'altra del lato di settentrione, che fu poi rimurata, e « della quale si vede ancor « di presente una specie di frontespizio formato da un angolo acuto, con « un tabernacolo per lato [3] ». I nuovi lavori occuparono tutto il compreso dal palazzo stesso sino alle case che furono dei Filipetri, e le torri e case dei Manieri, dei Mancini e di Bello Alberti, formando per questo modo quasi un nuovo edifizio aggiunto all'antico [4]. Per le quali cose essendo conveniente l'ampliamento della piazza di quel palagio, il duca dette autorità ai tre sopraddetti ufficiali di distruggere tutte le case poste in quel circuito e di fare piazza sino alle case del Garbo. « E mandò « a corte al papa (così il Villani), per licenza di potere disfare San Piero « Scheraggio, Santa Cicilia e Santo Romolo; ma non gli fu assentito « per la corte di Roma. Fece tôrre ai cittadini certi palagi e case che « erano nella circumstanza del palagio e misevi dentro i suoi baroni e « sua gente, senza pagare alcuna pigione [5] ». Piacevagli non esser molestato da troppo vicini edifizi, e avere d'intorno piuttosto i suoi fedeli d'oltralpe, che le famiglie dei cittadini. Perchè poi quei lavori

[1] Il Vasari nella vita di quest'artefice, ne dà ampia descrizione.

[2] Documento 228, che porta la data del 10 gennaio 1342 s. f., e non del 6 ottobre 1342, come erroneamente pone il Gaye, e altri dopo di lui.

[3] Becchi, *Stinche di Firenze*, cap. VI. Un disegno di tali opere, ci è porto dall'affresco trovato nel fabbricato delle Stinche. e del quale ho parlato nel Proemio

[4] Vedi il Villani, XII, 8., e il citato documento 228, nel cui preambolo si legge: .... *Novum edificium construere iuxta ducale Palatium florentinum, aut ipsi Palatio novum addere casamentum.... anteportis, muris et domibus et edificiis iuxta et prope ducale Palatium, et prout trahit a dicto Palatio usque ad viam cui dicitur Via de Mancriis, et a domo olim Iachetti de Mancinis, que est in anghulo vie Maneriorum ex opposito palatii philii de Maghaloctis, usque ad viam que est ante palatium olim filiorum Petri Benincasa, et a dicta via usque ad ducale Palatium supradictum.*

[5] Villani, loc. cit. Queste cose sono confermate anche da lettere del comune, posteriori alla cacciata del duca. Ci resta pure l'atto della vendita del palazzo dei figli di Bello Alberti, fatta al duca il 19 giugno 1343, per 7600 lire. (Documento 344)

procedessero prestamente e senza ostacoli, diede facoltà a quegli ufficiali di valersi di tutti gli artefici e di tutti i materiali di che fosse bisogno: e ordinò che i restauri del Ponte Vecchio fossero interrotti, non guardando com'erano necessari.

Altri lavori di fortificazione fece in più luoghi della città. Munì di torri in alcuni punti le mura, e di antiporti le porte, continuando l'opera già cominciata prima del suo governo; ed elesse dodici ufficiali, i quali intendessero alla costruzione di nuove postierle da farsi accanto alle porte maggiori [1]. V'ha pure memoria che egli commettesse ad Andrea Pisano il disegno di una fortezza da erigersi sulla costa di San Giorgio, ma la sua cacciata gli impedì di porre ad effetto quel suo pensiero.

Nè lasciò senza cura il contado; ma attese a munirne le terre e i castelli, a farne dei nuovi, e a riparare i danni degli antichi. Nella provincia di Volterra, dove il comune aveva molti fortilizi, il duca mandò i nobili Niccolò di Alamanno Adimari e Ranieri Quaratesi; nella qualità di ambasciatori, affinchè esaminassero lo stato di quelle fortezze e castella, e a spese della camera volterrana le provvedessero di uomini, d'armi e di munizioni: con obbligo di dargli di ogni cosa ragguaglio. Adempiuta quella commissione, gli ambasciatori ne fecero relazione scritta; nel cui margine si leggono curiose postille, d'altra mano e forse per ordine di Gualtieri, colle quali si stanziano nuovi miglioramenti e munizioni per quei fortilizi [2].

All'uscita d'aprile del 1343, il duca, secondo che narra il Villani, cominciò a chiudere di mura Sancasciano in Valdipesa, riducendovi le villate d'intorno, coll'intendimento di farne come un antemurale dalla parte di Siena; e gli impose il nuovo nome di Castelducale, quasi per segno del suo dominio e per ricordo ai posteri dei lavori fattivi da lui. Fu preposto a quell'opera, in qualità di ufficiale e camarlingo, Biagio di ser Muzio da Sangimignano [3]; e deputati a curarne la esecuzione Pietro Velluti, Giotto di Fantone e Francesco Cionacci, fiorentini, e, con minore ufficio, Iacopo Bartalucci e Giovanni di Betto Cecchi dello stesso Castelducale come appare da una bolletta del duca del primo di maggio [4]. Vero è che questa bolletta è stata erroneamente riferita a Sangimignano: e quindi si afferma che in quella terra fosse edificato un castello col titolo di ducale; ma tale argomentazione ci sembra arbitraria; mentre le cronache del tempo non ne fanno alcuna parola:

[1] Documento 365.
[2] Documento 211.
[3] Documento 351.
[4] Documento 301

bensì in quelle, come nei documenti dello stesso tempo, quel nuovo titolo si attribuisce a Sancasciano fiorentino, e non ad altra terra del dominio [1]. I lavori non furono condotti a termine dal duca; nè il nome impostogli da lui durò oltre il tempo della sua tirannide: ma la Repubblica fiorentina, conoscendo quanto fosse importante munire quella terra per la sicurezza della città, riprese l'opera nel 1355; e nel seguente anno, per compierne la fortificazione, ordinò che vi fosse fatto un cassero. Anche il castello di Laterina in Valdarno fu dal duca fortificato; munendolo di un cassero, alla cui costruzione prepose come ufficiale Pinaccio di Sanza Strozzi [2]: volle poi, non so per qual vaghezza di novità, mutargli nome, e lo appellò Monteleone [3].

Altri lavori di fortificazione, impresi dai comuni guelfi nel contado, aiutò con privilegi ed immunità. Così ai guelfi di Capolona concedè la esenzione dalle pubbliche gravezze per tre anni, e per un anno dal debiti privati; affinchè a loro spese erigessero nel loro territorio un castello da denominarsi Castello d'Atene [4]. Anche liberò per tre anni dalle gravezze i nobili di Catenaia, che avevano assunto il carico di ricostruire Montaione disfatto dai Ghibellini [5]; e dai debiti privati per tre anni, gli uomini di Montefalcone, che del pari attendevano alla riedificazione del loro castello [6].

Fu facile al duca ottenere tutte le fortezze del contado, perchè i potestà e i castellani che le avevano in custodia a nome del comune, gliele consegnarono, senza fare resistenza: quali per denaro, quali per paura o per riverenza all'autorità datagli dai Fiorentini. Non però tutti ne riceverono premio: molti anzi, i quali volevano starsi di mezzo, senza irritare alcuna parte, non trovarono grazia: chè agli

[1] Crediamo bene di dichiarare qui ogni dubbiezza che potrebbe nascere dal citato documento 301. Esso proviene dal comune di Sangimignano; e qui sta il motivo della falsa interpretazione datagli. Ma una tale particolarità non fa contro alle nostre asserzioni, anzi ci giova, quando si consideri: 1.° che essa carta si conserva in quel comune, perchè contiene, come oggetto principale, il rifacimento dei danni a Bartolommeo Mangiadori, eletto potestà di Sangimignano; e le altre spese, ivi notate, che sono di vario genere, debbono considerarsi come accessorie; 2.° che in essa si fa una distinzione tra le due appellazioni di Castelducale e di Sangimignano; mentre Iacopo Bartolucci e Giovanni di Betto Cecchi sono detti essere *de Castro Ducali*, e il Mangiadori vi è chiamato potestà *de Sancto Geminiano*.

[2] Documento 358.

[3] Documento 361.

[4] Documenti 215, 303.

[5] Documento 244.

[6] Documento 306.

uomini liberi spiacque il loro tradimento, e Gualtieri, avendogli in sospetto, malamente gli trattò, e alcuni ne fece uccidere [1].

Fortificata per questa guisa la città e gli altri luoghi del suo dominio, ebbe anche cura di provvedere alla difesa di esso con nuovi ordinamenti di milizia.

Quando Firenze venne in sua potestà, era divisa in diciannove gonfaloni (quattro nel sesto d'Oltrarno e tre per ciascuno degli altri sesti), e aveva circa venticinquemila uomini da portar arme; i quali, per convocazione della Signoria, si radunavano sotto le proprie insegne, a difesa del pacifico stato e della libertà. Non piacque a Gualtieri il popolo in armi; e annullò tosto quel buon ordinamento di milizia cittadina, togliendo ai gonfalonieri l'ufficio, alle compagnie le insegne,

[1] Da una miscellanea ms., esistente nella libreria del R. Archivio di Stato in Firenze, riportiamo qui, parendoci assai curiosa, la seguente

*Nota di più cittadini fiorentini, rettori delle terre e castellani delle fortezze, che potevano tenerle per il comune di Firenze, e le venderono e tradirono al duca d'Atene.*

« Andrea di Tingo de' Bardi podestà di Castiglione Aretino, e con lui Ia-
« copo et Lapo Pulci vi era castellano, e vendernolo tutti a due, fiorini 5000. - Guelfo
« Buondelmonti vendè la cittadella d'Arezzo, fiorini 2300 d'oro. - Nardo di Corso
« vendè il caserotto d'Arezzo per molta baratteria. - Guelfo Scali vendè Rondine
« e fu ingannato per dappoco. - Bartolommeo di Gherardo Adimari vendè Cennina,
« et hebbe grano. - Lotto di Nanni Gherardini vendè la rocca di Lanciolina, e non
« hebbe nulla. - Boncione Bonichi vendè il palagio delli Ubertini, et n'hebbe in
« pagamento le forche. - Manetto di Neri Donati vendè il castello di Colle per
« fiorini 400. - Schicchi Cavalcanti vendè la rocca di Volterra per fiorini 2000. -
« Messer Geri de' Pazzi vendè la città di Volterra, ove era capitano, et lasciò
« 7 huomini in prigione degli amici del vescovo, popolani suoi, per fiorini 3000. -
« Agnolo di Dolcino de' Rossi vendè la rocca di Montelopari per fiorini 100. -
« Nepo Brunelleschi vendè Santa Croce. - Ferragatta Mancini vendè la rocca
« di Santa Maria a Monte per fiorini 200. - Carpa di Messer Alderotto Bostichi
« vendè la rocca di Prato per fiorini 300 d'oro. - Giovanni di Peruzzo Belculacci
« vendè la rocca vecchia di Seravalle per fiorini 150. - Giovanni di Messer Testa
« Tornaquinci vendè il castello di Pistoia per fiorini 1200. - Chiaro da San
« Casciano vendè la rocca nuova di Seravalle per fiorini 300 d'oro. - Filippo
« di Cionetto Bastari potestà di Seravalle la vendè, et fu pagato per sei mesi con
« la sua famiglia, et oltre a ciò fiorini 500 d'oro. - Durazzo de' Pitti vendè la
« rocca di Monte Vetclino per fiorini 100 d'oro. - Sandro di Simone Tornaquinci
« vendè Saianassera et n'hebbe in pagamento di molte busse. - Andrea di mes-
« ser Cocco Manieri si partì per paura da Cellano, ove era rettore, et non hebbe
« nulla. - Bonifatio di Piero Spini abbandonò la rocca di Barga per paura, et
« non hebbe nulla ».

ai cittadini le balestre grosse; e la guardia dei Priori e Gonfaloniere di giustizia, che prima era di cento fanti, ridusse a venti: a rendersi però benigna la plebaglia, confidò a seicento poveri la guardia notturna della città [1]. Ma il maggiore fondamento di sua potenza gli venne dalle milizie forestiere, delle quali aveva numero grande fra quelle condotte da lui e le altre che già erano al soldo del comune. Per guardia della sua persona teneva ottocento cavalieri, tutti francesi e borgognoni; e il palazzo faceva custodire da cento famigli con quattro capitani [2]. Dicono le cronache, che pagava avaramente i soldati; ma i cavalieri francesi ne prendean compenso da loro stessi; pretendendo privilegi o rimunerazioni speciali sulle rendite dello stato; esigendo denaro, di propria autorità e per violenza, dai particolari cittadini, o non pagando i debiti; e alla ruberia aggiungendo gl' insulti. Un curioso documento ci resta sulla baldanza di quelle milizie. - Una compagnia di stipendiari del duca, condotta da Gianni de Saso, passando pel territorio di Gambassi, con lettere di Gualtieri, che ordinavano a quel comune di darle libero passo, lasciò debiti verso alcuni terrazzani, onde questi ne mossero lamento ai rettori del comune stesso, chiedendo loro di trattenere la compagnia. Ma il parlamento, adunatosi per rimediare a quella pubblica vergogna, non ebbe ardire di opporsi agli ordini del duca; e volendo quietare i creditori senza inasprire i soldati, deliberò che se la compagnia dentro due mesi non soddisfaceva a quegli obblighi, la camera stessa del comune gli avrebbe pagati [3]. - Basti questo esempio, a dimostrazione della prepotenza soldatesca, e della debolezza di quei piccoli comuni.

## Capitolo IX.

### *Condizione dei vari ordini di cittadini sotto la signoria del duca.*

Il duca non tenne lo stesso modo di governo con tutti i cittadini, ma i diversi ordini loro diversamente trattò, in ciò mantenendo e anche peggiorando le male arti, che lo avevano condotto al potere.

[1] Documento 370. Di questa guardia si trova già menzione nello Statuto del Potestà del 1324 (libro I, rubr. 17), ove è detto, che gli uomini deputati alla medesima dovevano essere scelti dai gonfalonieri di compagnie, di sei mesi in sei mesi; avere un salario mensuale di soldi 20; dar mallevadore all' Esecutore; far la guardia, trecento per notte; e non potere esservi costretti artefici maggiori. Vedi anche il Villani, XI, 93.

[2] Questa notizia si ricava dal Libro delle riscossioni del duca di Atene. I nomi dei capitani sono: ser Matteo di ser Gualterio, Ciuccio di Spreca, Orso di Vanni da Poppi, Pietro di Vanni del Borgo alla Collina.

[3] Documento 22.

Sopra tutti ebbe in avversione l'ordine dei popolani grassi, contro i quali si adoprò fino dai primi giorni del suo governo, rimovendoli da ogni pubblico ufficio, condannandone molti, e altri angariando d'ogni maniera. Da ciò nacque tra loro e Gualtieri un odio così fiero, che mai non venne meno; anzi durante il suo dominio, per altre condanne e per nuove angherie, viepiù si accese. E veramente esso fece decapitare Piero da Piacenza ufficiale della Mercanzia, e appiccare Naddo di Cenni Oricellai, incolpandoli di baratteria e di avere segrete pratiche coi nemici [1]; e altri molti spettabili cittadini fece ingiustamente e crudelmente uccidere [2]. Raro il trovare una sentenza resa in favore di quell'ordine di popolani: fra le poche è da ricordare l'assoluzione dei figliuoli di Giovanni di Bernardino Medici, inquisiti da Simone da Norcia, per sospetto di aver ritenute somme, che si diceano frodate da esso Giovanni al comune [3].

I grandi ebbero molte grazie e privilegi, non però tali da venirne in troppa autorità, temendo il duca che questa non riuscisse a scapito della sua. Assolvè i Bardi, i Frescobaldi, i Pazzi, i Rossi e i Nerli dai bandi e dalle condanne, pronunciate contro di loro nel 1340 per congiura fatta contro il popolo e gli ordinamenti del comune [4]: e similmente restituì Niccolò e Pazzino conti di Cerbaia, banditi da Pistoia per avere avuto rissa con alcuni popolani di quel contado [5]; e i Tarlati da Pietramala d'Arezzo, condannati e sbanditi sotto il reggimento di Guglielmo Altoviti.

Così liberando dalle pene quanti avevano sofferto ingiuria dalla signoria popolare, procurava di guadagnarsi gli animi loro: e tanto gli parve che simili grazie giovassero ai suoi fini, che volle regolarle in modo più conforme alla giustizia e più solenne, eleggendo, pel contado d'Arezzo, dove aveva di molti aderenti, Baronto Ricciardi vescovo di Pistoia, Giovanni Panciatichi di quella città, Roberto Adimari, Bartolommeo da Castelfiorentino e Chiarozzo di Chiaro del Bene, con l'ufficio di conoscere quali dei banditi e condannati di quel contado meritassero grazia, e quelli far cancellare tosto dai libri dei bandi e delle condanne.[6]

Ma non bastava ai magnati essere restituiti in patria e starvi onorevolmente: volevano altresì dominarla, sottoponendo ai loro propositi ambiziosi l'autorità del duca; per la qual cosa sempre lo andavano stimolando,

[1] Villani G. *Cronica*, XII, 8.

[2] Documento 376 — *Commisit et committi fecit quamplurimas severas iniustitias et maxime personales executiones atroces, di·suetas et inauditas, etiam in plures cives honorabiles civitatis eiusdem.*

[3] Documento 289.

[4] Documento 57.

[5] Documento 240.

[6] Documento 69.

affinchè volesse renderli immuni dai molti carichi, onde gli aveva gravati l'antecedente reggimento. Ora si lamentavano che il comune avesse loro imposto gravi e intollerabili prestanze: ora pretendevano di essere restituiti nei beni e nei privilegi per condanne perduti: ora chiedevano di esser conservati in altri, di cui sarebbesi voluto privarli: e le loro istanze erano il più delle volte piene d'ira e d'orgoglio [1]. Il duca talora ne conosceva ed esaudivale di proprio moto; ma più spesso le rimetteva ai suoi giudici dell'udienza. Quello però che i grandi maggiormente desideravano, era l'annullamento degli ordinamenti di giustizia; e già fin da quando misero Gualtieri in Palagio, fu per loro mano sottratto il libro, in cui quelli erano contenuti. Del duca, a dir vero, non ci resta alcun decreto che ratifichi quell'atto violento; ma è però certo che sopportò che gli ordinamenti fossero in fatto annullati, e fece tali grazie ai grandi, che sono affatto contrarie al tenore di quella legge popolare [2].

E pure anche negli animi dei magnati nacque rancore contro Gualtieri, cagionato principalmente da certe giustizie, che lor parvero nuovissime e strane, fatte eseguire dal duca contro alcuni del loro ordine siccome quelle contro due giovani di casa Bardi, condannati a gravissime multe: uno, per avere sforzato una fanciulla popolana; l'altro, per aver posto le mani addosso a un artefice che gli diceva villania [3].

Ma le cure del duca furono principalmente rivolte al popolo minuto, che egli soleva chiamare *le bon popule;* [4] e che con maliziosa arte piaggiava, ora ponendo nella signoria alcuni fra i minuti artefici, senza però dare ad essi alcun potere; ora agevolando il pagamento dei tributi, ora accordando grazie e privilegi speciali. Così, in favore degli scardassieri, i quali lo avevano sopra gli altri acclamato nel giorno della sua elezione, dispose « che ciascuno potesse avere un pavese, nel quale di« pignesse un agnolo » [5]. All'Arte poi dei tintori, querelatasi a lui della ingiusta oppressione, in che affermava d'esser tenuta dai rettori dell'Arte della lana, concesse il diritto di reggersi con tre consoli propri, senza aver dipendenza da alcun'altra università: volendo per questo modo compensare lo zelo, con che dicevano quei piccoli artefici di volerlo servire nella sua benigna e lungamente aspettata signoria [6]. Nè dimenticò i carcerati

[1] Documenti 23, 230, 233, 234, 237, 246, 247, 262.

[2] Vedi il Villani, XII, 8, 23; e il Proemio del prof. F. Bonaini agli *Ordinamenti di giustizia*, pubblicati da lui nell' *Archivio Storico Italiano*, Nuova Serie, T. I, P. I.

[3] Villani G., loc. cit.

[4] Marchionne di Coppo Stefani, *Storia*, lib. VIII, rubr. 566.

[5] Marchionne Stefani, loc. cit.

[6] Documento 83. Si noti questo passo che è nell' istanza dei tintori: *Placeat... de vestri benignitate .. cos liberare a iugo dictorum lanificum, ut possint viriliter, ut affectant, servire et esse vestre dominationi parati, quam diutius expectarunt.*

delle Stinche, di povera condizione; che anzi per la festività del primo di novembre, seguendo l'antico costume dei fiorentini, ordinò che ne fosse fatta solenne oblazione nella chiesa di Ognissanti [1], e vari altri ne liberò con speciali decreti [2].

Fu eziandio arte del duca il sollazzare il popolo con pubbliche feste, affinchè fosse distratto da considerare le sventure della patria. Delle quali feste io darò breve cenno, trovandosi ampiamente descritte in vari libri di storica erudizione [3]. Il giorno di pasqua di Resurrezione tenne grande giostra sulla piazza di Santa Croce, con molta allegria dei suoi baroni e soldati: ma « pochi cittadini vi giostrarono, che già a'grandi « e ai popolani cominciavano a dispiacere i suoi processi » [4]. Istituì ancora sei brigate, tutte di popolani minuti, chiamate le *Potenze*, le quali erano ordinate a fare armeggiamenti, rappresentanze e altri pubblici giuochi. Splendidissima sopra a tutte fu la festa degli omaggi nel giorno di san Giovambatista, alla quale concorsero in grandissimo numero, con offerta di ceri e di pallii, sindaci e ambasciatori dei comuni e dei baroni del contado. Anche le Arti fiorentine vi ebbero parte, come negli anni antecedenti, ma dimesse e senza bandiera; perchè quella non era festa di popolo, ma orgogliosa pompa di signore. E pure a queste appariscenze stava contenta la invilita plebe, non diversa in ciò da quei degeneri romani, i quali evirati per la lunga tirannide degli imperatori, non chiedevano più altrimenti la libertà, ma il pane e i giuochi del circo.

Delle due parti guelfa e ghibellina, Gualtieri sostenne principalmente quella dei guelfi, dai quali in specie gli era venuto il potere, e le loro istanze e querele accolse sempre benignamente, accordando ad essi restituzioni di beni, esenzioni da gravezze e liberazioni di condannati e sbanditi [5]. Con tutto ciò, non depresse affatto i ghibellini, giovandogli di avere amici i potenti signori che reggevano questa parte: anzi gli ammise nei suoi consigli, gli mischiò ai guelfi nell'ufficio dei Priori, e talora parve così di buon animo favorirli, che i guelfi medesimi stavano in timore non ne venisse loro alcun danno [6]. Per tali modi riuscì a tener quiete e soggette le due parti: al che giovarono anche le paci tra privati, da lui promosse e conchiuse.

Queste paci si fermavano talvolta tra famiglia e famiglia, come quelle dei Buondelmonti coi Bardi, dei Bostichi coi Frescobaldi, degli

[1] Documento 59
[2] Documenti 37, 43-45, 61.
[3] Vedi, oltre il Villani, la *Firenze illustrata* del Del Migliore.
[4] Villani G. *Cronica*, XII, 8.
[5] Documento 48, 208, 293.
[6] Vedi il citato documento 48.

Adimari coi Bordoni; tal'altra erano tra particolari persone. In Firenze si stipulavano con grande solennità nel palagio ducale, assistendovi un ragguardevole numero di onorevoli cittadini; e talora lo stesso Gualtieri: negli altri comuni venivano giurate dinanzi ai vicari e ufficiali del duca. E come ogni famiglia e ogni cittadino potente traeva con sè molti aderenti, i quali per ragione di sangue o di devozione o di vantaggio proprio, avevano avuto parte in quelle luttuose discordie; così anche questi, quando perveniva loro la notizia della pace conchiusa tra i principali, la ratificavano con giuramento [1]. Questa buona e savia istituzione non era veramente nuova in Firenze; che già nello statuto del Capitano del 1221 [2], erasi disposto che l'Esecutore degli ordinamenti di giustizia e i gonfalonieri di compagnie avesser cura che si facesser le paci tra i popolani, salvo che la discordia non fosse per cagione di omicidio. Ma nei tempi anteriori alla signoria del duca rari ne furono gli esempi, e a lui si compete la lode di averle poste in atto largamente: non però senza suo profitto, se pur vuolsi credere al Villani, il quale, neppure in questo perdonando un'acerba puntura a Gualtieri, dice che « bene ne guadagnò egli ed i suoi ufficiali grossamente da quegli che « le chiedevano ».

Viene ora il discorso sul duca in rapporto ai cherici, i quali ebbero molta parte così nella sua elezione come nella cacciata. Lo accolsero in principio con amore, come protetto da papa Clemente VI; e il vescóvo stesso lo raccomandò al popolo con magnifica orazione: forse avevano sperato, tanto faceva egli mostra di grande pietà, di trovare in lui un messaggero di pace [3]. Il duca dal canto suo, per conciliarsi il loro favore, non si dipartì mai da questi modi di apparente religiosità, e gli trasfuse fin anche nei preamboli dei suoi decreti [4]; diede luogo nei suoi consigli a vari vescovi, come già accennammo [5]; fece donazione a chiese e cappelle, dicendo di volere con ciò provvedere alla salute non solo dell'anima sua, ma anche di tutti i Fiorentini [6]; e alcuni cherici, che n'erano stati violentemente spogliati, ne' loro beneficii restituì. Così rese giustizia a Iacopo de'Bardi, pievano di San Lorenzo a Miransù, nella diocesi di Fiesole, il quale dopo il 1340, anno in che i Bardi furono banditi, era stato per ben tre

[1] Gli atti di pace occupano un grosso volume di carte 274, che è nell'Archivio di Stato in Firenze, nella serie delle *Balìe*: altri se ne trovano in varie carte dell'Archivio Diplomatico fiorentino.

[2] Libro V, rubrica 26.

[3] Vedi la lettera del papa ai Perugini, citata al cap. V.

[4] Vedi, ad esempio, i documenti 59, 229.

[5] Vedi il cap. VI.

[6] Documento 206.

volte cacciato da quella pieve, per opera di certi da Castiglionchio popolani fiorentini [1]; e in simil guisa restituì nella prebenda di canonico in Arezzo Berardo da Bibbiena, che già Guglielmo Altoviti aveva deposto, per investirne un Bandino di Brandaglia cherico [2].

Però quantunque i chierici non soffrissero mai sotto il governo ducale quelle durezze a cui soggiacquero altri ordini di cittadini, pure non tardarono a sopravvenire alcuni fatti, che anche nel clero addussero il malcontento.

Prima cagione di lagnanze fu che il duca, toccando a certi loro privilegi, gli sottoponesse alla sua giurisdizione nelle questioni, dove avesse parte in qualsiasi modo alcun laico: rimanendo al vescovo soltanto quelle che concernevano esclusivamente ai cherici [3]. Al governo degli spedali e di altri luoghi pii, che a quei tempi dipendevano essenzialmente dalla potestà chericale, pose secolari dissoluti e inonesti, i quali in pochi giorni vi portarono rovina: e con maggiore abuso, conferì a nuovi rettori, per arbitrio suo e dei ministri, i benefizi vacanti nelle diocesi di Firenze, di Fiesole e altre circostanti [4]. Crescendogli poi l'ardire dall'uso della signoria e dalla opposizione dei cherici, tenne in dispregio la loro giurisdizione anche in cause matrimoniali. Di che ci resta, documento degno di special ricordo, un decreto del 2 maggio 1343 [5], col quale, mentre davanti alla curia vescovile pendeva una causa di sponsali tra un Como di Vanni da Signa e Agnesa di Buono fiorentina, ordinò, che della medesima conoscesse Baglione suo vicario; e che, dove gli sponsali fossero provati, il detto Como venisse costretto a contrarre il matrimonio, nonostante qualunque decisione in contrario potesse venire emanata dal tribunale del vescovo.

Mentre pertanto la signoria di Gualtieri scontentava, tranne la minuta plebe, ogni altro ordine di cittadini, si aggiunsero le malvagie opere di lui e della sua gente ad offenderli tutti. Sopra ogni altra cosa si lamentava, che i suoi francesi avessero pervertito le caste virtù del popolo, e turpi cose operassero, le quali ci vengono descritte con poche ma veementi parole da Giovanni Villani. « Di donne e di donzelle per « sè e per sue genti si cominciarono a fare di forze e di violenze e di « laide cose. E infra le altre, per cagion di donne, tolse san Sebbio ai

[1] Documento 80.

[2] Documenti 226, 292. Il primo contiene la supplica del Bibbiena, dove sono parole di soverchio rancore contro la memoria del *perfido* Altoviti e del *sacrilego* Bandino.

[3] Documento 260.

[4] Documento 376.

[5] Documento 302.

« poveri di Cristo, che era alla guardia di Calimala, e diello altrui il-
« licitamente [1]. E per amor di donna, rendè gli ornamenti alle donne
« di Firenze, e fece fare il loco comune delle femmine mondane, onde
« il suo maliscalco traeva molti denari » [2]. È naturale che tali oltraggi all'onore delle donne, offendendo la santità dei domestici affetti, accendessero, più che ogni altro arbitrio, l'ira del popolo: così anche Palermo nei tempi più antichi, per le violenze fatte alle sue donne, fu tratto a gridar *mora mora* contro i soldati di Francia.

## Capitolo X.

*Congiure contro il duca. Moto popolare per la cacciata di lui. Atti della sua renunzia.*

Le offese e le vergogne comuni riunirono nell'odio contro la signoria del duca tutti gli ordini dei cittadini, che male avventurosamente erano vissuti discordi nei tempi del reggimento popolare. In tutti balenò il pensiero della vendetta; in tutti si riaccese, con immenso desiderio, quel sacro amore di libertà, che « forza alcuna non doma, tempo al-
« cuno non consuma, merito alcuno non contrappesa [3] ».

Tre congiure furono ordite contro Gualtieri. La prima era condotta dal vescovo Angelo Acciaioli, colla cooperazione dei Bardi, dei Frescobaldi, dei Della Tosa e di Vieri Scali, tutti nobili; e degli Altoviti, Magalotti, Strozzi e Mancini, ricchi popolani: la seconda aveva a capi Manno e Corso Donati, coi Pazzi, i Cavicciuli e gli Albizzi: la terza, Antonio Adimari, coi Medici, i Rucellai, i Bordoni e gli Aldobrandini. Il popolo minuto era in gran parte estraneo a così fatte macchinazioni: ma argomentavasi facilmente, che sarebbesi sollevato al primo moto, che per parte dei congiurati si suscitasse.

I progressi e il successo di queste congiure leggonsi largamente descritti in molte cronache e storie: ed io ne dirò solo quel tanto che è necessario alla migliore estimazione e intelligenza dei documenti che vi si riferiscono.

[1] Lo spedale, di cui qui si fa parola, è quello detto di Sant'Iacopo a Sant'Eusebio, fondato nel sec. XII, per ricovero ai lebbrosi, e fino dal 1294 dato in guardia ai consoli dell'Arte di Calimala. Vedi Passerini, *Storia degli stabilimenti di Beneficenza in Firenze*, pag. 125-133.

[2] Vedi anche i documenti 373, 376.

[3] Machiavelli, *Storie*, libro II.

Le tre consorterie ( se così voglionsi chiamare ) operarono da prima, ciascuna di per sè, e senza intesa reciproca, col proposito di mettere il duca a morte per mano di sicari. Ma essendosi scoperta, per rivelazione di Francesco Brunelleschi, la terza di tali sette, e fatto prigione l'Adimari; tutte e tre vennero allora a conoscersi scambievolmente, e strinsero insieme accordo, accettando il partito della sollevazione popolare.

Il 26 di luglio, festa di sant'Anna, sonata nona, mentre i lavoranti usciano dalle botteghe, fu fatta nascere, per opera di quei congiurati, certa rissa in Mercato: onde la città levossi tutta a rumore. I cittadini allora furono tutti in arme, chi a cavallo e chi a piede; « e ciascuno alla sua contrada e vicinanze traeva, traendo fuori ban« diere delle armi del Popolo e del Comune, come era ordinato, gri« dando: *Muoia il duca e i suoi seguaci, e viva il Popolo e il Comune, e* « *libertà* [1] ». Le genti d'arme del duca, colte alla sprovveduta, e sparse in diversi luoghi, ebbero appena tempo di salire a cavallo; e malmenate e respinte dalla moltitudine, che d'ogni parte irrompeva, si ritrassero nella piazza del palagio ducale, la quale fu subito dal popolo circondata, rimanendo così impedito a Gualtieri di uscire a molestare la città, e di radunare aiuti al di fuori. In quel primo tumulto si congiunse ai soldati molta plebaglia, e tutti coloro che dalla mala signoria straniera avevano guadagnato a danno della patria. Fu fra questi messer Giannozzo de' Cavalcanti, che nel Mercato, dinanzi alle turbe sollevate, arringò per il duca, « senza trovar uomo che lo seguitasse, nè « che della sua insolenza lo gastigasse [2] ». Gualtieri però, mal fidando nella difesa dei soldati, e nel favore degli infimi, che a poco a poco venian piegando verso la parte vincitrice, procurò di calmare il tumulto, con liberare dalla prigionia l'Adimari e farlo cavaliere; con promettere libertà; e con rimettere sul Palagio le insegne del Popolo e Comune. Vani e tardi provvedimenti: mentre il popolo aveva già per propria forza ricuperati i suoi diritti, nè ormai intendeva riconoscerli da altrui, come per grazia.

Molti eccessi ed atroci vendette si compierono in quel grande impeto di sollevazione e di rabbia. Rompevansi le prigioni delle Stinche; ardevasi la camera del comune [3]; il palagio del Potestà disertavasi. Arrigo Fei, Simone da Norcia, Guglielmo d'Assisi e altri molti ufficiali, invisi pei loro delitti, furono dalla moltitudine crudelmente trucidati. E tanto erano feroci le ire, che nè pure alla giovinezza e alle delicate membra di

[1] Villani G., *Cronica*, XII, 17.
[2] Machiavelli, loc. cit.
[3] Documento 371.

Gabriello figlio del Conservatore fu perdonato: lo tagliarono a pezzi, ne posero i brani sulle lance; e vi fu chi nell'efferata crudeltà ne addentò le crude carni [1]. Gli ufficiali e aderenti del duca, che camparono da morte, furono spogliati dei loro denari e robe, ingiuriati e offesi nelle persone. Fors'anche una parte del popolo voleva morto il duca, ma fu trattenuta dai più prudenti: pensando che se fosse fatta offesa a tanto illustre cavaliere, molte potenti signorie, e primo il re di Francia, ne avrebbero domandato stretto conto al comune.

Da Firenze propagatasi la sollevazione al contado, d'ogni parte i contadini trassero alla difesa della città; e vi mandarono pure aiuti le amistà del comune. Da Samminiato vennero dùgento pedoni; da Prato, cinquecento; e il conte Simone da Battifolle vi giunse col nipote Guido e con quattrocento fanti. Anche Pisa aveva mandate sue genti; se non che, per sospetto o per gelosia, non vollero i Fiorentini riceverle. Ma i primi e più efficaci soccorsi procedettero da Siena, cioè trecento cavalieri e quattromila balestrieri, i quali giunsero in Firenze la notte del 27; e insieme con essi inviò quel comune, in qualità di ambasciatori, il suo capitano di guerra Francesco di Oddone da Montone, Angelo di Granello Tolomei e Francesco Salimbeni cavalieri, Guido di Fredo da Montalcino giurisperito, Naddino di Tuccio del Belante, Giovanni di Tura Montanini e Davino di Memmo del Viva.

Erasi intanto, per dare ordine allo stato, costituita una balìa di quattordici nobili cittadini, con a capo il vescovo: furono messer Rodolfo Bardi, messer Pino Rossi, Sandro di Cenni Biliotti, messer Giannozzo Cavalcanti, messer Simone Peruzzi, Filippo Magalotti, messer Giovanni Gianfigliazzi, Bindo di messer Ottone Altoviti, messer Testa Tornaquinci, Marco Strozzi, messer Francesco Medici, Bindo di messer Biligiardo della Tosa, messer Talano Adimari e messer Bartolo Ricci. Come quest'ufficio avesse origine, non possiamo accertarlo: il Villani afferma, che fu creato da un parlamento generale adunatosi in Santa Reparata il 28 di luglio; ma stando ai documenti, se ne trarrebbe che simile parlamento fosse tenuto non prima del 2 di agosto: forse la popolare adunanza, menzionata dal cronista (della quale tuttavia si dubita) si compiè senza legittime forme, e quindi non ne fu tenuto conto negli Atti del comune.

[1] Gabriello, secondo il Villani, era di diciotto anni, *e reo e fellone*, secondo le *Storie Pistolesi*, di quattordici anni, *ed era innocente*. Quantunque possa riputarsi ingiusto il giudizio, che dà dell'infelice giovinetto il cronista fiorentino, crediamo che non vada errato per ciò che risguarda l'età: forse le *Storie Pistolesi* hanno confuso l'ucciso con un altro suo minore fratello, che fu poi (come narra la *Storia Perugina* del Graziani) consegnato salvo agli ambasciatori di Perugia.

Insieme coi Quattordici, furono creati sei potestà della città, contado e distretto di Firenze; cioè Berto Frescobaldi, Taddeo di Donato dell'Antella, Nepo di Dolfo Spini, Paolo di Neri Bordoni, Francesco Brunelleschi e Antonio di Lando Albizzi, i quali dovevano, essendo stati deposti tutti gli ufficiali del duca, tenere « ragione sommaria di ruberie e « forze e simili, senza altro ufficio, » e rimanere in quella carica fino all'arrivo del nuovo potestà Giovanni da Valiano [1].

Allora si cominciarono le pratiche col duca, il quale dapprima non voleva a nulla accondiscendere; chè la cupidità del dominio vinceva in esso la paura della morte: ma crescendo ognor più la ferocia del popolo, e mancandogli anche la fede dei soldati, impazienti di così duro e vergognoso assedio, dovette il duca piegare il superbo animo alle proposte degli oratori. Il primo di agosto, con sue lettere patenti, commise adunque il governo del comune al Vescovo e ai Quattordici, fino al primo di settembre, approvando anticipatamente tutti gli atti della loro balìa; col comando espresso ai sudditi del dominio di osservarli strettamente, sotto pena della sua indegnazione e di mille marche d'argento. Sembrerà quasi irrisoria questa solenne delegazione di poteri, quando già Gualtieri era costretto a cedere dinanzi alle violenze popolari: ma con tale forma si volle dare agli atti della sua renunzia un'apparenza di spontaneità e di legalità, che salvasse poi il comune da qualunque molestia o rappresaglia.

Nel giorno medesimo (e non il 3, come vorrebbe il Villani) ebbe luogo, in forma solenne, la rinunzia del duca alla signoria di Firenze; contraendo per esso il vescovo di Lecce, suo cancelliere, e vari baroni suoi famigliari; e pel comune, gli ambasciatori senesi, il conte Simone di Battifolle e i notari Folco di ser Antonio e Bonaventura Monachi. Innanzi ai quali, Gualtieri, dichiarando di volere dar prova di munificenza e liberalità verso Firenze, rinunziò con giuramento al dominio sul comune, trasmettendo ogni suo potere ai sopraddetti ambasciatori, col consegnare nelle loro mani il bastone, simbolo di comando. Giurò parimente di restituire in libertà Arezzo, Volterra, Colle di Valdelsa, Sangimignano, Castiglionaretino, Barga, Pietrasanta, e le province di Valdinievole e Valle Ariana, e Montopoli, e tutte le altre città e terre

[1] Villani, XII, 17. N'è spiegata la ragione e l'origine anche in una provvisione del 26 novembre 1343, che ha questo preambolo: — *Considerantes quod tempore depositionis dominii Ducis Athenarum... depositi fuerunt omnes et singuli magistratus, qui preerant ipsi civitati, et ab officio cessaverunt, et quod pro defensione communis Florentie positi fuerunt nobiles viri...* (seguono i nomi) *in potestates et loco officii Potestatis comunis Florentiae, et ipsi prefuerunt officio usque ad diem, qua initiatum fuit officium presentis D. Potestatis etc.*

soggette alla sua giurisdizione; non che tutti i possedimenti feudali di persone nobili ed ecclesiastiche: restando fermi al comune tutti i diritti, che avesse su quelle città, terre, province e feudi avanti il dominio di esso duca. E finalmente, per sè e per i suoi baroni e soldati, fece remissione ai cittadini d'ogni offesa ed ingiuria: promettendo di non muoverne lite o querela presso alcun principe o repubblica, nè di usare del diritto di rappresaglia, ma di stare sempre contento a quella stipulazione. — Tutti questi patti furono solennemente confermati e giurati sui Vangeli dal vescovo di Lecce e dagli altri baroni [1].

Il 2 agosto seguente, per intimazione del Vescovo e dei XIV Riformatori e dell'ufficio dei VI Potestà, fu adunato in Santa Reparata (come già accennammo) il generale parlamento del popolo, nel quale fu data piena e generale balìa, al Vescovo e ai Quattordici suddetti di riformare e governare lo stato fino all'ultimo di settembre [2].

Il duca rimase ancora per qualche giorno nel Palagio, trattenutovi da paura dell'ira popolare; e finalmente partì dalla città nella notte dal 5 al 6, scortato dal conte Simone e dalla gente dei Senesi. Giunto a Poppi, gli fu forza rinnovare l'atto di rinunzia, benchè se ne mostrasse renitente [3]; e questa sua ratifica, fatta fuori del dominio fiorentino, fu poi addotta dal comune in difesa dei propri diritti, come prova della libertà e spontaneità onde Gualtieri aveva proceduto a quell'atto.

## Capitolo XI.

### *Riforme e provvedimenti del comune dopo la cacciata del duca di Atene.*

Decaduto il duca di Atene, anche in forza della sua renunzia, da ogni diritto sul comune di Firenze, il Vescovo e i Quattordici ne tennero il governo, secondo il mandato dato loro dal generale parlamento, finchè non fossero restituiti in vigore gli ordini antichi.

Ma gli atti della loro balìa malissimo provvidero alle gravi condizioni del comune; poichè quegli ufficiali nessuna pubblica giustizia ordinarono contro i misfatti della signoria ducale; nessuna riparazione apprestarono ai danni sofferti; ma si adoprarono solamente nel procurare i vantaggi propri e quelli de' magnati. Infatti il primo loro decreto, de' 4 di agosto, fu volto all'annullazione degli Ordinamenti di giustizia; in ciò operando con maggiore audacia del duca, il quale, per rispetto al popolo, non aveva mai osato di abolirli apertamente, quantunque per-

[1] Documento 316.
[2] Documento 318.
[3] Documento 322.

mettesse che non fossero più osservati. Con altri decreti del mese stesso confermarono gli statuti e ordini che avevano vigore in Firenze avanti l'8 di settembre 1342, tranne le leggi contro ai grandi; concessero a questi generale popolarità, senz'obbligo di pagare le gravi mallevadorie già imposte dal comune; si attribuirono facoltà di portar arme in perpetuo, e la diedero eziandio a quelli che avevano tenuto l'ufficio di priori, di gonfalonieri di giustizia e di notari della Signoria sotto il duca. Il 2 di settembre poi ordinarono la rigorosa osservanza delle paci fatte fare da Gualtieri; e questo ci pare il più savio decreto della loro balìa [1].

Spiacquero al popolo gli atti dei Quattordici in favore dei magnati; e cessata alla fine del settembre la loro autorità, si riaccesero così fieramente le ire contro i grandi, che questi dovettero cadere. Furono allora riposti in vigore, ma ricorretti, gli Ordinamenti di giustizia, e annullate tutte le concessioni fatte ai grandi dal duca e dai Quattordici [2]. Le quali novità così bene rispondevano alla popolare natura dei Fiorentini, che parve loro (come osserva il giovine Ammirato) « d'haver fatto maggiore acquisto nel cavare i grandi del governo, « che dell'essersi liberati della tirannia del duca d'Atene [3] ».

Poco prima dell'ufficio dei Quattordici era cessato anco quello dei VI Potestà; dei quali sappiamo soltanto, per una provvisione del 26 novembre 1343, che spesero molti denari, prendendoli arbitrariamente da' camarlinghi ed esattori del comune. Nè è meraviglia che quei cittadini facessero mal governo, poichè molti fra loro si erano volti alla nuova libertà, solo per crescere in istato o per paura del popolo: e furono fra questi Francesco Brunelleschi e Giannozzo Cavalcanti, pochi giorni innanzi fedeli sostenitori del duca (come già vedemmo); e ammessi, dopo la sua caduta, l'uno nell'ufficio dei VI Potestà, l'altro fra i XIV Riformatori.

Ristabiliti i consigli e gli ordini popolari, fu con maggiore sollecitudine proceduto a mantenere ed accrescere il nuovo stato, carezzando coi premi coloro che avevano avuto parte nella espulsione del duca; facendo severi provvedimenti contr'esso e gli ufficiali che lo avevano assistito; e ristorando il comune e i cittadini dei molti danni recati dal suo governo.

Il favore della Repubblica non mancò mai al vescovo fiorentino Angelo Acciaioli, il quale, sebbene avesse già lodato Gualtieri (a ciò traendolo

[1] Gli atti dei Quattordici si trovano nella serie dei *Capitoli*, nell'Archivio di Stato di Firenze.

[2] Provvisione del 25 ottobre 1343, riportata al capitolo 136 degli *Ordinamenti di giustizia* secondo la riforma del 1344.

[3] *Storie*, lib. IX, pag. 482.

la facile bontà dell'animo suo), aveva poi ben meritato della patria con aiutare efficacemente il comune a liberarsi del tiranno, e consigliando poco appresso i magnati a deporre il potere dinanzi alla volontà popolare. Di che i Fiorentini vollero tosto mostrargli la loro gratitudine con arricchire la mensa vescovile, impetrandogli dal papa la restituzione di certi arredi preziosi sequestrati ad essa dal nunzio pontificio, prima che l'Acciaioli assumesse il vescovato [1]. In altra occasione poi commisero a Iacopo di ser Gherardo loro ambasciatore di difendere in corte del papa l'onesto vescovo dalle bugiarde incolpazioni del duca di Atene. « Avemo inteso (scrivono essi) che il duca diffama il vescovo « nostro di quello, che da ogni altro dee ragionevolmente essere com- « mendato, avendo solicitata la nostra libertà, la quale era usurpata « da così perfido tiranno: per chè noi vogliamo che intorno alla difesa « dell'onore e della fama sua dobbiate actendere solicitamente, quanto « vedrete che si convenga all'onor nostro [2] ».

I conti Simone e Guido da Battifolle, in premio dei loro recenti benemeriti verso il comune, ottennero, a forma di un'istanza già da essi presentata al duca di Atene [3], la totale restituzione delle castella e terre, che Firenze nei tempi passati aveva tolto a Ugo padre di Guido [4].

Nè rimase senza ricompensa la probità di alcuni popolani, che in quei giorni di rubamenti e di disordini avevano curato più il vantaggio del comune, che i propri bisogni: di che ci serba degno ricordo una provvisione del primo di settembre 1343, colla quale venne assegnato in dote a una giovinetta Leonarda figlia di Iacopo Pucci un residuo di doppie e di gemme, che erano state tolte a Gualtiero maliscalco del duca, e ch'ella e sua madre avevano gelosamente custodite, consegnandole poi a Talano degli Adimari uno dei Quattordici [5].

L'odio contro il nome del duca andava tuttavia crescendo ogni giorno, anzichè infievolirsi, perchè alla memoria della sua tirannide aggiungevasi ora la notizia dei nuovi intrighi, pei quali esso studiavasi nuocere ai Fiorentini presso le principali signorie d'Italia e di Francia. In tanta irritazione di animi, nel dicembre del 1344, fu emanata « un'aspra rifor- « mazione e crudele », come la chiama il Villani [6], colla quale ponevasi sulla vita di Gualtieri una taglia di ben diecimila fiorini d'oro. Si ordinò in pari tempo che nel palagio del Potestà venissero effigiati, a perpetua infamia (dicono, per mano di Giottino) il duca e i principali ministri

[1] Documento 331.
[2] Documento 382.
[3] Documento 262.
[4] Documento 334.
[5] Documento 355.
[6] XII, 34.

delle sue scelleratezze; cioè, Cerrettieri Visdomini, Ranieri da Sangimignano e suo fratello Giotto, Guglielmo e Gabbriello d'Assisi, e Meliaduso d'Ascoli; e sotto ai ritratti di ciascuno di loro furono poste obbrobriose scritte in versi [1]. Si deliberò poi nel marzo del 1345, che tutti gli atti dei suoi vicari si dessero alle fiamme [2]; e nel 1347, come già si erano scalpellati e cancellati gli stemmi ducali nei palagi del comune, e segnatamente in quello del Potestà, così si ordinò, che « qualunque avesse « dipinta l'arma sua in casa e fuori, la dovesse dispignere e accecare, « e a cui ella fosse trovata, pena fiorini mille d'oro [3] ».

Consimili vendette si ordinarono contro gli ufficiali e gli aderenti del duca; e già fino dai primi giorni fu imposto a molti di quei forestieri, uomini di mala fama, di partirsi dalla città; e quelli che non obbedirono, furono puniti col taglio del piede [4]. Poi nel 1344, essendo gonfaloniere di giustizia Ruggiero di messer Lapo Da Castiglionchio, fu vietato a tutti coloro che avevano avuti uffici durante la signoria di Gualtieri, di riprenderne altri dal comune [5]; e il 5 luglio 1347 fu rivocato il privilegio di portare armi a coloro, che sotto il duca medesimo, avevano tenuto l'ufficio di gonfalonieri di giustizia, di priori o di notari della signoria [6]; quantunque un tal privilegio loro competesse sì per gli Statuti del comune, come per la speciale concessione della balìa dei Quattordici.

[1] Sono stampate dal Baldinucci, *Notizie dei Professori del disegno ec.*, alla vita di Tommaso di Stefano detto Giottino.

[2] Documento 385.

[3] XII, 92. L'arme del duca era un leone rampante in campo azzurro billottato a oro. Nei recenti restauri al Palagio del Potestà sono state rifatte le dette armi nella Sala; e posta nella medesima la seguente iscrizione commemorativa del ch.° cav. Luigi Passerini:

MDCCCLXI
*Rinnovando*
*gli stemmi di Gualtieri duca di Atene*
*già dipinti sulle pareti di questa sala*
*si ricorda sul marmo*
*il decreto della Repubblica fiorentina*
*che li faceva cancellare*
*nel* MCCCXLIII
*in onta al signore straniero*
*e perchè sapessero gli avvenire*
*che in Firenze non allignano tiranni.*

[4] Documento 329.

[5] Villani G. *Cronica*, XII, 34.

[6] Documento 392.

I danni recati al comune dalla signoria di Gualtieri furono tutti sollecitamente ricercati; e affine di ristorarli, si volle aver stretto conto delle entrate e spese da tutti gli ufficiali, che avevano amministrato denaro per gli ordini ducali. Così furono eletti certi sindaci e ufficiali a sindacare i libri di Biagio da Sangimignano, già camarlingo sopra la costruzione di Castelducale [1]; altri, a rivedere i conti di dodici cittadini, che il duca d'Atene aveva preposti alla costruzione delle nuove postierle [2]; altri finalmente, sopra le ragioni di Domenico Guidalotti già camarlingo dell'estimo [3]. Anche i camarlinghi della camera ducale, Aldighiero di ser Gherardo e frate Andrea di Giovanni, furono citati al tribunale di Ricco da Morano di Modena giudice sopra la revisione dei diritti del comune, essendo accusati di aver convertito parte del denaro della camera in loro pro, e di aver commesso nel rimanente frodi, negligenze e baratterie [4]: ma dalla relazione, fatta per ordine del giudice, non essendo risultata alcuna prova certa della verità di quelle incolpazioni, i due camarlinghi, per sentenza del 13 marzo 1344, vennero assoluti. Il comune però non stette contento a questa liberazione; che anzi, reputandola ingiusta e dannosa, ordinò per riformagione dei consigli dei 17 e 18 maggio 1345, che fossero eletti alcuni buoni uomini, a esaminare, nuovamente e senz'appello, i conti dei due tesorieri [5].

Si inquisirono parimente le baratterie dei castellani, e furono severamente punite [6]; restandoci, fra i documenti, memoria di due sentenze pronunciate dal Potestà il 15 di novembre 1343, per le quali vennero condannati, in contumacia, alla morte e alla confisca Andrea di Tingo Bardi e Guelfo dei Buondelmonti; il primo, come traditore di Castiglionaretino da lui posto in mano ai Tarlati nemici del comune; l'altro, per avere abbandonato al popolo d'Arezzo il castello fatto dai fiorentini in quella terra [7].

La verità, che non deve esser mai occultata dallo storico, chiede che si aggiunga, che le gravezze furono mantenute quali erano sotto il duca, e fu anzi posta grande cura nell'esigere quelle non ancora pagate [8]: e i privilegi, da lui concessi a particolari persone, che par-

[1] Documento 351.

[2] Documento 365.

[3] Documento 364.

[4] *Dictam florenorum et pecunie quantitatem.... in eorum proprios usus converterunt, et in predictis et circha predicta dolum, falsitatem et fraudem, culpam, negligentiam et baractariam commiserunt.* — Così il documento.

[5] Documento 369.

[6] Villani G. *Cronica*, XII, 32; Marchionne di Coppo Stefani, *Storia*, VIII, 604.

[7] Documento 349.

[8] Documenti 333, 343, 357.

vero dannosi al comune, vennero annullati. Così, per riformagione del 10 dicembre 1343 [1], i compratori della gabella del vino, i quali (come già dicemmo) avevano ottenuto dal duca il privilegio di esigere un denaro di gabella sopra tre di stima, furono costretti a restituire alla camera quella maggior somma che avevano riscossa, oltre alla ragione dell'uno per quattro; ed ebbero facoltà di esigere anche in futuro l'uno per tre, con rimettere al solito il di più al pubblico erario. E così il comune, senza approvare nè distruggere quella concessione del duca, seppe rivolgerla a suo vantaggio.

Molta fu pure la solerzia dei rettori e dei Consigli nel ricuperare al pubblico erario denari e robe che erano state rubate nel tumulto della cacciata, o crediti che potevano andare facilmente perduti [2]: ed è degna di ricordo una lettera del 10 settembre 1343 scritta dal comune nostro ai Senesi, affinchè costringessero un Francesco Gabbrielli di Siena a consegnare alla camera fiorentina cinquecento moggia di grano, già comprate dal duca; dichiarando, che questi comprava il grano coi denari del popolo, non con quelli portati da Lecce o da Brienne [3].

Intanto per ogni parte venivano ai rettori del comune lamentanze di cittadini, che dicevano di aver sofferto moltiplici danni, ai quali pure si volle dare, con saggie cautele, la dovuta riparazione. A questo fine venne ordinato, che otto ufficiali e quattro camarlinghi avesser cura, perchè venissero restituiti i denari prestati per lo innanzi dai particolari al comune, e forzatamente al duca; e per questa restituzione vennero assegnate le gabelle del vino a minuto e del sale e salina. Fu pure stanziato, che prima di pagare denaro a coloro, i quali dicevano di averne prestato alcuna somma al duca ovvero ai suoi stipendiari, o di avere patita distruzione di case senza indennità, si chiarissero tali asserzioni dagli ufficiali a ciò deputati; e la loro dichiarazione dovesse essere confermata con partito dei Priori e Gonfaloniere di Giustizia, dei XII buonuomini e dei gonfalonieri di compagnie [4]. A conoscere poi delle istanze presentate dai cittadini, le cui case intorno alla piazza della Signoria erano state atterrate, senza dar loro alcun compenso, dal duca, vennero eletti Fetto Ubertini, Francesco Lippi, Rinuccio Bonacci e Torino Baldesi; i quali, sempre che le trovassero giuste, ordinavano agli ufficiali di Torre di pagare il prezzo a cui spettava [5].

Vollero poi i Fiorentini (secondo il costume di tutti i tempi, ma più particolarmente di quell'età) perpetuare con pubbliche feste la memoria del giorno, in cui « quasi per vendetta divina » avevano

[1] Documento 352.
[2] Documenti 361, 362.
[3] Documento 338.
[4] Documento 356, 360.
[5] Documento 387.

restituita in libertà la Repubblica; « per la qual grazia s'ordinò per lo « comune, che la festa di santa Anna si guardasse come pasqua « sempre in Firenze, e si celebrasse solenne uficio, e grande offerta « per lo comune e per tutte le Arti di Firenze [1] ». Si deliberò poi, nel gennaio 1345, per istanza dei capitani di Orsammichele, che le dette offerte si consegnassero agli ufficiali di quella pia confraternita; e che, prelevatene le spese occorrenti a festeggiare quella solennità, se ne facessero tre parti; due delle quali si erogassero dai capitani medesimi ai poveri di Cristo; e la terza si desse al monastero di Sant'Anna eretto presso Firenze. Fu pure in quella riformagione stabilito, come si dovesse osservare rigorosamente la festa: non dovendo in quel giorno alcuno esser preso per debito, nè i magistrati render giustizia, nè verun artefice tenere aperte botteghe od uffici, pena venticinque lire a chi trasgredisse [2]. Anche si ordinò, per unire ai sacri riti pubbliche feste popolari, che in quel giorno medesimo si corresse un palio del valore di 32 fiorini d'oro [3]; e che si cavassero fuori le bandiere delle Arti e venissero appese a Orsammichele: usanza che dura anche ai nostri giorni.

## Capitolo XII.

### *Pratiche della Repubblica fiorentina con vari comuni e signorie dopo la cacciata del duca di Atene.*

Col dare ordine e forza al reggimento interno, non parve ai Fiorentini di essersi affatto liberati dalla paura di ricadere sotto il tiranno; e con accorte pratiche vollero altresì munirsi contro ogni esterno pericolo.

Ebbero cura sopra tutto di procacciarsi aiuti d'arme dagli amici; e specialmente approfittarono della simpatia trovata nei Senesi, i quali avevano avuto tanta parte nella deposizione del duca. Scrissero pertanto a quel comune, a' 4 e 5 di agosto, pregandolo di continuar loro il sussidio delle sue valorose milizie ancora per pochi giorni, nei quali era d'uopo di riformare lo stato [4]. Non molto dissimili sono le lettere scritte a Obizzo II marchese d'Este (13 agosto) [5] e a Mastino della Scala (17 agosto) [6], col quale più tardi ripresero le pratiche circa agli ostaggi, rimaste interrotte durante la signoria di Gualtieri [7]. Rifiu-

[1] Villani G., *Cronica*, XII, 17.
[2] Documento 384.
[3] Documento 397.
[4] Documenti 319, 320.
[5] Documento 321.
[6] Documento 330.
[7] Documento 341.

tarono al contrario le offerte di un Ottone conte di Ortemborg, che voleva venire con sue masnade in Firenze; forse, coll'intento di ammassar prede [1].

Molto liberalmente usò la Repubblica coi comuni già soggetti al duca, i quali, all'esempio di Firenze, gli si erano ribellati, ed erano tornati in libero stato o sotto gli antichi dominatori; mentre gli ufficiali che li guardavano, per debolezza o per tradimento, non avevan saputo mantenerli alla giurisdizione dei Fiorentini: così Arezzo e Pistoia erano tornate al popolo, e Volterra ricaduta sotto Ottaviano de'Belforti. Ora il comune fiorentino, quantunque, per certi patti contenuti nella renunzia del duca, potesse pretendere di ridurre quei ribelli all'obbedienza, pure con miglior consiglio gli restituì alla piena libertà; e il 12 di agosto inviò in Arezzo Fornaio di Lotteringo Rossi, Niccolò di Andrea Strozzi, e Diego di Biagio Tornaquinci a sciogliere quel comune e il suo contado e distretto da ogni sottomissione già fatta a Firenze, eccettuati i castelli di Laterina, Civitella, Castiglionaretino, Rondine e Castiglionubertini: [2] pensando « che fusse piuttosto da placare i sudditi loro « con la pace che farsegli nemici colla guerra, e mostrare di esser « contenti della libertà di quelli, come della propria » [3].

Tutte le repubbliche guelfe si rallegrarono della cacciata di Gualtieri, la cui tirannide temevano volesse estendersi ogni dì più. Il comune di Perugia mandò, a dì 11 di agosto 1343, tre spettabili ambasciatori, Averardo da Montesperello, Orlando di Nino e Cecco di Pierone Michelotti, per congratularsi coi Fiorentini della racquistata libertà, e far noto ai medesimi, quanto esso avesse operato in loro favore. Alla quale ambasceria i Fiorentini risposero, a dì 26 di agosto, ringraziando quel comune del suo amore fraterno e dei consigli che ad essi porgeva, perchè si mantenessero liberi [4].

Ma non era ancora ben fermato il governo in Firenze, che già vi erano giunte le querele dei re che tenevano in loro protezione Gualtieri. Divulgatasi prestamente sino a Napoli la notizia del tumulto del 26 luglio, il re e le regine [5], e in aggiunta alla loro lettera, Carlo duca di Durazzo e Roberto principe di Acaia e di Taranto [6], scrissero, il primo di agosto, ai Fiorentini, raccomandando loro affettuosa-

[1] Documento 327.

[2] Documento 325.

[3] Machiavelli, *Storie*, II.

[4] Documenti 324, 332.

[5] Andrea d'Ungheria, Giovanna figlia di Carlo duca di Calabria, sua moglie, e Sancia vedova del re Roberto.

[6] Carlo era nato da Agnese di Perigord e da Giovanni figliuolo di Carlo II. Roberto, da Caterina imperatrice titolare di Costantinopoli e da Filippo di Sicilia altro figliuolo di Carlo II; ed era fratello di quel Luigi di Taranto, che sposò poi la regina Giovanna sua cugina.

mente di salvare Gualtieri dalle turbolenze della plebe [1]. Ma quando giunsero queste lettere, il duça aveva già sottoscritto la sua rinunzia: onde il comune, a dì 10 d'agosto, rispose a quei reali che il mal governo di lui, le sue estorsioni, le pessime arti colle quali aveva usurpato il dominio, avevano costretto il popolo a sollevarglisi contro e a deporlo; e che, quantunque per i suoi molti delitti avesse meritata la morte, pure per rispetto alla regia casa di Napoli, il comune lo aveva fatto condurre, accompagnato da probi cittadini, in luogo di sicurezza [2]. E una consimile risposta diedero, ai 13 di agosto, a nuove querele della regina Giovanna, dicendole, che se avevano perdonata al duca la vita, lo avevano fatto non pe'suoi meriti, ma in prova del rispetto che portavano ad essa [3].

Gualtieri però non istette contento a queste raccomandazioni della corte di Napoli, che poco si protrassero; ma sollecitò da sè stesso i propri vantaggi; e appena che videsi liberato, prese la via di Romagna, alla volta di Bologna, dov'era signore Taddeo de' Pepoli, col quale avea lega [4]. Il comune, avutone appena sentore, scrisse al Pepoli, che non volesse accoglierlo; mostrandogli che avrebbe messo scandalo fra le due città [5]. Malgrado però queste esortazioni, il duca « dal « signore di Bologna fu bene veduto e ricevuto; e donogli denari e ca- « valli, e poi se n'andò a Ferrara e Vinegia ». Così il Villani [6].

Le sorti di Gualtieri furono prese più a petto dal papa, che non fossero dai reali di Napoli; come appare dal lungo ed importante carteggio ch'ebbero con esso i Fiorentini. La prima lettera del comune a Clemente VI, che trovisi registrata, è del 20 agosto 1343 [7]; ma dalla medesima si ha pur notizia di una lettera precedente intorno alla riforma dello stato, scritta forse mentre duravano i tumulti, e quindi non registrata.

Nel settembre dell'anno stesso la Repubblica costituì in ambasciatore, a propugnare i suoi diritti dinanzi al papa Iacopo Alberti e Niccolò Guicciardini mercanti nostri, già dimoranti in Avignone, presso la Corte [8]; e ai 13 del mese mandò loro un'istruzione, dove comincia a trasparire, benchè leggermente, il sospetto che il duca volesse recarsi colà, e, comunque sia, una grande cura nei Fiorentini di prevenirne i raggiri. Davasi poi ai medesimi notizia delle lettere già scritte

[1] Documento 317.
[2] Documento 323.
[3] Documento 328.
[4] Villani, G., *Cronica*, XII, 8.
[5] Documento 326.
[6] XII, 17.
[7] Documento 331, già menzionato nel cap. XI.
[8] Documenti 337, 339.

dal comune al papa e ai cardinali, lasciando alla loro discrezione le molte altre cose, che potevano dirsi a giustificarlo: in fine, con grande accortezza, si raccomandava loro di dire a Clemente, « che ora siamo « liberi al servigio et all'onore della Chiesa, come solemo ordinaria- « mente; ove essendo sotto tiranno, forse costretti, ce ne saremmo « convenuti partire, quando fusse suto il volere del tiranno; il quale, « più per arappare, che per troppa devotione, se ne mostrava de- « voto [1] ».

Altro ambasciatore venne dai Fiorentini inviato, nel marzo del 1344, in Avignone, cioè il loro vescovo Angelo Acciaioli. I tentativi fatti da Lodovico il Bavaro per essere ribenedetto dal papa, essendo spiaciuti alla Repubblica, erano stati principale cagione di quest' ambasceria: ma ciò non tolse che venisse nello stesso tempo raccomandato al prelato di dire tutto il male possibile del duca Gualtieri; sì perchè tale affare era allora di grande importanza, quanto ancora perchè il vescovo aveva avuto gran parte nella riforma dello stato: laonde opportunamente i rettori del comune si diedero cura di ricordargli nella lettera istruttoria tutte le intrusioni e ingiustizie commesse dal duca nelle faccende ecclesiastiche, affinchè egli stesso fosse incitato a lamentarsene e a recarle a notizia del papa [2].

Intanto Gualtieri (stando alla narrazione di Giovanni Villani [3]), partitosi da Venezia, e lì abbandonate le sue milizie, erasi ridotto privatamente in Puglia, dove si dice, che per rappresaglia facesse uccidere alcuni cittadini fiorentini [4]. Quindi passò in Francia, per brigare nel tempo stesso presso re Filippo e papa Clemente, e pervenne alla corte di quest' ultimo nel giugno o nel luglio del 1344. Se volessimo starci alle dichiarazioni di lui medesimo e ai pretesti allegati in alcune lettere del re di Francia (delle quali parleremo in seguito), sembra ch'egli imprendesse quel viaggio, solo per ottenere risarcimento dei molti denari usurpatigli e dei danni sofferti nel rivolgimento fattosi in Firenze. E che queste fossero le sue querele, l'attesta anche il Villani, dicendo che i Fiorentini « erano in grande dubbio di essere soppresi da rap- « presaglie, per infinita moneta che il duca domandava per menda al « comune di Firenze [5] ». Con tutto ciò è da credersi, che fosse in costui un mal celato desiderio di ritornare al bel dominio perduto; e che appunto per questo il comune si affannasse nelle sue lettere ad

[1] Documento 340.

[2] Documento 367.

[3] XII, 17.

[4] *Et certe debebamus credere quod sua crimina cognovisset, quousque sensimus, quod in partibus regni Apulie quosdam concives nostros nobis karissimos fecit occidi.* Documento 373.

[5] XII, 34.

esporre con tanta vivezza il mal governo che aveva fatto, e a ribatter con sottili argomenti le sue pretensioni. Se ne ha pure una conferma dallo stesso Villani, il quale narra, che il duca « non finava mai di mettere « sospetto e gelosia in Firenze, mandando sovente sue lettere in Firenze « a certi suoi accontati amici, dando loro speranza di suo ritorno per « male reggimento di città e di quegli che reggeano la terra; onde poco « dinanzi ne furono impiccati due legnaioli, ch'erano molto suoi cre- « denzieri, quando egli era signore in Firenze, e ricevevano e man- « davano le dette lettere [1] ».

I Fiorentini, com'ebbero notizia della sua andata in Francia, prevedendo ch'egli avrebbe cercato di riversare ogni colpa sopra di loro, scrissero, poco prima che e'vi giungesse, al papa, pregandolo ad assumere la loro difesa, con ricordargli la costante e filiale soggezione del comune a Santa Chiesa e ai suoi pontefici [2]: e veramente i loro richiami trovarono nella corte avignonese buona accoglienza, e i cardinali si fecero spontanei ed efficaci sostenitori delle loro ragioni [3]. Ma perchè era tuttavolta da temersi l'astuzia del duca e l'arrendevolezza del pontefice, gli scrissero nuovamente il 19 luglio 1344, sponendogli, con breve ma severo esame, come Gualtieri, abusando della piena confidenza del popolo fiorentino, avesse usurpato malignamente e per violenza il supremo potere, e spergiurata la promessa di difendere la città nel suo libero e consueto stato; come poi tirannicamente la governasse, e commettesse stupri, adulterii e altri nefandi delitti; come, per queste ragioni, fosse fatto rivolgimento contro di lui, essendo in ciò concordi tutti i cittadini, e fin coloro che un tempo lo avevano favorito; come avesse egli medesimo sanzionato questi fatti col rinunziare al dominio di Firenze, prima nella città, poi nuovamente, con libera ed espressa volontà, fuori del territorio fiorentino: si meravigliavano pertanto che portasse ora calunnie agli orecchi del pontefice, mentre invece avrebbe dovuto temerne la giustizia; e confidavano ch'esso Clemente, anzichè accordargli la richiesta e indebita riparazione, lo avrebbe punito secondo i suoi meriti [4].

A questa lettera (scritta con tanto senno e con tanta efficacia di argomenti) aggiunsero pochi giorni dopo l'invio di un nuovo ambasciatore nella persona di Iacopo di ser Gherardo, dandogli commissione simile a quella che ebbe già il vescovo Acciaioli, e credenziali per esso papa, pei cardinali e pel Siniscalco di Provenza. E intanto, avendo loro scritto papa Clemente, che voleva udire le ragioni di ambe le parti, e fare concordia tra esse, lo pregarono che volesse tenere per vere le

[1] Loc. cit.
[2] Documento 372.
[3] Documenti 374, 375.
[4] Documento 373.

asserzioni del loro ambasciatore, anzichè le ampollose parole di Gualtieri [1].

Per queste ferme ed insieme prudenti pratiche dei Fiorentini, il duca non trovò nella corte del papa altra protezione che di parole, e una sterile benevolenza. Ricorse allora, con maggiori speranze, a Filippo VI di Valois re di Francia, il quale ne prese a cuore la difesa, sia per onore di famiglia, sia per l'ambizione di aver soggetta Firenze a un suo fedele francese. Pertanto, il 19 novembre 1344, scrisse il re alla Repubblica nostra, lamentandosi dei molti eccessi, che si dicevano commessi dai Fiorentini contro Gualtieri, non solo suo vassallo e suddito fedele, ma ben anche consanguineo; e chiedendo, che fossero mandati da Firenze ambasciatori, per trattare la concordia. Non disse chiaramente di voler rimettere il duca in Firenze, ma diè ragioni di sospettarlo, coll'asserire, che i Fiorentini lo avevano cacciato per maligno animo e senza giusta causa [2]. Nel febbraio poi del 1345 vennero in Firenze ambasciatori di quel re Giovanni di Courmissyac cherico e Giovanni d'Aymont signore di Couture cavaliere; i quali furono dal comune onorevolmente ricevuti, « e fatte loro le spese e compagnia e onore assai mentre di« morarono in Firenze e per lo nostro contado »: ma, avendo essi in pieno consiglio domandato l'ammenda del duca di Atene, « nel detto « consiglio, in loro presenza furono piuvicate le sue operazioni e difetti, « e mostrate le sue quietanze » [3]; e in pari tempo furono mandati al re, secondo la dimanda, ambasciatori colla risposta; uomini però di ben poco valore, e dei quali la storia non ha conservato il nome [4]. Filippo VI ne fu indegnato, sembrandogli che la Repubblica lo tenesse in dispregio, mentre si aspettava che gli dovesse chieder mercè; e con lettera del 15 maggio 1345, ne mosse aspre lagnanze a quelli che ne reggeano lo stato, esortandoli a mandare ambasciatori più degni di una tale commissione [5].

Mentre però il re di Francia sembrava favorire le pratiche amichevoli che riuscissero finalmente alla concordia, fu condotto, nel febbraio del 1346, o dalle insistenze del duca, o dai modi della Repubblica ogni dì più ostili a quest'ultimo, a concedergli le rappresaglie contro i Fiorentini; ponendo ad essi termine fino al primo di maggio, per sod-

[1] Documenti 376-384.

[2] Documento 383.

[3] Villani G. *Cronica*, XII, 36.

[4] Dal documento 388 si ricava, che si chiamavano Lorenzo e Niccolò; non altro.

[5] Documento 386. È una lettera piena di ampollosità e di citazioni bibliche; e vi sono paragonati i Fiorentini, i quali avevano cacciato il duca di Atene, a certi popoli dell'Antico Testamento puniti da Dio, per avere espulso Gedeone difensore della nazione ebrea.

disfare al duca stesso le dovute ammende: e nuovamente le confermò nel luglio, ordinando a tutti i mercanti fiorentini di partirsi dal regno: nè valse al comune lo scrivere ai propri ambasciatori in Francia, che facessero conoscere le sue ragioni a quel re; e allegare alla propria, lettere dei comuni di Perugia, Siena, Colle, Sangimignano, Volterra, Prato e Arezzo, le quali tutte confermavano i mali portamenti del duca [1]; chè il re non volle udire nè accettare scuse o istanze di sorta veruna: « onde (dice altamente il Villani [2]) ne fu molto biasimato « da ogni savio uomo di suo reame e d'altre parti, ch'amassono giusti- « zia e ragione, la quale egli fuggiva, come era usato di fare egli e « messer Carlo di Valois suo padre; onde al tutto perdè l'amore e la « fede di tutti i cittadini di Firenze, così de'guelfi come de' ghibellini, « che amavano il suo stato della casa di Francia ».

Laonde i Fiorentini, non potendo ottenere direttamente da Filippo quello che avevano domandato, nuovamente si rivolsero al papa; tornando a raccomandargli (con lettere del 21 di marzo 1347) l'ambasciatore Iacopo di ser Gherardo, e lamentandosi, al solito, dei raggiri del duca di Atene, il quale (dicevan essi) *ut leo rugiens circuit libertatem* [3].

Clemente VI fece pratiche presso il re di Francia, personalmente e col mezzo di Folco vescovo di Parigi e di Giovanni primogenito di esso re; e ne ottenne alfine la promessa, che farebbe togliere le rappresaglie, quando i Fiorentini rivocassero la taglia sulla vita del duca [4]: onde questi, con lettera del 24 febbraio 1351, si mostrarono grati al papa, di quanto aveva operato in favore del comune, non senza calde preghiere, che e' si volesse pur sempre interporre, affinchè quelle rappresaglie, come ingiuste, fossero tolte affatto; e gli raccomandarono come ambasciatore novello circa le predette cose ser Diotifece di ser Michele fiorentino [5]. Nè molto fu trattenuta la dimandata grazia; poichè essendo succeduto al trono di Filippo Giovanni II suo figlio, questi, a intercessione non solo del papa ma di altri grandi e prelati di Francia, rivocò totalmente le rappresaglie verso l'agosto dello stesso 1351: della quale cosa Firenze fu lietissima, e largamente ne rese grazia al re e ai principali di sua corte [6].

[1] Documento 388.
[2] XII, 57.
[3] Documenti 389, 390.
[4] Documento 393.
[5] Documento 394.
[6] Documenti 395, 396. Di queste relazioni del comune di Firenze con Francia, concernenti al duca di Atene, si discorre nell'opera di M. Abél Desjardins, *Négotiations diplomatiques de la France avec la Toscane*, tomo I, pag. 17-23; e vi si pubblicano anche vari documenti sulle medesime, come apparirà dall'Appendice di documenti unita a questa Memoria.

Così cessarono le molestie per parte del duca di Atene, intanto che altre n'erano state suscitate da alcuni dei suoi ufficiali; di poca importanza, a dire il vero, rimpetto alle precedenti, ma che sempre dimostrano, quanto gravi e come durevoli fossero gli effetti della breve signoria ducale.

Baglione, vicario e potestà del duca, senza ricercar aiuto da veruno, erasi fatta ragione da se stesso, facendo dai suoi figliuoli spogliare alcuni mercanti fiorentini, mentre passavano pel territorio di Perugia, per recarsi alle fiere di Salerno. Il comune di Firenze, avutane notizia, ne dimandò conto ai Perugini, rammentando ad essi la scambievole fratellanza e l'osservanza di certe loro leggi favorevoli al passaggio dei mercanti; e ottenne infatti pei suoi cittadini derubati il dovuto compensamento [1].

Per parte di Giovanna regina di Napoli, i Fiorentini ebbero nell'ottobre del 1343 lamentanze a cagione di un Sergio di Giundaccio napoletano, il quale diceva di essere stato privato di circa mille fiorini d'oro, e di avere a mala pena campata la vita. Alle quali accuse essi risposero, recar loro meraviglia la notizia di un così grave rubamento; non però il timore ch'egli aveva avuto di esser messo a morte, stantechè fosse stato uno dei principali ministri delle crudeltà del duca: contuttociò, per rispetto alla regale persona di lei (come già ne avevano aiutata la fuga e salvati i beni), ora gli offerivano di fargli rendere ragione, semprechè provasse, secondo giustizia e verità, i danni che diceva di aver patiti [2].

Al comune di Foligno, che domandava riparazione per certi suoi cittadini, stati misuratori di terre per l'estimo ordinato dal duca, rimasti (a quanto si diceva) senza salario e derubati dal popolo, risposero, con franco e risoluto modo, non saper nulla dei supposti rubamenti; e in quanto al salario, non voler darlo a coloro, che senza saputa, anzi contro il voler dei cittadini, si erano affaticati ai danni del comune di Firenze [3].

Gli ufficiali, già venuti d'Assisi, se ne richiamarono prima a frate Robaldo da Montbrun duca di Spoleto; poi allo stesso comune d'Assisi, il quale giunse a tanto ardire contro i Fiorentini, da minacciare loro persino le rappresaglie. Ma la Repubblica, senza mostrarne gran timore, pregò quel duca e quel comune a desistere dall'ingiuste querele, alle quali non intendeva di dar soddisfazione; mentre, anzichè pagare alcun denaro, le spettava il diritto di chiedere ragione a quegli ufficiali delle molte loro ruberie [4].

[1] Documenti 335, 336.
[2] Documenti 346, 347.
[3] Documento 348.
[4] Documenti 359, 366.

Non meno degli altri si affannò Meliaduso d'Ascoli; il quale, fuggito da Pistoia, dov'era vicario, si rifugiò da prima in Siena, e di là richiese tosto alla Signoria di Firenze la restituzione di certi oggetti rubatigli; non ascoltato, feceli nuovamente richiedere dal suo comune. Ma i Fiorentini non vollero mai acconsentire a tale domanda, e per onestare il loro rifiuto, dimandarono da principio al comune d'Ascoli le prove dei pretesi rubamenti: e vari anni dopo, con maggiore arditezza, negarono ricisamente ogni riparazione, considerata la malvagità di esso Meliaduso [1].

Dall'esame di questi documenti chiaramente risulta, che il comune di Firenze, sebbene alle prese con monarchi e con repubbliche, non si perdè mai di animo; e seppe intieramente raccogliere il frutto degli operati rivolgimenti, tenendosi lontano da ogni remissione e da ogni accordo, che tornar potessero a suo svantaggio o disdoro: nel che devesi render giustizia a quella prudenza ed accortezza, che fu sempre un singolar pregio di Firenze nelle sue relazioni cogli stati esterni.

Senza dire più a lungo delle sorti toccate ai tanti ufficiali stranieri, che apparvero fugacemente e scomparvero col duca, mi pare conveniente di accennare in breve gli ultimi casi della vita di costui.

Perduta ch'egli ebbe ogni speranza di ritornare a Firenze, si adoperò nel procacciarsi in altre parti uno stato. Rimase in Francia fin dopo il 1351; nel quale anno si ha memoria di un suo diploma, dato da Parigi il 24 ottobre, col quale concedeva in privilegio a un Graziano di Giorgio da Venezia certi suoi beni esistenti in Romania; volendo (si nota nel preambolo) premiarlo dei molti servigi prestatigli; o fors'anche perchè il duca non valeva a tenere di per sè quei lontani possedimenti [2]. Nel 1352, secondo che narra Matteo Villani [3], « essendo tratto di Francia all'odore dello sviato regno (di Napoli), « non con intera fede, con sue masnade di Franceschi fece in Puglia « spontanea guerra al duca di Caserta....., il quale era con gente d'ar- « me a Taranto, e con assentimento del re Luigi, guerreggiava le terre « del detto duca, secondo la comune oppinione ». Col valore dei soldati e l'aiuto dei paesani, Gualtieri lo ridusse dentro Taranto, e lo cinse d'assedio nel maggio, lungamente e senza frutto. Nello stesso anno, in dicembre, assediò, con quattrocento cavalieri e millecinquecento pedoni, il castello di Brindisi, appartenente a Filippo della Ripa barone del regno, col pretesto che questi era bandito del re, ma in

[1] Documenti 363, 391.

[2] Questo documento, tratto dagli Archivi Veneti, è ora pubblicato dal Sickel nella Tavola IX del secondo fascicolo dei *Monumenta graphica Medii Aevii*, Vienna 1859-61: preziosa raccolta di documenti egregiamente riprodotti colla fotografia.

[3] *Cronica*, III, 20.

verità, per allargare i suoi possedimenti, ch' erano contermini a quelli del prenominato barone: nè per comandamento che il re glie ne facesse, volle levare l' assedio, ma invece corse la terra all' intorno. Alla fine però il re concedette la città di Brindisi in privilegio a suo fratello Roberto principe di Taranto, e allora soltanto Gualtieri dovè desistere da quell' impresa. Che facesse altro in Italia non è noto: ridottosi in Francia, ricevè da Giovanni II la spada di conestabile il 6 maggio 1356; ma pochi mesi dopo perdette la vita nella celebre battaglia di Poitiers, combattendo a capo della seconda schiera dell' esercito francese.

Gualtieri fu piccolo e brutto della persona, nelle parole e nei modi malizioso e sagace, prode in armi, come ogni francese. L' avidità del potere e del denaro lo stimolarono ad imprese arrischiate, cagione di sue disavventure; la mala fede oscurò tutti gli atti della sua vita. Il governo di lui in Firenze fu giudicato pessimo; e dopo ciò che ne abbiamo esposto coll' aiuto dei documenti, non sappiamo opporci a una tale asserzione: diciamo bensì, che, dopo avere con tanta ingiustizia usurpata la libertà del popolo, fu necessaria conseguenza il tenerlo in soggezione con ordini severi; e considerata altresì l'angustia di denaro, che aveva il comune, fu pure necessità migliorare le pubbliche entrate, benchè ne venisse disagio ai privati cittadini. Certo è che le male opere del duca e dei suoi ufficiali (di che le istorie meglio de' documenti fanno ricordo) valsero a scontentare il popolo più che i pessimi ordini del suo governo. Per le quali cose, durante sua signoria, ebbe piuttosto sudditi che lo temevano, che amici i quali lo avessero in rispetto; e di ciò ebbesi la prova nella sua cacciata, a cui tutte le condizioni di cittadini parteciparono, e persino quella infima plebe, che se gli era da prima mostrata così devota. Ebbe, al di fuori, per la nobiltà del suo sangue molti e autorevoli protettori; ma, come abbiamo veduto, non seppero aiutarlo a racquistare il grado perduto, o veramente nol vollero; sia perchè poco lo amassero per la sua eccessiva ambizione, o che non osassero farsi aperti oppugnatori di un popolo ricco di gloria, di potenza e di sostanze, e fermamente concorde nel difendere la propria indipendenza.

---

# DOCUMENTI

## AVVERTIMENTO.

I Documenti che vengono esibiti in questa Appendice, quali testualmente, quali per estratto, secondo la maggiore o minore loro importanza, sono pressochè tutti ricavati dal nostro Archivio Centrale di Stato di Firenze: due soli provengono dagli Archivi di Lucca e di Siena.

Quanto a quelli che chiamerò fiorentini, occorre osservare, che il maggior numero è tratto dalla sezione della Repubblica e segnatamente dai Capitoli, dalle Provvisioni, dagli Atti del Potestà e dai Carteggi: e altri ancora vennero attinti a quella serie di carte, che appartennero ai Capitani d'Orsammichele.

Tralasciando, come superflua, la citazione generale *Archivio di Stato in Firenze, sezione della Repubblica*, la quale ricorrerebbe così spesso, ho notate le varie serie con le seguenti citazioni abbreviate:

*Cap.* – Capitoli del Comune, registri.
*Cap. Prot.* – Gli stessi, protocolli.
*Capit. Orsamm.* – Capitani di Orsammichele, registri e filze.
*Potestà. Atti crim.* – Potestà, Atti Criminali.
*Provv.* – Provvisioni dei Consigli, registri.
*Provv. D.* – Le stesse, registri duplicati.
*Sign. Cart. Miss.* – Carteggio della Signoria, Missive, registri.

Il numero romano, che segue a queste citazioni, indica il volume della serie, l'arabo, le carte; salvo il registro XXXII delle Provvisioni, contenente i decreti del Duca di Atene, che è numerato a pagine.

I documenti ricavati dall'Archivio Diplomatico di Firenze (che è una delle sezioni dell'Archivio Centrale) ho notati colla sigla *D.* seguita dall'indicazione della speciale provenienza onde sono tratti.

**1.** 1342, maggio 14, 15.

Provvisione, approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si dà facoltà all'ufficio dei Venti di pagare ai camarlinghi della camera delle armi 400 fiorini d'oro, da spendersi nell'acquisto di tre cavalli da guerra che il Comune volle donati al Duca di Atene: considerato, che i suoi cavalli, essendo egli ve-

nuto frettolosamente in aiuto di Firenze, si erano *strachati et devastati* per via, e come non fosse conveniente che egli andasse all'esercito a piede. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 9.]

2. 1342, maggio 22.

*Lettera del Comune al re Roberto di Napoli sopra alcuni fatti della guerra lucchese.*

Serenissime princeps et domine. Ut de actibus nostris faciamus Celsitudinem Regiam certiorem, noverit, quod die pascatis Resurressionis Dominice capitaneus noster, cum ultra iiij milium equitum comitiva et peditum multitudine copiosa, civitatem Lucanam satagens ad succursum, castrametatus est Grignani, prope ipsam civitatem per septem miliaria, mediantibus castris emulorum nostrorum; ibique, pluviarum incommodis lacessitus, morari opportuit, donec temperies disponeretur ad melius, et ex eo xl dierum tempus, quo ad propositum nostrum, inutiliter pertransivit. Deinde, die Ascensionis Dominice, per ardua itinera pertransito flumine Serchii, inimicorum campum preteriit, et castrametatus est die sequenti in circuitu montis Sancti Quirici erga Lucam, ipso flumine mediante, sperans secutura die transitum fluminis facere et civitatem ipsam necessariis communire: et ea nocte pluvia ita fecit ipsum flumen aquarum inundationibus ampliari, quod sequenti die transiri non poterat; quo circa opportuit expectari quousque decresceret. Medio tamen tempore emuli fecerunt fortilitias ab alia parte fluminis, ita quod, aquis cessantibus, transitus inutiliter tentabatur. Et sic fortuna perversa, absque laboribus emulorum, nostrum famosum propositum impedivit. Unde noster exercitus reversus est prope locum unde primo discesserat, tentans ut aliunde civitati prefate utilius succurratur, a pisanis partibus utiliter processurus; putantes eo modo civitatem Lucanam defendere; aut, si contingat subcumbere, emulis tristem victoriam relinquamus. Cumque providerimus usque ad mare pisanam rabiem nostro exfortio visitare, Celsitudini Regie solite devotionis affectibus suplicamus, quatenus dignetur per iter marictimum nobis de vestris gentibus armigeris et regio presidio amabiliter et celeriter sovvenire; et insuper regalia scripta dirigere magnifico domino Hactenarum Duci, ut in hiis que statum nostrum respiciant, requisitionibus nostris, velit actendere, honores nostros, quos reputamus regios, possetenus promoturus eo modo quo visum fuerit efficacius et commodius eidem Regie Maiestati et statui suorum filialium devotorum. Die xxij mai, x indictione. [*Sign. Cart. Miss.* VII, 28 t.]

3. maggio 29.

Lettera di Roberto re di Napoli ai Fiorentini, responsiva alla precedente. - Avendo avuto notizia delle disavventure toccate loro nella guerra lucchese, e

delle pratiche imprese dai medesimi coi Pisani, ch'egli reputa perniciose; gli rimprovera di avere operato, senza ascoltare i suoi consigli, e gli esorta a sperare nel papa. [ *Cap.* XVI, 10. ]

4. 1342, maggio 31 e giugno 1.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si elegge Gualtieri duca di Atene, a difensore del Comune di Firenze, di Parte Guelfa, conservatore e protettore, capitano di guerra ec. (vedi il cap. II), con 148 voti favorevoli e 31 contrari. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra, con 170 voti favorevoli e 31 contrari. [*Provv.* XXXIII, 15 t. — *D. Riform. Atti pubblici.*]

5. giugno 3.

*Lettera del Comune al re Roberto di Napoli, per informarlo della precedente elezione.*

Serenissime princeps et domine. Et si per effectum laudabilium operum manifeste noverimus affectionem et animi karitatem, qua, ex contemplatione regia, inclitus dominus dominus Gualterius Hactenarum dux gerit ad nos; modo noviter, cum gentes nostras haberemus propinquas emulis paratas ad bellum, nisi emulorum protervitas cessavisset, ipse cum strenua et nobili comitiva, continuatis dietis sine pausa ultra modum iter expediens, se nostro exercitui copulando, satagens honores nostros, postergatis discriminibus, promovere, confidentiam nostram in nostris cordibus confirmavit; et ex eo ferventius excitati eundem, pro honore suo et conservatione status nostri, elegimus ad conservatorem et protectorem status eiusdem et ad capitaneum guerre et custodie civitatis nostre cum honorabili comitiva stipendii et comitive nec non officii, prousque ad pascam Resurretionis Dominice; tenentes indubie hoc esse gratum Regie Majestati, nostroque statui ad commoda resultandum: quod Celsitudini Regie duximus litteris intimandum, solitis affectibus supplicantes, quatenus exortationes regias eidem dignetur Excellentia Vestra dirigere, ut circa statum et commoda civilitatis nostre prebere velit operam cum effectu, prout de sua magnificentia, regiis exortationibus confirmata, merito confidimus et speramus. Data Florentie, die iij Junii, x indictione. [*Sign. Cart. Miss.* VII, 30 t.]

6. giugno 5.

Formula del giuramento del Duca di Atene, ricevuto da ser Rolando di Giovanni Fantuzzi stipulante pel Comune: col quale esso Duca promette di operare bene e lealmente nel suo ufficio e in qualunque altra commissione che gli sia data dal Comune stesso, e di osservare e fare osservare tutti i patti della sua elezione. [ *D. Riform. Atti pubblici*, nella stessa carta che contiene il doc. 4. ]

7. 1342, giugno 8.

Lettera del Comune ai rettori di quello di Arezzo. - Si annunzia loro, che il sindacato di Guglielmo Altoviti, rimosso per essi dall'ufficio di capitano del popolo in Arezzo, sarà fatto dal Duca di Atene, dentro il 15 del futuro mese di luglio; e si ordina, che intanto la famiglia di Guglielmo stesso dimori nel Palagio Aretino, ed egli in Firenze, senza immischiarsi più del rammentato ufficio. [ *Sign. Cart. Miss.* VII, 31. ]

8. giugno 10 e 12.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si delibera, che siano anticipati al Duca di Atene 2000 fiorini d'oro, quantunque non abbia ancora fatta la rassegna al Comune dei suoi cavalieri e cavalli: avuto riguardo alla difficoltà di doverla eseguire personalmente. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [ *Provv.* XXXIII, 19 t. ]

9. giugno 27 e luglio 1.

Provvisione approvata c. s., colla quale si delibera, che i camarlinghi del Comune paghino al Duca l'intero salario, fissato nella sua condotta, nonostante che egli non abbia nel debito tempo rassegnato il numero dei suoi cavalli e soldati. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica, quanto sopra. [ *Provv.* XXXIII, 30 t. ]

10. luglio 9 e 11.

Provvisione approvata c. s., colla quale, per schiarire alcuni dubbi occorsi nella formula di elezione di Gualtieri duca di Atene ( vedi il n.° 4 ), si delibera, che questi dal 31 di luglio sino alla futura pasqua di Resurrezione abbia anche la balìa, che spetta al capitano di custodia, contro i banditi e i condannati, e contro quelli che fanno trattati per la sovversione, diminuzione o turbamento dello stato fiorentino. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [ *Provv.* XXXIII, 37 t. - *D. Riform. Atti pubblici.* ]

11. luglio 15.

Inquisizione fatta da Gualtieri duca di Atene ec. e dal suo giudice Giovanni di Andrea d'Assisi contro Giovanni di Bernardino Medici di Firenze, già castellano nel castello dell'Agosta in Lucca, il quale viene accusato di avere lasciato fuggire da quel castello, *sua culpa et negligentia*, *ac etiam scienter dolose et fraudolenter* messer Tarlato da Pietramala, ribelle del comune di Firenze, affidato alla sua custodia da Ghiberto da Fogliano, capitano nell'esercito fiorentino; di averlo lasciato andare sopra un buon cavallo, al campo pisano, dove Tarlato fece relazioni molto nocevoli ai Fiorentini che guardavano Lucca; e di avere rivelato ai nemici certi trattati segreti praticati da Ghiberto suddetto cogli stipendiari dei Pisani, per introdurli nella città, e per far sì che l'esercito nemico fosse posto in fuga. - Sopra queste accuse, il Duca e il giudice dichia-

rano di volere ricercare la verità, e, scopertala, punire poi il colpevole a loro arbitrio. - Costituitosi Giovanni davanti al detto giudice e vicario, nella casa del Maliscalco del Duca, confessa essere vere tutte le accuse sovra esposte: e dal detto giudice gli vengono assegnati tre giorni di tempo a difendersi. Quindi, per mandato dello stesso giudice, viene consegnato [*recommendatus*] dal notaro Gentile del fu maestro Tommaso d'Assisi ai custodi delle carceri delle Stinche. [*Cap. Prot.* XIII, 2.]

**12.** 1342, luglio 4.

Inquisizione fatta c. s. contro Rodolfo di Tegghia Pugliesi di Prato, accusato di avere tentato d'invadere quella terra, e di aver fatto a questo fine, nel maggio antecedente, trattati con Niccolò conte di Cerbaia e cogli Ubaldini, in virtù dei quali trattati il Conte e gli Ubaldini dovevano entrare in Prato con più di trecento fanti e venticinque cavalli; di averne messo a parte Leuzio di Bernardo Angiolini di Prato, il quale promise insieme con altri, che gli darebbe aiuto, e corromperebbe i custodi delle porte; e di uccidere Filippo, Bertoldo e Chiolo Guazzalotti: le quali cose tutte erano fissate pel corrente luglio, ma furono impedite dai cittadini di Prato. - Sopra queste accuse, il Duca e il giudice dichiarano c. s. - Costituitosi l'inquisito Rodolfo davanti al detto giudice, nel palazzo del Comune, dove dimora il capitano della custodia, confessa c. s., e gli viene assegnato il giorno seguente per termine della difesa. Quindi da Gentile notaro e dai famigli del Duca è condotto alle Stinche; e consegnato per parte del Duca stesso a Giannaccio Bonciani uno dei soprastanti. [*Cap. Prot.* XIII, 5.]

**13.** agosto 1 e 2.

Provvisione, approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si dà facoltà al Duca di prendere denari a prestanza, fino a 30,000 fiorini d'oro, per la paga dei soldati, coi seguenti patti: che il denaro, che ne proverrà, pervenga alla camera del Comune, e sia erogato secondo il mandato dei Priori e Gonfaloniere di giustizia e dei XII Buonomini; che il Duca possa assegnare ai mutuanti le rendite delle gabelle, per restituzione del capitale e dei frutti che non dovranno passare il dieci per cento all'anno; e che per la esecuzione di quanto sopra è stabilito, il Duca possa fare ordini e provvisioni, e farli osservare. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 48 t.]

**14.** agosto 17 e 19.

Provvisione approvata c. s., colla quale si delibera, che i Priori e Gonfaloniere di giustizia e *excellens d. d. Gualterius Athenarum dux, ac protector et defensor civitatis Florentie, nec non capitaneus ad guerram Communis*, di comune accordo, facciano paci, tregue, e guerre con qualunque università, baroni e particolari persone. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv. D.* III, 15.]

**15.** 1342, agosto 17, 19.

Provvisione approvata c. s., colla quale, volendosi procurare che le pratiche del Comune *tam pro pace obtinenda*, *quam pro guerra repellenda*, riescano a buon fine, e gli stipendiari del Comune stesso sieno convenientemente pagati, e così meglio possano servirlo; si delibera: 1.° che i Priori, il Gonfaloniere e il Duca provvedano, che il Comune sia fornito di denari per ogni miglior via, anche col sospendere gli assegnamenti fatti ai privati sulle gabelle, coll' imporne delle nuove e venderne delle antiche; 2.° che si elegga un camarlingo, il quale riceva questo denaro, e dentro otto giorni, per mandato dei detti Priori, del Gonfaloniere e del Duca, lo consegni alla cassa della Condotta; 3.° Che a coloro cui si ritengono le assegnazioni e concessioni sui proventi del Comune, siano assegnate altre gabelle e rendite, *pro dono*, *damnis et interesse*, purchè questo non passi il sette per cento all' anno. Salvo che nell' eseguire tutto questo sia osservata la provvisione del gennaio del 1329, nella quale è detto: *quod civitas*, *comitatus*, *vel districtus Florentie non possit vel debeat in perpetuum submitti.* - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv. D.* III, 15.]

**16.** agosto 17 e 19.

Provvisione approvata c. s., colla quale si delibera, che il Duca di Atene, come difensore, protettore e capitano di guerra, possa esercitare il mero e misto impero per mezzo di un vicario. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv. D.* III, 16 t.]

**17.** settembre 8.

Parlamento generale del popolo fiorentino, convocato sulla piazza del Palazzo del Popolo per ordine dei Priori e Gonfaloniere di Giustizia, in cui viene letta la proposta, che si conceda al Duca d'Atene piena balìa a vita ec. (Vedi il Cap. IV.) - Guglielmo d'Assisi capitano del popolo chiede su ciò il parere degli adunati; e uno di essi, ser Magio Pieri, è per l'approvazione: la quale sussegue, *quasi una voce.* - Quindi il Capitano e gli adunati eleggono i banditori del Comune, in sindaci a presentare al Duca la detta balìa, pregandolo che l'accetti. [*Cap.* XIII, 82. - XXII 1.]

(Questo e il seguente atto sono pubblicati dal Manni, nel volume XX.° dei *Sigilli*, a pag. 15 e segg.)

**18.** settembre 8.

Presentazione della balìa fatta dai detti Sindaci, nel Palagio del Popolo al Duca, che l' accetta *humiliter et benigne.* - [*Cap.* XIII, 82. - t. XXII, 2.]

**19.** settembre 10.

Consiglio del Capitano del popolo, in cui Guglielmo suddetto propone che si approvi e confermi la balìa data al Duca dal Parlamento generale. Spinello di

Primerano, uno dei gonfalonieri di compagnie, messer Francesco di Lotto giurisperito, uno dei XII Buonomini, messer Silvestro de' Baroncelli e Bencivenni Bonsostegni, consiglieri, consigliano che si approvi: il che vien fatto con 192 voti favorevoli e 7 contrari. [ *Cap.* XIII, 83. - XXII, 3.]

**20.** 1342, settembre 11.

Consiglio del Potestà, in cui Melladuso da Ascoli potestà propone c. s. Buto Guidi, Piero Anselmi e ser Piglialarme Pacini consigliano che si approvi: e si approva infatti con 158 voti favorevoli e 62 contrari. - Quindi si eleggono Spinello di Primerano da Mosciano e Benedetto di Simone Gherardi, gonfalonieri di compagnie, e ser Gilio di ser Guido da Empoli in sindaci a presentare la balìa al Duca e impetrarne l'accettazione. [ *Cap.* XIII, 84. - XXII, 3 t.]

**21.** settembre 11.

*Solenne presentazione della balìa al Duca di Atene, fatta dai tre sindaci suddetti, e accettazione del medesimo.*

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere Incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, inditione decima, die undecimo mensis septembris. Ad honorem, laudem et reverentiam Omnipotentis Dei et gloriose Marie semper Virginis matris eius, et beati Iohannis Batiste, et beatorum apostolorum Petri, Pauli, Philippi et Iacobi, et sancti Barnabe, et beate Reparate virginis, sub quorum vocabulo et patrocinio civitas, Populus et Comune Florentie, regitur et gubernatur; et ad honorem, reverentiam, exaltationem ac incrementum sacrosancte Romane Ecclesie et summi Pontificis, et suorum fratrum cardinalium, et sacre Ierusalem et Sicilie Regie Maiestatis et illorum de domo sua, et excellentissimi domini domini Gualterii Athenarum ducis; et ad pacificum et tranquillum statum et defensionem perpetuam civitatis, Populi et Comunis Florentie; et ad honorem et exaltationem Partis Guelfe, et ad confusionem et mortem perpetuam ghibellinorum et inimicorum omnium dictorum Dominorum et dicti Populi et Comunis et Partis Guelfe predicte: sapientes et discreti viri Spinellus olim Primerani de Mosciano et Benedictus olim Simonis Gherardi cives honorabiles florentini populares, de numero gonfaloneriorum sotietatum populi florentini et offitii dictorum gonfaloneriorum prepositi, et discretus vir ser Gilius ser Guidonis de Empoli, notarius et offitii dictorum dominorum Priorum et Vexilliferi scriba, sindici Populi et Comunis Florentie, ut de sindicatu constat scriptura publica scripta manu mei Fulchi notarii suprascripti, sindicario nomine pro dicto Populo et Comuni, in presentia offitii dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie et offitii gonfaloneriorum sotietatum populi florentini, presentaverunt dicto domino Gualterio duci predictam balíam, auctoritatem, potestatem et dominium,

ut supra dicitur, sibi concessum per solemnia et opportuna consilia Populi et Comunis florentini, et omnia et singula suprascripta, ac ipsum dominum Gualterium ducem, pro parte dicti Populi et Comunis, rogaverunt, quatenus gratia et amore dicti Populi et Comunis dictam baliam, auctoritatem, potestatem et dominium, ac omnia et singula suprascripta, recipere et aceptare dignetur: rogantes me Fulchum notarium suprascriptum, quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Qui dominus Gualterius dux, auditis et diligenter intellectis predictis, Christi nomine invocato, ad laudem, honorem et reverentiam omnipotentis Dei et gloriose Marie semper Virginis matris eius, et omnium sanctorum et sanctarum predictarum, hiisque omnibus invocatis, predictam baliam, auctoritatem, potestatem et dominium et omnia et singula supradicta humiliter, devote et benigne recepit et aceptavit; rogans me Fulcum notarium infrascriptum, quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Acta fuerunt hec Florentie, in dicto Palatio Populi, in quo moram trahit dictus dominus Dux: presentibus testibus nobili et potente milite domino Meliadux civitatis et Comunis Florentie honorabili potestate, nobili et potente milite domino Baglione de Baglionibus de Perusio, sapiente et discreto viro domino Iohanne magistri Andree de Assisio dicti domini ducis iudice; nobilibus militibus domino Iohanne de Gianfigliazis, domino Fantone de Rubeis, domino Gerio domini Francischi de Pazis et domino Angelo de Albertis; et providis viris Palla domini Iacobi de Strozis, Taddeo de Antilla, Silvestro Ricciardi de Ricciis et Bingerio Nardi, civibus honorabilibus florentinis, et aliis pluribus.

Ego Fulchus filius olim ser Anthonii domini Bonsegnoris, imperiali auctoritate notarius florentinus, et nunc consiliorum Populi et Comunis Florentie pro ipso Comuni scriba, predictis, dum agerentur, interfui, eaque rogavi et imbreviavi, et rogatus scripsi et publicavi. [*Cap.* XIII, 85. - XXII, 4.]

**22.** 1342. settembre 17.

Il Consiglio generale del Comune di Gambassi, adunato nella chiesa di Sant'Iacopo; veduta una lettera del Duca de' 16 di settembre scritta ad esso Comune, perchè dia libero passo a Gianni di Saso suo conestabile e alla sua comitiva, mentre per ordine ducale va a Volterra; udite le querele di certi creditori di quella compagnia, i quali domandano che non sia lasciata partire, finchè non abbia pagato i debiti; considerando essere *pro meliori dicti Communis, quod preceptis et licteris domini nostri Ducis pareatur in totum*; delibera, che Gianni e la sua compagnia si lascino liberamente partire; e che se dentro due mesi non avranno soddisfatto ai debiti da loro contratti, si compensino i creditori col denaro della camera del Comune. - [*D. Bigallo.*]

**23.** 1342, settembre 20.

Decreto del Duca di Atene, col quale accetta ed approva la seguente istanza. – I Cattani e nobili [*Lambardi*] da Sommaia espongono, che per provvisione del Comune di Firenze fu ordinato, che alcune famiglie e uomini magnati, pagando certe somme, sarebbero scritti fra i popolari; e che in ciascuna casa ognuno fosse tassato per una certa quota, e quelli che pagassero avessero rivalsa *pro rata* contro quelli della stessa casa che non pagassero; che in seguito, per nuova provvisione fatta a suggestione di cattivi cittadini, fu ordinato che i paganti per quei magnati avessero rivalsa contro tutti della stessa casa in solido; *ita quod pauperes et impotentes opprimuntur a potentioribus et ditioribus dictorum magnatum.* Chiedono pertanto che si osservi solamente la prima provvisione; e la seconda, quanto alla predetta esazione, non abbia valore. [*Provv.* XXXII, 1.]

(Notiamo qui, che i decreti del Duca sono tutti fatti nel Palagio ducale di Firenze. È però da osservare, che questa data, nel Registro di quegli atti, non è sempre espressa.)

**24.** settembre 22, 23.

Consiglio del Popolo e Comune di Arezzo, convocato nel Palazzo del Comune stesso per ordine di Bertoldo Guazzalotti da Prato, capitano di guardia, e di Bindaccio de' Mangiadori di Samminiato potestà; in cui si delibera, a proposta del potestà suddetto, con 94 voti favorevoli e 7 contrari, che si dia piena e generale balìa a vita al Duca di Atene; e si elegga un sindaco a farne la presentazione al medesimo, e implorarne l'accettazione. – Quindi il Potestà, i Priori, il Gonfaloniere, e gli adunati eleggono sindaco c. s. Camaiano de' Camaiani di Arezzo giurisperito.

Adunato, a dì 23, il detto Consiglio e il Parlamento generale nella Cattedrale aretina, si approva e ratifica quanto sopra, all' unanimità. [*Cap.* XXII, 9.]

**25.** settembre 28.

Decreto del Duca, con cui, *de gratia speciali*, approva una istanza che gli avevano presentata Manno del fu Bacuccio, Ventura del fu Giovanni maestro di pietre e legname e Francesco Bruni notaro fiorentino; per essere confermati nell' ufficio della misurazione, a cui erano stati deputati *ante ipsius dominii creationem felicem.* [*Provv.* XXXII, 2.]

**26.** settembre 28.

Decreto del Duca, fatto ad istanza dei carcerati delle Stinche, con cui si ordina che rimanga in piena osservanza un' antica provvisione del Comune, per la quale il camarlingo, che esigeva da essi carcerati i denari *pro introitu, exitu et agevolatura*, doveva darne tre lire al giorno ai frati religiosi di quelle carceri, e questi dovevano erogarle in pane ai carcerati. [*Loc. cit.*]

**27.** 1342, settembre 29.

Decreto del Duca, fatto ad istanza di Niccolò di Cenni Nardi camarlingo delle Stinche, col quale si ordina, che questi possa fare, secondo l'antica consuetudine, le spese occorrenti a deliberazione dei frati deputati sopra l'elemosine ai carcerati; purchè ritenga sopra ogni pagamento due soldi per lira; e che sieno rinnovati gli ufficiali delle Stinche. [*Provv.* XXXII, 3.]

**28.** ottobre 2.

Decreto del Duca sull'istanza di ser Cambio di Michele e di ser Alessandro di Caro di ser Venisti, i quali espongono, che il Comune vendette loro la gabella dei contratti per due anni cominciati il 1.° febbraio 1339 (s. f.) con di esigerla per tre anni consecutivi dopo quel termine; che però in quegli facoltà anni non poterono esigerla a cagione delle scarse rendite e delle guerre; e che, per altra parte, fecero debiti con grave usura, per pagarne il prezzo al Comune; e domandano, che venga loro concessa una proroga di altri due anni. - In seguito di che, il Duca accorda loro un anno di proroga. [*Loc. cit.*]

**29.** ottobre 4.

Consiglio generale del popolo lucchese, tenuto nel Palazzo di San Michele in Foro, in cui si eleggono ser Niccolò di Birro e ser Arrigo di Melano in sindaci a trattar pace col Duca di Atene e col Comune di Firenze. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**30.** ottobre 4.

Decreto del Duca, col quale elegge Niccolò di Cione Ridolfi, Sandro Asini, Lippo di Lapo Guidalotti e Neri Lippi in ufficiali sopra l'abbondanza del grano, biade e altre vettovaglie; ingiungendo loro di procurare, per ogni modo, che vengano grano e biade in Firenze, e siano vendute in piazza di Orsammichele, e far punire i trasgressori ai loro ordini, avendo a ciò aiuto dagli ufficiali di esso Duca: e di tenere per camarlingo Sandro di Donatino Barucci; per notaro, ser Salvi Dini; e per ufficiale forestiero, destinato a fare eseguire i loro ordini e giudicare delle trasgressioni, ser Tommaso di maestro Tommaso di Assisi. [*Provv.* XXXII, 40.]

**31.** ottobre 6.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Giannaccio di Cenni, Domenico di Vanni Nardi e Naddo di Pieraccio Guadagni, eletti nel prossimo passato marzo soprastanti alle Stinche, per cui si ordina, che sia loro da quel camarlingo pagato il salario, colla ritenzione di due soldi per lira. [*Provv.* XXXII, 5.]

**32.** 1342, ottobre 6.

Decreto del Duca, che concede all'Arte dei Vinattieri (che aveva comprato la gabella del vino a minuto per due anni da finire nel p. f. dicembre e per altri due consecutivi) facoltà di ritenerla gratuitamente per quattro mesi oltre quel tempo, atteso che per le contrarietà occorse ebbe a soffrire molti danni, e quindi non potè pagarne il prezzo al Comune; come fu comprovato dai sei cittadini a ciò deputati dal Comune medesimo. [*Provv.* XXXII, 5.]

**33.** 1343 (stile pisano), ottobre 8.

Gli Anziani di Pisa, eleggono ser Bene di Leopardo da Calci cancelliere, in sindaco a far pace e lega col Duca di Atene e col Comune di Firenze. - [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**34.** 1342 (1343 stile pisano), ottobre 9, 13.

Capitoli di pace fermati in Pisa tra il Duca e i Comuni di Lucca e di Pisa; e Ratifica fattane in Firenze, sotto di 13. [*Archivio di Lucca.*]

(Sono pubblicati a pagine 338-348 del tomo I delle *Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca.*)

**35.** ottobre 14.

Decreto del Duca, per cui vien costituito sindaco Andrea del fu Pietruccio da Siena, a comprare fino a 2000 moggia di grano nelle Maremme, escluse le pisane; da spedirsi in Firenze o altrove, per conto di esso Duca e del Comune. [*Provv.* XXXII, 7.]

**36.** ottobre 16.

Il Comune di Valsavignone e Cananeccia [*Calanitie*], nel contado di Arezzo, costituisce suo sindaco Giovanni di Maffuccio di Cananeccia, per fare atto di sottomissione e fedeltà al duca di Atene. [*D. Archivio Generale.*]

**37.** ottobre 16.

Guglielmo di Assisi, vicario generale del Duca, ordina che sia liberato dal carcere delle Stinche Lapuccio di Nutino. [*Loc. cit.*]

**38.** ottobre 16.

Ordinamenti della camera del Duca e del Comune. (Vedi il cap. VII.) [*Provv.* XXXII, 58.]

39. ottobre 17.

Parlamento del Comune di Castiglione, convocato nella chiesa di San Francesco per ordine di Paolo Bordoni di Firenze, conservatore di pace e di guardia; nel quale il detto Paolo, deliberatone prima coi capitani di Parte Guelfa, e coi sei difensori della terra, propone, che la terra e distretto di Castiglione, colle sue appartenenze, si sottomettano al Duca di Atene, a sua vita; che si eleggano due sindaci a presentargliene la balìa; e che ogni anno, finchè vivrà il Duca, si mandi alla chiesa di San Giovambattista in Firenze un cero del valore di 10 fiorini d'oro. Si approva la proposta con 455 voti favorevoli e 5 contrari. – Quindi si costituiscono sindaci c. s. ser Simone di ser Bruno e Giovanni di Giunta da Castiglione. [*Cap.* XXII, 22, 11.]

40. ottobre 17, 19.

Roberto del fu Vanni di Tarlato da Pietramala, stando nel castello di Bibbiena, costituisce suo procuratore Albertaccio di Bindaccio Ricasoli, perchè si presenti al Duca di Atene, e ratifichi la pace fatta da esso col Comune di Pisa; e riconosca i castelli, terre, possessi e beni di Roberto in feudo da esso Signore; e presenti al medesimo, o ad altri per lui, il giuramento di fedeltà.

Leale del fu Angelo da Pietramala, sotto dì 19, stando nella sua casa in Catenaia, costituisce Pietro di ser Bettino di Arezzo in suo procuratore c. s. [*Cap.* XXII, 23.]

41. 1343 (stile pisano), ottobre 18.

*Ratifica dei Conti di Romena e di Modigliana alla pace fatta tra il Duca e i Pisani.*

In Dei nomine amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum, quod egregii viri Galeoctus comes condam Guillielmi comitis de Mutigliana, Pierus comes de Romena, Iohannes et Franciscbus germani, comites condam comitis Bandini de Mutigliana, audito, scito et intellecto, quod inter discretum et providum virum dominum Iohannem de Assizio iurisperitum, conlateralem, sindicum et procuratorem incliti principis domini Gualterii ducis Athenarum et domini generalis civitatis Florentie et iurisdictionum suarum, sindicatus et procuratorio nomine pro eo, ex una parte; et discretum virum ser Benem Leopardi de Calci cancellarium, sindicum, et procuratorem Pisani Comunis, sindicatus et procuratorio nomine pro dicto Comuni, et gestorio nomine pro eis, et aliis de domo eorum ex alia parte, pax fuit inita et firmata in civitate Pisana, prout et sicut continetur plenius in instrumento seu instrumentis publico sive publicis, rogato sive rogatis manu ser Bonaventure notarii filii olim Monachi de Florentia, et ser Benedicti notarii quondam Bonincontri de Ripa Arni de Pisis, Dominice Incarnationis

anno millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, indictione undecima, die nono octubris secundum cursum et consuetudinem Pisane civitatis, anno vero Dominice Incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indictione undecima, die nono octubris secundum cursum et consuetudinem Florentie; que pax et concordia in civitate Florentie fuit etiam postea ratificata per suprascriptum inclitum principem dominum Gualterium ducem predictum et dominum civitatis Florentie et iurisdictionum suarum, et suprascriptum ser Benem Leopardi de Calci, cancellarium et sindicum Pisani Comunis, gestorio nomine pro eisdem comitibus (pro ut de ipsa ratificatione constat instrumento rogato et scripto manu suprascripti ser Bonaventure et suprascripti ser Benedicti notariorum, suprascriptis anno et indictione, die tertiodecimo suprascripti mensis octubris); ipsam pacem, pro se gestorio nomine factam, et ratificationem et omnia et singula per suprascriptum ser Benem, gestorio nomine pro se facta, ut in suprascriptis instrumentis plenius continetur, ratificaverunt, et approbaverunt, et quilibet eorum ratificavit et approbavit, volentes eam et ea habere plenam roboris firmitatem; et taliter me Benenatum notarium infrascriptum de predictis rogaverunt conficere publicum instrumentum.

Actum in civitate Florentie, in ecclesia Sancti Sepulcri de Florentia, presentibus Bindo domini Oddonis de Altovitis de Florentia, ser Guidone Gilii, Guidone ser Vannis populi Sancti Simonis de Florentia et Urso Guillielmi, civibus florentinis, testibus ad hec vocatis et rogatis; Dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, indictione undecima, quinto decimo kalendas novembris, secundum cursum et consuetudinem civitatis Pisarum.

Ego Benenatus filius ser Bernardi notarii de Rethano de Calci pisanus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predictis omnibus interfui, et hoc instrumentum a me rogatum, rogatus scribere, scripsi et firmavi et in hanc publicam formam redegi. [*D. Bigallo.*]

**49.** 1342, ottobre 18, 19.

Iacopo *vocatus Zaffetta* del fu Angiolo di Guglielmino, e Bonifazio, Tanzio, Passerino, Uberto, Manghinardo, Caleffo e Mino figli del fu Bettino di Roberto de' Pazzi, stando nel castello di Borro, nella propria casa, costituiscono loro procuratori Gerozzo del fu Angelo di Guglielmino e Manfredo del fu Paffiera di Roberto de' Pazzi, come al n.° 40.

Masgietta vedova del fu Angelo di Guglielmino suddetto (in nome suo e di Mattea, Francesca e Maddalena, sue figlie); e Franceschino del fu Angelo suddetto, sotto dì 19, in Campogialli, in casa Pazzi, costituiscono i detti procuratori c. s.

Buonconte del fu Vieri e Mino del fu Dragoncino de' Pazzi, in Troiana, costituiscono i detti procuratori c. s. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**43.** 1342, ottobre 19.

Mandato del Duca, perchè siano liberati dal carcere delle Stinche Andrea di Francesco Ubertini e Niccolò di Avoltrone della Marca. [*D. Archivio Generale.*]

**44.** ottobre 19.

Altro c. s. in favore di Stefano di Ventura del popolo di San Cresci in Valcava. [*Loc. cit.*]

**45.** ottobre 19.

Altro c. s. in favore di Iacopo di Neri degli Ubertini. [*D. Camera Fiscale.*]

**46.** ottobre 20.

Decreto del Duca, con cui, a istanza di Riccardo Carletti, si ordina al giudice della Mercanzia, che termini una lite, già da trentotto mesi mossa in quella corte da Gherardo e Niccolò del fu Manetto contro il detto Riccardo, la quale, con grave danno di questo, vorrebbesi mandare in lungo. [*Provv.* XXXII, 8.]

**47.** ottobre 20.

Decreto del Duca, con cui si approva la seguente istanza, e si nomina fra Bartolo camarlingo, a ricevere il grano ec., come è detto nella medesima. - Bonaiuto di Bonamico fiorentino, condannato da Simone da Norcia, a restituire, dentro otto giorni, alla camera del Comune 531 sacca di pane (da dodici serque il sacco) e 346 sacchi vuoti, a pena del doppio; espone che non può restituirli nel detto termine, non essendo stato deputato verun camarlingo a riceverli; e che quei generi sono per l'uso deteriorati: quindi supplica il Duca a liberarlo da ogni pena incorsa, ed a mandare uno a Fucecchio per ricevere il pane e i sacchi. [*Provv.* XXXII, 9.]

**48.** ottobre 20.

*Decreto del Duca sopra un' istanza dei Guelfi di Laterina.*

In nomine Dei Amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indictione undecima, die vigesimo mensis octobris. Coram inclito principe et domino domino Gualterio Acthenarum duce et civitatis Florentie et eius iurisdictionum domino generali, fuit oblata et exhibita petitio, tenoris et continentie infrascripte, videlicet. - Ducali Excellentie reverenter exponitur pro parte ser Stephani Bonacursi de Laterino et aliorum hominum ghuelforum de dicto loco, quod in rebellione facta per ghibellinos de dicto loco de castro Laterini, videlicet in MCCCXLI de mense decembris, ipsi ghuelfi passi fuerunt a ghibellinis

gravissimas offensas et robarias, et expoliati fuerunt omnibus bonis suis a ghibellinis predictis, qui modo procurant habere privilegia gratiarum in dapnum et preiudicium dictorum ghuelforum et eorum iurium. Quare dicte Excellentie devotissime suplicatur, quatenus dignetur providere et mandare, quod privilegia vel gratia aliqua, concessa vel concedenda dictis ghibellinis vel Comuni de Laterino vel alteri, non preiudicent nec preiudicare intelligantur in aliquo dictis ghuelfis vel eorum iuribus; et quod restituantur in bonis et iuribus eorum et in dominio, proprietate et possessione vel quasi et in hiis que possidebant, tempore dicte rebellionis et ante ghuelfi, predicti, vel alius pro eis. – Super qua quidem petitione, idem Princeps excellens, ea visa, audita et intellecta, et omnibus in ea contentis, decrevit et voluit: Quod omnia predicta fiant, in omnibus et per omnia, prout et sicut in qualibet sui parte continetur et est scriptum. [*Provv.* XXXII, 10.]

**49.** 1342, ottobre 22.

Decreto del Duca, per cui si ordina che Cecchino di Giunta e Salimbene di Giannino, già pedoni al servizio di Iacopo di ser Rinuccio Stracciabendi castellano di Arezzo, i quali espongono che il detto castellano non ha voluto pagare ad essi il salario; siano, a forma della loro istanza, soddisfatti. [*Provv.* XXXII, 161.]

**50.** ottobre 22.

Giorgio di Barone, Francesco di Giammoro [*Iamori*], Iacopo di Donato, Spinello da Mosciano, Neri di Nigio e Gianni di Bonaccorso, ufficiali eletti dal Duca sopra la correzione di tutti gli errori occorsi nella imposizione e distribuzione delle prestanze, liberano dal pagamento di quelle Ghilla vedova del fu Puccino di Iacopo, miserabile. [*D. Valombrosa.*]

**51.** ottobre 23.

I sindaci della terra di Castiglione (vedi n.° 39), costituitisi alla presenza del Duca, nel palagio ducale in Firenze, gli presentano la balìa conferitagli dal Parlamento della detta terra, ed esso l'accetta. [*Cap.* XXII, 12.]

**52.** ottobre 23.

Bertaccia e Tessa del fu Andrea Lamberteschi di Firenze, pinzochere vestite di san Francesco, costituiscono loro procuratore Benedetto del fu Bartolo, a fare la portata dei loro beni dinanzi agli ufficiali deputati dal Duca sopra il nuovo estimo. [*D. Cestello.*]

**53.** ottobre 24.

Lettera patente del Duca ai capitani, vicari, consoli, ufficiali e a tutti i distrettuali delle parti di Garfagnana, Lunigiana e Versilia, nella quale si annun-

zia essere destinato ambasciatore in quelle parti messer Tommaso Corsini dottore di leggi, con facoltà di far paci, riformare ufficii, fortificare le terre e riordinare le rendite e gabelle. [ *Cap.* XXII, 21. ]

54. 1342, ottobre 26.

Consiglio generale del popolo di Pistoia, adunato nel palagio del Popolo per ordine di Pietro di Giovanni di Spello potestà, col consenso del Capitano di custodia, del Gonfaloniere di giustizia e degli Anziani; in cui si propone di dare al Duca di Atene la piena e generale balìa a vita della città, contado e distretto pistoiese, e delle sue giurisdizioni; e di eleggere un sindaco a presentargliela. Si approva la proposta con 92 voti favorevoli e 31 contrari. – Dopo di che, il Gonfaloniere e gli Anziani nominano dodici popolani, da scrutinarsi in Consiglio, perchè, scelti tra essi i cinque che avranno più voti, siano inviati al Duca; uno come sindaco, e gli altri quattro come ambasciatori. Fatto lo scrutinio, risultano eletti ser Vanni di Donato, Simone di Francesco, ser Giovanni di ser Mazzeo, Marco di Vanni, Rosso de' Lapi. – Quindi il Potestà, gli Anziani e Gonfaloniere, e il Consiglio generale eleggono in sindaco il detto Giovanni di Mazzeo. – [ *Cap.* XXII, 13. ]

55. ottobre 26.

Decreto del Duca, col quale viene accordata alla compagnia mercantile di Taddeo dell'Antella e compagni immunità per tre anni da ogni pagamento e molestia per debito; purchè in detto tempo dia valide cauzioni ai propri creditori. [ *Provv.* XXXII, 11. ]

56. ottobre 26.

Giuramento di fedeltà al Duca, e mallevadoria prestata da Orlando di Chiaro Orlandi, eletto castellano della nuova rocca di Seravalle, in Firenze, dinanzi a Giustino di Vanni da Sanseverino giudice della Camera e Gabella. [ *D. Archivio Generale.* ]

57. ottobre 26.

Decreto del Duca, con cui vengono assoluti i Bardi, i Frescobaldi, i Rossi, i Pazzi e i Nerli dalle condanne proferite contro di loro il primo novembre 1340. [ *Provv.* XXXII, 12. ]

58. ottobre 29.

Parlamento generale della terra di Colle di Valdelsa, convocato nella pubblica piazza per ordine di Andrea di Tingo Bardi di Firenze potestà, e di Soldo di Ubertino Strozzi di Firenze capitano, in cui si fa proposta di dare piena balìa a vita di quella terra e distretto al Duca di Atene; e viene approvata unanimemente. [ *Cap.* XXII, 15. – *D. Riform. Atti Pubblici.* ]

59. 1342, ottobre 31.

Decreto del Duca, con cui (considerato, *quod opus misericordie est de tenebroso carcere solvere captivatos*) si ordina che *in honorem et gloriam altissimi Creatoris et omnium Sanctorum eius*, nella festività di tutti i Santi, si faccia oblazione nella chiesa di Ognissanti dei carcerati delle Stinche; liberando tutti i condannati in denaro, o per debito minore di cento lire, o per giuoco, e tutte le donne: eccettuate certe particolari persone, nominate nel documento, e coloro che vi sono posti in correzione, purchè quelli che ve li tengono, passino loro giornalmente un soldo e sei denari per il vitto [*Provv.* XXXII, 31.)

60. ottobre 30, 31; novembre 1-3.

Gli VIII Capitani e consoli della terra di Pietrasanta, adunati nel palagio della loro residenza per ordine di Francesco di Guccio Visdomini fiorentino, vicario del Duca, sotto di 30 ottobre, deliberano che nel giorno seguente si convochi il Parlamento del popolo per deliberare le infrascritte cose; e ordinano che venga bandito.

Adunato il Parlamento nella chiesa dei Frati Eremiti, sotto dì 31, si propone di dare balìa a vita al Duca, derogando alle leggi contrarie; e di eleggere in sindaci a presentargliela Donato di Cambino e Piero di Gaddone. Si approva la proposta, confermando l'elezione dei sindaci; e si presta da tutti i consiglieri il giuramento di fedeltà. - Quindi i detti sindaci, nel palagio del vicario ducale, danno a Tommaso Corsini ambasciatore del Duca (vedi n.° 53) la corporale tenuta di Pietrasanta, consegnandogli le chiavi della terra e della rocca.

A dì 1 di novembre, il Corsini nomina e conferma i capitani e i consiglieri della terra. — A dì 2, riceve, a nome del Duca, il giuramento dei suddetti; ed elegge quattro statutari, che facciano nuove leggi per Pietrasanta, da approvarsi dal Duca; il camarlingo del Comune; e due operai [*operarios*]. - A dì 3, riceve il giuramento degli statutari, camarlingo e operai: quindi nomina due ufficiali delle gabelle, che giurano c. s. [*Cap.* XXII, 21.]

61. novembre 1.

Mandato del Duca, perchè siano liberati dal carcere delle Stinche Forese Sacchetti, Uguccione Pieri e Piero di Daddoccio. [*D. Camera Fiscale.*]

62. novembre 3.

I Priori di Colle, adunati nella loggia dello Spedale del Comune, eleggono, a pieni voti, quattordici cittadini, come ambasciatori a presentare al Duca la balìa concessagli da quel Parlamento. (Vedi n.° 58.) - [*Cap.* XXII, 15. - *D. Riform. Atti Pubblici*, nella stessa carta che contiene il documento 58.]

63. novembre 4.

Gli ufficiali sopra le prestanze (vedi n.° 50) liberano dall'obbligo di pagarle Cione di Pellegrino di Firenze, miserabile. [*D. Celestini di Firenze.*]

64. 1342, novembre 4.

Cedola del Duca, per la quale viene diminuita ai beccai la metà della gabella per la introduzione della carne in Firenze. [ *Provv.* XXXII, 14. ]

65. novembre 4.

Supplica dell'Arte dei beccai, per essere esonerata dalla gabella per i generi che spettano al suo mestiero; e decreto del Duca, di ugual tenore della cedola precedente. [ *Loc. cit.* ]

66. novembre 5.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Stefano Colonna, in cui si ordina, che Ciango e Bartolommeo figli del fu Dino Compagni, in virtù di un accordo fatto coi loro creditori, pel quale darebbero a questi tutti i loro beni, non siano più molestati da essi creditori. [ *Provv.* XXXII, 15. ]

67. novembre 5.

Decreto del Duca, nel quale si ordina, che la gabella del vino a minuto, comprata dall'Arte dei vinattieri per quattro anni (dal 10 dicembre 1340 al 9 dicembre 1344), si riscuota dalla medesima e da ser Arrigo Fei, ufficiale del Duca, a tutto vantaggio dei compratori; che questi possano dal 10 del corrente mese esigere un denaro di gabella sopra tre di stima, mentre per l'avanti quell'imposta era dell'uno sopra quattro, senza pagarne maggior prezzo al Comune; che la concessione gratuita di quattro mesi fatta a quell'arte (vedi n.° 32) sia annullata; che i compratori non siano molestati per debiti verso il Comune; e che quel più, che i medesimi guadagneranno, detratto il prezzo dovuto al Comune, si spartisca tra i loro creditori. [ *Provv.* XXXII, 21. ]

68. novembre 6.

Gli ambasciatori del Comune di Colle (vedi n.° 62) presentano al Duca, nel palagio di sua residenza in Firenze, la balìa di quella terra, ch'egli accetta. [ *Cap.* XXII, 15 t. — *D. Riform. Atti Pubblici.* ]

69. novembre 6.

Decreto del Duca, col quale vengono eletti il vescovo di Pistoia, Giovanni Panciatichi di Pistoia, Roberto Adimari, Bartolommeo da Castelfiorentino e Chiarozzo di Chiaro Del Bene; per conoscere e giudicare, quali dei banditi e condannati dal Comune di Arezzo siano meritevoli di ribandimento; volendo che la decisione loro basti a cancellarli immediatamente dai bandi e condanne. [ *Provv.* XXXII, 15. ]

70. 1342, novembre 7.

Decreto del Duca, fatto a istanza dei creditori della fallita compagnia di Bandino e Bettino Bonaccorsi e compagni, col quale vien confermata l'elezione dei dodici sindaci deputati da essi sopra i loro negozi, con facoltà di ricercare i crediti, procedere contro i debitori, fare patti e transazioni, e costituire procuratori per la trattazione delle liti e di ogni altro affare civile e criminale: salvo che debbano sempre operare d'accordo col giudice ducale Giovanni di Assisi. [*Provv.* XXXII, 16.]

71. novembre 7-10.

Guerriero Rossi, capitano di Barga e vicario del Duca in Garfagnana, e i VI Consoli di quella terra, convenuti nel palazzo del Vicario ducale, deliberano che il giorno seguente si aduni parlamento; e ordinano che venga bandito in Barga e nelle altre terre della vicaria, cioè Tiglio, Pedona [*Sexpedonis* e *Sergiipedonis*], Loppia, Mologno, Sommocologna, Albiano, Castelvecchio, Trepinaia e Riana.

Convocato, a dì 8, il Parlamento del popolo, nella chiesa di San Cristofano, si propone di dar balìa a vita, con annuo censo, al Duca, derogando alle leggi contrarie; e di eleggere sindaci a presentargliela Niccolò di maestro Bartolommeo e Casino del fu Bonamone. - Segue l'approvazione unanime per alzata e seduta, l'atto di sottomissione al Corsini, la costituzione dei detti sindaci, e il giuramento di fedeltà dei consiglieri.

Nello stesso giorno il Corsini (in Barga, nel palazzo del Vicario ducale) elegge nuovi consoli e sessanta consiglieri per la terra di Barga (i quali prestano poi, sotto dì 10, giuramento di fedeltà), e quattro consoli, un camarlingo e un guardiano per la terra di Tiglio, che giurano c. s. - Riceve quindi il Corsini stesso le sottomissioni delle terre di Riana e di Pedona, presentategli da Guglielmo Orsini di Riana, e da Torignuolo Torelli e Lucerello Landi, in nome di quei terrazzani, assenti tutti, per essere le loro terre quasi distrutte. - Elegge poi due consoli per Sommocologna e due scrivani per il Comune e vicaria di Barga; i quali due ultimi giurano c. s.

A dì 9, il Corsini nomina, pel Comune di Barga, dodici *custodes bonorum*, un denunziatore dei malefizi, tre provveditori alle strade, due *provisores guastorum*, sei statutari, e il camarlingo del Comune.

A dì 10, Niccolò e Casino, sindaci sopraddetti, stando presso la rocca, mettono il Corsini nella corporale tenuta della terra di Barga, dandogli le chiavi della terra e della rocca [*Cap.* XXII, 24.]

72. novembre 10.

Guerriero Rossi, vicario generale della Garfagnana, e i due Capitani della terra di Coreglia, adunati nel palazzo del Vicario ducale in Barga, deliberano che si tenga in Coreglia parlamento generale. - Adunato il detto Parlamento in Coreglia, nella chiesa di San Michele, si propone e si approva unanimemente di dar balìa al duca c. s.; e di eleggere ser Gardo Bonamici in sindaco a farne la presentazione. - Segue la sottomissione al Corsini ec. c. s.

Il detto sindaco dà il possesso della terra al Corsini, consegnandogli le chiavi delle porte. – Quindi il Corsini elegge sei capitani e diciotto consiglieri per quella terra. [ *Cap.* XXII, 27. ]

73. 1342, novembre 11.

Il Parlamento della terra di Tiglio, convocato nella chiesa di San Giusto, elegge Tura Benelli in sindaco a fare atto di sottomissione a Tommaso Corsini suddetto, ricevente a nome del Duca. [ *D. Riform. Atti pubblici.* ]

74. novembre 11.

Il detto sindaco, costituitosi in Barga nel palazzo del Vicario ducale, sottomette la terra di Tiglio a Tommaso Corsini ricevente c. s.; promettendo, a titolo di censo, il donativo annuo di un cinghiale e di un capriolo. [ *Cap.* XXII, 29. ]

75. novembre 11.

Corfignuolo Bellini (eletto a dì 10 sindaco della terra di Sommocologna in pubblico parlamento), costituitosi in Barga nel palazzo del Vicario ducale, sottomette quella terra al Corsini; promettendo c. s. [ *Cap.* XXII, 30. ]

76. novembre 11.

Il Corsini, stando in Barga nel palazzo del Vicario ducale, conferma Guerriero Rossi nell'ufficio di custode della rocca di Sommocologna e della terra e fortilizi di Tiglio; approvando in pari tempo che abbia questi affidato la guardia della prima a Piero di Binguccio de' Rossi. [ *Cap.* XXII, 30 t. ]

77. novembre 16.

Giuramento e mallevadoria prestata da Rosso di Lotto Agli, eletto potestà e castellano di Mangone, dinanzi a Simone da Norcia giudice delle appellagioni. [ *D. Riformagioni.* ]

78. novembre 16.

Decreto del Duca, per cui viene concessa all'università degli oliandoli, pizzicagnoli e venditori di carni fresche e secche la diminuzione per metà della gabella del macello; avendo essi esposto che il Comune aveva loro concesso, come ai beccai, di macellare e vendere carni; ma che, per l'alto prezzo di quella gabella, molti erano impoveriti. [ *Provv.* XXXII, 24. ]

79. novembre 17.

Decreto del Duca, col quale si ordina, che si rivedano le entrate della gabella della farina e delle porte; e di queste, si paghino 65,000 fiorini d'oro ai presenti compratori, il resto al suo camarlingo Aldighiero di ser Gherardo: che quindi la detta gabella si ponga in vendita dal 1.° gennaio p. f., rilasciandola al

maggiore offerente, e che Sandro Asini ne sia camarlingo per un anno. Posto poi che si venda, i nuovi compratori ne paghino il prezzo a Aldighiero: in caso contrario, questi la rilasci per un anno ai vecchi compratori pel valore di 65000 fiorini d'oro, con facoltà ai medesimi di tenerla anche per più tempo, se le rendite non giungono a tanto. [*Provv.* XXXII, 25.]

**80.** 1342, novembre 19.

Decreto del Duca, che rimette a Oddone da Cortona, Corrado da Ascoli e Ugolino di Assisi giurisperiti il giudicare della seguente istanza. – Iacopo de'Bardi, pievano di San Lorenzo a Miransù nella diocesi di Fiesole, espone, che per essere i Bardi in odio e in contumacia del popolo, certi da Castiglionchio popolani fiorentini andarono nel 1340 alla sua pieve con gente armata, e ne cacciarono prete Filippo cappellano, che la teneva a nome di Iacopo, respingendo a colpi di pietre un capitano con famigli, mandato contr'essi dal Capitano del popolo: che accusati poi ai tribunali, furono salvati dagli amici loro; e la causa fu rimessa al vescovo di Fiesole, il quale sentenziò, rendessero il mal tolto, e rifacessero i danni; e così accadde: che nell'aprile del 1341 nuovamente cacciarono Gherardo cappellano e Bernardo Braccini cherico, e furono dal vescovo e dal pievano accusati al Potestà, e anche allora la cosa terminò pacificamente per la intromissione di Iacopo Alberti: che per la terza volta, nel luglio p. p., ripresero la pieve, e la tengono tuttora. Pertanto l'esponente supplica il Duca a fargli rendere giustizia. [*Provv.* XXXII, 26.]

**81.** novembre 20.

Quietanza fatta dal Duca a Bettone Cini, compratore della gabella dell'estimo, di certe somme da lui pagate sul prezzo di quella a Banco di Acciaioli e compagni, a forma dell'assegnazione fattane ai medesimi dagli ufficiali del Comune. [*Provv.* XXXII, 28.]

**82.** novembre 20.

*Decreto che sospende le assegnazioni sulle gabelle ai privati.*

Nos Gualterius Acthenarum dux, civitatis Florentie et iurisdictionum ipsius dominus generalis: considerantes indigentiam pecunie, qua ad presens tam nos quam Comune Florentie pariter indigemus, et quod necessario expedit haberi ad presens ipsius pecunie ubertas pro expensis utilibus et opportunis tempore debito faciendis, et solvendo stipendiariis et stantibus ad servitia nostra dictique Comunis, et quod longe gravius et honerosius est pecuniam ab invitis exigere, quam iam exacte restitutionis tempora prorogare, volens, quod ipsa pecunia quam levius potest et celerius habeatur, nostri dominii et iurisdictionis auctoritate et vigore, omnique iure via et modo quibus melius possumus, providemus, et hoc edicto decernimus et declaramus: Quod omnes et singuli emptores cuiuscumque gabelle, redditus vel proventus Comunis Flo-

rentie possint eisque liceat, teneantur et debeant, deinceps, omnes et singulas quantitates pecunie, quas, occasione eorum emptionis seu alterius cuiuscumque iuris, solvere promiserunt vel tenentur seu tenebuntur Comuni Florentie, vel alii cuicumque, dare et solvere dumtaxat Aldigherio ser Gherardi thesaurario nostro et Comunis Florentie pro nobis et dicto Comuni recipienti, et non alicui alii societati vel societatibus aut singulari persone vel personis, cui vel quibus ipsa pecunia in totum vel in parte assignata fuisset vel foret pro restitutione alicuius mutui facti Comuni Florentie vel alicui officiali pro ipso Comuni recipienti, seu pro satisfactione alicuius dapni vel interesse. Si vero aliter vel alio modo darent vel solverent aliquam pecunie quantitatem quam superius sit expressum, aliter vel alio modo solvens nullatenus liberetur, sed sit et remaneat obnoxius et obligatus nobis et Comuni Florentie, ac si nullam solutionem fecisset, et exigi possit et debeat, et nichilhominus solvere compellatur thesaurario antedicto. Quas assignationes pro dictis mutuis et dapnis et interesse factas suspendimus et ad nostrum beneplacitum prorogamus; decernentes insuper, quod omnes et singule persone, que iam solverunt vel in posterum solvent dicto Aldigherio, ut supra recipienti, aliquam pecunie quantitatem, intelligatur legiptime solvere ac solvisse, et intelligatur et sit protinus liberata. Acta et facta fuerunt omnia predicta per dictum dominum Ducem in ducali Palatio, sub annis eiusdem millesimo trecentesimo XLII, indictione XI, die XX mensis novembris, nostri dominii anno primo: presentibus testibus domino Guillelmo de Assisio et domino Baglione de Baglionibus, consiliariis dicti Domini, et ser Arrigo Fey notario, et aliis. [*Provv.* XXXII, 29.]

83. 1342, novembre 23.

*Decreto a favore dell'Arte dei tintori.*

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Anno ab incarnatione Cristi millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indictione undecima, die vigesimo tertio mensis novembris. Coram inclito principe et domino domino Gualterio Acthenarum duce et generali domino Florentie, pro parte infrascripte Artis tinctorum fuit exhibita et porrecta suplicatio et petitio infrascripti tenoris, videlicet. — Inclite ducali Excellentie humiliter et devote exponitur pro parte Artis et artificum tinctorum et saponariorum civitatis Florentie, quod propter grandigiam Artis lane steterunt suppositi et subiugati dicte Arti lane, et propter multa iniqua ordinamenta condita per Artem lane contra tinctores, quasi ipsi tinctores ad paupertatem devenerunt in parte; inter que erant, quod non saldabantur eorum rationes ut non solverent, et stabant ad saldandum ipsas rationes tinctorum quattuor et quinque annis, et solvebant

id quod volebant et non ultra, et non poterant conqueri nisi consulibus Artis lane; qui consules adpretiari faciebant laboreria tinctorum, ut eis placebat. Item etiam cogebant tintores ad solvendum unum denarium pro qualibet libra mercantiarum que emebant; et in tantum supervenerat malitia et grandigia dictorum lanificum, quod nisi dominus Deus providisset de vestre dominationis salubri remedio, expediebat ipsos tinctores eorum artem et apotecas relinquere; et, ut breviter loquar, exclusi erant omni beneficio et honore. Quare Dominationi Vestre humiliter suplicatur, ut eisdem tintoribus et saponariis, nec non et cenneraiuolis et robbiaiuolis, qui de eodem ministerio peragunt, placeat dare et de vestri benignitate concedere consules de hominibus dictarum Artium tinctorum et saponariorum, et eos liberare a iugo dictorum lanificum, ut possint viriliter, ut affectant, servire et esse Vestre Dominationi parati, quam diutius expectarunt. — Idem vero Princeps, inspecta petitione predicta, et ipsius tenore diligenter cum suorum Sapientum consilio examinato, decrevit: Quod predicta membra, superius declarata, habeant et habere debeant consules tres numero tantum; et quod homines et persone Artium tinctorum, ceneraiuolorum saponariorum et vendentium seu macinantium robbiam civitatis et comitatus Florentie, quomodocumque et qualitercumque spectantia ad dictas Artes et membra, et quelibet earum, et coherentibus et connexis et dependentibus ab eisdem et qualibet earum, sint unum et idem corpus, universitas et collegium ab hodie in antea, in faciendo et exercendo facta et negotia dictarum Artium; et quod deinceps non cogantur nec cogi possint per aliquam universitatem aliquarum Artium civitatis Florentie, nec per aliquem officialem ipsarum Artium seu collegii ipsarum Artium; nec adstricti vel suppositi sint vel possint esse sub earum iurisdictione; sed generaliter possint et eis liceat facere exercere et ordinare omnia ea et singula que possunt alie universitates Artium et collegiorum dicte civitatis et quelibet earum, semper tamen cum consensu et approbatione eiusdem Domini vel sui commissarii, et aliter non; et si quid fecerint contra formam predictam, non valeat nec teneat ipso iure. [*Provv.* XXXII, 92.]

84. 1342, novembre 24.

*Decreto che nomina Aldighiero di ser Gherardo esattore generale.*

In Dei nomine amen. Nos Gualterius Acthenarum dux, civitatis Florentie et iurisdictionum suarum dominus generalis: considerantes, quod in civitate, comitatu et districtu Florentie presunt multiples officiales, qui nostram Comunisque Florentie pecuniam exigunt et expen-

dunt, propter quorum multitudinem quedam intricata confusio generata est, et Comune predictum fuit hactenus et posset ad presens de sua fraudari pecunia, et honeratur expensis inutilibus in salariorum solutionibus et aliis occurrentibus in predictis; volentes ipsam circumfusam officialium copiam resecare et ad ordinem debitum reducere, et superfluas refrenare expensas, ordinamus: Quod deinceps quecumque persona vel locus, collegium vel universitas que solvere debet, vel in futurum debebit, nobis vel Comuni Florentie aliquam pecunie quantitatem vel rem, quacumque ratione vel causa, tam condemnaptione quam gabelle redditibus et proventibus Comunis ipsius, libris, factionibus Comunis Florentie, et aliis quibuscumque de causis que dici vel excogitari possunt, tam presentibus quam futuris, et qualibet vel altera earum; possit eique liceat, teneatur et debeat, per se vel alium pro eo, ipsam pecuniam seu rem dare et solvere dumtaxat Aldigherio Gherardi thesaurario nostro, pro nobis et Comuni Florentie recipienti et non alii vel aliis. Et quelibet persona, que aliquam pecunie quantitatem vel rem solvere debuerit Comuni predicto, aliqua ex predictis de causis, vel alia quacumque, etiam per se vel alium pro eo, solverit dicto Aldigherio ut supra recipienti, intelligatur legiptime et de iure solvisse, et habeatur et sit, ac si nobis solvisset, seu secundum formam Statutorum et Ordinamentorum Comunis Florentie seu quorumcumque predictorum factorum et initorum, et protinus liberata. Et quod nulla alia persona deinceps possit aut ei liceat, audeat vel presumat aliquam pecunie quantitatem vel rem (que, dictis de causis vel aliqua earum, deberetur in futurum nobis seu dicto Comuni Florentie) possit exigere et recipere aut expendere, vel in predictis in aliquo se intromictere de iure vel de facto, vigore alicuius statuti, ordinamenti, provisionis vel Consiliorum Populi et Comunis Florentie reformationis, electionis vel commissionis, vel alia ratione quacumque; et insuper exigentes huiusmodi nostro arbitrio punirentur. Quos omnes alios preter dictum Aldigherium ex nunc, huius presentis ordinamenti auctoritate et vigore, ac nostre potestatis et omni modo et iure quibus melius possumus, cassamus, revocamus et protinus irritamus, ita quod se amplius nullatinus intromictant. Si qua vero persona solvere debens seu que debebit pecuniam vel rem aliquam dicto Comuni aliter vel alio modo solverit, per talem solutionem liberare non possit vel debeat, sed sit et esse debeat ac si nulli pro nobis vel Comuni Florentie recipienti solvisset, et ipsi Comuni remictere debeat obligationem. Acta fuerunt predicta omnia per antedictum inclitum Principem et Dominum Florentie, in eius ducali Palatio, in suo Sapientum consilio: anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indictione XI, die vigesimo quarto novembris. [*Provv.* XXXII, 30.]

**85.** 1342, novembre 24.

Gli uomini della villa di Sanpaolo nelle cortine di Arezzo costituiscono Vannuccio di Ciano in loro sindaco per fare atto di sottomissione al vicario del Duca in Arezzo. [*D. Archivio generale.*]

**86.** novembre 25.

Gli uomini del castello di Petrognano nelle cortine di Arezzo costituiscono Giovanni di Bove, Stefano di Giovanni e Cola di Mazza c. s. [*Loc. cit.*]

**87.** novembre 25.

Gli uomini del Comune di Pontenano costituiscono Piero del fu Bongianni c. s. [*Loc. cit.*]

**88.** novembre 26.

Gli uomini della pieve di Bagnoro [*Albagnori*] nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in essa città, costituiscono Feo di Geppo Argomenti c. s. [*Loc. cit.*]

**89.** novembre 26.

Gli uomini della villa di Bossi in Valdibagnoro, adunatisi in Arezzo, costituiscono Pasqua del fu Maffeo e Ranieruolo di Cungio, c. s. [*Loc. cit.*]

**90.** novembre 26.

Gli uomini della villa dello Spedale del Contadino [*Hospitalis Contadini*] nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in essa città, costituiscono Pagnino di Cenne c. s. [*Loc. cit.*]

**91.** novembre 26.

Gli uomini del castello di Migliari in Valdambra costituiscono Piero di Muccio c. s. [*Loc. cit.*]

**92.** novembre 26.

Gli uomini di Talamone nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in questa città, costituiscono Dino di Caffuccio c. s. [*Loc. cit.*]

**93.** novembre 26.

Gli uomini del castello di Pieve Santo Stefano, e delle ville di Castiglione e Contigliano [*Contilliani*], costituiscono Giovanni del fu Cecco c. s. [*Loc. cit.*]

**94.** 1342, novembre 26.

Il Comune di Tegoleto costituisce Tura del fu Campana c. s. [*Loc. cit.*]

**9 .** novembre 26.

Gli uomini di Pergine costituiscono Finuccio del fu Brandaglia c. s. [*Loc. cit.*]

**96.** novembre 27.

Paolo da Spoleto, giudice collaterale di Guglielmo d'Assisi conservatore generale del Duca, secondo la consultazione di Oddone, Corrado, Domenico e Ugolino, uditori generali del detto Duca, sentenzia che i Comuni di Fucecchio, Santacroce e Castelfranco, giusta i capitoli della loro sottomissione al Comune di Firenze, non siano obbligati ad osservare le condizioni stabilite tra questo e i compratori della gabella del sale, le quali proibiscono a qualunque persona, tranne ai detti compratori, di trasportare a conto proprio sale e salina fuori del distretto fiorentino. [*D. Comune di Fucecchio.*]

**97.** novembre 27.

Gli uomini della villa di Poggiola [*de Poggiolis*], adunatisi in Arezzo, costituiscono Landuccio di Bernardo, come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

**98.** novembre 27.

Gli uomini di Carda costituiscono Naldo del fu Orlandetto c. s. [*Loc. cit.*]

**99.** novembre 27.

Gli uomini di Memmenano costituiscono Paolo del fu Bozzo c. s. [*Loc. cit.*]

**100.** novembre 27.

Gli uomini della villa di Sanfiorenzo nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in Arezzo stessa, costituiscono Pietro di Valente c. s. [*Loc. cit.*]

**101.** novembre 28.

Il Comune della pieve di San Martino sopr'Arno costituisce Giovannello del fu Piero c. s. [*Loc. cit.*]

**102.** novembre 28.

Il Comune di Gello dell'Abate costituisce Micheluccio del fu Baldinuccio c. s. [*Loc. cit.*

**103.** 1342, novembre 28.

Gli uomini delle ville di San Cipriano e di San Pietro di Castelsecco adunatisi in Arezzo, costituiscono Scaffa del fu Neri c. s. [*Loc. cit.*]

**104.** novembre 28.

Il Comune di Pogi costituisce Vanni del fu Minizano c. s. [*Loc. cit.*]

**105.** novembre 28.

Gli uomini di Santafiora Piccola nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in Staggiano, costituiscono Paolo del fu Vagnolo c. s. [*Loc. cit.*]

**106.** novembre 29.

Il Comune di Gargonza costituisce Vanni di Chele c. s. [*Loc. cit.*]

**107.** novembre 29.

Gli uomini della villa di Coiole [*de Coiole*] nelle cortine d'Arezzo costituiscono Duccio di Martino c. s. [*Loc. cit.*]

**108.** novembre 29.

Gli uomini della villa di Santarcangelo nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in essa città, costituiscono Lemmo di Finuccio c. s. [*Loc. cit.*]

**109.** novembre 29.

Gli uomini di Casenovole nella corte di Montauto, adunatisi nel castello di Montauto, costituiscono Vanni del fu Gianni, c. s. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**110.** novembre 29.

Il Comune di Savorgnano nella corte di Montauto costituisce Muccio di Balduccio c. s. [*Loc. cit.*]

**111.** novembre 30.

Decreto del Duca, con cui si ordina, che Francesco di Martino, Schiatta di Ridolfo Guidi, Gianni di Bono, Matteo di Boninsegna, Iacopo di Lapo Ciai, Niccolò di Berto e Piero di Giugno, detti ufficiali di Torre, deputati *super reinveniendis et recuperandis iuribus Comunis Florentie ubicumque existentibus*, possano e debbano, come i loro predecessori, ricercare tutte le locazioni fatte dal Comune, e quindi revocarle, permutarle o confermarle; trattare coi conduttori di beni del Comune, circa il far edifizi sopra tali beni; spedire nunzi e ufficiali;

tenere un registro di tutti i beni e diritti del Comune; avere aiuto dal Vicario ducale e dal giudice delle ragioni; e far processi e giudizi sommari, dai quali però potrà sempre appellarsi al Duca. [*Provv.* XXXII, 110.]

**112.** 1342, novembre 30.

Gli uomini della villa di Saccione in Valdibagnoro, adunatisi in Arezzo, costituiscono Mino del fu Allegretto, come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

**113.** novembre 30.

Gli uomini della villa di Usciano, adunatisi in Arezzo, costituiscono Cevenne del fu Cresci c. s. [*Loc. cit.*]

**114.** novembre 30.

Gli uomini del castello di Montecchio Vesponi costituiscono Lando del fu Paolino c. s. [*Loc. cit.*]

**115.** novembre 30.

Gli uomini della villa di Calbi in Valdibagnoro costituiscono Baccio di Guiduccio c. s. [*Loc. cit.*]

**116.** novembre 30.

Gli uomini della villa di Radicata nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in Staggiano, costituiscono Feo del fu Muccio c. s. [*Loc. cit.*]

**117.** novembre 30.

Gli uomini del Comune di Sansalvatore nelle cortine di Arezzo, radunatisi in essa città, costituiscono Vanni di Landino c. s. [*Loc. cit.*]

**118.** novembre 30.

Gli uomini del Comune di Paterno, adunatisi in Lucignano, costituiscono Menguccio di Ghezzo c. s. [*Loc. cit.*]

**119.** novembre 30.

Gli uomini della villa di Lignano, adunatisi in Arezzo, costituiscono Simone di Brunacciolo c. s. [*Loc. cit.*]

**120.** dicembre 1.

Gli uomini di Monte sopra Rondine costituiscono Domenico del fu Giovannello c. s. [*Loc. cit.*]

**121.** 1342, dicembre 1.

Gli uomini del castello di Risecco, adunati presso Focognano, costituiscono Venturuccio di Giacomuccio c. s. [*Loc cit.*]

**122.** dicembre 1.

Gli uomini di Pagognano nelle cortine di Arezzo costituiscono Martino di Duccio c. s. [*Loc. cit.*]

**123.** dicembre 1.

Gli uomini delle ville di Vanna e di San Pietro in Frassino, adunati presso Focognano, costituiscono Andrea di Bencivenni di Vanna, c. s. [*Loc. cit.*]

**124.** dicembre 1.

Gli uomini di Pulicciano costituiscono Angelo del fu Bonavere c. s. [*Loc. cit.*]

**125.** dicembre 1.

Gli uomini di Pigli costituiscono Vanni del fu Andrea c. s. [*Loc. cit.*]

**126.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Sanzenone nelle cortine di Arezzo costituiscono Bandinuccio del fu Angelo c. s. [*Loc. cit.*]

**127.** dicembre 1.

Gli uomini di Valli costituiscono Cerrettieri del fu Ciardino c. s. [*Loc. cit.*]

**128.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Subbiano costituiscono Bonavere del fu Muccio c. s. [*Loc. cit.*]

**129.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Santanastasio costituiscono Fuccio del fu Ciuccio c. s. [*Loc. cit.*]

**130.** dicembre 1.

Gli uomini di Castelfocognano costituiscono Rustico del fu Guiduccio c. s. [*Loc. cit.*]

**121.** 1342, dicembre 1.

Gli uomini di Fontiano costituiscono Andrea del fu Cardo c. s. [ *Loc. cit.* ]

**122.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Santaformena nelle cortine d'Arezzo costituiscono Angelo del fu Nato c. s. [ *Loc. cit.* ]

**123.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Monastero nelle cortine d'Arezzo, adunatisi in Santaformena, costituiscono Simone di Puccio c. s. [ *Loc. cit.* ]

**124.** dicembre 1.

Gli uomini di Ortignano costituiscono Ugolino di Godolo c. s. [ *Loc. cit.* ]

**125.** dicembre 1.

Gli uomini della villa di Puglia nelle cortine di Arezzo costituiscono Cenni del fu Landino c. s. [ *Loc. cit.* ]

**126.** dicembre 1.

Gli uomini di Latignano costituiscono Masuolo del fu Muccio c. s. [*Loc. cit.*]

**127.** dicembre 1.

Gli nomini di Quarata costituiscono Dinuccio del fu Bruno c. s. [ *Loc. cit.* ]

**128.** dicembre 1.

Il Comune di Giovi costituisce Pucciarello del fu Sandro c. s. [ *Loc. cit.* ]

**129.** dicembre 1.

Gli uomini di Gellobiscardo costituiscono Bertino del fu Gigliolo c. s. [ *Loc. cit.* ]

**140.** dicembre 1.

Gli uomini di Gragnano delle Cortine d'Arezzo, adunati in questa città, costituiscono Duccio di Segna, c. s. [ *Loc. cit.* ]

**141.** dicembre 2.

Gli uomini della villa di Vignale costituiscono Cenni di Alberto c. s. [*Loc. cit.*]

142. 1342, dicembre 2.

Gli uomini di Ruscello [*Roscello*], adunati in Arezzo, costituiscono Angeluccio di Venturuccio c. s. [*Loc. cit.*]

143. dicembre 2.

Gli uomini di Castiglionchio costituiscono Donatino di Fiorentuzzo c. s. [*Loc. cit.*]

144. dicembre 2.

Gli uomini della villa di Pernacciano nel vicariato di Pian di Maiano, costituiscono Buccio del fu Giovanni c. s. [*Loc. cit.*]

145. dicembre 2.

Gli uomini di Visignano costituiscono Pucciarello del fu Giovanni c. s. [*Loc. cit.*]

146. dicembre 2.

Gli uomini di Tramontone [*de Tramontone*], raccoltisi nella piazza di Formole, costituiscono Muccio del fu Riccio c. s. [*Loc. cit.*]

147. dicembre 2.

Gli uomini di Lorenzano, adunati in luogo detto *Fornace* presso l'Arno, costituiscono Minuccio del fu Muccio c. s. [*Loc. cit.*]

148. dicembre 2.

Il Comune di Campi costituisce Vannuccio di Forlivese c. s. [*Loc. cit.*]

149. dicembre 2.

Il Comune di Chiassa [*Classis*] costituisce Caccia di Davino c. s. [*Loc. cit.*]

150. dicembre 2.

Gli uomini di Santamargherita di Val di Chìo costituiscono Ranieri di Bartolo c. s. [*Loc. cit.*]

151. dicembre 3.

Il Comune di Brencialino costituisce Vanni del fu Pace c. s. [*Loc. cit.*]

**152.** 1342, dicembre 3.

L' università di Felcina e Monteverdi [*Felcine et Montisviridis*] costituisce Vanni del fu Pecchio c. s. [*Loc. cit.*]

**153.** dicembre 3.

Gli uomini di Faltona costituiscono Vigoroso del fu Forzorino c. s. [*Loc. cit.*]

**154.** dicembre 3.

Gli uomini della villa di Sansevero costituiscono Bene di Buccio c. s. [*Loc. cit.*]

**155.** dicembre 4.

Il Comune di Montedoglio [*Montisdolii*] costituisce Luto del fu Vicario c. s. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**156.** dicembre 4.

Il Comune di Pomaio [*Pomarii*] nelle cortine d'Arezzo costituisce Vannuccio di Ugolino c. s. [*D. Archivio Generale.*]

**157.** dicembre 5.

Gli uomini di Galbina nella corte di Montauto costituiscono Cafaggiuolo del fu Betto c. s. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**158.** dicembre 5.

Gli uomini della villa di Peneto, adunatisi in Staggiano, costituiscono Cambio di Caccio c. s. [*D. Archivio Generale.*]

**159.** dicembre 6.

Decreto del Duca, col quale viene ordinato che la gabella dei proventi della piazza di Orsammichele e di certe pigioni di case poste in vari luoghi della città, e la rendita dei diritti che si pagano agli ufficiali del grano, destinate per la costruzione del Palazzo nella piazza predetta, si paghino ai consoli di Por Santa Maria (Arte della seta), perchè le eroghino in quel medesimo oggetto. [*Provv.* XXXII, 32.]

**160.** dicembre 6.

Il Comune di Sarna costituisce Francesco del fu Neri, come al n.° 85. [*D. Archivio Generale.*]

**161.** 1342, dicembre 6.

Gli uomini della villa di Noffi, adunatisi in Querceto nel palazzo dell'Abate di Santafiora, costituiscono Vanni del fu Signorello c. s. [*Loc. cit.*]

**162.** dicembre 6.

L'università di Venere costituisce Cecco del fu Pino c. s. [*Loc. cit.*]

**163.** dicembre 6.

Gli uomini della villa di Lucciano, adunatisi in Bibbiena, costituiscono Benedetto del fu Bruno c. s. [*Loc. cit.*]

**164.** dicembre 7.

Decreto del Duca, in approvazione della seguente istanza. - Vanni di Salvi *vocatus Vaquatu* espone, che, per decreto della Signoria, fu accolto fino dal 12 ottobre 1332 nello Spedale di Sant'Eusebio (pei lebbrosi) retto dai consoli di Calimala: che questi l'han tenuto malamente, passandogli dal 1332 al 34 sole quarantadue staia di grano, e in seguito, un moggio di grano e sei lire all'anno; mentre egli ha sei persone in famiglia. Quindi chiede che il Duca gli faccia rendere il denaro occorrente pel vitto e vestito, che i consoli gli hanno ritenuto per il passato; e ordini che in futuro glie ne diano quanto è necessario. [*Provv.* XXXII, 33.]

**165.** dicembre 7.

Gli uomini di Sambrona e Tremoleta costituiscono Ferra di Amato, come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

**166.** dicembre 7.

Gli uomini della Badia a Pino costituiscono Vanni di Naccio c. s. [*Loc. cit.*]

**167.** dicembre 8.

Gli uomini di Sintigliano e Coldenicco costituiscono Paolo del fu Tegghiaio c. s. [*Loc. cit.*]

**168.** dicembre 8.

Gli uomini di Rassinata costituiscono Angelo di Bruno c. s. [*Loc. cit.*]

**169.** dicembre 8.

Gli uomini di Capodimonte nelle cortine d'Arezzo costituiscono Blancino del fu ser Uguccio c. s. [*Loc. cit.*]

**170.** 1342, dicembre 8.

Gli uomini di Querceto nelle cortine di Arezzo costituiscono Vanni di Rigio c. s. [*Loc. cit.*]

**171.** dicembre 8.

Gli uomini di Oliveto costituiscono Tura del fu Cinello c. s. [*Loc. cit.*]

**172.** dicembre 8.

Gli uomini del Castello di Fronzola e della villa di Larniano costituiscono Paolo di Baldo c. s. [*Loc. cit.*]

**173.** dicembre 8.

Gli uomini di Rassina costituiscono Muccino del fu Grazzino c. s. [*Loc. cit.*]

**174.** dicembre 8.

Decreto del Duca, che approva la seguente istanza. - Pierozzo Sassetti, Fino Tosi, Spina di Azzuccio e Cino Bartolini, i quali insieme con altri avevano comprata per due anni dal 1.° dicembre 1339 la gabella delle porte, pregano il Duca a procedere sommariamente contro i loro compagni, che non vogliono stare a parte del prezzo della gabella nè dei sofferti danni. [*Provv.* XXXII, 34.]

**175.** dicembre 9.

Gli uomini di Viaio Piccolo nelle cortine di Arezzo, adunatisi in Santamargherita, costituiscono Cecco del fu Giovanni come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

**176.** dicembre 9.

Gli uomini di Vogognano costituiscono Angelo del fu Accorsuccio c. s. [*Loc. cit.*]

**177.** dicembre 9.

Gli uomini di Lucignano costituiscono Vanni del fu Marino c. s. [*Loc. cit.*].

**178.** dicembre 9.

Gli uomini di Vignale e Rosina [*Vingnale et Rosina*] costituiscono Andrea del fu Cecco c. s. [*Loc. cit.*]

**179.** dicembre 10.

Il Comune di Santamama costituisce Maffeo di Marco c. s. [*Loc. cit.*]

**180.** 1342, dicembre 10.

Gli uomini di Calbenzano costituiscono Naldino di Muzio c. s. [*Loc. cit.*]

**181.** dicembre 10.

Gli uomini del Comune di Follonica [*Fellonicho*], adunatisi in Arezzo, costituiscono Santuccio del fu Berto c. s. [*Loc. cit.*]

**182.** dicembre 10.

Gli uomini del Comune di Tavena [*Taene*], adunatisi nella piazza di Chitignano, costituiscono Compagno di Riguccio c. s. [*Loc. cit.*]

**183.** dicembre 10.

Decreto del Duca che rimette in via sommaria ai giurisperiti Oddone da Cortona, Ugolino di Assisi e Corrado di Ascoli, a Giovanni di Assisi giudice di esso Duca, e a Domenico collaterale del Potestà, la lite vertente tra Fazio di Alberto dei Conti di Magonza e Piero di Gualterotto de' Bardi. [*Provv.* XXXII, 34.]

**184.** dicembre 11.

Gli uomini di Chitignano costituiscono Vanni del fu Erede, come al n.° 85. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**185.** dicembre 12.

Gli uomini di Uzzano [*Ozano*] costituiscono Neri del fu Martinuccio c. s. [*D. Archivio generale.*]

**186.** dicembre 13.

Gli uomini di Tremoggiano costituiscono Sbriga di Vanni c. s. [*Loc. cit.*]

**187.** dicembre 13.

Gli uomini del castello di Baldignano, e delle ville Collelungo, Acquafredda e Sigliano, comprese nel distretto di quel castello, costituiscono Niccola del fu Giovanni di Baldinuccio c. s. [*Loc. cit.*]

**188.** dicembre 14.

Decreto del Duca, che rimette ai suoi giudici Oddone, Corrado e Ugolino l'esame della seguente domanda. - Baldo fratello di Ranieri Fini, e Tommaso e Schiatta figli del detto Ranieri, annunziandosi portatori di lettere del Re de' Francesi contro Guido di Compagno dell'Antella, Tano del Bene, Lapo e Donato

Uberti e i loro compagni, supplicano il Duca a far sì che questi paghino ad essi richiedenti certe somme, delle quali sono debitori, e che già furono ridomandate davanti al giudice del sesto di San Piero Scheraggio per Baldino di Cino, procuratore del detto Ranieri. [*Provv.* XXXII, 35.]

**189.** 1342, dicembre 14.

Decreto del Duca, pel quale si ordina, che, Pace di Mobrizio da Tropea *regius miles* si aggiunga agli altri sindaci deputati sopra gli affari di quella compagnia (vedi n.° 70), colla medesima autorità degli altri. [*Provv.* XXXII, 36.]

**190.** dicembre 15.

Il duca, veduto un bando della Signoria sulla gabella dei *fumanti*, nuovamente ordinata, nel quale si disponeva che coloro, i quali avessero soddisfatto a quell'imposta dentro il 12 di settembre, si potessero ritenere due soldi per lira ed essere assoluti, come se avessero pagata intieramente la somma loro imposta; e considerando, che questo bando non fu regolarmente emanato, lo conferma di propria autorità, affinchè coloro che han soddisfatto all'obbligo non sieno privati del benefizio; commettendone l'osservanza a Barone Cappelli camarlingo di quella gabella e a ser Romolo di ser Triccolo. Conferma poi tutti i loro atti, relativi alla gabella medesima, come pure gli atti di Strozza del fu Rosso Strozzi camarlingo della prestanza degli 80000 fiorini d'oro. [*Provv.* XXXIII, 39.]

(La gabella dei *fumanti*, ossia dei fuochi, fu imposta per provvisione del 10 giugno 1342. Doveva durare un anno, dare una rendita di 2000 lire di fiorini piccoli per giorno; e gravare su tutti i capi di casa abitanti nella città e nei borghi e sobborghi, anche forestieri; come pure nei cittadini abitanti fuori della città e distretto. - La prestanza degli 80000 fiorini d'oro fu imposta dai Venti.)

**191.** dicembre 15.

I Comuni di Bulciano e Bulcianella, secondo il mandato fatto loro da Sciattino di Guiduccio, nunzio speciale del Comune di Arezzo, per parte dei commissari del Duca, costituiscono sindaco Giovanni del fu Audito, come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

**192.** dicembre 15.

Gli uomini di Castiglionfibocchi costituiscono Caprino del fu Guiduccio c. s. *Loc. cit.*]

**193.** dicembre 15.

Gli uomini di Alberoro costituiscono Marco di Salvuccio, c. s. [*Loc. cit.*]

**194.** dicembre 16.

Gli uomini della villa di Pezza, adunatisi in Frassineta, costituiscono Gueruccio di Ciuffo c. s. [*Loc. cit.*]

195. 1342, dicembre 17.

Gli uomini di Croce in Pian di Maiano, adunatisi in Arezzo, costituiscono Angelo di Graziolo c. s. [*Loc. cit.*]

196. dicembre 17.

Il Duca, considerando che Cappone Recchi fiorentino, accusato di aver sottratto 12 fiorini d'oro dalla somma assegnatagli per pagare l'esercito, era stato condannato dal giudice Simone da Norcia a pagare al Comune 24 fiorini e che l'accusa si è riconosciuta falsa, e la condanna ingiusta; decreta che il condannato venga restituito da Simone, in pubblico consiglio, nell'onorata sua fama. [*Provv.* XXXII, 36.]

197. dicembre 17.

Gli uomini delle ville di Frassineta e Signana costituiscono Landino di Lando di Frassineta, come al n.° 85. [*D. Archivio generale.*]

198. dicembre 17.

Gli uomini della villa di Marciano nel Piano d'Arezzo costituiscono ser Domenico di Aituccio [*Aitucci*] di Lucignano c. s. [*Loc. cit.*]

199. dicembre 18.

Il Comune della corte di Torre di Chiassa, [*de curia Turris Classis*] costituisce Vannuccio di Saulo c. s. [*Loc. cit.*]

200. dicembre 19.

Gli uomini di Cacciano nel Piano di Maiano, adunatisi in Collelungo, costituiscono Cecco di Pagano c. s. [*Loc. cit.*]

201. dicembre 19.

Il Duca, veduti certi pagamenti fatti da Betto del fu Giovanni di Naddo Bonacosa a particolari, secondo le assegnazioni fatte a questi dal Comune, sul prezzo della gabella delle pigioni e su quella degli sporti della città (che il detto Betto aveva comprate per due anni, cominciati il 1.° novembre 1341, al prezzo di 6350 fiorini d'oro); gli ratifica ed approva. [*Provv.*, XXXII, 37.]

202. dicembre 19.

Decreto del Duca, che rimette all'esame di Lippo Guidalotti, Sandro Asini, Neri Lippi, Niccolò di Cione Ridolfi e Bellaccio di Puccio beccaio, un'istanza presentata dai compratori della gabella del macello, perchè, atteso il decreto

del Duca del 4 novembre, che diminuiva della metà quella gabella (vedi n.° 22), venisse loro rimesso per la metà il prezzo della compra medesima. [*Provv.* XXXII, 38.]

**203.** 1342, dicembre 21.

Ser Fredo di Bindo da Panzano espone, che nell'aprile e maggio pp. pp., mentre l'esercito era in campo contro i Pisani, aveva consegnato, per mandato di Malatesta, cento corazze e sessantacinque barbute ad alcuni conestabili, i quali, terminata la guerra, non vollero restituirle; perlochè Simone, *iudex super recuperandis bonis Comunis*, condannò il detto ser Fredo, senza ammettere le giustificazioni da lui recate. Pertanto supplica il Duca a voler prorogare per due mesi l'esecuzione della sentenza, affinchè egli faccia conoscere le sue ragioni. – Il Duca decreta che dentro un mese riconsegni quelle armi alla camera del Comune. [*Provv.* XXXII, 56.]

**204.** dicembre 21.

Avendo i creditori di Nestino del fù Cino Benvenuti supplicato il Duca a confermare alcuni patti conchiusi dai loro sindaci con Lorenzo e Iacopo figli di Nutino, quantunque sia spirato il termine del loro sindacato, e ad eleggere nuovi sindaci per l'osservanza di que' patti; il Duca decreta, che le due parti si presentino ai giudici dell'Udienza, e questi decidano. [*Provv.* XXXII, 64.]

**205.** dicembre 25, gennaio 2.

Il Consiglio dei XII Governatori e difensori di Volterra, sotto di 25 dicembre, delibera, a pieni voti, che nello stesso giorno si adunino, insieme col loro Consiglio, il Consiglio *pleni dominii* composto dei capitani, gonfalonieri e 600 consiglieri che sono ora in ufficio, e dei XV Buonuomini sopra le spese, e il Consiglio dei capitani, gonfalonieri e 600 consiglieri, che furono in ufficio nei sei mesi pp. pp., per provvedere alla riforma dello stato di Volterra. – Convocati i detti Consigli nel palazzo del Comune per ordine di Ottaviano de' Belforti capitano generale; il nobile donzello Belforte di Ottaviano, uno dei priori, propone che si provveda c. s.; e Francesco di Neri, uno dei consiglieri, consiglia che a tale effetto si aduni il parlamento del popolo. – Adunato il generale Parlamento, nella chiesa maggiore di Volterra, viene proposto e approvato all'unanimità, per alzata e seduta, di dare la balìa di Volterra a vita al duca di Atene, derogando alle leggi in contrario. – Quindi il Capitano, il vicario del Potestà, i XII Difensori e i XV Buonomini, coll'autorità del parlamento, eleggono Paolo di Coverino per presentare al Duca la detta balìa.

Il detto sindaco, sotto dì 2 gennaio, costituitosi dinanzi al Duca, in Firenze, nel palazzo ducale, gli presenta la detta balìa che il Duca accetta. [*Cap.* XXII, 18 t.]

**206.** dicembre 26.

Il Duca, avuta notizia che nella Chiesa di Santa Maria di Mangona si debbono fare tre cappelle dedicate alla Vergine, a San Paolo e a San Niccolò; *volens saluti animarum suorum parentum et omnium Florentinorum, nec non sue*

*et descendentium ex eo anime providere,* dona *inter vivos* alle predette cappelle, prima della loro costruzione e consacrazione, vari pezzi di terra. ( Segue la descrizione, che rimane interrotta per mancanza di carte.) [*D. Riform. Atti pubblici.* Cartaceo. ]

**207.** 1342, dicembre 28.

Nolfo del fu Bettino di messer Grosso Ubertini di Gaville, a nome suo e del suo fratello Neri detto *Ciottola*, costituisce il proprio fratello Giovanni in suo procuratore e sindaco, per fare atto di sottomissione e fedeltà al Duca di Atene generale signore di Firenze e di Arezzo.[*D. Riform. Atti pubblici.*]

**208.** dicembre 29.

Decreto del Duca, che accorda al Comune di Laterina, gravato di debiti per cagione delle guerre e di altre calamità, la esenzione per un anno da qualunque molestia e gravamento per quei debiti, e la liberazione di vari uomini di quel Comune, condannati e banditi dai Comuni di Firenze e di Arezzo. [*Provv.* XXXII, 82.]

**209.** dicembre 30.

Decreto del Duca, col quale viene commessa all'esame dei suoi giudici Oddone, Ugolino, Corrado e Domenico la seguente istanza. - Teccina *vocata Agostantia*, moglie di Napoleone del fu Lippaccio dei Frescobaldi, figlia ed erede per la terza parte di Poserello del fu Forese Della Volta, ed anche erede per la terza parte del detto Forese e dei figli di lui Roberto e Banduccio; avendo esposto che le viene interdetto di entrare in possesso dei beni immobili ereditari, situati a Fucecchio e a Santacroce, da Giovanni *vocato Bastardino* figlio spurio del fu Poserello, da Arrigo *vocato Bastardo* e da Vannuccio, spuri del fu Roberto, e da Bandecca vedova del fu Banduccio; supplica il Duca di fare desistere coloro da darle molestia. [*Provv.* XXXII, 491.]

**210.** dicembre 30.

Decreto del Duca, che commette all'esame dei suoi giudici dell'Udienza la seguente istanza. - Manno Donati cavaliere e Corso di messer Amerigo Donati appellano al Duca da una sentenza data da Domenico collaterale del Potestà contr'essi a favore di Tora del fu Alfano, sul fatto di una certa casa disputata tra lei e Guelfo del fu Tiero difeso dai Donati. [*Provv.* XXXII, 86.]

**211.** 1342.

*Elezione dei Commissari sopra i fortilizi di Volterra; e relazione dei medesimi.*

In Dei nomine amen. Nos Gualterius Athenarum dux et dominus Florentie etc.

Infrascripta sunt capitula exhibita per nos nobilibus et prudentibus viris Niccolao domini Alamanni de Adimaribus et Raynerio de Quara-

tensibus civibus florentinis, ambaxiatoribus et officialibus nostris ad infrascriptas partes, terras et loca transmissis, videlicet. – In primis, teneantur ipsi ambaxiatores et officiales videre cameram armorum civitatis Vulterrane, et bene se informare de omnibus armis in ipsa camera existentibus, et in scriptis reducere; et de ipsa camera mictant ad infrascriptas fortilitias ea que viderint expedire. – Item, deinde debeant se conferre ad fortilitias et castra Comunis Vulterrarum, existentia in confinibus et fronteriis territorii civitatis predicte, et in ipsis providere de reparatione et fornimento ipsorum castrorum et fortilitiarum, et quot pedites expediant ad defensionem et custodiam ipsorum castrorum et fortilitiarum. – Quibus premissis, debeant se conferre ad civitatem Vulterrarum, et de camera ipsius Comunis fulcire ipsa castra et fortilitias armis et victualibus et aliis opportunis pro defensione ipsorum castrorum et fortilitiarum; et conducere et deputare pedites pro dicta custodia in singulis fortilitiis, semper deputando unum capud sub nomine capitanei vel castellani in singulis fortilitiis; et ab ipsis capitaneis et peditibus et castellanis recipere sufficientem cautionem de tenendo ipsas fortilitias ad honorem et mandatum nostrum, et de reassignando quando et quomodo et quotiens et prout et sicut mandaverimus, et de diligenti custodia facienda, et de aliis que ad ipsam custodiam pertinere noscuntur, cum salario librarum quinque solidorum parvorum pro pedite et librarum decem pro quolibet capitaneo sive castellano per mensem; et ipsa salaria saltim pro uno mense in ipso principio de pecunia Comunis Vulterrani per thesaurarium nostrum solvi facere cum effectu. Item volumus et mandamus, quod dicti officiales de hiis, que gesserint in premissis, debeant scribere et scribi facere seriatim et distincte, et nomina ipsorum castellanorum sive capitaneorum et peditum per nomina et prenomina et loca, et ipsas scripturas dimictere Vicario nostro constituto Vulterris; nobis etiam de hiis que gesserint notulam ad sufficentiam referentes.

Qui officiales retulerunt se suprascriptam ambaxiatam bene et legaliter fecisse in hunc modum.

In primis, quod in civitate Vulterrarum non est camera armorum. In palatio Vicarii domini Ducis sunt infrascripte res: tres baliste ad tornium, quindecim baliste ad duos pedes, undecim baliste ad staffam, vigintiquattuor pavenses ad postam, vigintiquinque elmi sive cappelli de ferro et de corio, duodecim crocchi, duo tornii, una lieva, otto paria chorazziarum, triamilia verrettones, centumviginti quadrella grossa. – (*In margine*) Ordinatum est quod, perfecto cassaro, camera armorum fiat in ipso cassaro, et si tardaretur, fiat in palatio Vicarii.

Castrum dicte terre edificatur fortiter, et erit sic factum per totum presentem mensem maii, quod castellanus poterit micti. Expedit thesaurario pecunia et stipendiariis tam equitibus quam peditibus. – (*In*

*margine)* Provideatur de uno castellano cum xxv peditibus, qui mictatur per totum mensem maii.

Item, in castris extra dictam civitatem invenimus infrascriptas res; videlicet.

In castro Ripemaranccie, prope Vulterras circa septem miliaria, in quo sunt quingenti homines ad custodiendum, est in dicto castro super muris unum palatium Episcopatus Vulterrani, in quo palatio nullus moratur. Contentarentur terrazzani tenere claves dicti palatii. – (*In margine*) Conferatur cum Episcopo pro clavibus habendis.

Item invenimus in castro Montis Castelli, prope Vulterras circa xiiii miliaria: est in custodia ducentorum quinquaginta hominum, in partibus versus comitatum Senarum prope Senas per quindecim miliaria; ibi est incepta quedam turris; est altitudinis viginti duorum bracchiorum super terram, in qua sunt duo volte et una citerna; est grossitudinis murus trium bracchiorum; murus est a longe a muro dicti castri intus per quadraginta bracchia: sunt ibi domus que sunt altitudinis bene sicud turris predicta, et imo si dicta turris non esset maioris altitudinis, nicchil prodesset custodia dicte turris. – (*In margine*) Mementote quod altietur turris et fiant due ale, et fortificetur bene: que possent costare ccccc florenos.

Item invenimus in Castro Novo, a longe a dicta civitate Vulterrana per xvi miliaria, versus partes Senarum, in quo sunt ducenti quinquaginta homines ad custodiendum; est valle forte; est in capite dicti castri super muro una turris cum duabus voltis et una citerna, alta et bene fortis cum uno procinto muri satis fortis; non est completum dictum procintum; esset expensarum ad faciendum ipsum compleri bene circa centum florenorum auri: in qua turri misimus unum civem Vulterranum cum tribus famulis; qui satisdedit domino Vicario de libris mmmm: est bene fulcitum de omnibus que expediunt ad custodiendum per iiii menses et plus. – (*In margine*) Provideatur quod perficiatur illud quod debet fieri, ita quod perficiatur, quando posset costare c florenos.

Item invenimus in castro Montis Verdi, prope Vulterras per xx miliaria versus partes comitatus Pisarum, est ducentorum sexaginta hominum ad custodiam; est ibi una turris cum volta et citerna et circovitu, in capite dicti castri, bene fortis; misimus unum castellanum civem vulterranum cum tribus famulis; satisdedit Vicario de libris mmmm; est bene munitum de armis et vitualibus per iiii menses vel plus.

Item invenimus, prope Montem Verdem per duo miliaria, unam habbatiam bene muratam cum cassero bene forte: non moratur in ea aliquis, nisi unus laborator ad laborandum; est abbas dicte habbatie quidam dominus Dominichus de Bononia. Videretur nobis quod dicta abbatia custodiretur vel detineretur. – (*In margine*) Provideatur de uno castellano cum vi famulis, cum fulcimentis omnibus, pro iiii mensibus.

Item invenimus castrum Populi, prope Vulterras per quinque miliaria, in quo sunt xxx homines ad custodiam: est quedam turris bene fortis super muro dicti castri, quam custodiam dicte turris commisimus hominibus dicti castri, et ipsos homines fecimus satisdare coram Vicario, et misimus in eo aliquod fornimentum.

Item invenimus unum palatium cum uno circovito super Monte Veltraio, prope Vulterras per duo miliaria, quod palatium est Franchi Belfortis; misimus in eo ad custodiendum sex famulos de duabus banderiis, et est fulcitum de eo quod expedit.

Item extimavimus dictum palatium una cum Vicario et tesaurario et duobus magistris, quod costaret eius edificatio libras MMCCCCCLXVIIII. – (*In margine*) Provideatur de uno castellano cum x famulis, et perficiatur et actetur, quod fieri potest per ccc florenos.

Item invenimus quoddam castrum quod vocatur Monte Ruffoli, prope Vulterras per decem miliaria; est pro eius custodia sexaginta hominum ad custodiendum: est in eo una turris cum cassero in capite dicti castri, que turris cum palatio et procinto facit custodire dominus Gaddus, et dicitur quod est sua: terrazzani dicti castri respondent civitati Vulterrane de sanguine et fationibus. – (*In margine*) Scribatur Vicario. Petatur custodia domino Gaddo et mictatur ibi unus castellanus cum XIII peditibus, et fulciatur pro IIII mensibus expensis hominum.

Item invenimus quoddam castrum quod vocatur Lebbianum, prope Vulterras per otto miliaria, cuius custodia sunt centum sexaginta homines ad custodiendum. Fecit dictus dominus Gaddus in eo edificari una turris in capite dicti castri ad decem et otto menses citra, valde fortis; per quam posset dari dictum castrum ad omne suum velle; quam turrem facit custodire dictus dominus Gaddus. – (*In margine*) Scribatur Vicario. Petatur custodia dicto domino Gaddo et mictantur in ea IIII famuli, et fulciatur pro IIII mensibus expensis hominum.

Item invenimus unum castrum quod vocatur Montecatini, prope Vulterras per quinque miliaria versus partes Vallis Ere, in cuius custodia sunt centum homines, in quo dominus Attavianus de Belfortis habet unum palatium cum uno procinto in capite dicti castri ben forte; in quo palatio nullus moratur, in quo dictus dominus Attavianus habet alia superlectilia. – (*In margine*) Scribatur Vicario. Capiatur custodia dicti castri et mictantur in eo VI famuli, conestabile computato; et fulciatur pro IIII mensibus omnibus opportunis expensis hominum.

Item vidimus omnia castra comitatus Vulterrarum, que non habent fortilitias, et ea rogavimus et ortati fuimus de bona custodia facienda. Ac etiam precepimus hominibus dictorum castrorum, quod ubi in dictis castris esset aliquis murus destructus, quod debent rehedificare [1].

[1] Il decreto del Duca e le note in margine sono di una mano: il rapporto degli Ambasciatori è di altra mano e in peggiori caratteri [*D. Riformagioni* Cartaceo].

212. 1342.

Decreto del Duca, nel quale si ordina che Simone giudice delle ragioni e Aldighiero tesoriere conoscano della seguente istanza.- Fornaino de' Rossi e ser Baldo Fracassini domandano, che si vieti al Vicario ducale e all'ufficiale di Mercanzia di procedere, a richiesta di Mucciolo di Francesco da Sarzana, contro di loro, come mallevadori di Francesco di Nigro fondachiere del Comune in Pietrasanta, per 300 fiorini del prezzo dovuto a Mucciolo suddetto, pei viveri da lui trasmessi all'esercito fiorentino. [*Provv.* XXXII, 105.]

213. 1342 o 1343.

Decreto sull'ufficio dei Venti. - Il Duca, esaminata la inquisizione fatta dal giudice Simone da Norcia contro Neri di Boccuccio, Vanni di Manetto, Luigi di messer Andrea de' Mozzi, Gherardo di Corsino, messer Silvestro di Manetto de' Baroncelli, Pacino di Tommaso de' Peruzzi, Coppo di Borghese, Berto di Cecco, Iacopo di Donato Acciaioli, Francesco di Borghino, Bartolommeo di Guccio Siminetti, Chele di Pagno Bordoni, Paolo di Iacopo Strozzi, Luigi di Lippo Aldobrandini, Lorino di Bonaiuto, Michele di Vieri Rondinelli, Giovanni di Conte de' Medici, Antonio di Lando Albizzi, Taldo Valori e Uguccione di Ricciardo Ricci, cittadini fiorentini, eletti nel luglio del 1341 in ufficiali del Comune, per fare pratiche in nome di esso, eleggere ambasciatori e sindaci, e fare altre cose utili al Comune medesimo; veduto, come nella detta inquisizione, tra le altre cose, si contiene: - che i detti XX ufficiali, con frode e baratteria, dopo avere imposto ai cittadini nel settembre, ottobre e novembre 1341 una prestanza di 100,000 fiorini d'oro, e nel dicembre una di 22,000, osarono nel seguente febbraio proporne nei Consigli una nuova di 80,000, la quale fu approvata, a condizione che non gravasse sui poveri già troppo immiseriti dalle precedenti; e con questo pretesto liberarono dalla nuova imposta i parenti e gli amici, e guadagnarono in essa 10,000 fiorini d'oro, defraudando il Comune e i cittadini di circa 30,000 fiorini: - che ogni mese elessero dolosamente ambasciatori senza dar loro alcun ufficio, assegnando ai medesimi, con danno del Comune 2000 fiorini d'oro: - che imposero ogni mese al loro camarlingo Neri di Lippo Scilinguati di pagare molte somme da loro stanziate, non assegnando alcun titolo a quelle spese o assegnandolo falso: - che approvarono con loro bollette pagamenti arbitrari fatti dal detto Neri, fino a 80,000 fiorini d'oro: - che distribuirono oltre a 15,000 fiorini d'oro a varie persone, a titolo di salario, asserendo falsamente che avessero fatto dei lavori: - che assegnarono ai camarlinghi della camera delle armi 30,000 fiorini d'oro, da dispensarsi ai loro amici e parenti, sotto il falso pretesto di compra d'armi e d'arnesi: - che fecer dare a Naddo di Cenni, Rosso di Ricciardo de' Ricci, Sandro Biliotti, Ubaldino Ardinghelli, Cappone Recchi, ser Niccolò della Condotta, Francesco di Nigio e Niccolò di Boccio, eletti sindaci e commissari presso l'esercito fiorentino in Valdinievole contro i Pisani, 70,000 fiorini d'oro in denaro e 30,000 in armi e arnesi, che questi, con cognizione dei XX, si appropriarono: - che inviarono Giovanni di Bernardino de' Medici e altri a riconoscere la cessione di Lucca fatta da Alberto e Mastino della Scala al Comune, senza che questo ne

potesse godere, essendo quella città assediata dai Pisani; e in essa compra guadagnarono 20,000 fiorini d'oro, con danno di 200,000 al Comune: - che permisero a Gilberto da Fogliano capitano in Lucca di disperdere inutilmente e con frode più di 20,000 fiorini d'oro dei denari del Comune: - che soldarono conestabili e stipendiari, con paghe esorbitanti, sottraendo al Comune circa 8,000 fiorini d'oro: - che in un imprestito di 60,000 fiorini d'oro, fatto senza necessità, cagionarono al Comune un danno di 30,000 fiorini d'oro, e 5,000 ne presero per sè: - che allogarono gabelle a persone creditrici del Comune, per maggior tempo che non dovessero; e anche le vendettero a poco prezzo ai loro amici e consanguinei, guadagnandoci circa 4,000 fiorini d'oro, con danno al Comune di 30,000: - che donarono immeritamente ai loro fautori oltre a 25,000 fiorini d'oro, e per sè ne presero 4,000: - che, a istanza di amici e consanguinei, gravarono ingiustamente poveri pupilli, e vedove, guadagnandoci 3000 fiorini d'oro: - che tennero malamente l'amministrazione del denaro, e con estorsioni, frodi e baratterie rubarono al Comune e ai cittadini più che 30,000 fiorini d'oro, e gran parte della rendita di 5,000 fiorini d'oro *de pecunia et avere dicti comunis Florentie, terrarum iurisdictionis ipsius, ac etiam societatum et singularium personarum*: - esaminata l'opposizione e difesa dei detti XX ufficiali, il rendimento di conti fatto dai medesimi, le ragioni che si dicono spettare al Comune e al Duca contro quell'ufficio; *omnibus diligenter examinatis atque discussis;* e avutone consiglio coi consiglieri, coi giudici e uditori della sua Udienza: - con solenne deliberazione, decreta.... (Il documento rimane in tronco; e mancano, per conseguenza, la decisione del Duca, le date di luogo e di tempo, e i testimoni. In margine vi è questo titolo: *Absolutio offitii Viginti.*) [*Provv.* XXXII, 143.]

**214.** 1342, (stil. fior.), gennaio 2.

Il Duca revoca un precedente decreto, fatto in novembre, a favore dei figli di Dino Compagni (vedi n.° 66); il quale si dice dannoso ai loro creditori. [*Provv.* XXXII, 84.]

**215.** gennaio 2.

I guelfi abitanti in Capolona nella Comunità di Arezzo, avendo esposto che altre volte, nei pericoli della guerra, dovettero ricovrarsi nel castello della Badia di Capolona; e che d'ora in poi intendono di restare nella loro terra, sotto la protezione del Duca, fortificandola; per supplire alle spese di questo lavoro, domandano, che ogni guelfo, che vi concorrerà, sia per cinque anni esente da ogni tributo verso il Comune di Arezzo. - Veduta la quale istanza, il Duca decreta, che sia loro concessa loro la facoltà di fabbricare una ròcca, in quel luogo dove sarà deliberato da Bertoldo de' Guazzalotti vicario e capitano d'Arezzo, e la esenzione dai tributi per tre anni. [*Provv.* XXXII, 85.]

**216.** gennaio 4.

Decreto del Duca che rimette all'esame degli ufficiali delle gabelle la seguente istanza. - Ser Giovanni di Cirione espone che comprò dal Comune la gabella dei mulini e degli altri edifizi sull'Arno e sugli altri fiumi del territorio fiorentino

per tre anni cominciati il 1.° di novembre 1337, e ne ha già pagato il prezzo; che peraltro non ha potuto riscuoterla, e ha sofferto inoltre assai danno di denaro, per essere stato scomunicato dal vicario del vescovo di Firenze e per le molte spese incorse nell'avere fatto appello a quella scomunica; che neppure ha potuto riscuotere alcune condanne di rettori (100 soldi per ciascuno), i quali non avevano fatto le denunzie dei molini esistenti nei loro popoli, per essere stato due anni nelle carceri del Comune: quindi domanda che gli sia concesso un anno di proroga per riscuotere i detti denari. [*Provv.* XXXII, 52.]

**217.** 1342 (stil. fior.), gennaio 4.

Giunta di Rosone, ufficiale deputato a saggiare, pesare e suggellare i fiorini d'oro, espone, che sul salario di 150 fiorini, dovuto a lui e agli altri otto saggiatori suoi compagni, vengono ritenuti, per uso affatto nuovo, due soldi per lira: e domanda, che venga loro accresciuto di tanto il salario, da riscuotere senza detrazione i 150 fiorini d'oro. Il Duca decreta, che si faccia al medesimo una cedola, per sei mesi, per riscuotere la intera somma richiesta. [*Provv.* XXXII, 73.]

**218.** gennaio 4.

Decreto del Duca, che dà facoltà ai fratelli Bindaccio, Antonio e Albertuccio de' Ricasoli di procedere contro Ginuzio di Carnasciale da Montevarchi, debitore d'Antonio, liberato nel giorno di Natale dalle carceri del Comune, con grave danno del creditore; risparmiando al Duca l'obbligo di rifare il danno al creditore coi denari della Camera. [*Provv.* XXXII, 86.]

**219.** gennaio 4.

*Decreto a favore dell' opera di Santa Reparata.*

In nomine Dei amen. Cum coram inclito principe et domino domino Gualterio Acthenarum duce, civitatis Florentie et iurisdictionum ipsius domino generali, fuerit exhibita et oblata petitio tenoris et continentie infrascripte, videlicet: – Excellentie ducali exponitur reverenter pro parte operariorum Opere vestre ecclesie Sancte Reparate Florentie, que dudum pro Dei reverentia et beate Marie matris eius et Sancte Reparate predicte, ac pro honorificentia civitatis, cum multa fuit deliberatione provisum, quod pro opere dicte ecclesie consummando, quicumque emeret aliquam vel aliquas gabellas a dicto Comuni vel eius officialibus solveret pro dicto opere duos denarios pro qualibet libra pretii emptionum talium gabellarum; et quod postea fuit etiam additum et provisum, quod omnes et singuli qui in futurum acquirerent, quocumque acquisitionis titulo, aliquam vel aliquas gabellas seu fructus aliquos vel redditus vel proventus vel iura dicti Comunis, quocumque vocabulo nominentur, de ipsis, simili modo, duos denarios pro libra solverent pro opere supradicto: et quod usque ad tempora, quibus dictarum

gabellarum proventus ad cives aliquos pervenerunt, dictis operariis dicti duo denarii pro libra sunt fideliter persoluti; sed pro duobus mensibus ultimis, quibus redditus de gabella portarum ad thesaurarium vestre celsitudinis devenerunt, dicti operarii dictos duos denarios pro libra non perceperunt ab eo vel aliis qui gabellam ipsam receperunt pro vobis. Quare, cum non credatur quod dicta retractatio de conscientia vel voluntate vestre sinceritatis procedat, et officiales vestri, nisi aliud a vobis habeant, dictos duos denarios pro libra dare more solito recusent, placeat liberalitati vestre decernere ac mandare quod omnes et singuli vestri officiales, qui nunc vel in futurum gabellas vel redditus supradictos perceperunt aut perceperint, tam de dicta gabella portarum quam aliis gabellis atque redditibus, simili modo, camerario dicte operis pro dicto opere dictos duos denarios pro libra persolvat, ut Deus et Dominus noster vos et hanc vestram civitatem in bono statu conservet et augeat, et dicte operis expeditio vestris felicibus temporibus finem consequatur optatum, ad Dei laudem et gloriam et vestri nominis et fame memoriam sempiternam: – idem Princeps, visa, audita et intellecta petitione predicta, et contentis in ea, ad laudem et reverentiam Sancte Reparate virginis et ad bonum et pacificum statum ac decorationem civitatis Florentie, decrevit: Quod observentur et fiant quod exequantur omnia et singula in supradicta petitione contenta per omnes et singulos ad quos observatio vel executio predictorum quomodolibet pertinet vel spectat, aut pertinere vel spectare noscitur, prout et sicut in ipsa plenarie continetur, beneplacito eiusdem principis integraliter reservato. Factum fuit dictum decretum et omnia predicta per dictum inclitum Principem, in eius ducali Palatio sub annis Domini MCCCXLII, ind. XI, die quarto mensis ianuarii; presentibus ser Fulco ser Antonii, ser Ventura Monachi et ser Locterio Salvi, notariis curie dicti principis et aliis pluribus; dominii sui anno primo. [*Provv.* XXXII, 95.]

**220.** 1342 (stil. fior.), gennaio 4.

Decreto del Duca, nel quale si ordina che niuno possa esser preso per debiti nel mercato solito farsi ogni mercoledì nel Comune di Gaiuole in Chianti; essendo che il detto mercato andasse in deperimento per le catture di persone ivi concorrenti, fatte dai famigli del Comune di Firenze. [*Provv.* XXXII, 135.]

**221.** gennaio 6.

Decreto del Duca, che commette ai giudici dell'Udienza l'esame della seguente istanza per la quale Angelo, Guido, Dino, Stoldo, Francesco, Lapa, Beatrice, Giovanna e Niccola, figli del fu Niccolò di Dino Compagni (i cinque ultimi in età pupillare), espongono che dai creditori del loro zii Ciango e Bartolomeo, falliti nel 1341, malignamente e contro la verità furono dichiarati compagni dei detti

mercanti falliti, e ingiustamente perseguitati nei beni; e domandano la restituzione dei beni tolti, e la liberazione da ogni ulteriore molestia. [*Provv.* XXXII, 81.]

**222.** 1342 (stil. fior.), gennaio 7.

Il Duca decreta, che nell'assenza di Giovanni d'Assisi giudice, sia deputato sopra i negozi dei creditori della compagnia Bonaccorsi Iacopo di Pietro di Assisi giudice sopra l'estimo, colla stessa autorità (vedi n.° 70); restando ferma l'autorità concessa a Pace milite regio (vedi n.° 189). [*Provv.* XXXII, 88.]

**223.** gennaio 8.

Decreto del Duca, che commette ai quattro giudici della sua Udienza il conoscere di una istanza presentata da Niccolò e Gherardo figli del fu Minno da Poggibonsi; per la quale dimandano che venga costretto sommariamente e *sine strepitu iudicii* Corbizzino del fu Niccolò da Poggibonsi, a restituire ad essi certi loro beni, situati in Poggibonsi, ch'egli tiene occupati ingiustamente da ventott'anni; non che i frutti da lui percetti in detto tempo. [*Provv.* XXXII, 83.]

**224.** gennaio 9.

Il Duca, a istanza degli infrascritti, attese certe deliberazioni dei Priori, che accordavano a Bartolotto, Schiatta e Federigo (figli ed eredi del fu Bindo del fu Ciaffero da Barberino, e insieme con Sandro del fu Arrigo di Ciaffero, eredi per parti uguali di Paolino, Moccio e Vannello altri figli del detto Ciaffero), la liberazione dai bandi e condanne incorse dai detti Bindo, Paolino, Moccio e Vannello, purchè pagassero 150 fiorini d'oro; attesochè non hanno fatto in tempo quel pagamento; decreta, che vi soddisfino dentro oggi o domani, conseguendo il benefizio delle liberazioni; altrimenti, sieno costretti a pagare il quarto più. [*Provv.* XXXII, 102.]

**225.** gennaio 9.

Decreto del Duca, fatto a istanza degli ambasciatori del Comune del castello di Linari, con cui si approva la piena balìa concessa da quel Comune a ser Francesco di ser Lapo di ser Rinuccino, ufficiale datogli dal Duca medesimo, per riformare la terra, ufficii, gravezze, ec. del Comune di Linari. [*Provv.* XXXII, 84.]

**226.** gennaio 10.

Decreto del Duca, che rimette all'esame di Oddone, Corrado e Domenico giudici della sua Udienza la seguente istanza. – Berardo da Bibbiena, dottore in gius canonico e prebendato della Chiesa aretina, *lacrimabiliter* espone, che il perfido Guglielmo Altoviti, già capitano di Arezzo, con sacrilego ardire, *Dei timore et reverentia Sancte Matris Ecclesie vilipensis*, fece prendere esso Berardo, e per mezzo del suo nipote Vinta, gli tolse il canonicato, dandolo, *violenter et temere*, a Bandino del fu Branzaglia di Arezzo; e che inoltre il detto Vinta gli estorse, come pegno per 100 fiorini, tre volumi di diritto canonico i quali poi

( per paura della condanna proferita dal Duca contro l'Altoviti ) gli ha resi. Ora, poichè è piaciuto alla misericordia dell'onnipotente Dio che il detto Bandino sacrilego e intruso sia morto, prega il Duca a fargli restituire il suo canonicato. [ *Provv.* XXXII, 87. ]

**227.** 1342 ( stil. fior. ), gennaio 10.

Guidottino di ser Azzone da Milano supplica il Duca, che gli piaccia commettere all'ufficiale di Mercanzia, che faccia pagare ad esso Guidottino fiorini 1458 d'oro, i quali egli deve avere dalla compagnia Acciaioli già da sei mesi; esponendo che ne ha posto richiamo all'ufficiale predetto, e pagato il diritto; e che per questa cagione si è trattenuto in Firenze per sei mesi; dichiarando ancora, che, se non sarà esaudito, farà *una protestagione*, e se ne anderà a Milano a casa sua, dove procaccerà d'essere pagato per qualunque modo dagli altri cittadini fiorentini; *si chè infino a ora priega voi suo signore, che vi piaccia d'averlo per schusato.* - Il Duca ordina, che l'ufficiale della Mercanzia faccia quanto è espresso nella detta istanza. [ *Provv.* XXXII, 88. ]

**228.** gennaio 10.

Decreto del Duca, con cui vengono eletti ser Salvi di Dino, Segna Arrighi e Lapo di Cione cittadini fiorentini in ufficiali sopra le nuove costruzioni da farsi presso al Palazzo ducale, descritte nei loro confini ( vedi il cap. VIII, in nota ), e altri edifizi in altri luoghi della città, colla seguente balìa: di fare distruggere tutte le case esistenti nei predetti luoghi, e le materie che se ne tolgono vendere, o impiegare nelle nuove costruzioni da farsi al Palazzo ducale, a quello dei Priori e Gonfaloniere di Giustizia, e nelle curie dei quattro giudici dell'Udienza; - comprare le materie occorrenti a quelle costruzioni, e requisire ogni sorta di lavoranti; - tenere per camarlingo Michele dell'Avvocato [*Avoghado*] il quale custodisca i denari e gli oggetti, faccia le spese, paghi gli artefici ec., e dia di mallevadoria per 1000 fiorini d'oro al giudice della Camera e Gabella; - nominare ufficiali, notai, *solicitatores et factores*, quanti e quante volte vorranno, col salario che loro parrà conveniente; - costringere chiunque essi dichiareranno a vendere e trasportare materie da costruzione, per quel prezzo che loro parrà; - dare a tutti i lavoranti sicurtà temporanea dalle molestie per debiti, rappresaglie ec.; - essere esenti da qualunque molestia e sindacato, salvo che per baratteria; - aver aiuto di berrovieri, famigli ec., e favore e consiglio dal vicario del Duca e degli altri ufficiali, i quali dovranno irrevocabilmente osservare le loro provisioni. [ *Provv.* XXXII, 139. ]

**229.** gennaio 10.

Il Duca, conoscendo *ab experto quod fenerari aut mutuare pecuniam sub usuris est Deo et hominibus hodiosum, cum in Divinis legatur Scripturis: - Mutuum date, nichil inde sperantes; - et huiusmodi contra mandatum divinum, feneranies insimul tres offendunt, Deum videlicet, proximum et se ipsos, cuius caussa efficiuntur divina karitate privati;* volendo che sia tolto dalla città e contado un così detestabile delitto, e che si ritorca in danno di quelli stessi che lo commettono;

decreta, che niuno dia denari ad usura, se non con certi espressi patti e sotto certe pene. (Vedi il cap. VII.) [*Provv.* XXXII, 157.]

**220.** 1342 (stil. fior.), gennaio 11.

Decreto del Duca, che rimette ai giudici Oddone, Corrado e Domenico l'esame di una supplica degli Ubertini, nella quale dimandano che venga loro restituito il diritto di esazione sopra i passaggi *Leone*, *Montuoli* e *Capraie*, tolti recentemente ai medesimi dal Capitano di Arezzo. [*Provv.* XXXII, 51.]

**221.** gennaio 11.

Ser Scarlatto di Benvenuto da Castelfiorentino, notaro, ed altri espongono, che furono già mallevadori per Cristofano di Lapo Petriboni, ser Rustichello di ser Guido, Bernardo di Bindo da Panzano e Lotto di Niccolò, i quali nel 1.° aprile 1336 avevano comprato per due anni le rendite dell'imposta di dieci soldi per lira, distribuita tra i vari popoli soggetti al Comune; che essendo fuggiti i compratori coi denari, essi mallevadori furono dai creditori del Comune (ai quali era stato assegnato il prezzo di quelle gabelle) molestati, e costretti a pagare interamente il debito, onde si trovano *eorum facultatum exinaniti*. Quindi pregano il Duca che conceda loro di succedere per due anni ai compratori fuggitivi nell'esazione della detta rendita. – Il Duca concede ai medesimi un solo anno. [*Provv.* XXXII, 90.]

**222.** gennaio 13.

*Clemente VI si congratula col Comune della elezione di Gualtieri.*

Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis Communi et Populo civitatis Florentie salutem et apostolicam benedictionem. – Quia iuxta Sapientis eloquium, filii sapientia letificat patrem, nos gratis percepto relatibus, quod vos, considerantes attente qualiter intestine et alie dissensiones et emulationes, que, illo procurante qui quieti et saluti humane invidet, inter vos ingruerunt aliquibus temporibus, culto exinde turbato iustitie, vobis et civitati vestre periculosa et dispendiosa frequenter discrimina ministrarunt, et ad eas radicitus extirpandas, studia vestra prudenter et provide dirigentes, dilectum filium nobilem virum Galterum ducem Athenarum in vestrum et civitatis predicte protectorem, gubernatorem et dominum assumpsistis, per cuius strenuam et circumspectam solicitudinem pacis, quietis, securitatis et iustitie gaudetis commodis, dissentionum, odiorum et rancorum huiusmodi fomitibus extirpatis; de vestra prudentia super hiis in Domino exultamus, Ducem prefatum, quem prerogativa favoris et dilectionis prosequimur, statumque vestrum prosperari de bono semper in melio cupientes. Quo circa universitatem vestram attentius exortamur quatinus, eundem Ducem honorificentia debita prosequentes, sub timore divino ac nostra et Apostolice Sedis devotione et reverentia in statu prospero huiusmodi, quem vobis inspiravit misericordiarum Dominus, sic constanter et invariabiliter per-

sistatis, quod fame vestre crescat semper preconium et per opera vestra meritoria nostra et Apostolice Sedis valeatis benedictionem et gratiam uberius promereri. – Data Avinionis, idibus ianuarii, pontificatus nostri anno primo. [ *Cap.* XVI, 21 t. ]

**223.** 1342 ( stil. fior. ), gennaio 14.

Decreto del Duca, che rimette all'esame dei giudici Oddone, Corrado e Domenico un'istanza dei Ricasoli ( seguono 12 nomi ) e del Popolo di Santa Maria dei Ricasoli, nel piviere di Cavriglia, per la quale domandano che venga loro confermata l'esenzione da ogni dazio e accatto, concessa ai medesimi dal Comune di Firenze il 22 novembre 1334, col solo obbligo di pagare a questo una lira ogni anno per la festa di S. Giovanni. [ *Provv.* XXXII, 50. ]

**224.** gennaio 16.

Bonifazio del fu Bettino di Roberto de' Pazzi del Valdarno superiore e i suoi fratelli pregano il Duca a liberarli da una odiosa prestanza di 45 fiorini d'oro all'anno, sopra un certo loro podere situato in Sangiovanni nel Valdarno, imposta loro dal Comune d'Arezzo, quando erano banditi da questo e dal Comune di Firenze. – Il Duca decreta, che sia ridotta a 20 fiorini. [ *Provv.* XXXII, 92.]

**225.** gennaio 16.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Gherardo di Bettino Visconti di Pistoia, per cui questi viene assoluto dalla multa di 81 lire, postagli da Pietro di Spello già potestà di Pistoia sopra la falsa accusa ( trovatasi in una pubblica cassetta esistente in quella città ) ch'egli avesse percosso nel luglio 1339 Arrigo del fu Guccio di Bartolo da Agliana, popolare del contado pistoiese; mentre si prova che questi era morto molto tempo innanzi. [ *Provv.* XXXII, 93. ]

**226.** gennaio 20.

Decreto del Duca, con cui viene approvata la seguente istanza. – Azzo del fu Bertuccio di Scolaro Pulci espone ch'egli e suo padre furono più volte condannati e banditi dal Comune di Firenze; che i loro beni furono confiscati e dati in affitto a Lippo del fu Doffo Pulci; che sopra questi beni Franceschino del fu Ricco Albizzi, di consenso del conduttore, aveva mutuato fiorini d'oro 375 al Comune; che Maso del fu Doffo Pulci si era offerto di pagare al Comune 50 lire per la cancellazione di Azze del fu Bertuccio, e dei loro figli e discendenti, dai bandi e condanne; e altre 50, per l'esenzione dei detti beni; oltre al restituire i 375 fiorini d'oro al detto Franceschino. Pertanto Azzo prega il Duca che, sotto le poste condizioni, ordini che siano fatte le cancellazioni suddette. [ *Provv.* XXXII, 67. ]

**227.** gennaio 22.

Corrado Gianfigliazzi e i figli espongono che, non avendo potuto soddisfare a una prestanza di 80,000 fiorini d'oro e all'imposta *della segha*, dovettero fuggire da Firenze, e le loro case furono devastate, e Ugolino figlio di Corrado

fu posto in carcere, dove è tuttora. Quindi chiedono che Ugolino sia liberato, ed essi siano cancellati dai libri dei debitori del Comune. - Il Duca, informato da ser Francesco, esattore delle prestanze e della gabella dei fumanti, che i detti Corrado e figli restano ancora a pagare, sulla detta prestanza, circa 195 fiorini d'oro, diminuisce quel debito per la metà, decretando, che pagata questa parte, siano interamente assoluti. [ *Provv.* XXXII, 72. ]

238. 1342 ( stil. fior. ), gennaio. 22.

Decreto del Duca, che nomina Ottaviano Belforti capitano di custodia in Volterra; e costituisce il consiglio di quella città. ( Vedi il cap. VI. ) [ *Provv.* XXXII, 97. ]

239. gennaio 23.

Decreto del Duca, che rimette a Meliaduso vicario in Pistoia la cognizione di una istanza presentata da alcuni di quei cittadini, nella quale domandano, che vengano costretti al pagamento gli uomini di Monsummano, loro debitori; ai quali il Duca medesimo aveva già concesso il privilegio di entrare sicuramente nella città di Pistoia. [ *Provv.* XXXII, 96. ]

240. gennaio 23.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Niccolò e Pazzino, conti di Cerbaia, dei conti di Mangona suoi fedeli, con cui si fa loro grazia dal bando e confisca pronunziata contr'essi dal Comune di Pistoia, per una rissa che ebbero con certi uomini di quel contado, composta poi in pace dal Duca stesso. [ *Loc. cit.* ]

241. gennaio 24.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Giovanni del fu ser Piero fiorentino con cui si ordina, che il giudice della Mercanzia e i quattro giudici della sua Udienza conoscano di una questione vertente tra il detto Giovanni e Mingaccio di Niccoluccio da Siena; la quale il giudice della Mercanzia non voleva di propria autorità diffinire, dicendo che non era fondata sopra negozi di merci, e che i due litiganti non esercitavano la mercatura. [ *Provv.* XXXII, 76. ]

242. gennaio 25.

Decreto del Duca, col quale vengono liberati Giacomo e Sandro figli di Bindo de' Cerchi dalla pena del quarto più, incorsa per non avere pagato al Comune nel debito tempo 100 fiorini d'oro, prezzo della loro liberazione dai bandi e condanne; purchè gli paghino in quel giorno medesimo. [ *Provv.* XXXII, 54. ]

243. gennaio 26.

Ordinamenti della camera di Volterra, da osservarsi da Angelo di Giammore di Folco de' Baroncelli camarlingo, e da Andrea Lancia notaro. ( Vedi il cap. VII. ) [ *Provv.* XXXII, 100. ]

**244.** 1342 ( stil. fior. ), gennaio 26.

Decreto del Duca, col quale si concede esenzione per tre anni dai tributi verso il Comune di Arezzo ai guelfi che concorreranno alla ricostituzione del castello di Montaione distrutto dai ghibellini, la quale è stata assunta dai nobili di Catenaia. [ *Provv.* XXXII, 101. ]

**245.** gennaio 29.

Decreto del Duca, che approva, a istanza dei creditori della compagnia mercantile di Guccio da Uzzano e compagni, l'elezione di quattordici cittadini in sindaci sopra i loro negozi per due anni. [ *Provv.* XXXII, 114. ]

**246.** gennaio 29.

Gli Ubertini di Gaville espongono, che i loro possedimenti e beni nei castelli di Gaville, Celle, Lucolena, erano stati usurpati e invasi dal Comune di Firenze e dagli uomini di quei castelli; che poi, sono ora dodici anni, il Duca di Calabria gli liberò dal bando, e la Signoria di Firenze promise di restituir loro quei beni: ora, potendo quei beni dopo tanto tempo aver sofferto danni e diminuzioni, pregano il Duca a nominare, a loro spese, un ufficiale che esamini lo stato dei medesimi, e ne faccia loro intera restituzione, nonostante qualunque prescrizione di tempo. - Il Duca elegge a ciò Ser Fredi. [ *Provv.* XXXII, 77. ]

**247.** gennaio 29.

Decreto del Duca, col quale, a istanza di Masgio e Piero, figli ed eredi del fu Roberto di Vanni di Tarlato da Pietramala, si restituisce loro il diritto di rivendicare le proprie ragioni dai debitori; diritto che essi avevano perduto, per esser stati condannati e banditi d'Arezzo da Guglielmo Altoviti. [ *Provv.* XXXII, 80. ]

**248.** gennaio . . .

Decreto del Duca, che rimette al giudizio di Chiarozzo di Chiaro del Bene una domanda di alcuni Ubertini di Gaville; i quali chiedono che, in virtù della pace fermata dal Duca stesso col Comune di Pisa, sia loro restituito il castello di Gargonza, usurpato dal Comune d'Arezzo e dagli uomini stessi del castello. [ *Provv.* XXXII, 76. ]

**249.** febbraio 2.

Decreto del Duca, che commette al giudice collaterale del suo Vicario il giudicare delle ragioni esposte da Andrea di Tingo de' Bardi contro Luca di Piero Compagni, che aveva fatto un nuovo edifizio sul terreno di Andrea. [ *Loc. cit.* ]

**250.** 1342 ( stil. fior. ), febbraio 2.

Decreto del Duca, per cui si nomina Aldighiero di ser Gherardo, ser Arrigo Fei e un Luca che dimora nella Camera, ad esaminare certa istanza presentata da alcuni cittadini, creditori del Comune; i quali domandano che, nonostante la sospensione degli assegnamenti sulle gabelle ordinata dal Duca, venga loro mantenuta la rendita di una gabella, assegnata dal Comune ai medesimi, fino alla totale soddisfazione del credito. [*Provv.* XXXII, 79.]

**251.** febbraio 5.

Decreto del Duca, che libera Lorenzo del fu Banco di Cerrettieri, e tutti i suoi discendenti, da una condanna e bando, pronunziato contro il medesimo da Oddone di maestro Cristoforo dei Serviti da Cortona, collaterale dal Capitano del popolo, il 15 maggio 1339, per fallimento: purchè paghi 12 lire a Aldighiero camarlingo del Duca e del Comune. [*Provv.* XXXII, 106.]

**252.** febbraio 5.

Decreto del Duca, fatto ad istanza dei creditori di Ciango e Bartolommeo del fu Dino Compagni, e di Angelo del fu Niccolò di Dino suddetto e fratelli, col quale si commette al giudice della Mercanzia e ad altri cinque consiglieri di quell' università di conoscere le questioni sorte tra i creditori e i debitori suddetti. [*Provv.* XXXII, 70.]

**253.** febbraio 7.

Decreto del Duca, che rimette all'esame di Antonio di Marco vicario di Colle un' istanza presentata da Barone e Giovanni figli del fu Angelo di Scolaro dei Tancredi di Colle; nella quale espongono che Albizzo loro zio, mentre era capitano di quella terra, prese mille fiorini d'oro in prestito da Angelo di Granello dei Tolomei di Siena, obbligandogli, con vendita simulata, certi suoi beni; e che, morto Albizzo, il detto Angelo cedè quei beni al Comune di Colle; quindi chiedono, che il Comune gli restituisca loro, dichiarandosi pronti a pagargli i mille fiorini c. s. [*Provv.* XXXII, 71.]

**254.** febbraio 7.

Decreto del Duca, che accorda a Oliviero Marini di Genova e ad Ottobono suo zio, i quali spediscono molte mercanzie in Firenze da varie parti, la facoltà di ritenerle, come loro proprie, finchè dai committenti non siano ai medesimi, o ai loro procuratori, pagate le spese di trasporto, rischio ec. [*Provv.* XXXII, 74.]

**255.** febbraio 7.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Francesco di Zanobi, come procuratore di Piera del fu Scolaro degli Abbati, moglie di Giovanni di Bingerio de' Tornaquinci;

col quale vien rimesso ai giudici dell' Udienza, escluso Domenico, il giudicare, in appello, di una sentenza data da quest' ultimo in favore di Lamberto e Bate figli del fu Ruffino degli Abbati, dannosa ai diritti di Piera suddetta [*Provv.* XXXII, 75.]

**256.** 1342 ( stil. fior. ), febbraio 7.

Decreto del Duca, circa a un'istanza di ser Lotto di ser Ottaviano sindaco dello spedale di Santa Maria della Scala di Firenze ; col quale si ordina che il detto spedale, gravato ora da una prestanza imposta dall' ufficio dei Venti su certi beni appartenuti già a maestro Benedetto del popolo di Sant'Angelo della Torricella, poi dalla vedova e dal figlio di lui donati allo spedale suddetto, debba pagarla, se fu imposta *ante dedicationem et oblationem*, altrimenti no. [*Provv.* XXXII, 108.]

**257.** febbraio 10.

Decreto del Duca, che ordina ai frati custodi della camera delle armi di pagare lire 68 a Marco di Giovanni beccaio, per libbre 1500 di carne ( a 11 denari la libbra ) somministrate dal medesimo per cibo dei leoni del Comune dal 1.° di ottobre al 1°. di novembre p. p. [*Provv.* XXXII, 65.]

**258.** febbraio 10.

Avendo Giovanni di Michele da Pistoia esposto di essere debitore a quel Comune di lire 225, per viveri somministratigli, per parte del medesimo Comune, da Giovanni di ser Biagio da Sangimignano già conestabile di venti fanti a guardia di Pistoia; e nello stesso tempo creditore del Comune stesso di altrettanta somma per paghe non ancora riscosse : il Duca decreta, che si faccia il calcolo del dare e dell' avere „ e quindi l'esponente sia soddisfatto. [*Provv.* XXXII, 109.]

**259.** febbraio 11.

Decreto del Duca, che rimette in Aldighiero tesoriere e in ser Arrigo Fei il giudicare della gabella delle pescaie, posta dal Comune in tempo di necessità; la quale Lippo Tedaldini e altri di Firenze e del contado dicono essere ingiusta, perchè è egualmente grave per chi ha cento moggia di grano, come per chi ne ha due. [*Provv.* XXXII, 66.]

**260.** febbraio 11.

Simone di Gottifredo della Tosa espone, come Iacopo Frescobaldi, a cagione di un canonicato in Fiesole tolto a lui dal vescovo fiorentino e dato ad esso Della Tosa, gli movesse una causa, la quale pende ora nella curia romana; e come, frattanto, pretenda il detto Iacopo di rientrare a forza nella sua prebenda coll'aiuto del Vicario ducale. – Il Duca decreta, che questi non debba intromettersene, ma rimettere l'affare al vescovo. [*Provv.* XXXII, 112.]

261. 1342 (stil. fior.), febbraio 11.

Pace conchiusa in Casteinuovo nel contado volterrano tra alcuni di quel luogo e altri di Montecerboli, dinanzi a Francesco di Bernardo da Ascoli e Ugo di Lotteringo da Firenze, ambasciatori del Duca in Volterra. [*D. Acquisto Mariotti.*]

262. febbraio 12.

Decreto del Duca, che rimette all'esame dei suoi giudici Oddone, Corrado, Ugolino e Domenico un'istanza presentata da Guido del fu Ugo conte di Battifolle, il quale chiede di essere rimesso in possesso di alcuni suoi castelli e beni, che il Comune di Firenze aveva invasi ingiustamente, senza dargli alcun compenso; quantunque, per un lodo pronunziato da vari cittadini, il Comune dovesse pagare al Conte 8,000 fiorini d'oro. [*Provv.* XXXII, 54.]

263. febbraio 18.

Mandato di procura fatto da Ugolino di Tegghiaio Adimari, castellano di Civitella, per avere dal Duca le bollette, a fine di riscuotere la sua paga. [*D. Archivio Generale.*]

264. 1343 (a nativ.), febbraio 18.

Decreto fatto dagli ambasciatori del Duca in Volterra (vedi n.° 261) unitamente a Uberto Visdomini vicario in quella città, per cui vengono cassati tutti gli ufficiali gabellieri e custodi delle porte, ed eletto ufficiale generale delle gabelle ser Giovacchino di Giovanni, notaro lucchese. [*D. Volterra.*]

265. 1342 (stil. fior.), febbraio 25.

Decreto del Duca circa alla riscossione nei vicariati di Valdinievole, Valdisieve e Chianti della gabella dell'estimo comprata da Bettone Cini. (Vedi il cap. VII.) [*Provv.* XXXII, 136.]

266. febbraio 25.

Decreto del Duca, fatto a istanza del detto Bettone, col quale si concede al medesimo e ad altri, che con lui avevano comprata per quattro anni già terminati la gabella dei possessi del contado, una proroga di tempo, da durare fin che piacerà al Duca, per terminare di riscuotere integralmente quell'imposta da coloro che la devono pagare. [*Loc. cit.*]

267. febbraio 27.

Lenzio del fu Cecco di Pistoia e compagni espongono, come essi avevano comprato dal Comune di Pistoia, per un anno cominciato il 14 settembre p. p., la gabella del vino a minuto per lire 11,800; e come il valore di quella gabella

sia diminuito quasi del terzo, essendo sotto la signoria del Duca cessata la guerra, e il vicario di esso in Pistoia avendo proibito i giuochi d'azzardo, onde i compratori han risentito danno. - Il Duca decreta che si proroghi loro la concessione della gabella fino al 1°. di novembre. [*Provv.* XXXII, 57.]

**268.** 1342 (stil. fior.), marzo 3.

Ordinamenti e capitoli da osservarsi da Giovanni vescovo di Lecce cancelliere del Duca. (Vedi il cap. VI.) [*Provv.* XXXII, 104.]

**269.** marzo 5.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Donàto di Scudiero e di Piero di Vannuccio da Cerreto; col quale si ordina che Piero, pagando lire tre, e Donato, pagando fiorini due d'oro, vengano liberati da una condanna pronunciata contr'essi nel novembre p. p. da Meliaduso d'Ascoli, per avere percosso ser Forese da Montelupo; avendo da questo ricevuto la pace. [*Provv.* XXXII, 109.]

**270.** marzo 5.

Decreto del Duca, col quale si ordina che i popoli di Castello, Sesto, Colonnata e Travalle, tutti della lega di Cercina, avendo esposto, come fino da tempo antichissimo hanno mantenuto una strada da Firenze a Prato, che passa per la loro contrada, detta *la strada superiore;* e come ora gli ufficiali del Duca vorrebbero addossare ai medesimi anche i lavori di altra strada detta *la strada inferiore*, che ha gli stessi termini, ma che passa per altri luoghi; e avendo domandato di essere liberati da un carico così ingiusto: debbano per questa sola volta fare le riparazioni occorrenti alla strada inferiore; e quindi non vi sieno più obbligati. [*Provv.* XXXII, 113.]

**271.** marzo 5.

Decreto del Duca, fatto a istanza di alcuni cittadini pistoiesi, che ripone i condannati in pene pecuniare in facoltà di valersi del benefizio della quietanza [*pacis*] (abolito dal Vicario ducale), pei delitti commessi prima della balìa del Duca; annullandolo per quelli commessi posteriormente. [*Provv.* XXXII, 137.]

**272.** marzo 6.

Capitoli di lega tra il Duca e i due Comuni di Lucca e di Pisa, fatti in Samminiato al Tedesco, nella chiesa dei Frati Minori. (Vedi il capitolo V.) [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**273.** marzo 6.

Decreto del Duca, fatto a istanza di Lapo del fu Benino, Giovanni di Manno e Zanobi del fu Iacopo, compratori della gabella del sale e salina; col quale si concede ai medesimi e ai loro compagni e mallevadori, fino a nuovi ordini, im-

munità dalle molestie dei creditori pisani, fiorentini, volterrani e pratesi; non potendo i detti compratori soddisfare alle obbligazioni contratte, perchè quella gabella è stata loro tolta, ed ora si esige dal Duca stesso. [*Provv.* XXXII, 107.]

274. 1342 (stil. fior.), marzo 11.

Decreto del Duca, fatto a istanza dei creditori di Tuccio Cocchi e compagni, col quale viene prorogato per un'anno, dal 9 aprile p. f., l'ufficio dei sindaci dati dal Comune ad essi creditori; affinchè abbia luogo l'accordo conchiuso dai detti sindaci con Tuccio e compagni. [*Provv.* XXXII, 137.]

275. marzo 11.

Decreto del Duca, che libera Filippo del fu Cione Manieri e Cione suo figlio dalla pena del doppio, incorsa per non avere pagato in tempo 200 lire, a forma di una condanna pronunziata contr'essi dal Vicario di Firenze. [*Provv.* XXXII, 138.]

276. marzo 14.

Il Duca dichiara di avere ricevuto da ser Lupo di ser Vieri notaro di ser Neri di ser Sasso, tesoriere di Colle, 305 fiorini d'oro a nome di quel Comune. [*Provv.* XXXII, 143.]

277. marzo 15.

Decreto del Duca, col quale riforma lo spedale del Ponte d'Arezzo, dandone il governo (per un tempo da durare a beneplacito di esso Duca) a frate Cecco di Mazza di Firenze dell'ordine dei Continenti, e ordinando al Vicario e agli altri ufficiali aretini di metterlo e mantenerlo nel possesso di quello spedale e dei beni del medesimo. – Il detto Mazza, costituito dinanzi al Duca, giura a ser Gentile di maestro Tommaso di Assisi, che conserverà i beni e diritti dello spedale, ne farà l'inventario, e renderà conto al debito tempo. [*D. Strozziane Uguccioni.*]

278. marzo 15, 16.

Carfa di Alderotto de' Bostici, eletto castellano della fortezza di Malavoglia di Prato, costituito dinanzi al giudice della camera e gabella, presta giuramento di fedeltà al Duca, con la debita mallevadoria. [*D. Riformagioni.*]

Giuramento c.s., prestato da Ruggiero e Piero del fu conte Guido da Romena, eletti castellani del Palazzo del castello di Raginopoli. [*Loc. cit.*]

279. marzo 18.

Giuramento c.s., prestato da Sandro di Simone Tornaquinci, eletto castellano di Sorano [*Loc. cit.*]

280. 1342 (stil. fior.), marzo 18.

Giuramento c. s., prestato da Venturino di Guiduccio, nuovo castellano della torre di San Michele di Pescia. [*D. Archivio Generale.*]

281. marzo 22.

Decreto del Duca, fatto a istanza dei sindaci della fallita compagnia Bonaccorsi, col quale, rimosso Giovanni Villani, cui le compagnie Bardi e Bonaccorsi avevano compromesso insieme con Fetto Ubertini e con ser Salvi Dini, viene ordinato, che dai detti sindaci si nomini un altro giudice in luogo di Giovanni. [*Provv.* XXXII, 153.]

282. marzo 23.

Decreto del Duca, fatto a istanza dei creditori di Gherardo e Sandro del fu ser Chello *Ghuerii* col quale viene prorogato per un anno l'ufficio dei loro sindaci, affinchè abbia luogo un accordo, conchiuso tra questi e i procuratori dei debitori. [*Provv.* XXXII, 154.]

283. marzo 23.

Approvazione data dal Duca a un decreto, fatto dal tribunale di Mercanzia e dai consoli delle XII Arti maggiori, il 19 del corrente mese, circa a un pagamento da farsi al Comune di Venezia il primo di maggio p. f.; nel qual decreto, considerata la diminuzione e la povertà dei mercanti fiorentini in Venezia, i quali non basterebbero a soddisfare al debito sopraddetto, si eleggono dieci buonomini delle cinque Arti maggiori, per imporre un'adeguata prestanza tra gli uomini delle dette cinque Arti, e anche ad altri mercanti fuori di quelle. [*Provv.* XXXII, 165.]

284. 1343, marzo 28.

Il Duca, veduta una sentenza di Simone da Norcia, la quale condanna Andrea di Taddeo Donati in 46 fiorini d'oro, sotto colpa di avere sprecato fiorini 230 datigli dal Comune, perchè mantenesse cento famigli e tre cavalli (i quali esso è convinto e confesso di non aver mantenuto); e nella pena del doppio, per non aver pagata la detta multa; considerato che in ciò non ebbe colpa se non d'inettitudine nel fare le mostre, per cui venne già condannato dagli ufficiali dei difetti in lire 40 e soldi 8 e in fiorini 5 d'oro; decreta, che il detto Andrea sia assoluto dalle condanne di Simone, purchè paghi la multa impostagli dagli ufficiali dei difetti. [*Provv.* XXXII, 161.]

285. marzo 30.

Decreto del Duca, con cui viene eletto ser Venanzio di maestro Nuto da Camerino in ufficiale dei ribelli, per sei mesi da cominciare il 1°. di aprile p. f.

in sostituzione del notaro dei beni dei ribelli, già istituito dal Capitano del popolo. ( Vedi il cap. VII. ) [*Provv.* XXXII, 165.]

**286.** 1343, marzo 31.

Decreto del Duca sull'ordinamento della camera d'Arezzo. ( Vedi il cap. VII. ) [*Provv.* XXXII, 168.]

**287.** aprile 3.

Decreto del Duca, con cui viene aggiunto ai sindaci dei creditori della fallita compagnia di Guccio da Uzzano e compagni, in qualità di camarlingo, Lippo Guidalotti, il quale dovrà tenere i libri e i denari dei sindaci e dei creditori: con divieto a questi di fare alcuna cosa senza il suo consenso. [*Provv.* XXXII, 169.]

**288.** aprile 3.

Decreto del Duca, che aggiunge ai sindaci dei creditori della fallita compagnia Cocchi e compagni, in qualità di camarlingo, Sandro Asini c. s. [*Loc. cit.*]

**289.** aprile 3.

Decreto del Duca, che dichiara innocenti e assoluti gli eredi di Giovanni di Bernardino Medici dall'accusa (contenuta in un processo istruito contr'essi da Simone da Norcia) di ritenere indebitamente 10,020 fiorini d'oro del denaro del Comune, che il detto Giovanni si era con frode appropriati, e per cui era stato già condannato dallo stesso Simone. [*Provv.* XXXII, 170.]

**290.** aprile 4.

Decreto del Duca, che nomina sette nuovi sindaci sui negozi dei creditori della fallita compagnia Bonaccorsi, colla stessa autorità dei loro antecessori. [*Provv.* XXXII, 171.]

**291.** aprile 6.

Mandato di procura degli uomini di Castelfranco in Vanruccio del fu Gherardino, e Nuoro del fu Cecco, per ritirare varie somme di denaro dovute da certi conestabili fiorentini, ricercandole anche presso il Duca e il suo camarlingo, come depositari di quel denaro. [*D. Castelfranco di sotto.*]

**292.** aprile 8.

Decreto del Duca, per cui, a forma di una relazione fattagli dai giudici Oddone, Corrado e Domenico, auditori della sua Udienza generale, sopra certa istanza di Berardo da Bibbiena canonico aretino (già esposta al n°. 226, e qui riferita) e sopra un'altra istanza presentata dal medesimo a dì 16 gennaio 1342 stil. fior.

( che parimente qui si riporta ) , e sopra i relativi documenti; viene restituita al detto Berardo la usurpatagli prebenda. [ *Provv.* XXXII , 172.]

**203.** 1343 , aprile 16.

Decreto del Duca , che esime per un anno gli uomini dell'Abbazia della Rota dalle gravezze del Comune d'Arezzo , affinchè possano riedificare le loro case, distrutte per incendio nell' ultima guerra. [ *Provv.* XXXII, 175.]

**204.** aprile 18.

Decreto del Duca, che assolve Nino di Dino degli Obizzi dalla multa di 875 fiorini d'oro, in che l'aveva condannato Simone da Norcia, sotto colpa di avere sottratta parte della somma consegnatagli da Naddo di Cenni per parte del Comune, affinchè la distribuisse ai soldati che guardavano Lucca. [ *Provv.* XXXII, 176.]

**205.** aprile 19.

Decreto del Duca, che dichiara essere false le accuse contenute in un processo istruito da Simone da Norcia contro Sandro di Cenni Biliotti, già commissario del Comune di Pescia; di avere cioè derubato 16,708 fiorini d'oro datigli per pagare i soldati: risultando al contrario dalle prove prodotte da Sandro, che esso gli aveva spesi, parte per mandato dei Priori e dell'ufficio dei Venti, parte per munire e provvigionare Altopascio, parte per salari di soldati e mende di cavalli. Ostinandosi poi Simone a non volere desistere dalla inquisizione, il Duca gli ordina che assolva e liberi Sandro *per suam diffinitivam sententiam.* [ *Provv.* XXXII, 177.]

**206.** aprile 20, 21.

I Nove Governatori e difensori della terra di Sangimignano, attesa una precedente deliberazione dei Consigli di quella terra ( nella quale si era riformato, che la terra si sottomettesse al Duca di Atene, e che i Nove eleggessero trenta cittadini, uno per casa, coi quali deliberassero i modi di quella sottomissione ), eleggono venticinque buoni uomini, coi quali deliberano circa alla deroga degli statuti contrari a quell'atto; e quindi riformano, che i detti statuti siano annullati.

Adunati, a dì 21, il Consiglio del Popolo e il Consiglio generale, si approva, a proposta del Rettore dei Nove: 1.° che sia derogato ai detti statuti; 2.° che i Nove coi trenta cittadini, da eleggersi come sopra è detto, deliberino circa ai modi della sottomissione , eleggano ambasciatori e un sindaco, e provvedano al ribandimento dei fuorusciti guelfi della terra. [ *D. Comune di Sangimignano.*]

**207.** aprile 23.

Decreto del Duca, che concede agli eredi di Giovanni di Francesco di Andrea ( condannato insieme con altri dal vicario Baglione, per l'omicidio di Lotto di Gano, nella persona e nei beni ) facoltà di ricuperare e godere liberamente i

beni del condannato, i quali dovrebbero essere in parte distrutti, in parte confiscati, pagando 1000 fiorini d'oro al tesoriere del Duca. [*Provv.* XXXII, 179.]

**198.** 1343, aprile 23.

Decreto simile, colla stessa condizione, in favore di Borghino padre di un Cristofano altro condannato c. s. [*Provv.* XXXII, 180.]

**199.** aprile 26.

Decreto del Duca, che commette a ser Francesco da Montalcino la correzione di tutti gli errori di nomi, di luoghi e di quantità occorsi nei libri o quaderni del nuovo estimo, secondo le cedole [*apodixe*] che gli verranno trasmesse dai giudici a ciò deputati, e secondo che la correzione gli parrà giusta e non dannosa ai diritti di esso Duca e del Comune. [*Provv.* XXXII, 181.]

**200.** aprile 30.

Decreto del Duca, col quale si ordina, che ser Gherardo di Paolo da Tignano e i compagni, i quali avevano comprata per due anni, al prezzo annuo di 1750 fiorini d'oro, la gabella del macello del contado, paghino al Duca la metà del detto prezzo, più 225 fiorini d'oro, nei modi e tempi già stabiliti; affinchè non risentano danno dall'essersi nel p. p. marzo diminuita della metà la detta gabella. [*Provv.* XXXII, 182.]

**201.** maggio 1, 2, 9.

Carta contenente vari estratti di spese, fatte dai camarlinghi del Duca, cioè: - Dal *Libro sive quaterno Bullectarum:* sotto il 1.° maggio; Mandato del Duca per pagare il salario a Piero Velluti, Giotto di Fantone e Francesco di Cionaccio, cittadini fiorentini deputati *super constructione de Castro Ducali*, a ragione di 10 soldi al giorno per ciascuno; e a Iacopo di Bartoluccio e a Giovanni di Betto di Cecco *de Castro Ducali*, a ragione di sette soldi c. s.: sotto dì 9 maggio; Stanziamento di lire 420 a Bartolommeo Mangiadori eletto potestà di Sangimignano, in refezione delle spese fatte per andare in quell'ufficio, toltogli poi per la sottomissione di detta terra al Duca. - Dal libro membranaceo intitolato *Liber sive quaternus in se continens apodixas fieri mandatas...per d. Gualterium etc.:* sotto di 1.° maggio; Salario c. s. per gli ufficiali di Castelducale: sotto dì 2; Salario a un capitano di balestrieri; sotto dì 9; Salari a' misuratori per l'estimo, e al castellano della rocca di Seravalle, e Stanziamento c. s. in favore del Mangiadori. - Dal libro bambagino della uscita; sotto di 9 maggio; Stanziamento c. s. in favore del Mangiadori.

(Ne esistono due copie: una, fatta di commissione dei Priori, da ser Giovanni di Pietrobuono de'Sabbatini, notaro e ufficiale di Ricco da Morano giudice delle ragioni: l'altra fatta da ser Matteo del fu ser Giovanni Cheli; e collazionata colla precedente da Michele Gerini di Sangimignano.) [*D. Sangimignano.*]

**303.** 1343, maggio 2.

*Decreto in causa matrimoniale, a favore di Agnesa di Buono.*

Nos Gualterius Acthenarum dux et generalis dominus Florentie, visa quadam petitione coram nobis exhibita pro parte infrascripte Agnesie, cuius tenor talis est: – Ducali Excellentia exponitur reverenter pro parte Agnesie filie olim Boni, populi Sancti Fridiani de Florentia, persone miserabilis, et favorabilis; quod Comus Vannis de Signa, qui moratur in populo S. Fridiani de Florentia, blandis verbis et seductionibus, eandem Agnesiam tunc virginem carnaliter cognovit; et cum predicta pervenirent ad notitiam consanguineorum dicte Agnesie, ipse Comus in eandem Agnesiam, ut in eius uxorem legiptimam, consensit, et ipsa in eum sibi invicem, ut vir et uxor legiptime consentiendo; et quod de predictis questio pendet coram domino Baglione vestro vicario; et facte sunt probationes hinc inde, mutuo matrimoniali consensu in curia ipsius domini Baglionis; et quod ipse Comus, non potens effugere aliter ipsam Agnesiam recipere in uxorem, eandem Agnesiam traxit ad curiam domini Episcopi florentini, proponendo, quod laicus iudex de matrimoniali causa cognitionem non habet, ut ipsam Agnesiam sumptibus et expensis vexaret et, appellationibus mediantibus, causam longius dilataret et demum eandem Agnesiam, inopem procuratore et advocato, contumacem in dicta curia excomunicari fecit: quare placeat vobis et Excellentie vestre, ut, non obstante dicte curie episcopalis refugio, idem dominus Baglione vicarius possit cognoscere de predictis summarie et de plano, et eundem Comum cogat eandem Agnesiam recipere in uxorem: – considerantes negotii qualitatem, decernimus, volumus et mandamus et decretando dicimus: Quod, si probationes dicti matrimonii in curia domini Baglionis sunt legiptime facte, quod idem dominus Baglionus dictum Comum cogat et cogi faciat, realiter et personaliter, ad dictum matrimonium contrahendum. In quorum omnium testimonium presentes scribi et fieri fecimus, et per reverendum patrem dominum Episcopum Liciensem, cancellarium et consiliarum nostrum, nostri sigilli munimine roborari. Datum Florentie, in nostro ducali Palatio, die secundo maii, anno Domini MCCCXLIII, XI indictione. [*Provv.* XXXII, 181.]

**304.** maggio 6.

Decreto del Duca, che concede ai Guelfi di Capolona, i quali intendono alla costruzione di un nuovo castello nel loro territorio, da denominarsi *Castrum Acthenarum*, l'esenzione dai debiti privati per un'anno, in aggiunta alla già concessa esenzione dalle pubbliche gravezze. (Vedi n.° 215.) [*Provv.* XXXII, 183.]

**304.** 1343, maggio 7.

*Cacciatino Gherardini, eletto capitano di Barga, prende possesso dell'ufficio.*

In Dei nomine amen. Anno Domini ab Incarnatione salutifera ipsius millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, indictione undecima, die septimo mensis maii. Pateat omnibus evidenter quod nobilis vir Cacciatinus de Gherardinis de Florentia, vicarius et pro domino Duce capitaneus terre Barge eiusque vicarius appulit et se personaliter cum uno sotio, uno notario, duobus domicellis, quattuor equis, decem berrovariis, duobus conestabilibus seu capitaneis sibi coniunctis et settuagintasex famulis, presentavit in terra Barge predicta, paratus facere et exercere suum offitium et omnia alia et singula operari que expectent ad honorem et exaltationem incliti et excelsi principis domini Gualterii Athenarum ducis et civitatis Florentie eiusque districtus et fortie, divina gratia, domini generalis: rogans me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum. – Actum in terra Barge predicta; presentibus ser Iacobo Guccii de Linari, Filippo Vannis de Petrogniano et Salvi Vite de Podiobonizi, testibus ad predicta habitis et rogatis et pluribus aliis.

Ego Synibaldus olim Griffoli de Catignano, imperiali auctoritate notarius et ordinarius iudex, predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et fideliter publicavi. [ *D. Archivio Generale.* ]

**305.** maggio 9.

Decreto del Duca, nel quale si ordina che certe somme dovute dagli stipendiari del Comune d'Arezzo alla camera di quel Comune, e riscosse dal tesoriere di Firenze; e altre somme da essa camera mutuate a stipendiari, quantunque non vengano consegnate al tesoriere d'Arezzo, siano da lui registrate nei suoi libri d'entrata, per averne memoria nei casi opportuni. [ *Provv.* XXXII, 184. ]

**306.** maggio 9.

Decreto del Duca, che concede ai guelfi di Montefalcone l'esenzione per quattro anni da qualunque molestia per debito, affinchè possano riedificare e fortificare il loro castello. [ *Loc. cit.* ]

**307.** maggio 12.

Cece Gherardini espone, come egli intenda di provare con testimoni avanti Domenico giudice, che Bilia del fu Gianni, moglie del fu Guido, ebbe dei beni del marito certe quantità da sbattersi nella restituzione della dote; e domanda, che i detti testimoni vengano ammessi, nonostante che Bilia vi si opponga, va-

lendosi di certi statuti e consuetudini che vietano la prova testimoniale in questione di dote. - Il Duca decreta, che la detta questione si diffinisca, se si può, in un compromesso accordato da ambe le parti; altrimenti ne conosca il giudice dell'Udienza, esaminando i testimoni e le ragioni delle parti suddette. [*Provv.* XXXII, 185.]

**308.** 1343, maggio 17.

Decreto del Duca, che diminuisce della metà ai gabellieri delle porte di Pistoia il prezzo della compra di quella gabella, attesi i danni loro recati dagli esattori delle gabelle in Cerreto, in Valdinievole, nel Valdarno inferiore e nel distretto pistoiese; come appare da investigazione fattane da alcuni cittadini pistoiesi, a ciò deputati da Meliaduso vicario del Duca in Pistoia, e dalla relazione fatta su ciò dal medesimo Vicario. [*Provv.* XXXII, 186.]

**309.** maggio 19.

Il Consiglio generale della Campana del Comune e Popolo di Siena; - attese le condanne proferite il 7 dicembre 1340 da Rinaldo di messer Baligano dei Cimi di Staffulo, già capitano generale di guerra, contro alcuni cittadini fiorentini (seguono 23 nomi: 12 dei quali della famiglia Bardi, 9 de'Frescobaldi, e 2 de' Rossi), e le condanne pronunziate dal medesimo, a dì 15 febbraio 1340, contro altri cittadini fiorentini familiari e aderenti di casa Bardi (seguono 13 nomi); e attesa la lettera di Gualtieri duca d'Atene ai Nove, data da Firenze il 12 maggio, nella quale il Duca espone, che, fatta la pace con Pisa, aveva ribandito i Bardi, Frescobaldi ec., e chiede che anche il Comune di Siena gli assolva dai suoi bandi e condanne (è riportata testualmente la lettera); - delibera che i camarlinghi e i quattro provveditori del Comune di Siena cancellino le dette condanne. [*Archivio di Stato in Siena. Provvisioni*, CXXXIII, 64.]

**310.** giugno 3.

Manetto del fu Neri Donati, eletto castellano di Colle, presta giuramento e mallevadoria al Duca, come al n.° 278. [*D. Riformagioni.*]

**311.** giugno 19 e luglio 14.

Cionellino del fu Bello e Tommaso del fu Cione Alberti, per tre parti *pro indiviso*, e Giovanni di Pieruccio Alberti, per la quarta parte, stipulanti anche per Berto del fu Cione, vendono a Aldighiero di ser Gherardo e a Matteo del fu ser Bene da Robbiano notaro, riceventi pel Duca di Atene, un palazzo con terreno e casolari annessi, situato presso la piazza della Signoria, per lire 7600; delle quali fanno ricevuta ai detti Aldighiero e Matteo. - Segue immediatamente la tenuta data dai venditori ad Aldighiero e Matteo.

Berto del fu Cione Alberti, sotto di 14 luglio, ratifica la detta vendita. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

**312.** 1343, luglio 1.

Marco di Neri da Montebagnesi, eletto castellano di Montevolterrano nel contado di Volterra, presta giuramento al Duca, come al n.° 278. [*D. Riformagioni.*]

**313.** luglio 5.

Decreto del Duca, che commette a ser Venanzio ufficiale dei beni dei ribelli di prendere a prestanza da Bindo di Ottone Altoviti 2000 lire, obbligandogli un casolare posto in Firenze nel Borgo Santi Apostoli, negli espressi confini, detto *Casolare de Abactinimicis*, considerato come possedimento di ribelli; e di consegnare le dette 2000 lire alla camera dei beni dei ribelli. [*Provv.* XXXII, 187.]

**314.** luglio 13.

Gli uomini del castello di Querceto eleggono Neri del fu Chele e Giovanni del fu Tante in sindaci a giurare obbedienza a Geri de' Pazzi vicario del Duca in Volterra. [*D. Volterra.*]

**315.** 1343.

Decreto del Duca, che rimette all'ufficiale e a tre consiglieri di Mercanzia il giudicare di un' istanza presentata dai compagni viventi della fallita compagnia degli Scali, e dagli eredi dei compagni premorti; nella quale dimandano che venga loro concesso per sindaco Uberto del fu Strozza di Iacopo Strozzi, con autorità di riscuotere certi loro crediti, e soddisfare con quelli ai loro creditori; affinchè questi, specialmente i forestieri, cessino di molestarli. - I detti ufficiali e consiglieri decidono ad unanimità che si accolga favorevolmente l' istanza. (Mancano tutte le date.) [*Provv.* XXXII, 163.]

**316.** agosto 1.

*Atti della renunzia del Duca.*

In Dei nomine amen. Excellens dominus dominus Gualterius Athenarum dux, civitatis Florentie et iurisdictionum suarum omnium dominus generalis, omni modo et iure quibus magis et melius potuit, tam per suas litteras patentes munitas eius magnio sigillo pendenti, quam per publicum instrumentum exinde rogatum et imbreviatum a nobis ser Bonaventura Monachi et Fulcho ser Anthonii notariis, fecit reverendo patri domino fratri Angelo, Dei gratia episcopo florentino, nec non subscriptis viris nobilibus civibus florentinis infrascriptam commissionem, contentam in serie litterarum ipsarum: quarum tenor inferius describitur, et de verbo ad verbum infra seriosius continetur; videlicet.

Nos Gualterius Athenarum dux, civitatis Florentie et iurisdictionum suarum omnium dominus generalis, reverendo patri domino domino fratri Angelo, Dei gratia episcopo florentino, nec non subscriptis viris nobilibus civibus florentinis gratiam suam et bonam voluntatem. De circumspetione vestra tenentes confidentiam singularem, ad quam oculos advertentes cognoscimus et indubie reputamus, quod queque ardua negotia sunt vestre diligentie et fidei committenda; vobis et duabus partibus vestrum, tenore presentium, omni modo et iure quibus melius possumus, committimus; quatenus circa ea que statum et honores Comunis civitatis Florentie et eius comitatus et districtus et quarumcumque suarum iurisdictionum et honorum, generaliter et specialiter, in omnibus et singulis negotiis quibus vobis videbitur, facere, providere, disponere et firmare possitis, pro vestrò libito voluntatis, hinc ad kallendas mensis septembris proxime venturi et per ipsum tempus et terminum prout et sicut, quomodo et qualiter et totiens et quotiens videbitis expedire, vobis et duabus partibus vestrum videbitur et placebit. Et quia circa ipsa negotia forte, tam per vos quam per alios, aliqua fecistis pro statu eiusdem civitatis et eius comitatus et districtus et suarum inrisdictionum et honorum; ipsa facta et disposita per vos vel duas partes vestrum aut per quoscumque alios, tenore presentium grata gerentes, integraliter confirmamus et esse volumus in sua roboris firmitate: mandantes universis et singulis districtualibus nostris, quatenus huiusmodi nostrum decretum effectualiter debeant observare et nullo modo aut ingenio contrahire, sub pena indignationis excellentie nostre et insuper mille marcharum argenti: quam penam camere nostre et Comunis Florentie cum effectu mandamus et volumus pervenire. In quorum omnium testimonium, certitudinem et cautelam presentes nostras patentes litteras eis exinde fieri, et magno nostro pendenti sigillo iussimus communiri.

Nomina quorum nobilium sunt hec, videlicet: - dominus Rodulfus de Bardis; dominus Pinus de Rubeis; Sander Cennis Biliocti. - dominus Giannoczus de Cavalcantibus; dominus Symon de Peruzzis; Philippus de Magalottis; - dominus Iohannes de Gianfigliazzis; Bindus domini Oddonis de Altovitis; - dominus Testa de Tornaquincis; Marchus de Strozzis; - dominus Francischus de Medicis; Bindus domini Biligiardi de la Tosa; - dominus Talanus de Adimaribus; dominus Bartholus de Ritiis.

Data Florentie, in palatio nostro, per reverendum patrem dominum Iohannem episcopum Litiensem, dilectum cancellerium et consiliarium nostrum, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, die primo mensis augusti, XI indictionis.

De qua commissione et omnibus et singulis supradictis rogantes nos notarios supradictos conficere publicum instrumentum.

Facta fuit dicta commissio et singula supradicta per dictum dominum Ducem dominum Florentie in palatio supradicto, dictis anno, indictione, mense et die, et presentibus testibus reverendo patre domino Iohanne dei gratia episcopo Litiensi cancellerio, et nobilibus et magnificis militibus dominis Gualterio de Loro marescallo eiusdem domini Ducis, Utasso domino de Maroglio, Gualterio et Iohanne de Castiglione, et sapienti viro domino Forese de Rabatta iurisperito, et ser Gentile magistri Thome de Assisio, et pluribus aliis ad hec vocatis et rogatis.

In Dei nomine amen. Anno sue salutifere Incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo tertio, indictione undecima, die primo mensis augusti. Post commissionem factam per infrascriptum dominum Ducem in reverendum patrem dominum fratrem Angelum episcopum florentinum et infrascriptos quatuordecim nobiles viros cives florentinos, videlicet: (*seguono i nomi come sopra*) super reformatione status civitatis Florentie et eius comitatus et districtus et aliarum iurisdictionum suarum et super aliis in dicta commissione contentis, ut scriptum est publice hodie per nos infrascriptos notarios, et constat etiam per litteras eiusdem domini Ducis eius pendenti sigillo munitas: excellens dominus dominus Gualterius Athenarum dux, constitutus in presentia nobilium virorum dominorum Francisci Oddonis de Montone capitanei guerre civitatis Senarum, Angeli domini Granelli de Tholomeis, Francisci de Salimbenis, militum, Guidonis Fredi de Montealcino iurisperiti, nec non sapientum virorum Naddini Tucci del Belante, Iohannis Ture Montanini et Davini Memmi Vive, ambaxiatorum et civium civitatis et Comunis Senarum, et egregii viri domini comitis Simonis de Battifolle, et nostrum notariorum infrascriptorum, tanquam publicarum personarum, recipientium et stipulantium vice et nomine civitatis, comitatus et districtus florentini, et hominum et personarum ipsorum, ac etiam Comunis Florentie et aliorum infrascriptorum et cuiuslibet eorum, et omnium quorum interest vel interesse posset; omni modo et iure quibus magis et melius potuit, ex certa scientia et sua libera et spontanea voluntate, munificentiam et libertatem suam in Comune Florentie volens conferre, et ipsam civitatem Florentie et comitatum et districtum ipsius, ac etiam homines et personas ipsius civitatis, comitatus et districtus et ipsorum res, bona, iura, honores et iurisdictiones reponere et restituere in statu plenarie libertatis, ac etiam ipsam civitatem, Comune, comitatum et districtum, et homines et personas ipsorum, reponere et restituere in ipsis libertate, bonis, iuribus, honoribus, dominio, mero et mixto imperio et iurisdictione, et plenarie liberare et absolvere, ipsos Capitaneum, ambaxiatores et Comitem, et nos notarios infrascriptos ut publicas personas et in eorum et nostras manus, recipientes vice et nomine dictarum civitatis, Comunis, comitatus et districtus Florentie, et hominum et

personarum ipsorum, ipsam civitatem, comitatum et districtum florentinum, et homines et personas ipsorum, et Comune dicte civitatis restituit et reposuit in ipsis libertate, bonis, iuribus, honoribus, dominio, mero et mixto imperio et iurisdictione, et in ipsorum et ipsarum executione et exercitio et in plenaria libertate. Et ipsam civitatem Florentie, comitatum et districtum ipsius, et homines et personas ipsorum, ac etiam ipsum Comune Florentie liberavit et absolvit, et spetialiter et nominatim ab omni fidelitate, iuramento et qualibet prestatione personali, reali vel mixta, et ab obligatione quacumque : et in dictum Comune Florentie, et in dictos Capitaneum, Ambaxiatores et Comitem et nos notarios infrascriptos tamquam publicas personas et in eorum et nostras notariorum manus, stipulantium et recipientium vice et nomine ipsius Comunis, retranstulit, et per traditionem baculi, et manibus et baculo, prefatum Comune et dictos Capitaneum, Ambaxiatores et Comitem, et nos notarios infrascriptos tamquam publicas personas, recipientes ut supra, reinvestivit et retranslationem fecit de omni dominio, imperio, iurisdictione et omni iure quod haberet idem Dux in civitate, comitatu et districtu Florentie et hominibus et personis ipsorum, que .... se pro dicto Comuni possidere et quasi possidere, quousque ipsum Comune per se vel alium seu alios exinde possessionem, vel quasi, acceperit : dans et concedens dicto Comuni Florentie per se vel alium seu alios et dictis dominis Capitaneo, Ambaxiatoribus et Comiti, et nobis notariis infrascriptis, ut publicis personis recipientibus et stipulantibus pro dicto Comuni, auctoritatem, licentiam et potestatem et omnimodam facultatem ipsam possessionem et quasi pro Comuni Florentie accipiendi, etiam propria auctoritate absque decreto alicuius iudicis vel curie vel alterius cuiuscumque, ac etiam eisdem Capitaneo, Ambaxiatoribus et Comiti, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis, recipientibus et stipulantibus nominibus supradictis, renumptiavit voluntarie, klare et expresse omni et cuilibet dominio, imperio, iurisdictioni, iuri et honori, quod, quam et que quomodocumque et qualitercumque haberet seu habere posset, pretenderet seu pretendere posset per se vel alium in dictis civitate, comitatu et districtu Florentie et hominibus et personis eorum ac etiam in bonis, iuribus, dominio, imperio, iurisdictione et honore ipsorum et ipsarum.

Et simili modo, sub infrascripto salvo, ipsum Capitaneum, Ambaxiatores et Comitem, et nos notarios infrascriptos ut publicas personas, recipientes vice et nomine civitatum Pistorii, Aretii et Vulterrarum, ac etiam terrarum Collis Vallis Else, Sancti Geminiani, Castiglionis Aretini, Barghe, Pietresancte et vicariatus ipsarum, ac etiam totius provincie Vallis Nebule et Vallis Riane et Montis Topporii et omnium aliarum terrarum, castrorum, fortilitiarum, arcium et locorum et comitatuum et districtuum ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum, et hominum et personarum ipsorum et ipsarum; ac etiam vice et nomine

quorumcumque prelatorum et ecclesiasticarum personarum, nec non nobilium virorum omnium et singulorum de domo seu progenie comitum Guidonum, comitum Albertorum, Ubaldinorum, nobilium de Petramala, Ubertinorum, Paczorum Vallis Arni, nobilium de Valenzano et nobilium de Monte Aguto Barbulanorum, Marchionis Spinette et nepotum, ac etiam omnium et singulorum aliorum, et civitatum, castrorum, terrarum, fortilitiarum, arcium et locorum et hominum et personarum ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum; et omnium et singulorum prelatorum et personarum ecclesiasticarum; nec non comitum et nobilium, ac etiam hominum et personarum quarumcumque partium provincie Tuscie, in libertate, bonis, iuribus, honoribus, dominio, imperio et iurisdictione, et in ipsorum et ipsarum executione et exercitio reposuit, et restituit; ac etiam ipsas civitates terras, castra, fortilitias, arces, vicariatus et loca et homines et personas ipsorum et ipsarum et cuiuslibet eorum et earum; ac etiam marchiones et nepotes, comites, nobiles et alias quascumque personas ecclesiasticas et seculares de quibus civitatibus, castris, terris, arcibus, fortilitiis et locis, marchionibus et nepotibus, nobilibus, comitibus, prelatis, ecclesiasticis personis et aliis, de quibus supra in spe vel genere fit mentio, ut supra reposuit et restituit; ac etiam ipsas civitates, terras, castra, fortilitias, arces, vicariatus et loca, et homines et personas ipsorum et ipsarum, ac etiam marchiones et nepotes, comites, nobiles et alias quascumque personas ecclesiasticas et seculares, de quibus supra dicitur, et ipsos Capitaneum, Ambaxiatores et Comitem, et nos notarios infrascriptos, tamquam publicas personas recipientes pro eis, liberavit et absolvit, et specialiter et nominatim ab omni fidelitate, iuramento et qualibet prestatione personali, reali vel mixta, et ab omni obligatione quacumque: et in manibus prefatorum dominorum Capitanei, Ambaxiatorum et Comitis et nostrum notariorum infrascriptorum, ut publicarum personarum recipientium nominibus antedictis, renumptiavit voluntarie, libere et expresse omni et cuilibet dominio, imperio, iurisdictione, iure et honore, quod, quam, quem et que, quomodocumque et qualitercumque haberet seu habere, posset, pretenderet seu pretendere posset per se vel alium in dictis civitatibus, terris, castris, fortilitiis et locis, hominibus et personis ipsorum et ipsarum, et in dictis prelatis et ecclesiasticis personis, marchionibus, nobilibus, comitibus et aliis singularibus supradictis, et in bonis, honoribus, iuribus, dominio, imperio et iurisdictione eorumdem, de quibus supra in genere vel specie fit mentio, et baculum quem in signum dominii habebat in manibus ex toto deposuit. Semper firmis remanentibus Comuni Florentie omni dominio, imperio et omni et qualibet iurisdictione, honore, prestatione et iure, quod, quam, quem et que dictum Comune Florentie habuisset seu haberet vel ad ipsum Comune Florentie quomodocumque et qualitercumque spectasset seu spectaret, seu spectasse vel spectare

diceretur ante concessionem seu tempore concessionis dominii et iurisdictionis facte per Comune Florentie dicto domino Duci in dictis civitatibus, terris, castris, fortilitiis, arcibus et locis, et hominibus et personis ipsarum et ipsorum, et in bonis, iuribus, honoribus, dominio, imperio et iurisdictione eorumdem et earumdem, et in ipsarum et ipsorum executione et exercitio, et in dictis marchionibus nepotibus nobilibus et singolaribus personis et in bonis honoribus et iurisdictionibu sipsorum et ipsarum, quibus per predictas repositionem, restitutionem, liberationem, renumptiationem et absolutionem per dictum dominum Gualterium ducem factas aut earum aliquam non sit nec esse intelligatur Comuni Florentie in aliquo derogatum, detractum vel diminutum. Et ad cautelam predictus dominus Dux predictum dominium, imperium et omnem et quamlibet iurisdictionem, honorem, prestationem et ius retranstulit in ipsum Comune Florentie et in dictos dominos Capitaneum, Ambaxiatores et Comitem et nos notarios infrascriptos recipientes vice et nomine ipsius Comunis Florentie et pro ipso comuni; ipsosque pro comuni Florentie, et ipsius Comunis vice et nomine, reposuit et restituit in ipsis dominio, imperio et omni et qualibet iurisdictione, honore, prestatione et iure; constituens se pro dicto Comuni Florentie possidere et quasi possidere, quousque ipsum Comune Florentie per se vel alium seu alios exinde possessionem vel quasi acceperit; dans et concedens eidem Comuni Florentie per se vel alium seu alios, et dictis Capitaneo, Ambaxiatoribus et Comiti, et nobis notariis infrascriptis, ut publicis personis recipientibus et stipulantibus pro dicto Comuni, auctoritatem, licentiam, potestatem et omnimodam facultatem ipsam possessionem et quasi pro Comuni Florentie accipiendi et retinendi, etiam sua propria auctoritate, absque decreto alicuius iudicis vel curie vel alterius cuiuscumque suffragio. Que quidem omnia et singula supradicta promisit et convenit idem dominus Dux eisdem domino Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et nobis notariis infrascriptis, ut publicis personis recipientibus et stipulantibus pro dicto Comuni Florentie dictisque civitatibus et aliis quibuscumque castris, terris, fortilitiis et locis, nobilibus, marchionibus, nepotibus, comitibus, prelatis, ecclesiasticis personis et aliis quibuscumque personis, de quibus supra fit mentio in specie vel genere, per solempnem stipulationem; ac etiam iuravit corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, tactis Scripturis, adtendere et observare et contra non facere vel venire aliqua ratione, iure, modo vel causa, directe vel indirecte, sub pena quinquaginta milium marcharum argenti, solempni stipulatione premissa. Que pena totiens committatur et in singulis capitulis suprascriptis exigi possit cum effectu, quotiens fuerit contraventum, rato semper manente contractu et omnibus et singulis supracriptis, cum refectione dampnorum et expensarum litis et extra; et obligatione sui et suorum heredum et bonorum omnium mobilium et inmobilium presentium et futurorum. Que se, pro dicto

Comuni Florentie ac etiam pro aliis de quibus supra in genere vel in specie fit mentio, constituit precario nomine possidere. Renuntians in predictis omnibus et singulis omni exceptioni et conditioni doli, mali et in factum, sine causa vel ex iniusta causa, privilegio fori, divi Adriani epistole, et exceptioni non facte liberationis, retranslationis, renumptiationis, reinvestitionis, promissionis et obligationis, et non facti et non celebrati contractus, omnique alii iuri et legum et constitutionum auxilio sibi in predictis vel aliquo predictorum competenti vel competituro, aut in predictis repugnanti vel contradicenti quoquo modo, et legi dicenti generalem renumptiationem non valere.

Acta fuerunt hec omnia suprascripta Florentie, in Palatio Comunis et Populi florentini, quod comuniter appellari consuevit Palatium dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie civitatis Florentie; presentibus testibus reverendo patre domino Iohanne, Dei gratia episcopo Liciensi, eiusdem domini Ducis cancellario, et nobilibus et magnificis militibus domino Gualterio de Loro eiusdem domini Ducis marescallo, domino Utasso de Moroglio, dominis Gualterio et Iohanne de Castiglione, et sapienti viro domino Forese de Rabatta iurisperito, cive florentino et ser Gentile magistri Thome de Asisio notario camere dicti domini Ducis, et pluribus aliis ad hec vocatis et rogatis.

Item, ibidem, incontinenti et coram dictis testibus, idem excellens dominus dominus Gualterius Athenarum dux, ex mera liberalitate et munificentia, pure, libere, ex certa scientia, non vi vel metu sed sua spontanea voluntate, pro se ipso suisque baronibus, militibus et sergentibus et universa comitiva sua et quibuscumque in eius comitiva vel ad eius servitia vel stipendia in civitate Florentie vel alibi in Tuscia sistentibus et qui steterunt in proximo ad quecumque exercitia et negotia seu stipendia per eumdem quomodolibet constituti et deputati, pro quibus et quolibet eorum, de rato et rati habitione, promisit et convenit eisdem Capitaneo, Ambaxiatoribus senensibus, comiti Simoni et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis, et cuilibet nostrum recipientibus et stipulantibus vice et nomine Comunis Florentie suorumque civium et districtualium quorumcumque, et omnium quorum interest vel intererit et interesse posset seu poterit; et se facturum et curaturum ita et taliter, quod ipsi pro quibus promisit vel aliquis eorum per se vel alium quomodocumque et qualitercumque, directe vel per obligum, contra infrascripta vel aliquod infrascriptorum nullo modo venient vel facient, sed infrascripta omnia et singula adtendent et observabunt; sub infrascripta pena, remisit eisdem Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum, ut supra recipientibus, omnes iniurias, contumelias, displicentias, robarias, extorsiones et quascumque offensiones reales et personales

eidem aut predictis eius baronibus, militibus et gentibus suis et sergentibus et universe comitive sue et familiariis et stipendiariis quibuscumque in eius comitiva seu ad eius servitia seu stipendia sistentibus, et aliis de quibus supra fit mentio. Ac etiam finivit et liberavit et penitus absolvit dictos Capitaneum, Ambaxiatores, Comitem et nos notarios infrascriptos, ut publicas personas recipientes vice et nominibus quibus supra, ab omni restitutione et obligatione in quibus ipsum Comune Florentie vel eius singulares persone vel alius quicumque esset vel esse diceretur sibi vel predictis gentibus suis, quomodocumque vel qualitercumque, occasione predicta, usque in presentem diem quomodolibet obligatus, vel sibi aut predictis quomodolibet tenerentur: absolvens et liberans nominibus antedictis, ipsos Capitaneum, Ambaxiatores, Comitem et quemlibet eorum, et nos notarios infrascriptos et quemlibet nostrum, recipientes ut supra, per aquilianam stipulationem legitime interpositam et acceptilationem legittime subsecutam. Et promisit et convenit eisdem Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis et cuilibet nostrum, stipulantibus et recipientibus nominibus supradictis, nullam litem, questionem, petitionem, exationem, inquisitionem, inquietationem, molestiam aut quamcumque aliam perturbationem ullo tempore facere vel movere per se vel alium, directe vel indirecte, sed tacitum et contentum dictis nominibus omni tempore permanere, et se facturum et curaturum ita et taliter, quod predicti pro quibus promisit et quilibet eorum nullam litem, questionem, petitionem, molestiam aut quamcumque aliam perturbationem ullo tempore non inferent, facient vel movebunt, sed taciti et contenti omni tempore permanebunt: et quod ipse vel aliquis predictorum, pro quibus promisit et de quibus supra fit mentio, vel aliquis eorum ab aliquo rege vel principe aut quocumque domino seu aliquibus regiminibus, rettoribus, officialibus, prepositis, presidibus aliquorum regnorum seu regni principatus, civitatum, castrorum seu quorumcumque locorum non petet vel petent, seu impetrabit vel impetrabunt ipse vel aliquis predictorum pro quibus promisit, aliquam represaliam aut licentiam vel aliquod ius reprehendendi aut petendi vel exigendi aut quamcumque molestiam seu inquietationem inferendi, in persona vel rebus, contra vel adversus Comune Florentie aut ipsius civitatis et Comunis Florentie cives vel eius districtuales aut aliquam vel aliquas singulares personas dicti Comunis Florentie, ratione vel occasione alicuius iniurie, contumelie, robarie et cuiuscumque dampni, que sibi fuissent vel essent aut esse vel fuisse dicerentur illata contra personam vel personas eiusdem domini Ducis aut cuiuscumque vel quorumcumque de ipsius baronibus, gentibus, comitiva, familiaribus et stipendiariis suis, de quibus supra fit mentio, vel alicuius seu aliquorum ipsorum, vel cuiuscumque obligationis, quam pretenderet seu pretenderent contra civitatem et Co-

mune civitatis Florentie vel eius comitatus vel districtus, et quod non petet seu petent aut quomodolibet impetrabit seu impetrabunt aliquam restitutionem vel indempnitatem aut aliquod beneffitium vel privillegium, quocumque nomine censeatur. Quibus represaliis, licentiis, iuribus reprehendendi, privillegiis, beneffitiis et aliis de quibus supra fit mentio, ex nunc renumptiavit omnino predictis Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et nobis notariis infrascriptis, ut publicis personis recipientibus et stipulantibus vice et nominibus quibus supra, sed esse semper de predictis et quolibet predictorum quietum et contentum et quietos et contentos. Et ad cautelam ipse Dux, nominibus quibus supra, recongnovit dictis Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis et cuilibet nostrum, recipientibus et stipulantibus vice et nomine Comunis Florentie et aliis nominibus quibus supra, se de predictis iniuriis, contumeliis, offensionibus, molestiis, robariis et aliis de quibus supra fit mentio, esse restauratum ipse et alii pro quibus supra promisit, ac etiam satisfactum et integraliter restitutum. Et promisit et convenit dictus dominus Dux, nominibus suprascriptis, eisdem Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis et cuilibet nostrum, recipientibus et stipulantibus pro Comuni Florentie et aliis nominibus antedictis, se et predictos pro quibus supra promisit nihil contra predicta nec aliquod predictorum dedisse vel fecisse, nec dare vel facere in futurum; ac si datum aut factum apparuerit contra predicta vel aliquod predictorum, vel dederit seu dederint aut fecerit sive fecerint in futurum ipse vel ipsi vel aliquis eorum contra predicta vel aliquod predictorum, promisit et convenit dictis Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis, recipientibus et stipulantibus pro Comuni Florentie et aliis pro quibus supra recipientibus et stipulantibus, dare et solvere, nomine pene et pro pena, decem milia marchias argenti, et dampna omnia et expensas et interesse integre resarcire et emendare, ratis semper manentibus contrattu et omnibus supradictis. Quam penam per solempnem stipulationem promisit et convenit predictis Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et cuilibet eorum, et nobis notariis infrascriptis ut publicis personis et cuilibet nostrum, recipientibus et stipulantibus nominibus quibus supra, se integre soluturum in omnibus casibus, articulis et quolibet eorum in solidum, in quo vel quibus fuerit contraventum, et in quacumque civitate vel loco; constituens se dominum, nominibus antedictis, se in persona et rebus et iuribus suis ubique locorum posse conveniri ad predictam penam solvendam et sub quocumque iudice et foro, tam ecclesiastico quam seculari, in omnibus et singulis casibus et articulis in quibus vel pro quibus dicta pena exigi posset. Pro quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis et firmis tenendis semper et pro pena solvenda, obligavit idem dominus Dux, nominibus quibus supra, se suosque here-

des et bona omnia mobilia et inmobilia presentia et futura que se pro dicto Comuni Florentie et aliis pro quibus supra stipulatum est constituit precario nomine possidere.

Ad que reverendus pater dominus Iohannes episcopus liciensis, eiusdem domini Ducis cancellarius et consiliarius, et magnifici viri domini Gualterius, Iohannes et Gualterius, fratres nati magnifici viri domini Gualterii de Castiglione, consanguinei eiusdem domini Ducis, dominus Utassus dominus de Moroglio, dominus Gualterius de Loro, eiusdem domini Ducis marescallus, et dominus Iohannes dominus de Broy, omnes de comitiva eiusdem domini Ducis ibidem presentes, dicto domino Duce et ipsis presentibus dum predicta celebrabantur et fiebant per ipsum dominum Ducem, et in presentia dictorum Capitanei, Ambaxiatorum, Comitis et nostrum notariorum infrascriptorum ut publicarum personarum recipientium et stipulantium vice et nominibus quibus supra, predicta omnia et singula, pro interesse eorum et cuiuslibet eorum et comitivarum suarum et cuiuslibet eorum, predicta omnia et singula facta, promissa et conventa per dictum dominum Ducem, omni modo et iure quibus magis et melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt et emologaverunt, et promiserunt et convenerunt dictis domino Capitaneo, Ambaxiatoribus, Comiti et nobis notariis infrascriptis, ut publicis personis stipulantibus et recipientibus ut supra, in omnibus et per omnia, et prout et sicut per dictum dominum Ducem promissum et conventum fuit ut superius continetur, sub dicta pena ut predicitur, solempni stipulatione premissa, rato semper manente contractu et omnibus supradictis, et refectione dampnorum et expensarum et interesse litis et extra, et obligatione sui et suorum heredum et bonorum omnium mobilium et immobilium presentium et futurorum, que se pro dicto Comuni Florentie et aliis pro quibus stipulatum est constituerunt precario possidere.

Et insuper ipse dominus Dux, et predicti domini Gualterius, Iohannes, Gualterius, Utassus, Gualterius marescallus et Iohannes de Broy et quilibet eorum iuraverunt corporaliter ad Sancta Dei Evangelia, tactis Scripturis, predicta omnia et singula attendere et observare, et contra non facere vel venire, ut supra promiserunt et scriptum est: renumptiantes in predictis dictus dominus Dux et dictus dominus Episcopus, nec non dicti domini... (*seguono i nomi come sopra*) et quilibet eorum omni exceptioni et conditioni doli mali et in facto, sine causa vel ex iniuxta causa, privilegio fori, presentem finem, renumptiationem, obligationem, ratificationem rei non sic geste aut non solemniter geste aut non facti vel non celebrati contractus et non prestiti iuramenti et legi dicenti generalem renumptiationem non valere et omni alii legum iuris constituti et statutorum auxilio, sibi vel alicui eorum quomodolibet pertinentibus, competentibus aut competituris, in predictis aut in aliquo predictorum contradicentibus quoquo modo.

[*Cap.* XXII, 115. – *D. Riform. Atti pubblici*: due copie – *D. Volterra*: due copie, una delle quali riporta solo la parte di questi atti che riguarda il Comune di Volterra.]

**317.** 1343, agosto 1.

*Lettera del Principe di Acaia e di Taranto e del Duca di Durazzo al Comune di Firenze.*

Nobilibus et prudentibus viris Rectoribus, Consilio, Populo et Comuni civitatis Florentie, carissimis amicis nostris.

Amici karissimi. Moleste nuper accepimus sinistrum eventum versus spectabilem Athenarum Ducem carissimum fratrem nostrum in exorti rumoris furore presumptum; sed in vestra devotione et benivolentia confidentes, speramus illum per salubria remedia feliciter terminandum. Sed, quia Ducem ipsum, exigente identitate sanguinis, tamquam ad proprium personam afficerimus, et non aliter sua quam nostra negotia reputamus; ad scriptiones, quas vobis propterea dirigunt illustres domini Regina maior, Rex et Regina iunior domini nostri, ex habundanti nostras, licet non expediat, cum negotium nos singulariter tangat, duximus adgiungendas. Amicitiam vestram affectuose rogamus, ut dictum Ducem, circa preservationem eius et periculo et noxiis quibuslibet aliis, tamquam personam nostram propriam, eiusque gentem suscipere velitis efficaciter commendatos, ut vestram erga nos benivolentiam possimus cognoscere, quam ad nos et nostros continuo habuistis: nosque vobis propterea singulariter obligetis. Data Neapoli, die primo augusti, XI indictione. — Archaye et Tarenti Princeps, et Dux Duratii. — [*Cap.* XVI 137.]

**318.** agosto 2.

Parlamento generale del popolo fiorentino, adunato al suono della campana nella chiesa di Santa Reparata, per ordine di Angelo vescovo e dei XIV nobili cittadini deputati sopra il governo e riforma della città e del contado, e dei VI Potestà della città, contado e distretto: nel quale si dà balìa al Vescovo e ai XIV di provvedere al governo e stato del Comune, e delle terre e fortezze dipendenti, e all'elezione e remozione degli ufficiali, e di fare nuove leggi con piena validità, fino all'ultimo di settembre. [*Provv.* XXXIII, 51.]

(Pubblicato dal P. Idelfonso da San Luigi nelle *Delizie degli Eruditi Toscani*, tomo XIII, a pag. 199.)

**319.** agosto 4.

*Lettera del Comune di Firenze ai Senesi, per domandare aiuti d'uomini d'arme.*

Etsi necessitate cogente dire tirapnidis atrocitate compulsi, quodamodo ex comuni civium concordia sine aliqua personarum exceptione vexata, nixi fuerimus dare operam per quam servitutis iugum de atritis

cervicibus tolleretur; quasi labor noster fuisset inutilis, nisi semper indeficiens nostris opportunitatibus vestra fraternitas per viros consulares et in armis strenuos subvenisset, cum quibus statum nostrum ipsorum opere disposuimus ad salutem et amicorum placitum. Vere quia nicchil rationabiliter dici potest perfectum, ubi restat aliquod faciendum, nec est in rebus modicis deficiendum fratribus, quibus in rebus maximis liberaliter est subventum, quamquam gravare vos si esset possibile aufugere deberemus; nicchilominus, ex confidentia liberalitatis vestre, fraternitatem vestram solitis affectibus exoramus quatenus, pro paucis diebus in quibus statum nostrum confirmare intendimus et obstacula queque, licet facilia, removere, velitis nobis de vestro quod habemus subsidio amicabiliter subvenire. Speramus enim indubie infra ipsam paucitatem temporis nostra taliter dispensare negotia, quod vobis honor et nobis status pacificus consequetur. — Datum Florentie IIII Augusti, XI indidictione. [ *Sign. Cart. Miss.*, VIII, 2. ]

**220.** 1343, agosto 5.

Altra simile lettera ai Senesi. [ *Loc. cit.* ]

**221.** agosto 5.

Lettera a Obizzo marchese d'Este. - Essendosi costui lamentato che i Fiorentini non gli avessero dato conto delle novità occorse in Firenze, si giustificano; e quindi gli domandano sussidi d'uomini d'arme. [ *Loc. cit.* ]

**222.** agosto 6.

Il Duca, nel castello di Poppi, nel distretto del Conte di Battifolle, rinnuova la sua renunzia al dominio di Firenze in presenza dei medesimi Ambasciatori che assisterono all'atto del 1.° di agosto. Parimente ratificano e giurano il Vescovo di Lecce cancelliere e gli altri della comitiva del Duca. Quindi il Duca stesso presta giuramento nelle mani di ser Folco e di Romolo del fu ser Triccolo notari. [ *D. Riform. Atti pubblici.* ]

**223.** agosto 10.

*Lettera del Comune di Firenze al Re e alle Regine di Napoli, sopra il governo del Duca di Atene.*

Serenissimi Rex et regine. Licteras Maiestatis Vestre, datas Neapolis die primo et receptas die nono mensis augusti, super novitatibus occursis contra dominum Athenarum Ducem, per quas scribere placuit conclusive, ut circa preservationem ipsius et gentis sue, contemplatione vestra et regie domus vestre, reconmendatum habere vellemus, ad intellectum nostrum perduximus et presentibus, devotione solita, respondemus : quod

si communis rumor civium adversus eum et gentem suam prosiluit, iuxta causa, Comunitatem nostram ad depositionem gubernationis eiusdem, prout circumspectio vestra sentire potuit, invitam tamen necessitate cogente concorditer excitavit. Nam non tamquam pastor et gubernator pacificus nos regebat, sed velut lupus rapax morem tirampnicum exercens, nostra precordia immaniter lacerabat; civesque habens suspectos et ex toto inscios de regimine civitatis, cum quibusdam viris atrocibus humanitatem non habentibus gubernationis nostre consilia capiebat, eosque crudelitatis sue executores faciens, civium nostrorum exquirebat nova supplicia, terrens universam comunitatem, adeo quod eius actus nepharios nullus erat ausus increpare; et si aliquis increpabat, aut supponebatur supplicio aut de ipso increpante suspictionem continuam retinebat. Et in tantum nos gravavit per diversos et insolitos modos sumptibus et expensis, quod nemo poterat, quod suum esset, aliquod reputare. Et si quis ab eo et gentibus suis debebat recipere, etiam pro victualibus que cum ipsis gentibus consumebat, quod est innumerabilis quantitas, numquam reportare poterat nisi verba, de quibus erat multipliciter copiosus: et quicquid de nostris marsupiis extrahebat, ad suum erarium faciens pervenire, introytum et exitum scribi per notarios alienigenas faciebat, ne umquam posset videri ratio de hiis que faciebat ad ipsum erarium pervenire. Officiales quoque, quos ad officia eligebat per extorsiones et alia illicita, in quorum curiis omnia erant venalia, similia faciebant. Propter que et alia, si amplius durasset in ipsa tirampnide, omnes nostras facultates infra modicum temporis spatium destruxisset et ad se fecisset protinus pervenire. Ita quod hiis et aliis consideratis, nobis fuit expediens, quinimmo necessarium,, ut Dei nutu cohacti in predictis remedium poneremus: et vere dominatio eius tirampnica exitum tale promeruit; quia dum ipse Comune, de sua fidelitate confidens, in eius capitaneum guerre et defensorem status pacifici providisset eligere, defensionem et statum pacificum civitatis Florentie et populi florentini et officium prioratus et alia que ad statum ipsius civitatis utiliter faciebant et que ipse iuravit cordialiter observare, more proditorio et tamquam periurus, occupavit hostiliter et per armorum strepitum violentum dominium civitatis eiusdem, et similiter malis et infidis et subdolis artibus civitates et terras alias devotas regie domus vestre et nobis vicinas et amicissimas per seditionem et ambitum occupavit: et per consequens impossibile erat ut bono peragerentur exitu que malo erant incohata principio et per nephastam perseverantiam confirmata. Que omnia, contemplatione domus vestre, postergare decrevimus, et licet dignus fuisset affici mortis supplicio, quod tirampni universaliter premerentur, eidem pepercimus, et usque ad locum tutum per cives et amicos nostros egregios fecimus sotiari. Igitur, si ipsam tirampnidem nequivimus ulteriussubstinere, nequitie sue velitis imponere

nostramque necessitatem habere rationabiliter excusatam, qui pro honore Maiestatis Vestre prompti sumus perpetuo ad ea per que Vestra Serenitas votiva suscipiat incrementa. Die x augusti, xi indictione. [ *Sign. Cart. Miss.*, viii, 4. ]

**324.** 1343, agosto 11.

*Istruzione del Comune di Perugia ai suoi ambasciatori inviati a Firenze, per congratularsi della cacciata del Duca.*

In Dei nomine amen. Hec sunt capitula forme ambaxiate ferende, retrahende et exponende pro parte Comunis et Populi civitatis Perusii coram dominis regiminibus et in Comuni et Populo civitatis Florentie per infrascriptos solempnes sapientes et ambaxiatores dicti Comunis et Populi perusini, videlicet: dominum Averardum de Montesperello militem, dominum Orlandum domini Nini iurisperitum et Cecchum domini Peronis de Micheloctis.

In primis, solito et fraterno more, salutes portent et exhibeant dictis regiminibus, Comuni et Populo civitatis Florentie, quasplus potuerint et sciverint amabiles et sinceras.

Secundo, narrent et explicent compassionem et dolorem immensum quem Comune Perusii animo et corde, pia et fraterna caritate, gestabat de crudeli et enormi tirampnide cui civitas florentina data erat miserabiliter et subiecta; narrando quod Comune Perusii et quomodo se habuit circa ista. Nam innumeris immo incultatis vicibus, per diversos et varios ambaxiatores et litteras, multis coloribus, subtilitatibus et ingeniis, pro parte Ducis Athenarum tunc domini florentini suasum ut talliam, sotietatem et ligam contraheret cum eodem, multa pollicendo et offerendo, numquam se sotiare vel ligare voluit cum eodem, dicendo et respondendo quod ligam et sotietatem habebat cum suis fratribus florentinis, a qua recedere non intendebat nec aliud innovare: sed potius ligam et sotietatem contraxit Comune Perusii cum Comuni civitatis Senarum, tum ad precidendum passus, ne cupida tirapnides dicti Ducis se ulterius extenderet, et ut populus florentinus perinde calesceret et spiritum et vigorem resumeret recuperande solite libertatis: de qua liga idem Dux vehementer doluit, et totis conatibus eam studuit impedire. Sicque de expulsa et eyecta tirampnide predicta, et resumpta et recuperata ipsorum nostrorum fratrum dominorum Florentinorum antiqua et solita libertate Comune et Populus perusinus summe letatur et gaudet, confortando eos ad conservandam, manutenendam et augendam pro posse libertatem predictam; et ad id offerendo Comune et Populum perusinum et omnem eius potentiam et valorem. – *Omissis aliis.* [ *Sign. Cart. miss.*, viii, 9. ]

**325.** 1343, agosto 12.

Decreto del Vescovo e dei Quattordici (fatto in Firenze, nel palagio del Comune) che invia tre ambasciatori a liberare la città, contado e distretto d'Arezzo dal dominio fiorentino. ( Vedi il cap. XII.) [ *D. Riform. Atti pubblici.*]

**326.** agosto 13.

Lettera del Comune di Firenze al Signore di Bologna. - Espostagli la crudele signoria del Duca e le ragioni della sua cacciata, il Comune lo prega a non riceverlo in Bologna, perchè non metta scandalo fra le due città. [*Sign. Cart. Miss.*, VIII, 4 t.]

**327.** agosto 13.

Lettera a Ottone, *Dei gratia, comiti de Ortemborgh.* - Essendosi costui offerto di venire colla sua comitiva in Firenze, per sostenere la ricuperata libertà, il Comune ne lo ringrazia cordialmente, senza accettare l' offerta. [*Loc. cit.*]

**328.** agosto 13.

Lettera a Giovanna regina di Napoli. -Avendo essa raccomandato la salvezza del Duca, il Comune risponde, che quantunque per le sue male opere e' non potesse trovare clemenza, pure per riguardo di lei e della regia casa di Napoli, fu fatto scortare da egregi cittadini fino a luogo sicuro. [*Loc. cit.*]

**329.** agosto 14.

Sentenza pronunciata da Francesco di Rapuccio giudice del Potestà; per la quale viene condannato al taglio del piede Giovanni di Angelo Giuliani da Bettonio già familiare di Guglielmo di Assisi, per avere trasgredito al bando del Comune, che imponeva a tutti i forestieri di mala fama di partirsi tosto dal dominio fiorentino. - In margine è questa nota: *Facta fuit executio de dicto Iohanne.* [*Potestà. Atti crim.*]

**330.** agosto 17.

Lettera del Comune di Firenze a Mastino della Scala, per pregarlo a volere spedire quei cento cavalieri, che teneva già preparati a richiesta e sussidio dei Fiorentini. [*Sign. Cart. Miss.*, VIII, 6.]

**331.** agosto 20.

*Lettera del Comune al Papa, in favore del vescovo Angelo Acciaioli.*

Sanctissime Pater et Domine. Pridie tanquam filii devotissimi sancte matris Ecclesie Vestreque Sanctitatis, cui occultandum non est de statu

et conditionibus devotorum, licteratorie reserasse meminimus, qualiter civitatem Florentie, que totis temporibus tam opere quam affectu recognovit eamdem sanctam Ecclesiam eiusque pontifices matrem et dominam singularem, ab olim, licet modico, tempore suppositam dire tirampnidi domini Athenarum Ducis et quam per seditionem et ambitum turpiter occupavit, Dei nutu procerumque nostrorum et totius plebis favoribus, reduximus ad libertatem solitam, sanctis apostolicis iussionibus more solito perhenniter parituram. Et quia gratum esse putamus Sanctitati prefate, ut de hiis, que dispositioni civitatis eiusdem ad parendum iussionibus Apostolice sedis prebuerunt favores et operam, testimonium laudabile referamus; noverit Beatitudo Vestra, quod creatura Sanctitatis eiusdem, frater Angelus episcopus florentinus, inter alios qui libertati prefate et reformationi status civitatis ipsius grata presidia contulerunt, ipse verbo consilio et opere utiliter obtinuit principatum: unde Comunitatem nostram, tam temporaliter quam spiritualiter, obligatam esse sibi perpetuo reputamus, sanctamque Romanam Ecclesiam Vestramque Sanctitatem debere merito clementem et placabilem invenire. Cumque sit in nostra memoria reservatum, quod precessore suo viam universe carnis assumpto, quedam iocalia episcopalia et alias res ad ipsum episcopatum pertinentes ab ipso precessore relictas remansisse debuerint, que per venerabilem virum dominum Iohannem de Pererio, tunc Apostolice Sedis nuntio, dicuntur fuisse de mandato Sedis Apostolice sequestrata; putantes quod honori Ecclesie Vestreque Sanctitatis debeat resultare, si de ipsis iocalibus et rebus eidem episcopo, velut benemerito ex predictis et aliis operibus suis, Vestra Sanctitas sibi per dispensationem gratiam facere dignaretur; clementie Vestre Sanctitatis solite filiationis affectibus humiliter supplicamus, quatenus Beatitudo Vestra dignetur, gremium sue largitatis aperiens, super ipso sequestro et dono ipsorum iocalium et rerum fiendo eidem episcopo amabiliter dispensare; ut idem episcopus ad devotionem sancte matris Ecclesie Vestreque Sanctitatis strictius obligetur, et nos simus Apostolice Sanctitatis iussionibus perpetuo promptiores; qui commoda ipsius episcopi ex debito velut propria reputamus. Scripta Florentie, die XX mensis augusti, XI indictione. [ *Sign. Cart. Miss.*, VIII, 7.$_2$]

**332.** 1343, agosto 26.

Responsiva all'ambasciata del Comune di Perugia, esposta al n.° 324. (Vedi il cap. XII.) [ *Loc. cit.*, 10.]

**333.** settembre 1.

Lettera ai Pistoiesi, perchè lascino venire in Firenze Ranieri Grilli fiorentino, già tesoriere del Duca in Pistoia, con un notaro e un ragioniere, a rendere conto del sale ricevuto dalla camera fiorentina, e del denaro ritratto dalla distribuzione. [ *Loc. cit.*, 13. ]

**324.** 1343, settembre 1.

Provvisione approvata nel Consiglio del Potestà, colla quale, considerata la benemerenza dei conti Simone del fu Guido e Guido del fu Ugo da Battifolle verso il Comune, si delibera, che, a forma della loro istanza, si compia la restituzione ai medesimi di certi loro beni già cominciata dal Duca di Atene. (Vedi n.° 262.) Quindi si costituiscono sindaci a ciò ser Lotterio di Salvi da Cerreto e ser Gherardo di ser Arrigo da Vico. [*Provv.*, XXXIII, 52.]

**325.** settembre 5.

Lettera del Comune di Firenze ai Perugini, nella quale si domanda riparazione della turpe spoliazione operata dai figli di Baglione de' Baglioni, a carico di vari mercanti fiorentini. (Vedi il cap. XII.) [*Sign. Cart. Miss.*, VIII, 14 t.]

**326.** settembre 7.

Lettera agli stessi, per ringraziamento della solerzia posta nel punire i colpevoli c. s., e nel restituire gli oggetti rubati ai mercanti fiorentini. [*Loc. cit.*, 16.]

**327.** settembre 9.

*Lettera al Papa sulla riforma del governo.*

Sanctissime pater et clementissime domine. Quamquam literatorie, velut devotissimi filii sancte matris Ecclesie Vestreque Sanctitatis, satis diffuse notaverimus super novitatibus occursis contra Ducem Athenarum, ad quas non solum recuperatio libertatis nostre, vere propensius eiusdem Ducis suorumque adulatorum crudelitas in personas nostrorum concivium avaritia exacta per modos execrabiles nostrarumque extortio facultatum et exclusio ab omni scientia et consilio regiminis et dispendii civitatis, excitaverunt necessario corda nostra; verum deteriora et graviora continue manifestis inditiis formidantes, ulterius tolerare nequivimus, quod non eius dire tirampnidi opportuna remedia poneremus, memores periurii quod conmisit, dum ante ipsam tirampnidem asumpsit capitaneatum guerre nostre, de conservatione nostrorum regiminum (quam promissionem et iuramentum ambitiose et seditiose turpiter maculavit), et exinde sua dominatio erat rationabiliter modico tempore duratura, et nos in Dei et nostram vindictam promptius arcebamus: ex habundanti iteratis vicibus Sanctitati Vestre eadem sub compendio duximus reseranda ad informationem Beatitudinis Vestre, ut de filiorum liberatione letetur; et ad certitudinem nostrorum processuum, per quemquam aliter eveniat promulgari eidem Sanctitati Vestre libertatem nostram et quicquid possumus offerentes totaliter ad omnes apostolicas iussiones: ceterum ut ipsam Sanctitatem status devotorum filiorum non lateat, gratulantes pre-

sentibus intimamus, quod inter nos quietem et concordiam per Dei gratiam obtinemus, nostraque consueta regimina totamque civilitatem comunem esse decrevimus et concorditer duximus reformanda, ad que venerabilis frater Angelus pater et episcopus noster laudabiliter interposuit partes suas; et pacem cum emulis possetenus procuramus, ad quorum confirmationem, benedictionem apostolicam, velut munus eximium, pro tutela nostra suppliciter evocamus. Super quibus Iacobo de Albertis et Niccolao de Guicciardinis, concivibus et mercatoribus nostris in Romana Curia degentibus, de predictis instructis dignetur Apostolica Sanctitas credere tanquam nobis. Data Florentie, die VIIII septembris, XII indictione. [ *Loc. cit.*, 17 t.]

**338.** 1343, settembre 10.

Lettera ai Senesi. – Il Comune gli prega a costringere Francesco Gabbrielli senese a consegnare alla camera fiorentina 500 moggia di grano comprate dal Duca. ( Vedi il cap. XI. ) [ *Loc. cit.*, 1 8.]

**339.** settembre 11.

Lettera ai Cardinali; nella quale, esposte le crudeltà, le ruberie e le male arti del Duca, non che le cagioni della sua cacciata, e la pietà del popolo nello avergli perdonata la vita, il Comune raccomanda loro Iacopo Alberti e Niccolò Guicciardini ambasciatori fiorentini alla Santa Sede. [ *Loc. cit.*, 19 t.]

**340.** settembre 13.

*Istruzione ai detti Ambasciatori.*

Ricevuta la vostra lettera, tucto che non abbiamo sentore ch' el Duca sia per venire costà, ma vegnendo o no, avemo deliberato di scrivere a nostro signore messer lo papa e a tucti o gran parte de' cardinali, sì per informatione della necessità che ci costrinse a non poter più sostenere la tirannia del Duca, e sì per notificare come abbiamo riformato la citadinanza in istato comune; e a ciascuno, che in questa parte vi creda come a noi. Et a vostra informatione vi scriviamo in questa la copia della lectera del papa et quella de' cardinali, la quale veduta v' informerà meglio di quello ch' avete a riferire, tucto che molte cose si possano dire per scusa di noi, le quali non sono nella nostra lectera, le quali lasciamo alla discretione vostra. E però vogliamo che in ciò aoperiate saviamente ciò che si conviene, riscrivendo a noi la risposta che riceverete: dicendo che ora siamo liberi al servigio et all' onore della Chiesa, come solemo voluntariamente, ove essendo sotto tiranno, forse costrecti, ce ne sarebbe convenuti partire, quando fosse suto il volere del tiranno, il quale più per arappare che per troppa devotione se ne mostrava devoto. [ *Loc. cit.*, 20 t. ]

**341.** 1343, settembre 13.

Lettera a Mastino della Scala. – Il Comune, dichiarando di riprendere con lui le pratiche circa agli ostaggi, sospese a tempo del Duca perchè questi aveva tolto ogni libertà, e perchè dopo la cacciata di lui, occorreva ristabilire il governo; annunzia che manderà su ciò ambasciatori a Mastino, e lo prega a mandarne egli pure a Firenze. [*Loc. cit.*, 20 t.]

**342.** settembre 13.

Giovanni marchese del Monte di Santa Maria potestà, veduta l'accusa data da Niccolò di Ugo degli Albizzi contro Cerrettieri del fu Simone di Banco dei Visdomini; nella quale si contiene, che questi, mentre era consigliere e ufficiale del Duca, aveva fatto prendere violentemente il detto Niccolò, e condottolo in casa di Guglielmo d'Assisi conservatore, avevalo costretto a pagargli 100 fiorini d'oro, con minaccia di morte; e vedute le prove della reità dell'accusato, lo condanna in contumacia, a pagare 4000 fiorini d'oro alla camera del Comune (e, mancando, ad essere sospeso per la gola), e a restituire a Niccolò i detti 100 fiorini. [*Potestà. Atti Crim.*]

**343.** settembre 13.

Lettera patente del Comune ai distrettuali fiorentini; nella quale si ordina, che dentro sei giorni consegnino, per pubblico instrumento, ad Antonio di Iacopo Amieri e compagni, doganieri e compratori della dogana del sale e salina, tutto il sale distribuito ad essi dal Duca di Atene, e del quale non è pervenuto denaro alla camera del Comune. [*Sign. Cart. Miss.*, VIII, 21 t.]

**344.** settembre 16.

Provvisione approvata nel Consiglio dal Potestà, colla quale si dà balia ai Priori e agli VIII Buonomini di eleggere quattro cittadini, i quali (oltre ad altri uffici) debbano soddisfare a quei cittadini che mutuarono denari al Comune, o, forzatamente, al Duca. [*Provv.*, XXXIII, 60.]

**345.** settembre 20.

Sentenza del Potestà, per la quale Cerrettieri Visdomini, accusato e convinto reo di avere, col mezzo di un suo famigliare, rubato violentemente varie masserizie e robe in casa di Bordone di Chele Bordoni, viene condannato in contumacia, in lire 500, e alla restituzione delle cose rubate. [*Potestà. Atti Crim.*]

**346.** ottobre 11.

Lettera di Giovanna regina di Napoli al Comune, per pregarlo a voler dare soddisfazione a Sergio di Giundaccio di Napoli che diceva di essere stato derubato di circa 1000 fiorini d'oro, e d'aver corso pericolo di morte nel moto popolare contro il Duca. [*Cap.*, XVI, 102.]

**347.** 1343, ottobre 28.

Risposta del Comune alla precedente. (Vedi il cap. XII.) [*Sign. Cart. Miss.*, VIII, 39 t.]

**348.** ottobre 31.

*Lettera del Comune di Firenze a quello di Fuligno, circa i misuratori di terre per l'estimo a tempo del Duca.*

Licteras Nobilitatis Vestre, datas die XXI presentis mensis octobris, velut amicorum placida manu suscepimus de manu presentium delatorum. Que inter cetera continebant, ut quibusdam vestris concivibus, de quibus aliqui fuerunt in ipsis litteris nominati, mensuratoribus olim per Ducem Athenarum convocatis ad mensurandum terras nostras pro quodam extimo tunc in nostrum preiudicium, facto, vellemus de eorum salario et de quibusdam rebus, de quibus se asserunt derobatos facere satisfieri. Ad quas amicabiliter serie presentium respondentes, haberemus gratum quod ipse Dux, qui ad evacuandum marsupia nostra principaliter intendebat, solvisset eisdem salarium quod promisit, et de neglecta solutione, contemplatione vestre benivolentie, condolemus; non tamen quod ad solutionem eandem, pro satisfactione illorum qui, nobis invitis et insciis circa nostra preiudicia laborabant simus aliqualiter obligati. Quod autem fuerint de rebus eorum per districtuales nostros ex aliqua violentia spoliati, dolemus pariter et turbamur; et si ipsi concives vestri de ipsa robaria coram nostris regiminibus querimoniam posuissent vel ponerent, fecissemus et faceremus eisdem fieri ex debito iustitie et vestre contemplationis prefate summarium iustitie complementum; ad quod tenore presentium omni tempore nos offerimus preparatos.. Admictat igitur circumspectio vestra excusationem nostram, quam a iure nullatenus credimus discrepare: in hiis preterea que grata vestra respiciant, parati sumus admictere possetenus vota vestra. Data Florentie, die ultimo ottobris, XII indictione. [*Loc. cit.*, 40 t.]

**349.** novembre 15.

Sentenza del Potestà, che condanna, in contumacia, al taglio del capo e alla confisca dei beni, Andrea di Tingo dei Bardi, già castellano di Castiglionaretino a tempo del Duca, per aver ceduto quel castello, per baratteria, ai nemici del Comune.

Altra simile contro Guelfo di Bindo Buondelmonti, già castellano d'Arezzo, perchè avea abbandonato per baratteria quel castello al popolo aretino. [*Potestà. Atti Crim.*]

**350.** 1343, novembre 29.

Sentenza del Potestà, che assolve Nello del fu Niccolò di Nello Rinucci da una accusa datagli da Rosso di Ricciardo Ricci; - nella quale si contiene, che Nello, al tempo del Duca, abusando del potere che gli dava la sua parentela col Visdomini, ed essendo il detto Rosso in carcere, aveva sforzato il fratello di lui Ranieri, a dargli 1000 fiorini d'oro, minacciando altrimenti di far morire Rosso suddetto; - e condanna l'accusatore nelle spese. [*Loc. cit.*]

**351.** dicembre 4 e 5.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale, a istanza di Biagio di Muzio da Sangimignano, già eletto dal Duca ufficiale e camarlingo per sei mesi, cominciati il 19 maggio p. p., sopra la costruzione del Castello ducale da farsi in Sancasciano, si inviano tre sindaci a esaminare i libri dell'entrate e spese di quell' ufficiale, e quindi approvarle o disapprovarle. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 74 t.]

**352.** dicembre 9 e 10.

Provvisione approvata c. s., colla quale si delibera che i compratori della gabella del vino, i quali dal Duca avevano avuto facoltà di percipere un denaro di gabella sopra ogni tre di stima, anzichè, uno di gabella per quattro di stima com'erano i primi patti (vedi n.° 67); restituiscano al Comune quella maggior somma pervenuta alle loro mani, oltre alla ragione dell'uno per quattro, la quale sia convertita nella compra del grano ec.: seguitino poi a percipere l' uno per tre, rimettendo sempre il di più alla camera del Comune. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 78.]

**353.** dicembre 12, 13.

Provvisione approvata c. s., colla quale viene assoluto Geri del fu Chele dalla restituzione al Comune di lire 58 pervenute alle sue mani a tempo della cacciata del Duca (alla quale restituzione voleva costringerlo il giudice delle ragioni, a pena del doppio); considerato che è creditore del Comune per maggiori somme, per avere pagato gli stipendiari del Duca. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 80 t.]

**354.** dicembre 21.

Lettera di Clemente VI, data da Avignone, ai Fiorentini, nella quale raccomanda loro Alamanno vescovo di Modena e Giovanni di More [*Moris*] giurisperito fiorentino, già destinati dal Duca in ambasciatori alla Santa Sede *super quibusdam negotiis*; i quali hanno fedelmente e diligentemente compiuto il loro ufficio. [*Cap.* XVI, 23]

**355.** 1343, dicembre 22 e 23.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si delibera che Manno del fu Talano degli Adimari, alle cui mani, per industria di alcune cittadine fiorentine, erano pervenute certe quantità *doblarum de auro*, *anulorum et cintularum fornitarum de auro* già appartenute a Gualtiero mariscalco del Duca (dei quali oggetti esso dice di avere spesa una parte in utilità del Comune), ne trasmetta il resto alla camera, e i camarlinghi lo assegnino in dote a Leonarda fanciulla figlia di Iacopo Pucci, la quale insieme con sua madre Betta le aveva custodite nei giorni della deposizione del Duca. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 85 t.]

**356.** dicembre 29 e 30.

Provvisione approvata c. s., colla quale si eleggono otto ufficiali sopra alla restituzione da farsi a coloro che avevano mutuato denaro al Duca o al Comune. (Vedi il cap. XI.) - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 88 t.]

**357.** 1343 (stil. fior.), gennaio 7. 8.

Provvisione approvata c. s., colla quale vengono liberati dalla pena del doppio tre cittadini deputati da Francesco da Montalcino a riscuotere l'estimo nel contado a tempo del Duca, i quali non avevano ancora consegnato al Comune il denaro raccolto, purchè vi soddisfacciano dentro otto giorni. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 91.]

**358.** gennaio 7, 8.

Provvisione proposta nei Consigli del Capitano del popolo e del Potestà, colla quale viene assoluto Pinaccio di Sansa Strozzi (già deputato dal Duca sopra la costruzione di un cassero in Laterina) dal restituire al Comune 95 fiorini e 30 soldi assegnatigli per quelle costruzioni, avendo esso esposto che ne aveva spesi parte nella detta opera, e il resto aveva mutuato agli stipendari che avevano la custodia di quel castello. (Non è posta a partito.) [*Provv.* XXXIII, 92 t.]

**359.** gennaio 15.

Lettera del Comune *fratri Robaldo de Montebreonio duci Spoletani Ducatus:* nella quale gli espone, che durante la tirannide del Duca di Atene, alcuni cittadini d'Assisi, *quos Assessinos merito nuncupari possemus*, commisero molte ruberie; e poichè i medesimi, ora fuggiti, reclamano ingiustamente i beni rimasti in Firenze, lo prega a non dare ascolto alle loro querele. [*Sign. Cart. Miss.* VIII, 47 t.]

**360.** gennaio 19 e 20.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si eleggono quattro camarlinghi per riscuotere le gabelle assegnate ai cittadini creditori del

Comune e del Duca di Atene. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 94 t.]

**361.** 1343 (stil. fior.), gennaio 27, 28.

Provvisione approvata c. s., colla quale si annuisce alla seguente istanza. - Fabiano di ser Giovanni espone, che, essendo stato deputato dal Duca a raccogliere il grano dei beni dei ribelli nei territori di Castiglionubertini e di Leone, ne aveva deposto, per ordine del Duca, presso il castellano del castello di Laterina appellato allora Monteleone una parte, la quale dai XIV Riformatori fu assegnata in pagamento ai capitani di fanti di quel castello; che il resto del detto grano fu dai Priori ec. assegnato agli uomini del castello medesimo per le spese d'approvvigionamento; che altro grano, raccolto altrove, egli raccomandò a certi uomini di Montevarchi, non potendo portarlo in Firenze, imperocchè all'epoca della deposizione del Duca le strade si erano fatte pericolose per rubamenti e omicidii; e che i Montevarchini se lo appropriarono, per pagarsi di un certo debito che il Duca aveva con loro: quindi prega di esser assoluto dalla restituzione del grano e da qualunque pena incorsa. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 104 t.]

**362.** febbraio 5, 6.

Provvisione approvata c. s., colla quale si condona a Orazio del fu Orazio, già ufficiale del Duca nella camera delle armi, la pena incorsa, per avere ritenuto presso di sè oltre il debito tempo 142 fiorini d'oro pervenutigli da cavalieri del Duca, purchè dentro otto giorni li consegni alla camera del Comune. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 109.]

**363.** febbraio 5.

Lettera del Comune ai rettori di quello d'Ascoli; nella quale (lamentandosi questi delle ruberie che si dicono fatte in Firenze contro Meliaduso) il Comune nostro si dichiara pronto a rimediarvi; ma, non avendone alcuna notizia, ne dimanda ai medesimi informazione. [*Sign. Cart. Miss.* VIII, 53 t.]

**364.** febbraio 13 e 16.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si eleggono otto cittadini, due per quartiere, a esaminare i conti di Domenico di Lippo Guidalotti, già camarlingo della gabella dell'estimo per il Duca. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 115 t.]

**365.** febbraio 13 e 16.

Provvisione approvata c. s., colla quale, a istanza di dodici cittadini, già eletti dal Duca in ufficiali sopra la costruzione delle postierle presso le altre porte della città, e condannati ora dal giudice delle ragioni a restituire certo denaro rimasto nelle loro mani, si eleggono otto cittadini a esaminare insieme col giudice sud-

dutto le dette costruzioni e le spese occorsevi, e quindi approvarle o disapprovarle. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [ *Provv.* XXXIII, 116.]

**366.** 1343 ( stil. fior. ), febbraio 28.

Lettera ai rettori del Comune d'Assisi. - Avendo questi, con lettera del 21, minacciate le rappresaglie contro il Comune di Firenze, se non dava indennità a certi cittadini d'Assisi stati ufficiali del Duca; il Comune nostro risponde che gli duole che tali uomini, di conosciuta pravità, abbiano tolte le buone relazioni tra i due Comuni; mentre esso Comune fiorentino avrebbe diritto di farsi restituire da loro i denari rubati, anzichè rendere ai medesimi alcuna ragione: quindi prega quei rettori a desistere dalle rappresaglie per una causa così ingiusta. [ *Sign. Cart. Miss.* VIII, 61 t.]

**367.** marzo 7.

Istruzione del Comune al vescovo di Firenze mandato ambasciatore al papa per vari negozi. ( Per quanto concerne al Duca, è uguale a quella data poi a Iacopo di ser Gherardo: vedi n.° 376.) [ *Loc. cit.*, 65 t.]

**368.** marzo 11, 12.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si libera Giovanni di Bettone Cini da pagare, per il terzo anno, il prezzo della gabella dell'estimo del contado, che suo padre aveva comprato per tre anni cominciati il primo aprile 1341; non avendo il Duca permesso a Bettone che nel detto terzo anno della compra la riscuotesse. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [ *Provv.* XXXIII, 132 t.]

**369.** marzo 13.

Sentenza di Ricco da Morano di Modena, colla quale vengono assoluti Andrea di Giovanni e Aldighiero di ser Gherardo dall'accusa di essersi con frode appropriata la somma di fiorini d'oro 267,554 e lire 61,290, soldi 16 e denari 2, pari in tutto a lire 942,223, soldi 16 e denari 10; essendo che dall'esame dei loro libri e da una relazione fattane da due ragionieri a ciò eletti dal Comune, quella somma appaia legittimamente spesa. [ *D. Cestello.* ]

( Nei consigli del Popolo e Comune, a di 17 e 18 maggio 1345, fu approvata una provvisione che sottoponeva a nuovo sindacato i detti camarlinghi.)

**370.** 1344', marzo 26, 27.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale, a istanza di secento poveri destinati a tempo del Duca a fare la guardia notturna della città, si delibera che i camarlinghi deputati a ricevere dai cittadini il denaro assegnato al salario di quei custodi, avendo rifiutato di pagarlo ad essi, vengano dai rettori del Comune costretti a consegnarlo ai frati camarlinghi della

camera delle armi; e da questi sia distribuito per giuste porzioni ai detti poveri. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 135.]

371. 1344, marzo 26, 27.

Provvisione approvata c.s., colla quale si dà facoltà ai camarlinghi della camera del Comune di pagare a frate Giovanni dell'ordine del Carmelo 109 fiorini d'oro, da spendersi in riattare la detta camera, bruciata a tempo della cacciata del Duca, e in munirne le porte internamente e esternamente con piastre di ferro. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXIII, 137 t.]

372. giugno 14.

*Lettera del Comune al Papa, per l'andata del Duca di Atene a quella Corte.*

Sanctissime pater et domine. Rediens ad nos venerabilis episcopus noster dominus frater Angelus ambaxiator pro Comuni Florentie ad Sanctitatem Vestram pridie destinatus, nobis retulit quod supplicationes factas pro parte Comunis eiusdem Beatitudo Vestra solite caritatis affectibus exaudivit: unde, quamquam essemus Sanctitatis eiusdem inseparabiles filii et devoti, promptius nos offerimus eiusdem Sanctitatis iussionibus perpetuo parituros, supplicantes cordis affectibus, ut nos habere dignetur Beatitudo Vestra suis pedibus solita clementia reconmissos. Preterea advenit noviter ad aures nostras qualiter Dux Athenarum venturus est ad Romanam Curiam, de cuius conditionibus et gestibus, dum nos sub umbra dominii quinimo tirampnidis tenuit occupatos, satis diffuse ad informationem Sanctitatis eiusdem recolimus intimasse. Ne igitur culpam suam evertens in nos, posset falsis suggestionibus imputare, Sanctitati Vestre innate nobis devotionis affectibus supplicamus, quatenus defensionem nostram, velut filiorum qui numquam de iussionibus sancte matris Ecclesie suorumque pontificum discrepavimus aut discrepare posse ullis eventibus cogitamus, ipsa clementia dignetur assumere, et nos tamquam devotos filios reputare, qui pro iussionibus apostolicis semper habuimus et habemus animos inremissibiliter preparatos: supplicantes insuper confidentia consueta, ut eumdem episcopum velut benemeritum Beatitudo Vestra habere dignetur suis pedibus commendatum. Data Florentie, die XIIII iunii, XII indictione. [*Sign. Cart. Miss.* VIII, 87 t.]

373. luglio 19.

*Lettera allo stesso, nella quale si espone il mal governo del Duca in Firenze.*

Sanctissime pater et domine. Quia sanctam matrem Ecclesiam Vestramque Sanctitatem esse cognovimus Comunitatis nostre veram ma-

trem et precipuam protectricem in omnibus opportunitatibus nostris, ad eius gremium recurrimus confidenter. Cum igitur noviter ad notitiam nostram credulis relatibus advenerit, quod Athenarum Dux Sanctitatis Vestre his diebus debuerit visitasse presentiam, in nos mendacibus et falsis informationibus prorumpens, fecit de nobis querimoniam, qui de suis nephariis gestibus habemus causam rationabilem conquerendi; quamquam eius facinora intimasse Sanctitati Vestre per plures litteras recolamus, prebet ipse nobis querimonias nostras eidem Sanctitati materiam repetendi. Et licet intendamus in brevi oratorem nostrum ad Sedem Apostolicam destinare, qui vive vocis oraculo eius detestabilia et aborrenda propalabit, nicchilominus silere non possumus, ne de eius nephastis sceleribus aliqua sub compendio reseremus. Sane cum de ipso, tam ex consanguinitate incliti Ierusalem et Sicilie regis, nec non ex contemplatione domini nostri Francorum regis (quos nos post Sanctitatem Vestram singulares dominos reputamus), quia eorum novimus eumdem Ducem fuisse consanguineum et vassallum singularem, confidentiam teneremus; dum ipse Dux, nobis existentibus cum fortia nostra ad defensionem civitatis Lucane, cuius tunc custodiam tenebamus, se venire finxisset in nostrum subsidium et se ad nostrum exercitum contulisset, ubi utinam fidem quam monstrabat extrinsecam per effectum laudabilum operum ostendisset; rediens ad civitatem nostram, in capitaneum guerre nostre eundem honorifice duximus eligendum; qui eandem electionem acceptans, cordialiter et expresse iuravit, inter cetera, civitatem Florentie in solito et consueto officiorum regimine conservare, ac etiam viriliter defensare. Et deinde eiusdem Ducis officium in pluribus casibus expedientibus augmentare decrevimus, semper sub forma et onere conservationis et defensionis prefate. Quibus licet honorificis non contentus, conspirationem fecit cum quibusdam magnatibus et civibus nostris, qui subversionem civitatis eiusdem diversis respectibus affectabant; subito et absque conscentia regiminum civitatis eiusdem, sine quorum conscentia et voluntate convocare parlamenta vel consilia non licebat, banniri fecit,quod in platea Sancte Crucis loci fratrum minorum, ubi numquam de talibus meminimus fuisse dissertum, volebat facere publicum parlamentum, in quo dicebat se velle proponere quedam utilia pro dicto Comuni. Cumque talis novitas esset in ipsa civitate satis amirativa et dissueta, consensimus, licet inviti, ut fieret in platea Palatii Populi florentini, putantes quod inibi paratum periculum facilius vitaretur. Ad quem locum armata manu veniens cum stipendiariis nostris, cum quibus iuram et conspirationem fecerat, et cum quibusdam concivibus male dispositis, quos sibi actraxerat eisdem offerendo magnalia ad vitam suam, in dominum civitatis Florentie et suarum pertinentiarum se fecit prefici, et Palatium Populi violenter ascendens, Priores et Vexilliferum iustitie ibi solitos

commorari eiecit exinde, et pro sua habitatione constituit Pallatium memoratum ; ubi sevas iniustitias , iniquas sententias, strupra et adulteria, et alia evidenter notoria, probra et nephanda conmisit, quasi ex toto sibi subiciens civium facultates, quas ad diversas longinquas partes, sub diversis occasionum coloribus, transmittebat. Que et alia enormia facta sua, que esset longum scribere, ne aures Sanctitatis Vestre nimium fatigemus, tacemus ad presens; per ambaxiatorem nostrum intendentes verbotenus explicari. Verum cum crudelitates et iniquitates eiusdem tolerare ulterius nequiremus, concorditer de civium voluntate, etiam eorum qui fautores eius fuerant ad tale dominium assumendum, deiecimus; et quia sua facta reprobabilia recognovit, non solum in ipsa civitàte sed etiam extra ipsius civitatis fortiam et districtum, eidem dominio per violentiam falsis machinationibus acquisito renuntiavit libere et expresse: et certe debebamus credere quod sua crimina cognovisset, quousque sensimus quod in partibus regni Apulie quosdam concives nostros nobis karissimos fecit occidi. Nunc vero mala malis acrescens, in detractionem nostram Sanctitati Vestre falsis diffamationibus dicitur satagere, et pro satisfactione sua , per quem deberet nobis inestimabiliter satisfieri, apostolica impetrare presidia, qui deberet tam iusti iudicis, preter quam ad petendum veniam, presentiam evitare. Tenemus tamen indubie, quod ubi pro indempnitate sua, si quam se diceret subivisse, exquirat presidia; ibi correctionis et increpationis suorum facinorum accipiat disciplinas. Igitur Sanctitati Vestre predicta sub compendio reserata dignetur vestra clemens circumspectio diligenter advertere et in predictis pro suis devotis filiis ponere opportuna remedia, supplicationibus nostris, qui sanctam matrem Ecclesiam et Sanctitatem Vestram protectricem et dominam semper tenuimus et tenebimus in eternum. – Data Florentie die XVIIII iulii, XII indictione. [ *Sign. Cart. Miss.* VIII, 95 ].

**374.** 1344, luglio 19.

Lettera ai Cardinali, nella quale, dato loro notizia di avere inviata la precedente al papa, il Comune gli prega ad assumere la difesa dei fiorentini dai *nephandis et aborrendis sceleribus atque malitiosis conatibus* del Duca di Atene. [ *Loc. cit.*, 95 t.]

**375.** luglio 20.

Lettera agli stessi, nella quale il Comune gli ringrazia di averlo difeso contro le false accuse del Duca, e annunzia che manderà un'ambasciatore alla Santa Sede, perchè sveli l'innocenza dei fiorentini. [ *Loc. cit.*, 94 t. ]

**276.** 1344, luglio 31.

*Istruzione del Comune a Iacopo di ser Gherardo destinato ambasciatore al Papa.*

In Dei nomine amen. Hec est forma ambaxiate exponende domino nostro Summo Pontifici per prudentem virum ser Iacobum ser Gherardi, ambaxiatorem Populi et Comunis Florentie ad Sedem Apostolicam destinatum.

Habebit namque idem ser Iacobus: primo, omni reverentia et devotione qua poterit, humiliter recommendare ipsum Populum et Comune Florentie ipsi domino Summo Pontifici et eius Sanctitati, et eidem offerere ipsum Populum et Comune ad omnia beneplacita et mandata sancte matris Ecclesie et Sanctitatis eius, tamquam veros et devotos filios eiusdem Ecclesie sueque Sanctitatis: et ultra hec, qualiter dictus Populus et Comune semper steterunt et stant soliciti et actenti ad conservationem et exaltationem status eiusdem sancte matris Ecclesie et amicorum et devotorum dicte sancte matris Ecclesie et Sanctitatis ipsius in partibus Ytalie sistentium.

Secundo, ad resistentiam et exclusionem mendaciter propositorum coram eadem Sanctitate per Ducem Athenarum contra ipsam Comunitatem et regimina civitatis Florentie, et ad hostendendum eidem Sanctitati innocentiam et veritatem eiusdem Comunitatis florentine, dicat et cum reverentia recitet nephanda opera eiusdem Ducis Athenarum, commissa contra Populum et Comune predictum et libertatem ipsius Populi et Comunis. Qui, dum ipsa florentina civitas haberet exercitum prope civitatem Lucanam, quam Comune pisanum obsidebat, se ad civitatem Florentie festinanter contulisset, sub colore dilectionis et fidey quam haberet ad ipsum Comune Florentie; et dum reversus esset ad civitatem Florentie, et fuisset electus pro ipso Populo et Comuni in capitaneum guerre et defensorem custodie dicte civitatis, et iurasset ipsum Populum et Comune eiusque rectores et officiales manutenere et defendere in statu pacifico et libertate; contra proprium iuramentum et fidem veniens, proditorie et per violentiam actentavit usurpare dominium dicte civitatis, comitatus et pertinentiarum ipsius, et armata manu Pallatium dicti Populi et Comunis, in quo Priores artium et Vexillifer iustitie dicti Populi et Comunis morabantur, invasit et de ipso Palatio expulit ipsos Priores artium et Vexilliferum iustitie. Et dum sic occupasset dominium civitatis predicte, conmisit et conmitti fecit quamplurimas sevas iniustitias et maxime personales executiones atroces, dissuetas et inauditas, etiam in plures cives honorabiles civitatis eiusdem, et intolerabilia et dissueta onera indixit in ipsa civitate et comitatu, et intolerabiles extorsiones fieri fecit in ipsa civitate et comita-

tu , adeo quod ipsa civitas et comitatus iam deducta erat ad nicchilum, et cives et comitatini ipsius quasi totis eorum facultatibus spoliati. Et etiam, qualiter ex pecuniis exactis ex dictis iniquis extorsionibus transmisit ad partes suas quamplurimas florenorum auri quantitates. Ac etiam funditus destrui fecit quamplures domos et hedeficia plurium ecclesiarum et honorabilium civium predicte civitatis. Et quamplurima que fiebant per eius officiales, fiebant per baracteriam et corruptionem, et maxime pecunia mediante. Et etiam, quamplurime virgines et honorabiles domine civitatis predicte violenter cohacte fuerunt pro ipsius Ducis et suorum officialium personis ad adulteria, strupra et similia commictenda. Et non contemptus temporali iurisdictione, ymmo potius tirampnia, addens mala malis, beneficia ecclesiastica suo tempore vacantia in diocesi florentina et fesulana, cum aliis circumstantibus sue iurisdictioni subiectis, novis rectoribus, pro suo libito voluntatis et ministrorum suorum, indebite reformavit et reformare continue satagebat: idem agens in multis hospitalibus et ecclesiasticis locis, quorum gubernationem, ymmo verius depopulationem, dissolutis laycis et inhôneste vite conmisit.

Et in predictis dicat, exponat et referat omnia et singula que pro defensione Comunitatis et Populi florentini ab obiectis et mendaciter propositis vel in posterum proponendis per ipsum Athenarum Ducem vel alium pro eo viderit et cognoverit utiliter expedire. [ *Sign. Cart. Miss.* VIII, 97 t. ]

**377.** 1344, luglio 31.

Commendatizia al Papa, per il suddetto ambasciatore. [ *Loc. cit.*, 97. ]

**378.** luglio 31.

Lettera ai Cardinali, commendatizia per lo stesso. [ *Loc. cit.* ]

**379.** luglio 31.

Lettera al Siniscalco di Provenza, per raccomandargli il detto ambasciatore, e per esortarlo a difendere l'onore dei Fiorentini contro le calunnie del Duca. [ *Loc. cit.*, 98. ]

**380.** agosto 5.

Lettera di Clemente VI ai Fiorentini, data da Avignone, nella quale gli prega che vogliano aderire al suo desiderio di spengere nei principii la discordia nata tra essi e il Duca, inviando alla Santa Sede, prima della vicina festa di san Luca Evangelista, ambasciatori e nunzi per informarlo sui loro fatti in rapporto col Duca, e quindi fare pace e concordia tra le due parti. [ *Cap.* XVI, 23 t. ]

**381.** 1344, settembre 29.

*Responsiva del Comune alla precedente.*

Sanctissime pater et domine. Clementie vestre litteras, datas nonis augusti proxime lapsi, debita reverentia et solita devotione suscepimus, continentes effectualiter conclusive, qualiter super negotiis Ducis Athenarum ac discordiis que inter ipsum Ducem ex una parte et Comunitatem nostram ex altera vigere dicuntur, ambaxiatores et numptios nostros, de ipsis negotiis et discordiis sufficienter instructos, ante festum instans beati Luce Evangeliste, ad Sanctitatis Vestre presentiam mictere deberemus. Quibus sincera devotione breviter respondemus, quod ante datam et receptionem litterarum ipsarum iuxta prefatarum seriem licterarum, prudentem virum magistrum Iacobum ser Gherardi dilectum concivem et ambaxiatorem nostrum de predictis omnibus plenissime informatum ad pedes Santitatis Vestre providimus transmictendum: quem verisimiliter credimus se Sanctitatis Vestre conspectui personaliter presentasse, ac Sanctitatem eandem de dicti Ducis ignominiosis gestibus ac nephandis operibus et facinoribus sceleratis seriosius informasse. Ex quibus omnibus eadem Sanctitas recte intelligere potuit, quod ampullosa verba, quibus Dux ipse, fucatis coloribus ac falsis suggestionibus, Sanctitatem ipsam circumvenire conatus est ac nostram innocentiam impie maculare, sunt quolibet veritatis aminiculo destituta, veluti que a patre mendacii, silicet Duce prefato, subdole sunt prolata. Igitur, velut devotionis filii, qui semper fuimus et esse intendimus pro honore ac defensione sacrosancte Romane Ecclesie et pastorum ipsius pugiles indefexi, et qui Sanctitatem Vestram ultra cunctos in terris gloriosius adoramus, supplicamus quatenus dignemini, sublatis falsis informationibus dicti Ducis, Comunitatem nostram, que vestra est, recommendatam habere, ac ambaxiatori nostro prefato benignum prebere auditum in hiis que pro parte nostra retulerit, ipsaque ad gratiam exauditionis admictere, pro pace ac quiete nostra ac partium circumstantium: qui prompti sumus Sanctitatis Vestre perpetuo parere iussionibus et mandatis. Data Florentie, die penultimo septembris, XIII indictione [ *Sign. Cart. Miss.* VIII, 109 t. ]

**382.** ottobre 15.

Lettera del Comune, scritta in lingua volgare, a Iacopo di ser Gherardo ambasciatore alla Santa Sede sopra varii negozi; e fra le altre cose, per dargli notizia del carteggio tenutosi fra il papa e il Comune circa i fatti del Duca di Atene, e specialmente delle due lettere precedenti, e per raccomandargli la difesa dell'onore di Angelo vescovo di Firenze contro le calunnie del Duca stesso. [*Loc. cit.*, 110 t.]

383. 1344., dicembre 19.

Lettera di Filippo VI re de' Francesi ai Fiorentini, nella quale si lamenta, a nome del Duca di Atene, dei gravi eccessi che si dicono da loro commessi contro la sua persona, reclama riparazione, e chiede che il Comune gli mandi ambasciatori, per trattare una concordia: egli intanto invia a Firenze, a quest'effetto Giovanni *de Courmissyaco* cherico e Giovanni *de Aymonte* signore *de Custura* cavaliere, suoi consiglieri. [*Cap.* XVI, 83.]

(Pubblicata da M. Abel Desjardins nel suo libro *Négotiations diplomatiques de la France avec la Toscane*, tom. I, pag. 17.)

384. 1344 (stil. fior.), gennaio 11, 12.

Provvisione approvata nei Consigli del Capitano del popolo e del Potestà, per la quale si annuisce alla seguente istanza. - I Capitani di Orsammichele e altri buoni uomini della città di Firenze domandano che, *ad perpetuam memoriam gratie facte a domino Deo nostro Communi et Populo florentino, in die beate Anne matris Virginis gloriose, super liberatione civitatis predicte, ac civium et districtualium ipsius a iugo pernitiose tirampnidis*, nella festa di sant'Anna nel mese di luglio, si facciano ogni anno offerte dai Priori e dagli altri rettori della città e dai consoli delle Arti, com'è stato lodevolmente praticato nel p. p. luglio; ordinando, che tali offerte si facciano davanti all'immagine della Santa in Orsanmichele, e si consegnino a quei Capitani, o al loro camarlingo: che, prelevate dalle dette offerte le spese occorrenti a festeggiare la detta solennità, del resto si facciano tre parti; due delle quali si distribuiscano dai detti Capitani ai poveri di Cristo, la terza si dia al monastero di Sant'Anna presso Firenze: che niuno in quel giorno possa essere preso per debito, nè i giudici possano risedere a rendere giustizia: che la detta festa sia osservata solennemente, chiudendosi tutte le botteghe e uffici, e s'intenda essere feriata, come se tale fosse nei canoni; e chiunque sarà trovato tenere aperta la bottega in tal giorno, per farvi alcun lavoro, sia punito in 25 lire. [*Capit. Orsamm.* I, 18 t.]

385. marzo 11, 12.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si delibera che gli atti dei vicari del Duca, come dannosi ai cittadini, contadini e distrettuali, e non onorevoli al Comune, siano di niun valore; e che i libri e instrumenti fatti fare da quei vicari, e specialmente quegli esistenti presso il custode degli atti della camera, racchiusi in un sacco suggellato di nero, sieno bruciati: a pena di 3000 fiorini d'oro per chi contravverrà (e del taglio della testa, non pagando dentro tre giorni); e di 1000 fiorini d'oro pei rettori e ufficiali del Comune, che non faranno osservare questa provvisione. - Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv. D.* V, 34.]

**386.** 1345, maggio 15.

Lettera di Filippo re dei Francesi al Comune di Firenze, data da Conflans, nella quale si lamenta che il Comune stesso gli abbia mandati ambasciatori senza alcuna autorità; e ne chiede dei nuovi, muniti di valido mandato e di piena e generale balía. [*Cap.* XVI, 88 t.].

(Data per estratto dal Desjardins, op. cit., pag. 20.)

**387.** 1345 (stil. fior.), marzo 22.

Deliberazione di Fetto Ubertini, Francesco Lippi pellicciaio e Rinuccio Bonacci, assente Torino Baldesi, ufficiali del Comune; per la quale si ordina agli ufficiali di Torre di assegnare certe somme a Guido di Puccio Biadaioli e a Francesca moglie del fu Bertuccio, a titolo di pagamento e rifacimento di danni di certi loro edifizi, già esistenti nei pressi del palazzo dei Priori, che il Duca aveva fatto distruggere, senza dare ai possessori alcun compenso. [*D. Riform. Atti pubblici.*]

Altra simile deliberazione a favore di certi pupilli figli del fu Giovanni Vai; ai quali il Duca aveva fatto distruggere una casa posta nel popolo di San Romolo, per fare una strada, che dalla piazza di Priori conducesse a Via del Garbo. [*Loc. cit.*]

**388.** 1346 (stil. fior.), marzo 8.

Lettera del Comune *fratribus Laurentio et Nicolao* ambasciatori al Re dei Francesi, nella quale, annunziato loro essere giunto alla corte romana Gualtieri *filius Mamone*, gli esorta a trasferirsi celermente da quella corte a Parigi e difendere il Comune stesso dinanzi al Re. Si allegano poi alla presente, lettere di vari Comuni che attestano il mal governo del Duca. [*Sign. Cart. Miss.* IX, 5 t.]

(Data per estratto dal Desjardins, op. cit., pag. 21.)

**389.** marzo 21.

Frammento di lettera al Papa, nel quale il Comune gli raccomanda l'ambasciatore ser Iacopo di ser Gherardo mandato a difendere la causa della Repubblica contro i raggiri del Duca, il quale *ut leo rugiens circuit libertatem.* [*Loc. cit.*, 7 t.].

**390.** marzo 21.

Altra simile ai Cardinali. [*Loc. cit.*]

**301.** 1347, giugno 3.

*Lettera al Comune d'Ascoli, concernente a Meliaduso.*

Amici karissimi. Etsi regimen vestrum exigat ut pro vestris concivibus litteras dirigatis, nicchilominus putamus quod honori vestro conveniat preces dirigere in favore illorum qui honorifice pro Comuni vestro se gesserint, et ad quorum servitia deputati fuerunt, se habuerint fideliter et prudenter. Et quamquam in favore domini Meliaduxi concivis vestri alias preces vestras nobis direxeritis, quibus, prout convenire vidimus, fecimus responsivas: qui dum ipse fuit potestas noster, et de quo summam confidentiam pro nostris honoribus tenebamus, nos proditorie summixit dire tirampnidi Athenarum Ducis et stetit consiliarius eius, donec in rectorem civitatis Pistorii, cuius etiam dominium tempore assumptionis eiusdem tirampnidis tenebamus, fuit per eamdem tirampnidem deputatus; ubi tam nephanda scelera, iniustitias et crimina commisit, quod sapientum iudicio debebat vita eius per supplicium mutilari: rediens ad eiusdem tirampni presentiam, contra eum nullam iustitiam exercuit, sed ad eius consilium retinuit tanquam similem sibi in malitia et operibus vitiosis, cui solita contra nos preiudicialia consilia tradidit et statum nostrum falsis persuasionibus perturbavit: et cum eidem tirampnidi omnipotens Deus finem posuerat, idem concivis vester ad civitatem Senarum fugiendo se transtulit, et inde rescripsit quod res, de quibus se facit noviter derobatum, in custodiam dederat in civitate nostra nescimus penes quos; sed sibi rescripsimus, quod faceremus iustitiam cuilibet postulanti: modo noviter consueta sua pernitiosa opera prosecutus, procuravit[1] plurium dominorum amicabilium civitati nostre, et etiam ut vestra Comunitas nobis scriberet pro satisfactione, cum allegasset negotium in diversa forma cuique, et aliter quam nobis de civitate Senarum per suas litteras descripsisset; et perinde cognoscimus ipsum esse mendacem, sicut eum reperimus proditorem. Quo circa, putantes quod intercessio pro concivibus, qui civitatem vestram vituperant, non sit vestro honori conformis; rogamus amicitiam vestram, quatenus eiusdem informationem super talibus velitis reicere, ne in eius dignum vituperium rationabiliter iteratis vicibus compellamur rescribere: in aliis vero vestra placita parati sumus possetenus promovere. Data Florentie, die iunii III, XV indictione. [ *Sign. Cart. Miss.* IX, 15 t. ]

**302.** luglio 5, 6.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si delibera, che sia di niun valore ogni licenza di portare arme contenuta in qualunque statuto o riformagione; e non valga neppure per quelli che furono priori e

[1] Così nel testo, con frase incompleta.

gonfalonieri di giustizia o notari dei priori per il pernicioso tiranno Duca di Atene: eccettuando da questo divieto d'armi quelli che furono, sono e saranno priori ec. pel Popolo e Comune, gonfalonieri di compagnie e notari dei medesimi, guardie notturne, e altri ufficiali e particolari persone. – Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* XXXV, 165 t.]

**293.** 1348, maggio 19.

Lettera di Clemente VI al Comune di Firenze, data da Avignone, nella quale espone di aver fatto pratiche presso Filippo re di Francia (per proprie lettere e per mezzo di Giovanni primogenito del re e di Folco vescovo di Parigi), affinchè sia restituita ai Fiorentini facoltà di dimorare sicuramente ed esercitare la mercatura nel regno; e di averne avuta promessa dal re, purchè venga annullata certa provvisione che si dice fatta dal Comune contro la vita del Duca di Atene. Quindi prega il Comune stesso a volerla revocare. [*Cap.* XVI, 28.]

**294.** 1350 (stil. fior.), febbraio 24.

Lettera del Comune al Papa, per ringraziarlo di avere interceduto presso il Re di Francia, affinchè sospendesse le rappresaglie; per supplicarlo a farle togliere; e per raccomandargli, come ambasciatore circa le predette cose, ser Diotifece di ser Michele cittadino fiorentino. [*Sign. Cart. Miss.* X, 68 t.]
(Data per estratto dal Desjardins, op. cit., pag. 21.)

**295.** 1351, agosto 26.

Lettera al re dei Francesi (Giovanni II), per ringraziarlo di avere tolte le dette rappresaglie; e per altri negozi estranei ai fatti del Duca. [*Loc. cit.*, 93 t.]
(Pubblicata c. s., a pag. 22.)

**296.** agosto 26.

Lettera *domino Archiepiscopo de Ruemio* (forse Rouen.) – Il Comune lo ringrazia di essersi adoperato presso il re a far togliere le dette rappresaglie.
Segue la nota: *Item scriptum fuit in simili forma domino Marescallo dicti domini Regis Francorum, mutatis mutandis, videlicet: Magnifice domine etc.* [*Loc. cit.*]

**297.** 1373, agosto 12, 13.

Provvisione approvata nel Consiglio del Capitano del popolo, colla quale si delibera, che, avendo i Priori ec. fatto spendere 32 fiorini d'oro nel fare correre un palio nella festa di sant'Anna di luglio, debbano i camarlinghi della camera del Comune pagare quella somma alla camera delle armi; e che in futuro, ogni anno in quel giorno, si corra un palio del predetto valore. – Nel Consiglio del Potestà si ratifica quanto sopra. [*Provv.* LXII, 99.]

# APPENDICE.

# NUOVI DOCUMENTI

CHE CONCERNONO

# A GUALTIERI DUCA D'ATENE

E DUE CANZONI INEDITE

# DI AGNOLO TORINI

MANDATE AL MEDESIMO

---

Quando la stampa della mia Memoria era già presso al termine, nuovi documenti spettanti alla signoria del Duca d'Atene vennero trovati nel nostro Archivio di Stato. Sono, per la maggior parte, suppliche al Duca, nella loro forma originale; forse inesaudite, non trovandosene riscontro nel Registro dei decreti ducali: vi è anche una formula per la elezione dei castellani e dei potestà delle terre del contado; e una curiosa nota di persone che prestarono denari a Gualtieri, al principio della sua signoria, quando, come scriveva il Villani, *era bisognoso*. Volendo dar saggio di questi nuovi documenti, ho scelto la nota predetta, e due suppliche in lingua volgare.

Le due canzoni di Agnolo Torini, che vengono appresso, ci furono comunicate in copia dalla gentilezza del ch. sig. cavaliere Francesco Zambrini: son tratte dalla Laurenziana, *Cod. Gad. Reliqui*, n. 75, c. 47-48 (col quale testo le ho collazionate), e sono finora inedite. Del Torini, scrittore fiorentino del secolo XIV, si leggono notizie nell'*Avvertenza* premessa alla *Brieve meditazione sui benefiei di Dio*, leggiadrissima scrittura, pubblicata per la prima volta dal prelodato signor Zambrini nel decorso luglio. Dò queste due canzoni, più che per merito di poesia, per una certa importanza storica che mi pare di ravvisarvi; conciossiachè la prima sia ispi-

rata da quella fiducia che ebbero in principio del Duca i Fiorentini, e dal desiderio che e' migliorasse il governo del Comune; e dalla seconda si ricavi, come presto i tirannici provvedimenti e i malvagi consigli di quella signoria levassero di speranza anche le anime più miti e indulgenti.

---

I.

*Nota di persone che prestarono denaro al Duca.*

Qui apreso scriveremo tutti coloro che prestarono alla persona delo Segnore al principio della sua segnoria.

Aldighieri Gherardi, a dì XII di settembre, fiorini cccc d'oro, 421 soldi 1 a oro. — Lippo Lizi Guidalotti, dì XII di settembre, fiorini ccccc d'oro, 576 soldi 6 denari 1 a oro. — Sandro Asini, questo dì, fiorini ccccc d'oro, 576 soldi 6 denari 1 a oro. — Palla di messer Iacopo Strozi, questo dì, fiorini cc d'oro, 210 soldi 10 denari 6 a oro. — Lippo Cioni del Cane, questo dì, fiorini c d'oro; 105 soldi 5 denari 3 a oro. — Messer Agnolo degli Alberti, a dì XIII di settembre, fiorini cc d'oro, 210 soldi 10 denari 6 a oro. — Messer Ulivieri Marini da Genova, fiorini cccc d'oro, 421 soldi 1 a oro. — Mactheo Unghanelgli, fiorini CCL. — Messer Donato Velluti, fiorini C. — Bandino Panciatichi di Pistoia, fiorini M.

II.

*Supplica degli Ubaldini.*

Alla duchale Excellemcia se expone e suplicha per gli soi devoti della casa delli Ubaldini.

Cum ciò sia cosa che dal giuvo de l'Alpe in là sempre abiamo tenute e possedute le nostre ragione et ora possediamo, bene che alchuna volta per li Fioremtini ciene sia suto facto alchuna iniuria, suplichamo la Vostra Excellemcia, che le dette nostre ragione e terre, le quai noi teniamo e possedemo, cie sianno mantenute e defese, sì che perpetualmente le poteamo pacificamente possedere.

Dal giuvo de l'Alpe in qua, cioè nelle parte de Mucello, sonno state tenute occupate le nostre iurisdictione, prima e possa che Monteazinicho e l'altre nostre castella cie fossenno desfatte per lo popolo de

Firemze; de che suplichanno la Vostra Excellemcia d'essere restituiti interamente, chome nelli nostri privillegii se contene, i quai noi faremo produrre nanzi alla Vostra Segnoria.

Anche suplicanno d'essere rebanditi, elli e le loro fameglie, vivi e morti, e li loro fideli e comandati, et anche li loro sequaci de Mucello, d'onni bando il quale avessenno rezevuto, e d'onni condanagione la quale se trovasse scritta nelli libri et acti della camera del Comune de Firemze per qualunqua modo o cagione o condicione che se fosse, non obstante che in quilli bandi o condanagione se facesse mencione d'alchuna restitucione da essere facta al Comune di Firemze, o vero ad alchunaltra speciale persona.

Anche, che sianno remessi in tenuta e possessione d'onni loro ragione, poderi e beni posti nel veschovato de Firemze, i quai se tenissenno per lo Comune de Firemze o fossenno occupati per alchunaltra persona: remosso in ciò onni detentore non licito e non iusto.

## III.

*Supplica delle monache di Via San Gallo.* [1]

Messer lo Ducha d' Athena..... in via di Sanghallo di Firenze, lo qua[le].... con grande devotione e reverenza [alla vostra magnifica Seg]noria humilmente si racomanda, perciò che 'l detto mon[esterio].... è tutto ischiuso, e semo in grandissima necessità e povertà poste.... si sono poste da lato di dietro dal detto monesterio le dison[este].... de le quali le loro mali operationi del nemicho non p[osson]o le mie suore [far]le cessare nè fuggire, che chome nello spechio sco[rgesi] la loro isfac....[2] E questo ritorna a grande disonestà del detto monesterio e delle suore, per defetto d'essere così ischiuse. Per la quale chagione e chosa, ricorriamo alla vostra magnificha Segnoria, che per Dio e per misericordia vi piaccia di provedere alla grande necessità del detto monasterio d'alchuna vostra benedetta limosina, cholla quale i loro grandi bisogni e necessitadi possano piue leggieremente spassare: le quali donne tutte sempre con devote orationi prieghano a Dio per salute della vostra eccellentissima Segnioria, e che Dio vi dea grande e buona vita con salvamento di vostra anima.

(*In basso*) Frater Iohannes se informet de condictionibus earum, et referat.

[1] Crediamo che si tratti qui del monastero di Sant' Agata, essendo tutti gli altri monasteri di donne in quella via fondati dopo il 1342.

[2] Fin qui la carta è in gran parte rosa dall' umidità.

*Canzone mandata al Duca d' Atene, quand' era signore in Firenze, per* Agnolo Torini.

Dappoi ch' a l' increata Etternitade,
Che a tuto sollicita provede,
È piaciuto redurre in vera luce
Da tenebre di tanta oscuritate
La bella figlia, che gi' al mondo diede
L' eccelsa Roma, per te, degno duce;
Acciò che la speranza, che produce
La fama e 'l reverendo tuo aspetto,
Si congiunga allo affetto;
Ciò ch' al presente farti noto intendo,
Con quella fe' che dee suggieto pura,
De osservar procura,
Se essere il conosci fruttuoso;
Però ch' io ne comprendo
Che di ciò ancora viverai glorioso.
Come cruda nemica è da fuggire
Superbia, che talora ne' subgetti
Genera inobidienzie o 'ndegnazioni,
E spesse fa rubellazion seguire:
E nulla, quanto i suoi infiammati affetti,
Dispiace a Que', che delle regïoni
Sublimi la cacciò: dunque disponi
L' animo tuo a reggere umilmente
Quant' è convenïente;
Sie famigliar de' tuoi subditti, ognuno
Onorando secondo sua virtute;
E per somma salute
Remunerando, avanza', essendo grato,
Il servir di ciascuno,
Ch' aumentare farà molto tu' stato.
Nè dell' altrui prosperità dolersi
Muova invidia il tuo cuor, la qual, mostrando
I regni altrui più che i suoi uberosi,
Fa sanza pro dolere, e que' dispersi
Per conseguente vedere affettando.
Contro al prossimo amor quanti gravosi
E da fuggire son questi fuoriosi
Disii, conciosiacosa che la via

Strabocchevole sia,
E 'l moto di fortuna; chè tal rise
De' danni altrui, che poi pianse de' suoi,
E funne riso poi.
Del male altrui ti doglia, e 'l ben ti piaccia;
Di quello ove ti mise
Iddio, lui ne riengrazia a lieta faccia.
Nè duri in te la rabiosa iracundia,
Che 'n subiti e iniqui movimenti
Induce, i quali, passata, porgon doglia.
Guarda qual biasmo segue e verecundia,
Se vendetta di prender tu consenti
Con ira, cui focosa et empia voglia
Di conoscienzia la mente dispoglia,
Sicchè 'l ver non discerne: dunque, cheto
L' animo, con discreto
Istil procedi nel tuo far vendetta:
E benchè merti il fallo aspro suplicio,
Usare il beneficio
Di clemenzia talora si conviene,
La qual benigna affetta,
Ch' al prince perdonar molto sta bene.
Fuggi 'l male insaziabil d' avarizia:
Più ch' abbi, disiar non t' è necesso.
Già, per voler più che d' aver non lece,
Si perde, che tener largia giustizia.
Nè con disio costei ti tegna oppresso
D' amassar oro, il qual sempre usar fece,
Per quel multipricare, opere biecie,
Nè mai quïete porse: grave cosa
È nel prince ove posa
Molto costei, perchè sen parte Astrea.
Dona con giusta mano, nè obliare
L' indigente, nè dare
Sicchè divegni prodigo, la cui
Dismisuranza crea
Non men mal, ch' avarizia in altrui.
Simil, ch' accidia non t' occupi, guarda,
La qual produce empi e sconci pensieri,
A' quali l' operazion seguon talore,
E li uomin molli con opera tarda
Fa divenire, e con vil desideri,
Pigri a lor ben, e miseri di cuore.

Ah quanto è ciò da fuggire in signore,
Cui faccia al popol convien lieta appaia,
E nelle imprese paia
Magnanimo! onde tuo esercizio sia
Nel ben vivere e pro de' tuoi, tra loro
Unirli, e te con loro.
Non son le dignità date da Dio,
Perchè in piuma si stia,
Ma per veghiare al comun util pio.
Il piacer breve guloso deh pelle,
Il qual deturpa il corpo e il viver cala.
Più uomini che 'l ferro il cibo stigne,
La cui dolcezza che ritorna felle,
Soperchio empiendo la bramosa mala,
Molti mali crea, e 'n peggio ancor li spigne,[1]
Che sè proprio e Colui, da cui s' atigne
Il ben che possediamo, ignorar face.
Questa in tutti mal giace,
Ma ne' rettor dimora peggio molto:
E però sol per viver i cibi ama,
No 'l viver per que' brama.
Poco quieto la natura rende,
Oltre alla qual se tolto,
Fa danno, e vizio a dritto nome prende.
Com' ogni vizio si vince per punga,
Così lussuria fugendo s' oppressa.
Fugila dunque, cui corta dolcezza
Ch' ognor convien la borsa e 'l corpo munga:
Singular laccio, e di que' che non cessa
Mai d' arretir l' umana fragilezza;
Questa l' onor del proximo disprezza,
Bruti facendo li uomini razionali.
Oimè, quanti mali
D' esto diletto fetido resulta!
Ai, quanti incendii e micidii à già fatti,
E quanti regni sfatti!
Onde, colli atri, con virtute opriemi
Costui che tien sepulta
Ragion, sicchè per loro ancor non gemi.
Tu ti dei molto, canzon, provedere
D' andar in atto discreto e modesto,

[1] Il Codice ha: *sospigne.*

Se pensi all' eccelenzia, ove t' invii;
Ma acciò che 'mpedita tu non sii
Da' tuoi contrarii viziosi, n' andrai
Chiusa, infin che sarai
Nella presenzja del novel Teseo;
Ove non già esser la fede nostra
Presentuosa mostra,
Ma, qual dee di fedel, poi grazia impetra:
Se 'n te vede bontà, seco ti tegna,
La qual talor di me sai ti sovegna.

*Mandata al detto Duca.*

O spada di giustizia clementissima,
Che talor severissima
Ti muovi, attendi a quel che si notifica.
E' non si dubia, maestà magnifica,
Ma con vero si verifica,
Che tua persona perfetta e dignissima
Sia, quanto in sè, di virtù lucentissima,
Ma difettuosissima
Di consiglio per certo si ratiffica,
La qual cosa se 'l vero sie, ti chiarifica,
Che la veggi dannifica,
Provegavi tua Signoria dignissima;
Acciò ch' e' rei consigli i buoni propositi,
Che ài del dritto fin, non deviassero,
Che 'l buon voler danassero
Di te, e l' oppinare di que' sperano.
I buoni consigli a sommo stato trassono
Già molti, i quali erano in basso positi;
Così fur, per li oppositi,
Redutti in basso assai che 'n altezza erano.
Dunque provido t' arma di prudenzia,
Ch' etterna i regni; sicchè gloriosa
Dirsi possa per te la tua Florenzia.

---

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

CANCELLED
MAR 07 1988
ILL

Ital 3333.7
Della Signoria di Gualtieri Duca d'
Widener Library 004357503
3 2044 082 256 546